

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 maggio 2017

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE1031)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione, del 10 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatinus (precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato come Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 1284/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV) (17CE1032)..... Pag. 4

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/430 della Commissione, del 10 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810 (17CE1033)..... Pag. 11

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/431 della Commissione, del 10 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (17CE1034)..... Pag. 13

Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1035)..... Pag. 15


*Publicati nel n. L 66 del 11 marzo 2017*

Direttiva (UE) 2017/433 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (17CE1036)..... Pag. 22


*Publicato nel n. L 70 del 15 marzo 2017*



<u>Decisione (UE) 2017/434 del Consiglio, del 13 febbraio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (17CE1037).....</u>	Pag. 56
<u>Decisione (UE) 2017/435 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla conclusione dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (17CE1038).....</u>	Pag. 86
<u>Decisione (UE) 2017/436 del Consiglio, del 6 marzo 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (17CE1039).....</u>	Pag. 88
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/437 del Consiglio, del 13 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (17CE1040).....</u>	Pag. 89
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/438 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva abamectina (17CE1041).....</u>	Pag. 122
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/439 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE1042).....</u>	Pag. 125
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition) (17CE1043).....</u>	Pag. 129
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/441 della Commissione, del 13 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (17CE1044).....</u>	Pag. 133
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/442 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1045).....</u>	Pag. 135
<u>Decisione (UE) 2017/443 del Consiglio, del 6 marzo 2017, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 e 138 e una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) mediante orientamenti relativi alla cybersicurezza e alla protezione dei dati (17CE1046).....</u>	Pag. 137
<u>Decisione (UE, Euratom) 2017/444 del Consiglio europeo, del 9 marzo 2017, che elegge il presidente del Consiglio europeo (17CE1047).....</u>	Pag. 142
<u>Decisione (PESC) 2017/445 del Consiglio, del 13 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (17CE1048).....</u>	Pag. 143
<i>Publicati nel n. L 67 del 14 marzo 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/446 del Consiglio, del 3 marzo 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili (17CE1049)....</u>	Pag. 176



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione, del 14 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti svezzati, suini da ingrasso, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 600/2005 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (17CE1050)</u> .....	Pag. 193
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/448 della Commissione, del 14 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1051)</u> .....	Pag. 198
<u>Decisione (UE) 2017/449 del Consiglio, del 7 marzo 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della sessantesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione delle sostanze ai sensi della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 (17CE1128)</u> .....	Pag. 200
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/450 della Commissione, del 13 marzo 2017, che autorizza l'immissione sul mercato del lattitolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 1576] (17CE1052)</u> .....	Pag. 206
<u>Decisione (UE) 2017/451 della Commissione, del 14 marzo 2017, recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di alcune modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (17CE1053)</u> .....	Pag. 209
<i>Publicati nel n. L 69 del 15 marzo 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/452 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante divieto temporaneo di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese (17CE1054)</u> .....	Pag. 214
<u>Regolamento (UE) 2017/453 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante divieto temporaneo di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona VIIId per le navi battenti bandiera belga (17CE1055)</u> .....	Pag. 216
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 della Commissione, del 15 marzo 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (17CE1056)</u> .....	Pag. 218
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/455 della Commissione, del 15 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) come additivo per mangimi per cani (17CE1057)</u> .....	Pag. 228
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/456 della Commissione, del 15 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1058)</u> .....	Pag. 231
<u>Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 36/17/COL, del 10 febbraio 2017, concernente la mancanza di effettiva conformità all'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, come modificato] e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda i certificati rilasciati dall'Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base ad essi [2017/457] (17CE1059)</u> .....	Pag. 233
<i>Publicati nel n. L 71 del 16 marzo 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (17CE1117)</u> .....	Pag. 236
<i>Publicato nel n. L 74 del 18 marzo 2017</i>	



<u>Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (17CE1118).....</u>	Pag. 243
<u>Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (17CE1119).....</u>	Pag. 271
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1120).....</u>	Pag. 299
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/462 della Commissione, del 16 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1121).....</u>	Pag. 308
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/463 della Commissione, del 16 marzo 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele (17CE1122).....</u>	Pag. 310
<u>Decisione (PESC) 2017/464 del comitato politico e di sicurezza, del 7 marzo 2017, relativa alla nomina del comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione BiH/21/2014 (BiH/24/2017) (17CE1123).....</u>	Pag. 312
<u>Decisione n. 45/2016 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 1° marzo 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/465] (17CE1124).....</u>	Pag. 313
<u>Decisione n. 46/2016 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 1° marzo 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni [2017/466] (17CE1125).....</u>	Pag. 314
<u>Decisione n. 47/2016 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 1° marzo 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/467] (17CE1126).....</u>	Pag. 315

*Publicati nel n. L 72 del 17 marzo 2017*


## RETTIFICHE

<u> Rettifica della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14 gennaio 2017) (17CE1127).....</u>	Pag. 316
--	----------

*Publicata nel n. L 67 del 14 marzo 2017*

## AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/428 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2017

**che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 18 maggio 2015 la Commissione ha ricevuto dalla Ets Christian Callegari una domanda di approvazione del carbone argilloso come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.
- (2) La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»), la quale, il 6 luglio 2016, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica <sup>(2)</sup>. Il 7 ottobre 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame <sup>(3)</sup> e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 24 gennaio 2017.
- (3) La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il carbone argilloso non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici, né è una sostanza potenzialmente pericolosa. Esso inoltre non è immesso sul mercato come prodotto fitosanitario né è utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, ma è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua, e pertanto deve essere considerato una sostanza di base. Il carbone argilloso è una miscela di carbone, quale definito nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione <sup>(4)</sup>, e bentonite, quale specificata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 della Commissione <sup>(5)</sup>, sotto forma di granuli.

<sup>(1)</sup> GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for clayed charcoal for use in plant protection as a protectant in grapevines* (Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base carbone argilloso per l'uso in prodotti fitosanitari come agente preventivo nelle viti). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:13(7):EN-1061, 28 pagg.

<sup>(3)</sup> <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT>.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 83 del 22.3.2012, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione della bentonite quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GUL 289 del 31.10.2013, pag. 33).



- (4) Dagli esami effettuati è emerso che il carbone argilloso può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il carbone argilloso come sostanza di base.
- (5) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.
- (6) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Approvazione di una sostanza di base**

Il carbone argilloso, quale specificato nell'allegato I, è approvato come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

*Articolo 2*

**Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2017


*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (G.U. L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (†)	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
Carbone argilloso N. CAS 7440-44-0 231-153-3 (EINECS) (carbone attivo) N. CAS 1333-86-4 215-609-9 (EINECS) (nerofumo) N. CAS 1302-78-9 215-108-5 (EINECS) (bentonite)	Non disponibile	Carbone: Purezza prescritta dal regolamento (UE) n. 231/2012 Bentonite: Purezza prescritta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013	31 marzo 2017	Il carbone argilloso deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul carbone argilloso (SANTE/11267/2016), in particolare le relative appendici I e II.

(†) Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

ALLEGATO II

Nella parte C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

«13	Carbone argilloso N. CAS 7440-44-0 231-153-3 (EINECS) (carbone attivo) N. CAS 1333-86-4 215-609-9 (EINECS) (nerofumo) N. CAS 1302-78-9 215-108-5 (EINECS) (bentonite)	Non disponibile	Carbone: Purezza prescritta dal regolamento (UE) n. 231/2012 (*) Bentonite: Purezza prescritta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 (**)	31 marzo 2017	Il carbone argilloso deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul carbone argilloso (SANTE/11267/2016), in particolare le relative appendici I e II.
-----	--	-----------------	--	---------------	--

(\*) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione della bentonite quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 33).»



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/429 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 1284/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Il preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi ottenuta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi ottenuta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/EEC come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione <sup>(3)</sup>, a tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione <sup>(4)</sup> e a galline ovaiole dal regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione <sup>(5)</sup>. Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e galline ovaiole, nonché, in conformità all'articolo 7 dello stesso regolamento, di una nuova autorizzazione come additivo per mangimi destinati a tutte le altre specie avicole. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 9 settembre 2015 <sup>(6)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che il suo uso è potenzialmente efficace per migliorare i parametri zootecnici nei polli da ingrasso, nei tacchini da ingrasso e nelle galline ovaiole. Si è ritenuto che tali conclusioni possano essere

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.


<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 3).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo destinato all'alimentazione animale (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 46).

<sup>(6)</sup> *The EFSA Journal* 2015; 13(9):4235.



estese alle galline ovaiole e ai tacchini destinati alla riproduzione. L'Autorità ha inoltre ritenuto che la modalità di azione degli enzimi presenti nell'additivo possa ritenersi simile in tutte le specie avicole, e che pertanto le conclusioni sull'efficacia nelle principali specie di pollame possano essere estese per estrapolazione a tutte le specie avicole minori e agli uccelli ornamentali. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) Dalla valutazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi ottenuta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È di conseguenza opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) I regolamenti (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 1284/2006 dovrebbero pertanto essere modificati. Il regolamento (UE) n. 516/2010 dovrebbe essere abrogato.
- (7) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo transitorio per prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

#### Articolo 1

##### **Autorizzazione**

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

#### Articolo 2

##### **Modifiche del regolamento (CE) n. 358/2005**


Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 358/2005, la voce E 1621, endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6, endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4, alfa-amilasi EC 3.2.1.1 ed endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8, è soppressa.

#### Articolo 3

##### **Modifiche del regolamento (CE) n. 1284/2006**

Il regolamento (CE) n. 1284/2006 è così modificato:

- 1) L'articolo 2 è soppresso;
- 2) L'allegato II è soppresso.



*Articolo 4***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 516/2010 è abrogato.

*Articolo 5***Disposizioni transitorie**

Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato prodotti ed etichettati prima del 30 settembre 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 31 marzo 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2017

*Per la Commissione*


*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
4a1621i	Kemin Europa NV	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— endo-1,3(4)-beta-glucanasi ottenuta da <i>Aspergillus aculeatus</i> (precedentemente classificato come <i>Aspergillus aculeatus</i>) (CBS 589.94),</li> <li>— endo-1,4-beta-glucanasi ottenuta da <i>Trichoderma reesei</i> (precedentemente classificato come <i>Trichoderma longibrachiatum</i>) (CBS 592.94),</li> <li>— alfa-amilasi ottenuta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553),</li> <li>— endo-1,4-beta-xilanasi ottenuta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (NIBH FERM 135) con un'attività minima di:</li> <li>— endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10 000 U (*)/g,</li> <li>— endo-1,4-beta-glucanasi: 310 000 U (2)/g,</li> <li>— alfa-amilasi: 400 (3)/g,</li> <li>— endo-1,4-beta-xilanasi: 210 000 U (4)/g.</li> </ul> <p>Forma liquida</p>	Tutte le specie avicole	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi 500 U	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	31 marzo 2027
		ALFA-amilasi EC 3.2.1.1				Alfa-amilasi 20 U	—		
		Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8				Endo-1,4-beta-xilanasi 10 500 U			

**Categoria degli additivi zootecnici, gruppo funzionale: promotori della digestione.**

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Caratterizzazione della sostanza attiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— endo-1,3(4)-beta-glucanasi ottenuta da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94),</li> <li>— endo-1,4-beta-xilanasasi ottenuta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 592.94),</li> <li>— alfa-amilasi ottenuta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553),</li> <li>— endo-1,4-beta-xilanasasi ottenuta da <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP4842).</li> </ul> <p>Metodo di analisi (5)</p> <p>Per la determinazione nell'additivo per mangimi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— endo-1,3(4)-beta-glucanasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sull'idrolisi enzimatica di glucanasi sul substrato di beta-glucano dell'orzo, con pH 7,5 e a 30 °C,</li> <li>— endo-1,4-beta-glucanasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sull'idrolisi enzimatica di cellulasi sulla carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C,</li> </ul>			Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p>— alfa-amilasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla formazione dei frammenti di sostanza colorata idrosolubile prodotti dall'azione dell'amilasi su substrati di polimero di amido reticolato con azzurrina, con pH 7,5 e a 37 °C,</p> <p>— endo-1,4-beta-xilanasasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sull'idrolisi enzimatica di xilanasasi sul substrato di xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.</p> <p>Per la determinazione della taurina nelle premiscele e nei mangimi:</p> <p>— endo-1,3(4)-beta-glucanasi: metodo di prova su piastra basato sulla diffusione della glucanasi e la successiva decolorazione dell'agar rosso a causa dell'idrolisi del beta-glucano,</p> <p>— endo-1,4-beta-glucanasi: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione dei frammenti di sostanza colorata idrosolubile prodotti dall'azione della cellulasi su substrato di HF-cellulosa insolubile reticolata con azzurrina,</p>				<p>Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %</p>		



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	
						minimo	massimo			
			<p>— alfa-amilasi: metodo colorimetrico basato sulla formazione di frammenti di sostanza blu idrosolubile prodotti dall'azione dell'amilasi su substrati di polimero di amido blu insolubile reticolato con azzurrina,</p> <p>— endo-1,4-beta-xilanasi: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione di frammenti di sostanza colorata idrosolubile prodotti dall'azione della xilanasi su arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.</p>			<p>Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %</p>				
(1)										
(2)										
(3)										
(4)										
(5)										

(1) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano di orzo, con pH 7,5 e a 30 °C.  
 (2) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dalla carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C.  
 (3) 1 U è la quantità di enzima che idrolizza 1 micromole di legami glicosidici al minuto da un polimero di amido reticolato insolubile in acqua, con pH 7,5 e a 37 °C.  
 (4) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.  
 (5) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/efrc/en/efrc/feed-additives/evaluation-reports>

17CE1032



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/430 DELLA COMMISSIONE**  
**del 10 marzo 2017**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 139, paragrafo 2, e l'articolo 144, primo comma, lettera g),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero o l'isoglucosio prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro un limite quantitativo fissato dalla Commissione.
- (2) Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006.
- (3) Per la campagna di commercializzazione 2016/2017 è stato inizialmente stimato che la domanda del mercato sarebbe stata soddisfatta fissando il limite quantitativo a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota. Tale limite è stato fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tuttavia, secondo le stime più recenti, la produzione di zucchero fuori quota dovrebbe raggiungere il livello di 4 100 000 tonnellate. È perciò opportuno garantire ulteriori sbocchi di mercato per lo zucchero fuori quota.
- (4) Tenendo presente che il massimale stabilito dall'OMC per le esportazioni nella campagna di commercializzazione 2016/2017 non è stato interamente utilizzato, è opportuno aumentare di 700 000 tonnellate il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota, in modo da fornire ulteriori opportunità commerciali ai produttori di zucchero dell'Unione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713.
- (6) Per consentire la presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero fuori quota, è necessario abolire la sospensione della presentazione delle domande disposta dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1810 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

<sup>(1)</sup> G.U. L. 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> G.U. L. 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 della Commissione, del 20 settembre 2016, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017 (G.U. L. 258 del 24.9.2016, pag. 8).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810 della Commissione, del 12 ottobre 2016, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota (G.U. L. 276 del 13.10.2016, pag. 9).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la campagna di commercializzazione 2016/2017, il limite quantitativo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.».

*Articolo 2*

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810, il paragrafo 3 è soppresso.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE1033



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/431 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2017

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	235,2
	MA	88,9
	SN	205,2
	TN	194,0
	TR	102,0
	ZZ	165,1
0707 00 05	MA	80,2
	TR	183,5
	ZZ	131,9
0709 91 00	EG	97,7
	ZZ	97,7
0709 93 10	MA	52,6
	TR	150,2
	ZZ	101,4
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	47,7
	IL	70,7
	MA	48,1
	TN	55,3
	TR	68,8
	ZZ	58,1
	ZZ	58,1
0805 50 10	EG	68,9
	TR	70,0
	ZZ	69,5
0808 10 80	CL	90,0
	CN	154,7
	US	120,0
	ZA	86,6
	ZZ	112,8
	ZZ	112,8
0808 30 90	AR	124,1
	CL	152,6
	CN	102,2
	ZA	113,0
	ZZ	123,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



**RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/432 DELLA COMMISSIONE****del 7 marzo 2017****per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- (2) Il meccanismo di valutazione Schengen <sup>(2)</sup> e le informazioni raccolte attraverso la Rete europea sulle migrazioni <sup>(3)</sup> hanno consentito di effettuare una valutazione esaustiva sul modo in cui gli Stati membri attuano la politica dell'Unione in materia di rimpatrio.
- (3) Dalle valutazioni emerge che il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri dalla direttiva 2008/115/CE ha portato a un recepimento incoerente nelle legislazioni nazionali, con un impatto negativo sull'efficacia della politica di rimpatrio dell'Unione.
- (4) Dall'entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE, e alla luce della crescente pressione migratoria sugli Stati membri, le sfide che la politica dell'Unione in materia di rimpatrio deve affrontare sono più numerose e hanno riportato in prima linea questo aspetto della politica migratoria globale europea. Nelle sue conclusioni del 20 e 21 ottobre 2016 <sup>(4)</sup>, il Consiglio europeo ha auspicato il rafforzamento delle procedure amministrative nazionali per i rimpatri.
- (5) La dichiarazione di Malta dei capi di Stato o di governo <sup>(5)</sup>, del 3 febbraio 2017, ha sottolineato la necessità di un riesame della politica di rimpatrio dell'UE, basato su un'analisi obiettiva del modo in cui gli strumenti giuridici, operativi, finanziari e pratici a disposizione a livello dell'Unione e nazionale sono applicati. Il Consiglio europeo ha inoltre accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare a breve un piano d'azione aggiornato dell'UE sul rimpatrio e di fornire orientamenti per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio da parte dell'UE e degli Stati membri e le riammissioni sulla base dell'acquis esistente.
- (6) Alla luce dell'attuale aumento del numero di cittadini di paesi terzi che entrano e soggiornano illegalmente negli Stati membri, e al fine di garantire un'adeguata capacità per proteggere coloro che ne hanno bisogno, è necessario utilizzare pienamente la flessibilità prevista dalla direttiva 2008/115/CE. Un'attuazione più efficace di tale direttiva ridurrebbe le possibilità di sviamento delle procedure e eliminerebbe le inefficienze, garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (7) La presente raccomandazione fornisce orientamenti sul modo in cui le disposizioni della direttiva 2008/115/CE dovrebbero essere utilizzate per garantire procedure di rimpatrio più efficaci, e invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e pratici ai rimpatri.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

<sup>(4)</sup> Conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016, EUCO 31/16.

<sup>(5)</sup> Comunicato stampa del Consiglio europeo 43/17 del 3 febbraio 2017.



- (8) Un'efficace politica di rimpatrio dell'Unione presuppone misure efficienti e proporzionate per il fermo e l'identificazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, un trattamento rapido di questi casi e capacità adeguate per garantire la loro presenza in vista del rimpatrio.
- (9) L'esecuzione dei rimpatri presuppone un'organizzazione razionalizzata e adeguatamente integrata di competenze multidisciplinari a livello nazionale. Richiede, inoltre, procedure e strumenti che consentano la comunicazione tempestiva delle informazioni alle autorità competenti, nonché la cooperazione tra tutti gli operatori coinvolti nelle diverse procedure.
- (10) È necessaria la presenza di personale formato e competente in più discipline, che copra tutte le competenze pertinenti, per garantire che le autorità nazionali siano in grado di soddisfare le esigenze, in particolare nei casi in cui gli Stati membri devono far fronte ad un onere significativo nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Nell'organizzazione di questo approccio integrato e coordinato, gli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente degli strumenti, dei programmi e dei progetti finanziari nel settore del rimpatrio, in particolare del Fondo asilo, migrazione e integrazione. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero tenere conto anche della pressione migratoria cui le autorità competenti sono confrontate.
- (11) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri dovrebbero adottare sistematicamente una decisione di rimpatrio nei confronti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente sul loro territorio. La legislazione e la pratica negli Stati membri non danno sempre piena attuazione a tale obbligo, compromettendo in tal modo l'efficacia del sistema di rimpatrio dell'Unione. Ad esempio, alcuni Stati membri non adottano decisioni di rimpatrio a seguito del respingimento di una domanda d'asilo o di permesso di soggiorno, o non adottano tali decisioni nei confronti di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che non possiedono un documento di identità o di viaggio valido.
- (12) A seconda dell'assetto istituzionale degli Stati membri, in particolare quando più autorità sono responsabili del processo, una decisione di rimpatrio non è necessariamente o immediatamente seguita dalla richiesta alle autorità dei paesi terzi di verificare l'identità del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare.
- (13) A norma dell'articolo 13 del Codice frontiere Schengen <sup>(1)</sup>, una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure a norma della direttiva 2008/115/CE.
- (14) La direttiva 2008/115/CE stabilisce che nell'attuazione della direttiva occorre tenere conto delle condizioni di salute dei cittadini dei paesi terzi interessati e che, in attesa del rimpatrio, devono essere assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie. È tuttavia fondamentale garantire che l'allontanamento di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sia effettuato e siano adottate misure per prevenire comportamenti volti ad ostacolare o impedire il rimpatrio, ad esempio la dichiarazione di nuove indicazioni terapeutiche false. Inoltre, è necessario predisporre misure per trattare in modo efficace le domande di asilo presentate al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di decisioni di rimpatrio.
- (15) La direttiva 2008/115/CE obbliga il cittadino del paese terzo in soggiorno irregolare a lasciare l'Unione, ma stabilisce che le decisioni di rimpatrio devono essere eseguite solo dagli Stati membri che le adottano. Una procedura di rimpatrio può essere avviata in uno qualsiasi degli Stati membri dove è avvenuto il fermo dello stesso cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare. Il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, ai sensi della direttiva 2001/40/CE del Consiglio <sup>(2)</sup> e della decisione 2004/191/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>, permetterebbe di accelerare la procedura di rimpatrio e scoraggerebbe i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione.
- (16) Il trattenimento può costituire un elemento essenziale per migliorare l'efficacia del sistema di rimpatrio dell'Unione e, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, dovrebbe essere utilizzato solo se altre misure sufficienti ma meno coercitive non possono essere efficacemente applicate. In particolare, ove necessario, per garantire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare non fuggano, il trattenimento può consentire l'adeguata preparazione e organizzazione delle operazioni di rimpatrio.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GUL 77 del 23.3.2016, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GUL 149 del 2.6.2001, pag. 34).

<sup>(3)</sup> Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GUL 60 del 27.2.2004, pag. 55).



- (17) La durata massima del trattenimento applicata attualmente da vari Stati membri è notevolmente più breve rispetto alla durata consentita dalla direttiva 2008/115/CE che è necessaria per portare a termine la procedura di rimpatrio con successo. La durata limitata dei periodi di trattenimento impedisce di fatto gli allontanamenti.
- (18) I termini per la presentazione di ricorsi avverso le decisioni connesse al rimpatrio variano notevolmente da uno Stato membro all'altro (vanno da pochi giorni a un mese o più). Nel rispetto dei diritti fondamentali, il termine dovrebbe lasciare il tempo sufficiente per garantire l'accesso a un ricorso effettivo, tenendo conto del fatto che tempi lunghi possono avere un effetto negativo sulle procedure di rimpatrio.
- (19) Ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si dovrebbe garantire il diritto di essere ascoltati dalle autorità competenti prima che un provvedimento individuale sia adottato nei loro confronti.
- (20) A norma della direttiva 2008/115/CE, l'effetto sospensivo automatico dei ricorsi avverso le decisioni di rimpatrio dovrebbe essere garantito quando il cittadino del paese terzo interessato corre un rischio effettivo di subire maltrattamenti in caso di rimpatrio, in violazione degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea <sup>(1)</sup>.
- (21) Numerosi Stati membri procedono a più valutazioni del rischio di respingimento nel corso delle diverse fasi delle procedure di asilo e di rimpatrio e ciò può provocare inutili ritardi per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- (22) Il rimpatrio di un minore non accompagnato verso il paese terzo di origine e il ricongiungimento con la famiglia possono essere nell'interesse superiore del minore. Il divieto di adottare una decisione di rimpatrio per i minori non accompagnati, sancito dal diritto nazionale di vari Stati membri, non dà piena attuazione all'obbligo per gli Stati membri di tenere in debito conto l'interesse superiore del minore e le circostanze di ciascun singolo caso. Tali divieti possono comportare conseguenze imprevedute per l'immigrazione irregolare, spingendo i minori non accompagnati a intraprendere viaggi pericolosi per raggiungere l'Unione.
- (23) Le decisioni sullo status giuridico e il rimpatrio dei minori non accompagnati devono sempre basarsi su attente valutazioni individuali e multidisciplinari del loro interesse superiore, che prevedono anche la ricerca delle famiglie e la valutazione della situazione nel paese d'origine. Tale valutazione dovrebbe essere adeguatamente documentata.
- (24) In linea con l'articolo 17 della direttiva 2008/115/CE, che definisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricorrere al trattenimento per i minori non accompagnati e le famiglie con minori (in assenza di altra soluzione e per il periodo più breve possibile), gli Stati membri dovrebbero garantire per i minori la disponibilità di misure alternative al trattenimento. Quando, tuttavia, non vi sono alternative, il divieto assoluto di ricorrere al trattenimento in questi casi potrebbe ostacolare la piena attuazione all'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il rimpatrio, con il conseguente annullamento delle operazioni di rimpatrio a causa della fuga delle persone interessate.
- (25) In attesa dell'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso del Sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare <sup>(2)</sup>, gli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente della possibilità di inserire una segnalazione ai fini del divieto d'ingresso in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (26) La presente raccomandazione dovrebbe essere rivolta a tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2008/115/CE.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero dare alle proprie autorità nazionali responsabili dell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio l'istruzione di applicare la presente raccomandazione nello svolgimento dei loro compiti.
- (28) La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, garantisce il pieno rispetto della dignità umana e l'applicazione degli articoli 1, 4, 14, 18, 19, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza,

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-562/13 del 18 dicembre 2014.

<sup>(2)</sup> COM(2016) 881 final.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).




HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

#### RAFFORZARE E MIGLIORARE LE CAPACITÀ DI RIMPATRIO

1. Per superare gli ostacoli procedurali, tecnici e operativi che intralciano un'attuazione più efficace dei rimpatri, entro il 1° giugno 2017 gli Stati membri dovrebbero rafforzare le loro capacità di effettuare il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, garantendo un approccio integrato e coordinato.
2. Gli obiettivi di un approccio integrato e coordinato di questo tipo in materia di rimpatrio dovrebbero essere:
  - a) garantire procedure di rimpatrio rapide e aumentare significativamente le percentuali dei rimpatri;
  - b) mobilitare, per quanto necessario, le autorità di contrasto e le autorità preposte all'immigrazione e coordinare gli interventi con le autorità giudiziarie, le autorità competenti per il trattenimento, i sistemi di tutela, i servizi sanitari e sociali, al fine di garantire risposte rapide e adeguate, all'insegna della multidisciplinarietà, da parte di tutte le autorità coinvolte nelle procedure di rimpatrio;
  - c) garantire la disponibilità di un numero sufficiente di persone formate e competenti, provenienti da tutti gli organismi responsabili in materia di procedure di rimpatrio, che intervengano rapidamente e, se necessario, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in particolare nel caso di un aumento degli oneri collegati al rispetto dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
  - d) in funzione della situazione specifica dello Stato membro, mobilitare personale aggiuntivo alle frontiere esterne dell'Unione con il mandato e l'autorità di adottare misure immediate per determinare e verificare l'identità e lo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e di negare all'istante l'ingresso o adottare decisioni di rimpatrio per coloro che non hanno diritto di entrare o di soggiornare nell'Unione.
3. L'approccio integrato e coordinato in materia di rimpatrio dovrebbe prevedere, in particolare:
  - a) la rapida esecuzione di esami medici per evitare potenziali abusi nelle situazioni di cui al punto 9, lettera b);
  - b) lo stabilimento di contatti e lo scambio delle informazioni operative pertinenti con altri Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per la realizzazione dei loro obiettivi e compiti;
  - c) il pieno ricorso ai sistemi informatici pertinenti, come Eurodac, il Sistema d'informazione Schengen (SIS) e il Sistema d'informazione visti (VIS), al fine di ottenere informazioni tempestive sull'identità e la situazione giuridica dei cittadini dei paesi terzi interessati.
4. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché alle unità o agli organismi incaricati di garantire l'approccio integrato e coordinato siano assegnate le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie.

#### ADOZIONE SISTEMATICA DI DECISIONI DI RIMPATRIO

5. Al fine di garantire che siano sistematicamente adottate decisioni di rimpatrio nei confronti di cittadini di paesi terzi che non hanno o non hanno più il diritto di restare nell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero:
  - a) predisporre misure per localizzare e fermare in modo efficace i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare;
  - b) adottare decisioni di rimpatrio a prescindere dal fatto che il cittadino del paese terzo in soggiorno irregolare sia in possesso di un documento d'identità o di viaggio;
  - c) fare il miglior uso possibile delle possibilità offerte dall'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE al fine di riunire in un unico atto o di adottare contemporaneamente la decisione di porre fine al soggiorno regolare e la decisione di rimpatrio, a condizione che siano rispettate le misure di salvaguardia e le disposizioni pertinenti per ogni singola decisione.
6. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni di rimpatrio abbiano una durata illimitata, in modo che possano essere eseguite in qualsiasi momento senza la necessità di rilanciare le procedure dopo un certo periodo. Dovrebbe tuttavia rimanere impregiudicato l'obbligo di tener conto di eventuali cambiamenti nella situazione individuale dei cittadini dei paesi terzi interessati, incluso il rischio di respingimento.



7. Gli Stati membri dovrebbero inserire sistematicamente nelle decisioni di rimpatrio l'informazione che i cittadini di paesi terzi devono lasciare il territorio dello Stato membro per recarsi in un paese terzo, in modo da scoraggiare e impedire i movimenti secondari non autorizzati.
8. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE, se ciò consente di applicare procedure più efficaci, in particolare quando sono sottoposti a forti pressioni migratorie.

#### EFFETTIVA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI RIMPATRIO

9. Allo scopo di garantire un rapido rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, gli Stati membri dovrebbero:
  - a) in conformità della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, adoperarsi per un rapido esame delle domande di protezione internazionale nell'ambito di una procedura accelerata o, se del caso, di una procedura di frontiera, anche quando la domanda di asilo viene presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio;
  - b) adottare misure per evitare potenziali abusi connessi a nuove indicazioni terapeutiche false destinate ad evitare il rimpatrio, ad esempio facendo in modo che il personale medico nominato dall'autorità nazionale competente possa fornire un parere imparziale e indipendente;
  - c) garantire che le decisioni di rimpatrio siano seguite immediatamente da una richiesta al paese terzo di rilasciare documenti di viaggio validi o accettare per il rimpatrio l'uso del documento di viaggio europeo rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
  - d) utilizzare lo strumento del riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio previsto dalla direttiva 2001/40/CE e dalla decisione 2004/191/CE.
10. Al fine di garantire l'allontanamento effettivo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero:
  - a) ricorrere al trattenimento in funzione delle esigenze e se opportuno, nei casi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, e in particolare nel caso in cui sussista un rischio di fuga, a norma dei punti 15 e 16 della presente raccomandazione;
  - b) prevedere nella legislazione nazionale un periodo iniziale di trattenimento massimo di sei mesi che può essere adattato dalle autorità giudiziarie alle circostanze dei singoli casi, nonché la possibilità di prolungare la detenzione fino a 18 mesi nei casi previsti dall'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;
  - c) adeguare la capacità di trattenimento alle esigenze effettive, se necessario anche ricorrendo alla deroga per le situazioni di emergenza di cui all'articolo 18 della direttiva 2008/115/CE.
11. Riguardo ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che ostacolano intenzionalmente le procedure di rimpatrio, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di infliggere sanzioni a norma del diritto nazionale. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e non dovrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2008/115/CE.

#### GARANZIE PROCEDURALI E MEZZI DI RICORSO

12. Gli Stati membri dovrebbero:
  - a) raggruppare in una sola fase procedurale, nella misura del possibile, le udienze amministrative organizzate dalle autorità competenti per vari scopi, come ad esempio il rilascio di un permesso di soggiorno, il rimpatrio o il trattenimento. Si dovrebbero inoltre mettere a punto nuove modalità nell'organizzazione delle udienze dei cittadini di paesi terzi, ricorrendo ad esempio a servizi di videoconferenza;
  - b) stabilire la scadenza più breve possibile per presentare ricorso contro le decisioni di rimpatrio come stabilito dal diritto nazionale in situazioni analoghe, al fine di evitare abusi dei diritti e delle procedure, in particolare ricorsi presentati poco prima della data prevista per l'allontanamento;

<sup>(1)</sup> Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).



- c) garantire che l'effetto sospensivo automatico dei ricorsi avverso le decisioni di rimpatrio sia autorizzato soltanto se ciò è necessario per rispettare gli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta;
- d) evitare valutazioni ripetute del rischio di violazione del principio di non respingimento, se il rispetto di tale principio è già stato valutato nel corso di altre procedure, se la valutazione è definitiva e non c'è alcun cambiamento della situazione dei cittadini di paesi terzi interessati.

#### FAMIGLIA E MINORI

- 13. Al fine di garantire il rispetto dei diritti dei minori, tenendo pienamente conto dell'interesse superiore del minore e della vita familiare ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri dovrebbero:
  - a) stabilire regole chiare sullo status giuridico dei minori non accompagnati che consentano di adottare decisioni di rimpatrio e effettuare rimpatri o di concedere loro il diritto di soggiorno;
  - b) garantire che le decisioni sullo status giuridico dei minori non accompagnati si basino sempre su una valutazione individuale del loro interesse superiore. Nell'ambito di questa valutazione si dovrebbe sistematicamente considerare se il rimpatrio di un minore non accompagnato nel paese di origine e il ricongiungimento con la famiglia siano nel loro interesse superiore;
  - c) attuare politiche mirate di reinserimento per i minori non accompagnati;
  - d) assicurare che la valutazione dell'interesse superiore del minore sia sistematicamente effettuata dalle autorità competenti sulla base di un approccio pluridisciplinare, che il minore non accompagnato sia ascoltato e che sia coinvolto in misura adeguata un tutore.
- 14. Nel rispetto dei diritti fondamentali e delle condizioni stabilite dalla direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri non dovrebbero precludere, nella loro legislazione nazionale, la possibilità di collocare i minori in stato di trattenimento, laddove ciò sia assolutamente necessario per assicurare l'esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva, nella misura in cui gli Stati membri non siano in grado di garantire misure meno coercitive che possano essere applicate in modo efficace al fine di garantire l'effettivo rimpatrio.

#### RISCHIO DI FUGA

- 15. Ciascuna delle seguenti circostanze oggettive dovrebbe comportare la presunzione relativa che sussiste un rischio di fuga:
  - a) il rifiuto di cooperare nel processo di identificazione, l'utilizzo di documenti d'identità falsi o contraffatti, la distruzione o l'eliminazione di documenti esistenti, il rifiuto di fornire le impronte digitali;
  - b) il fatto di opporsi in modo violento o fraudolento alle operazioni di rimpatrio;
  - c) il mancato rispetto di una misura volta a evitare il rischio di fuga predisposta in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE, come l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo;
  - d) il mancato rispetto di un divieto d'ingresso in vigore;
  - e) movimenti secondari non autorizzati in un altro Stato membro.
- 16. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i seguenti criteri siano considerati un'indicazione che per un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare sussiste il rischio di fuga:
  - a) l'espressione esplicita dell'intenzione di non rispettare una decisione di rimpatrio;
  - b) il mancato rispetto del termine relativo ad una partenza volontaria;
  - c) una condanna per un reato grave negli Stati membri.

#### PARTENZA VOLONTARIA

- 17. Gli Stati membri dovrebbero autorizzare la partenza volontaria solo a seguito di una richiesta da parte del cittadino del paese terzo interessato e garantire nel contempo che il cittadino del paese terzo sia informato della possibilità di presentare tale richiesta.



18. Nella decisione di rimpatrio gli Stati membri dovrebbero stabilire per la partenza volontaria il termine più breve possibile necessario per organizzare e procedere con il rimpatrio, tenendo conto delle circostanze individuali.
19. Nel determinare il termine per la partenza volontaria, gli Stati membri dovrebbero valutare le circostanze dei singoli casi, in particolare le prospettive del rimpatrio e la disponibilità del cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare a cooperare con le autorità competenti in vista del rimpatrio.
20. Un periodo superiore a sette giorni dovrebbe essere concesso soltanto quando il cittadino del paese terzo in soggiorno irregolare coopera attivamente in vista del rimpatrio.
21. Non può essere concesso nessun termine per la partenza volontaria nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE, in particolare se per il cittadino del paese terzo il cui soggiorno è irregolare sussiste il rischio di fuga (come indicato ai punti 15 e 16 della presente raccomandazione) e nel caso di precedenti condanne per reati gravi in altri Stati membri.

#### PROGRAMMI DI RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO

22. Entro il 1° giugno 2017 gli Stati membri dovrebbero predisporre programmi di rimpatrio volontario assistito in linea con le norme comuni in materia di programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione messe a punto dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e sottoscritte dal Consiglio <sup>(1)</sup>.
23. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per migliorare le procedure di diffusione delle informazioni sul rimpatrio volontario e i programmi di rimpatrio volontario assistito per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in cooperazione con i servizi nazionali di istruzione e i servizi sociali e sanitari.


#### DIVIETI D'INGRESSO

24. Al fine di avvalersi pienamente dei divieti d'ingresso, gli Stati membri dovrebbero:
  - a) garantire che la validità dei divieti d'ingresso abbia inizio nel giorno in cui i cittadini di paesi terzi lasciano l'Unione europea, in modo che la loro durata effettiva non venga indebitamente ridotta; ciò dovrebbe essere garantito qualora la data di partenza sia nota alle autorità nazionali, in particolare in caso di allontanamento e di partenza associati ad un programma di rimpatrio volontario assistito;
  - b) predisporre strumenti per verificare se un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare nell'Unione europea sia partito entro il termine per la partenza volontaria, e garantire un adeguato follow-up qualora la persona in questione non sia partita, anche mediante l'emissione di un divieto di ingresso;
  - c) inserire sistematicamente una segnalazione sul divieto d'ingresso nel Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006, e
  - d) istituire un sistema per adottare una decisione di rimpatrio qualora sia scoperta una situazione di soggiorno irregolare nel corso di una verifica all'uscita. In casi giustificati, previa valutazione individuale e in applicazione del principio di proporzionalità, dovrebbe essere emesso un divieto d'ingresso al fine di prevenire futuri rischi di soggiorno irregolare.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017

*Per la Commissione*  
Dimitris AVRAMOPOULOS  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Conclusioni del Consiglio del 9 e 10 giugno 2016.



**DIRETTIVA (UE) 2017/433 DELLA COMMISSIONE****del 7 marzo 2017****che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa specificati nell'allegato, che dovrebbero corrispondere all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, adottato originariamente dal Consiglio il 19 marzo 2007.
- (2) Il 14 marzo 2016 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea <sup>(2)</sup>.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della direttiva 2009/43/CE.
- (4) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi <sup>(3)</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*


1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 giugno 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 22 giugno 2017.

<sup>(1)</sup> GUL 146 del 10.6.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUC 122 del 6.4.2016, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUC 369 del 17.12.2011, pag. 14.



Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 4


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

**Elenco dei prodotti per la difesa**

Nota 1 I termini tra "virgolette" sono termini definiti. Si rimanda alla sezione "Definizioni dei termini usati nel presente elenco" allegata al presente elenco.

Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

**ML1 Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

Nota Il punto ML1 non si applica a:

- a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e incapaci di scaricare un proiettile;
- b. armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;
- c. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche;
- d. "armi da fuoco disattivate".

a. fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;

Nota Il punto ML1.a. non si applica a:

- a. ai fucili e ai fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di fucili e di fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
- d. ai fucili o alle armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO<sub>2</sub>.

b. armi ad anima liscia come segue:

1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;

2. altre armi ad anima liscia, come segue:

- a. armi completamente automatiche;
- b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

Nota Il punto ML1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO<sub>2</sub>.

Nota Il punto ML1.b. non si applica:

- a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;



ML1 b. 2. Nota (segue)

d. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

1. macellazione di animali domestici;
2. sedazione di animali;
3. test sismici;
4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

N.B.: Per gli inibitori, cfr. il punto ML e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;

d. d. caricatori staccabili, soppressori o attenuatori di rumore, affusti speciali, congegni di mira ottici e soppressori di bagliore per le armi di cui ai punti ML1.a., ML1.b. o ML1.c.

Nota Il punto ML1.d. non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell'immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 9 volte, purché non siano appositamente progettati o modificati per uso militare, né incorporino reticoli appositamente progettati per uso militare.

ML2 **Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota 1 Il punto ML2.a. include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 Il punto ML2.a. non si applica alle armi come segue:


- a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;
- d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
- e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
  1. macellazione di animali domestici;
  2. sedazione di animali;
  3. test sismici;
  4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
  5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED);

N.B.: Per gli inibitori, cfr. il punto ML e la voce 1A006 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.

b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali "pirotecnici", appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota Il punto ML2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.



ML2 (segue)

c. congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare; e
2. appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.;

d. supporti e caricatori staccabili appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.

ML3 **Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

a. munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12;

b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a.

Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:

- a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
- b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
- c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
- d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
- e. submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2 Il punto ML3.a. non si applica:

- a. alle munizioni a salve crimpate (con chiusura a stella) prive di proiettile;
- b. alle munizioni per esercitazione con bossolo forato;
- c. ad altre munizioni a salve e per esercitazione, che non contengono componenti progettati per munizioni attive; o
- d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o per esercitazione, di cui alla presente nota, alle lettere a., b. o c.

Nota 3 Il punto ML3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

- a. segnalazione;
- b. allontanamento volatili; o
- c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

ML4 **Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

N.B.1: per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

N.B.2 per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c.

a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi "pirotecnici", cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali), appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto ML4.a. comprende:

- a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
- b. ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro.



ML4 (segue)

b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare; e
2. appositamente progettate per 'attività' relative a quanto segue:
  - a. materiali di cui al punto ML4.a.; o
  - b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

Nota tecnica

*Ai fini del punto ML4.b.2., il termine "attività" si applica al maneggio, al lancio, al posizionamento, al controllo, al disimpegno, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.*

Nota 1 Il punto ML4.b. comprende:

- a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1 000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
- b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2 Il punto ML4.b. non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).

Nota Il punto ML4.c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sensori antimissile dei tipi seguenti:
  1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o
  2. sensori attivi ad impulsi Doppler;
- b. sistemi di contromisure;
- c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e
- d. installati su un "aeromobile civile" e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
  1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico "aeromobile civile" nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:
    - a. un certificato di omologazione di tipo civile, rilasciato dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; o
    - b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);
  2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai "software"; e
  3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'"aeromobile civile" in cui è installato.

ML5 **Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:**

- a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
- b. sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;



ML5 (segue)

- c. apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a. o ML5.b.;

Nota Ai fini del punto ML5.c., le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.

- d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti ML5.a., ML5.b. o ML5.c.

ML6 **Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:**

N.B.: per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

- a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota tecnica

Ai fini del punto ML6.a., l'espressione "veicoli terrestri" comprende anche i rimorchi.

- b. altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore;
- b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione;
- c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a 4 500 kg; e
- d. progettati o modificati come fuoristrada;

2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto ML6.b.1.; e
- b. atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.

N.B.: cfr. anche punto ML13.a.

Nota 1 Il punto ML6.a. comprende:

- a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui al punto ML4;
- b. veicoli corazzati;
- c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadaire acque profonde;
- d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a. comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

- a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile;
- b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida);
- c. speciali rinforzi o assemblaggi per armi;
- d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

Nota 3 Il punto ML6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.



ML6 (segue)

Nota 4 Il punto ML6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati costruiti prima del 1946;
- b. non posseggono i prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sono stati costruiti dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e
- c. non incorporano le armi di cui al punto ML1, ML2 o ML4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di scaricare un proiettile.

ML7 **Agenti chimici o biologici tossici, "agenti antisommossa", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:**

- a. agenti biologici o materiali radioattivi, "adattati per essere utilizzati in guerra" per causare vittime tra la popolazione o gli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente;
- b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:
  1. agenti nervini per guerra chimica:
    - a. O-alchil (uguale o inferiore a C<sub>10</sub>, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) — fosfonofluorurati, quali:  
Sarin (GB):O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e  
Soman (GD):O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
    - b. O-alchil (uguale o inferiore a C<sub>10</sub>, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:  
Tabun (GA):O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
    - c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C<sub>10</sub>, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:  
VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);
  2. agenti vescicanti per guerra chimica:
    - a. ipriti allo zolfo, quali:
      1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
      2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
      3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
      4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
      5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
      6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
      7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
      8. bis (2-cloroetiltiomietile) etere (CAS 63918-90-1);
      9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);
    - b. lewisiti, quali:
      1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
      2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
      3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);



- ML7 b. 2. (segue)
- c. ipriti all'azoto, quali:
1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
  2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);
  3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);
3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
- a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:
- a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
  - b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione) (CAS 39277-47-9);
- c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:  
DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);
  2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C<sub>10</sub>, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:  
QL: O-etil O-2-di-isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);
  3. clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
  4. clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);
- d. "agenti antisommossa", sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
1. α-Bromobenzeneacetone nitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);
  2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
  3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
  4. dibenz-(b, f)-1,4-ossazepina, (CR) (CAS 257-07-8);
  5. 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
  6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);
- Nota 1 Il punto ML7.d. non si applica agli "agenti antisommossa" singolarmente confezionati per difesa personale.
- Nota 2 Il punto ML7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.
- e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
1. materiali o agenti di cui al punto ML7.a, ML7.b. o ML7.d.; o
  2. agenti per guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto ML7.c.;
- f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui al punto ML7.a., ML7.b. o ML7.d., e loro componenti appositamente progettati;



- ML7 f. (segue)
2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a. o ML7.b. e loro componenti appositamente progettati;
  3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a. o ML7.b.;
- Nota Il punto ML7.f.1. comprende:
- a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;
  - b. gli indumenti protettivi.
- N.B.: per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a., ML7.b. o ML7.d., e loro componenti appositamente progettati;
- Nota Il punto ML7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.
- N.B.: cfr. anche voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
- h. "biopolimeri" appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b. e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;
- i. "biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
1. "biocatalizzatori" appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto ML7.b., e risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
  2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei "biocatalizzatori" di cui al punto ML7.i.1., come segue:
    - a. "vettori di espressione";
    - b. virus;
    - c. colture di cellule.
- Nota 1 I punti ML7.b. e ML7.d. non si applicano alle seguenti sostanze:
- a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. la voce 1C450.a.5. dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso;
  - b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
  - c. cloro (CAS 7782-50-5);
  - d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. la voce 1C450.a.4. dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso;
  - e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
  - f. non utilizzato dal 2004;
  - g. bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: butacene (CAS 104-81-4);
  - h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
  - i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
  - j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
  - k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
  - l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
  - m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
  - n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);



ML7 Nota 1 (segue)

o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. la voce IC450.a.7. dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h. e ML7.i.2. sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

ML8 **"Materiali energetici", e relative sostanze, come segue:**

N.B.1: cfr. anche voce IC011 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

N.B.2: per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Note tecniche

1. Ai fini del punto ML8, esclusi il punto ML8.c.11. o il punto ML8.c.12., il termine 'miscela' si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8.
  2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (ad esempio, il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).
  3. Ai fini del punto ML8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti.
- a. "esplosivi", come segue, e relative 'miscele':

1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 117907-74-1);
4. CL-20 (HNIW o esanitroesaziosowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3. e ML8.g.4. per i relativi "precursori");
5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);
12. furazani, come segue:
  - a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano);
  - b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
13. HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5. per i relativi "precursori"), come segue:
  - a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclotanno, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
  - b. difluoroamminati analoghi di HMX;
  - c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabiciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o chetobiciclico HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);



- ML8 a. (segue)
15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
  16. imidazoli, come segue:
    - a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);
    - b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
    - c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
    - d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
    - e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
  17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
  18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
  19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
  20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
  21. RDX e derivati, come segue:
    - a. RDX (ciclotrimilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
    - b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);
  22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
  23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche ML8.g.7. per i relativi "precursori");
  24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
  25. tetrazoli, come segue:
    - a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
    - b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
  26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
  27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto ML8.g.6. per i relativi "precursori");
  28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto ML8.g.2. per i relativi "precursori");
  29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
  30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);
  31. triazine, come segue:
    - a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
    - b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS130400-13-4);
  32. triazoli, come segue:
    - a. 5-azido-2-nitrotriazolo;
    - b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
    - c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
    - d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);
    - e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);



- ML8 a. 32. (segue)
- f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);
  - g. non utilizzato dal 2010;
  - h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
  - i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
  - j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);
33. esplosivi non elencati altrove nel punto ML 8.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:
- a. una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; o
  - b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
34. non utilizzato dal 2013;
35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitanio);
37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5);
38. tetrazine, come segue:
- a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina);
  - b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido);
39. materiali energetici ionici con temperatura di fusione compresa tra 343 K (70 °C) e 373 K (100 °C) e velocità di detonazione superiore a 6 800 m/s o pressione di detonazione superiore a 18 GPa (180 kbar);
40. BTNEN [Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina] (CAS 19836-28-3);

Nota Il punto ML8.a. comprende i 'co-cristalli esplosivi'.

Nota tecnica

Un 'co-cristallo esplosivo' è un materiale solido costituito da una distribuzione ordinata tridimensionale di due o più molecole esplosive, almeno una delle quali è specificata al punto ML8.a.

- b. "propellenti", come segue:
1. qualsiasi "propellente" solido avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di:
    - a. 240 secondi per i "propellenti" non metallizzati non alogenizzati;
    - b. 250 secondi per i "propellenti" non metallizzati alogenizzati; o
    - c. 260 secondi per i "propellenti" metallizzati;
  2. non utilizzato dal 2013;
  3. "propellenti" dotati di forza costante superiore a 1 200 Kjoule/kg;
  4. "propellenti" che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);
  5. "propellenti" basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (- 40 °C);
  6. qualsiasi "propellente" che contenga sostanze di cui al punto ML8.a.;
  7. "propellenti", non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettati per uso militare;
- c. materiali "pirotecnici", combustibili e relative sostanze, come segue, e loro 'miscele':
1. combustibili per "aeromobili" appositamente concepiti per uso militare;
- Nota I combustibili per "aeromobili" di cui al punto ML8.c.1. sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.
2. alano (ibrido di alluminio (CAS 7784-21-6);
  3. carborani; decaborani (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6) e relativi derivati;



ML8 c. (segue)

4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche i punti ML8.d.8. e ML8.d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina):
  - a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %;
  - b. monometilidrazina (CAS 60-34-4);
  - c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
  - d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

Nota Il punto ML8.c.4.a. non si applica alle 'miscelate' di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.

5. combustibili metallici, 'miscelate' di combustibili o miscelate "pirotecniche", sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, fabbricati con materiali aventi tenore uguale o superiore al 99 % di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
  - a. metalli, come segue, e relative 'miscelate':
    1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
    2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
  - b. 'miscelate' contenenti uno degli elementi seguenti:
    1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; o
    2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;

Nota 1 Il punto ML8.c.5. si applica agli "esplosivi" e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

Nota 2 Il punto ML8.c.5.b. si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una 'miscelata' formulata per uso militare, quali "propellenti" ad impasto liquido, "propellenti" solidi o miscelate "pirotecniche".

Nota 3 Il punto ML8.c.5.b.2. non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %).

6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati metallici (ad es. Octal (CAS 637-12-7)) o i palmitati;
7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica o sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99 %;
9. sub-idruri di titanio (TiHn) con stechiometria equivalente a  $n = 0,65-1,68$ ;
10. combustibili liquidi ad alta densità di energia non contemplati al punto ML8.c.1., come segue:
  - a. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad es. l'impasto di boro), aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg;
  - b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (ad es. cubano, soluzioni ioniche, JP-7, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 GJ per metro cubo, misurata a 293 K (20 °C) e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa);

Nota Il punto ML8.c.10.b. non si applica ai JP-4, ai JP-8, ai combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile.



- ML8 c. (segue)
11. materiali "pirotecnici" e piroforici, come segue:
    - a. materiali "pirotecnici" o piroforici appositamente formulati per migliorare o controllare la produzione di energia irradiata in una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR);
    - b. miscele di magnesio, politetrafluoroetilene (PTFE) e copolimero di difluoruro-esafluoropropilene di vinilidene (ad es. MTV);
  12. miscele di combustibili, miscele "pirotecniche" o "materiali energetici", non contemplati altrove al punto ML8, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
    - a. contenenti più dello 0,5 % di particelle di uno qualunque dei seguenti:
      1. alluminio;
      2. berillio;
      3. boro;
      4. zirconio;
      5. magnesio; o
      6. titanio;
    - b. particelle di cui al punto ML8.c.12.a. con dimensione inferiore a 200 nm in qualunque direzione; e
    - c. particelle di cui al punto ML8.c.12.a. con tenore in metallo pari o superiore al 60 %;
  - d. ossidanti, come segue, e relative 'miscele':
    1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR 12) (CAS 140456-78-6);
    2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);
    3. composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti:
      - a. altri alogeni;
      - b. ossigeno; o
      - c. azoto;

*Nota 1* Il punto ML8.d.3. non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).


*Nota 2* Il punto ML8.d.3. non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.

    4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
    5. HAN (nitrate di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);
    6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);
    7. HNF (nitroformiato di idrazina) (CAS 20773-28-8);
    8. nitrate di idrazina (CAS 37836-27-4);
    9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
    10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

*Nota* Il punto ML8.d.10. non si applica all'acido nitrico fumante non inibito.
  - e. leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:
    1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto ML8.g.1. per i relativi "precursori");
    2. BAMO (3,3-bis(azidometil)ossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto ML8.g.1. per i relativi "precursori");



- ML8 e. (segue)
3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);
  4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);
  5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto ML8.g.8. per i relativi "precursori");
  6. monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:
    - a. gruppi nitrici;
    - b. nitruri;
    - c. nitrati;
    - d. nitrazo; o
    - e. difluoroammino;
  7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;
  8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);
  9. PPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
  10. PPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaetano-1,7-diol formal);
  11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
  12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
  13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue:
    - a. poli(epicloroidrindiolo);
    - b. poli(epicloroidrintriolo);
  14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);
  15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)) (CAS 27814-48-8);
  16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano), poli-NMMO o poli(3-nitratometil-3-metilossetano) (CAS 84051-81-0);
  17. polinitroortocarbonati;
  18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);
  19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR);
  20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano));
- f. "additivi", come segue:
1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
  2. BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5);
  3. BNO (nitrileossido di butadiene);



ML8 f. (segue)

4. derivati del ferrocene, come segue:
  - a. butacene (CAS 125856-62-4);
  - b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-1);
  - c. acidi carbossilici del ferrocene e esteri degli acidi carbossilici del ferrocene;
  - d. n-butyl-ferrocene (CAS 31904-29-7);
  - e. altri polimeri addotti derivati dal ferrocene non contemplati altrove al punto ML8.f.4.;
  - f. etil-ferrocene, (CAS 1273-89-8);
  - g. propil-ferrocene;
  - h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);
  - i. dicitlopentil-ferrocene;
  - j. dicitloesil-ferrocene;
  - k. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);
  - l. dipropil-ferrocene;
  - m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-04);
  - n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8);
  - o. acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetil-ferrocene (CAS 1273-94-5);
5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
11. MAPO [tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;
12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);
13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue:
  - a. neopentil [diallile] ossi, tris [diottile] fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
  - b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;
  - c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
16. policianodifluoramminoetilenossido;



ML8 f. (segue)

17. agenti leganti come segue:

- a. 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
- b. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche, isocianuriche o trimetiladipiche aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina;

Nota Il punto ML8.f.17.b. comprende:

- a. 1,1H-Isoftaloile-bis (2-metilaziridina)(HX-752) (CAS 7652-64-4);
- b. 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina (HX-874) (CAS 18924-91-9);
- c. 1,1'-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);

19. ossido ferrico sopraffino ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a 250 m<sup>2</sup>/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm;

20. TEPAN (tetraetilenepentaminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;

21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;

22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);

23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) (CAS 90591-48-3);

g. "precursori", come segue:

N.B.: nel punto ML8.g. i riferimenti sono fatti ai "materiali energetici" ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.

1. BCMO (3,3-bis(clorometil)ossetano) (CAS 78-71-7) (cfr. anche punto ML8.e.1. e ML8.e.2.);

2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche il punto ML8.a.28.);

3. derivati dell'esaaazaisowurtzitano tra cui HBIW (esabenzilesaaaisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche il punto ML8.a.4.) e TAIW (tetraacetildibenzilesaaaisowurtzitano) (CAS 182763-60-6) (cfr. anche il punto ML8.a.4.);

4. non utilizzato dal 2013;

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche il punto ML8.a.13.);

6. 1,4,5,8 tetraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche il punto ML8.a.27.);

7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche il punto ML8.a.23.);

8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche il punto ML8.e.5);

9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cicloottano) (cfr. anche il punto ML8.a.13.).

Nota 1 Il punto ML8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i "materiali energetici" di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c.:

- a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
- b. polvere nera;
- c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
- d. difluoroammina (CAS 10405-27-3);
- e. nitroamido (CAS9056-38-6);
- f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);
- g. tetranitronaftalina;
- h. trinitroanisolo;



ML8 Nota 1 (segue)

- i. trinitronaftalina;
- j. trinitrossilene;
- k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
- l. diottimaleato (CAS 142-16-5);
- m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
- n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
- o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
- p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);
- q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
- r. etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
- s. pentaeritritetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
- t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stufato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stufato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
- u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);
- v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stufico) (CAS 82-71-3);
- w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metileildifenilurea [centraliti];
- x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
- y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);
- z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);
- aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
- bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
- cc. 2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5);
- dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. voce 1C011.d. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso).

Nota 2 Il punto ML8 non si applica a perclorato di ammonio (ML8.d.2.), NTO (ML8.a.18.) o catocene (ML8.f.4.b.), aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. appositamente formulati per dispositivi per la generazione di gas per uso civile;
- b. composti o miscelati con leganti o plastificanti termoindurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250 g;
- c. aventi un massimo dell'80 % di perclorato di ammonio (ML8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo;
- d. aventi un contenuto di NTO (ML8.a.18.) inferiore o uguale a 4 g; g
- e. aventi un contenuto di catocene (ML8.f.4.b.) inferiore o uguale a 1 g.

ML9 **Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:**

N.B.: per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. il punto ML11.



ML9 (segue)

a. Navi e componenti, come segue:

1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
2. navi di superficie, diverse da quelle di cui al punto ML9.a.1., aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave:
  - a. armi automatiche di cui al punto ML1 o armi di cui ai punti ML2, ML4, ML12 o ML19, o 'supporti' o rinforzi per armi di calibro uguale o superiore a 12,7 mm;

Nota tecnica

*Il termine 'supporti' si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.*

b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto ML5;

c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. 'protezione di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)'; e
2. 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' progettato a fini di decontaminazione; o

Note tecniche

1. La 'protezione CBRN' è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrappressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria.

2. Il 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.

d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti ML4.b., ML5.c. o ML11.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. 'protezione CBRN';
2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;
3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad es. un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto energia/propulsione o ridurre l'impatto ambientale; o
4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;

b. motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:

1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
  - a. potenza sviluppata superiore o uguale a 1,12 MW (1 500 hp); e
  - b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min;
2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
  - a. potenza sviluppata superiore a 0,75 MW (1 000 hp);
  - b. inversione rapida;
  - c. raffreddati a liquido; e
  - d. totalmente ermetici;



ML9 b. (segue)

3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
  - a. potenza sviluppata superiore o uguale a 37,3 kW (50 hp); e
  - b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75 % della massa totale;
4. 'sistemi di propulsione indipendenti dall'aria' appositamente progettati per sottomarini;

Nota tecnica

*La 'propulsione indipendente dall'aria' consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto ML9.b.4., la propulsione indipendente dall'aria non include l'energia nucleare.*

- c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
- d. reti antisommersibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare;
- e. non utilizzato dal 2003;
- f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto ML9.f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci "laser" a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f. non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

- g. cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
  1. sospensioni a gas o magnetiche;
  2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o
  3. controlli per la soppressione delle vibrazioni.

ML10 **"Aeromobili", "veicoli più leggeri dell'aria", "velivoli senza pilota" ("UAV"), motori aeronautici ed apparecchiature per "aeromobili", relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:**

N.B.: per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

- a. "Aeromobili" e "veicoli più leggeri dell'aria" con equipaggio e loro componenti appositamente progettati;
- b. non utilizzato dal 2011;
- c. "aeromobili" e "veicoli più leggeri dell'aria" senza equipaggio e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
  1. "UAV", veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e "veicoli più leggeri dell'aria" senza equipaggio;
  2. lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiami di supporto a terra;
  3. attrezzature progettate per il comando o il controllo;
- d. motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati;



ML10 (segue)

- e. attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:
  - 1. "aeromobili" di cui al punto ML10.a.; o
  - 2. "aeromobili" senza equipaggio di cui al punto ML10.c.;
- f. 'apparecchiature a terra' specificamente progettate per gli "aeromobili" di cui al punto ML10.a. o i motori aeronautici di cui al punto ML10.d.;

Nota tecnica

*Le 'apparecchiature a terra' comprendono le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte.*

- g. apparecchiature per la sopravvivenza dell'equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri dispositivi di eiezione di emergenza, non contemplate al punto ML10.a., progettate per gli "aeromobili" di cui al punto ML10.a.;

Nota Il punto ML10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l'equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, né hanno supporti o accessori ad esse destinati.

N.B.: per gli elmetti cfr. anche il punto ML13.c.

- h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
  - 1. paracadute non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
  - 2. paracadute frenanti;
  - 3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);
- i. apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati.

Nota 1 Il punto ML10.a. non si applica agli "aeromobili" e ai "veicoli più leggeri dell'aria" o varianti di tali "aeromobili", appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:


- a. non sono "aeromobili" da combattimento;
- b. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e
- c. certificati per uso civile dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar.

Nota 2 Il punto ML10.d. non si applica a:

- a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare certificati dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per l'impiego su "aeromobili civili", o loro componenti appositamente progettati;
- b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per "UAV".

Nota 3 Ai fini dei punti ML10.a. e ML10.d., per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per "aeromobili" o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

Nota 4 Ai fini del punto ML10.a., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari.



ML10 (segue)

Nota 5 Il punto ML10.a. non si applica agli "aeromobili" aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946;
- b. non incorporano prodotti specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di sicurezza o di aeronavigabilità fissate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar; e
- c. non incorporano le armi specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, a meno che le stesse siano inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione.

ML11 **Apparecchiature elettroniche, "veicoli spaziali" e loro componenti, non indicati in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, come segue:**

- a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il punto ML11.a. comprende:

- a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;
- b. tubi ad agilità di frequenza;
- c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
- d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;
- e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;
- f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;
- g. apparecchiature di guida e navigazione;
- h. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;
- i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;
- j. "sistemi automatizzati di comando e di controllo".

N.B.: per il "software" associato al sistema radio definito dal "software" (SDR), cfr. punto ML21.

- b. apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) e loro componenti appositamente progettati;
- c. "veicoli spaziali" appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di "veicoli spaziali" appositamente progettati per uso militare.

ML12 **Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

N.B.: Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.



ML12 (segue)

Nota 1 Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

- a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;
- b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia (ad es. condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

N.B.: Cfr. anche voce 3A001.e.2. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso per i condensatori con elevata capacità di immagazzinare energia.

- c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;
- d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2 Il punto ML12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

- a. elettromagnetico;
- b. elettrotermico;
- c. a plasma;
- d. a gas leggero; o
- e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

ML13 **Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:**

a. piastre corazzate metalliche o non metalliche aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o
2. impiegabili per uso militare;

N.B.: per le piastre antibalistiche, cfr. il punto ML13.d.2.

- b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;
- c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro gusci, cuffie o imbottiture di conforto appositamente progettati);

N.B.: per altri componenti o accessori di elmetti militari, cfr. il relativo punto ML.

d. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:

1. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Ai fini del punto ML13.d.1., gli standard o le specifiche militari includono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione.


2. piastre per giubbetti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.

Nota 1 Il punto ML13.b. include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.

Nota 2 Il punto ML13.c. non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3 I punti ML13.c. e ML13.d. non si applicano agli elmetti, né ai giubbetti antibalistici né agli indumenti protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.



ML13 (segue)

N.B.1: cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

N.B.2: per i "materiali fibrosi o filamentosi" utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. la voce 1C010 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

ML14 **'Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.**

Nota tecnica

Il termine 'apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di "aeromobili" teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di "aeromobili" teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

Nota 1 Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.

Nota 2 Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.

ML15 **Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:**

- a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
- b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
- c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
- d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;
- e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;
- f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a. a ML15.e.

Nota Il punto ML15.f. comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota 1 Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:

- a. tubi convertitori di immagine all'infrarosso;
- b. tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione);
- c. placche a microcanali;
- d. tubi di telecamere a bassa luminosità;
- e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);
- f. tubi piroelettrici per telecamere;
- g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;
- h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 µs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;



ML15 Nota 1 (segue)

- i. invertitori di immagine a fibra ottica;
- j. fotocatodi a semiconduttori composti.

Nota 2 Il punto ML15 non si applica ai "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.

N.B.: per la classificazione dei congegni di mira incorporanti "tubi intensificatori di immagine di prima generazione", cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a.

N.B.: cfr. anche voci 6A002.a.2. e 6A002.b. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML16 **Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.**

Nota Il punto ML16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.

ML17 **Apparecchiature varie, materiali e "librerie", come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

a. apparecchiature per il nuoto subacqueo, appositamente progettate o modificate per uso militare, come segue:

- 1. autorespiratori subacquei a rigenerazione d'aria (rebreather), a circuito chiuso e semichiuso;
- 2. apparecchiature per il nuoto subacqueo appositamente progettate per l'uso con le apparecchiature subacquee di cui al punto ML17.a.1.;

N.B.: Cfr. anche voce 8A002.q. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;
- c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
- d. apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;
- e. "robot", unità di comando di "robot" e "dispositivi di estremità" di "robot", aventi una delle caratteristiche seguenti:
  - 1. appositamente progettati per uso militare;
  - 2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566 °C); o
  - 3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);

Nota tecnica

L'espressione "impulsi elettromagnetici" non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad es. macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.

- f. "librerie" appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o componenti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i "reattori nucleari", appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
- h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- i. simulatori appositamente progettati per i "reattori nucleari" militari;
- j. officine mobili appositamente progettate o 'modificate' per la manutenzione di apparecchiature militari;



- ML17 (segue)
- k. generatori da campo appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
  - l. container appositamente progettati o 'modificati' per uso militare;
  - m. traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;
  - n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo "sviluppo" dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10;
  - o. apparecchiature di protezione "laser" (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare;
  - p. "celle a combustibile" diverse da quelle di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettate o 'modificate' per uso militare.

Note tecniche

1. Non utilizzato dal 2014.
2. Ai fini del punto ML17, per 'modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

ML18 **Apparecchiature di 'produzione' e relativi componenti, come segue:**

- a. apparecchiature di 'produzione' appositamente progettate o modificate per la 'produzione' dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e loro componenti appositamente progettati;
- b. impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota tecnica

Ai fini del punto ML18, il termine 'produzione' comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota I punti ML18.a. e ML18.b. comprendono le seguenti apparecchiature:

- a. nitratori di tipo continuo;
- b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
  1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);
  2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o
  3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;
- c. presse per disidratazione;
- d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari;
- e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
- f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;
- g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
- h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;
- i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8.;
- j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3.

ML19 **Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:**

- a. sistemi a "laser" appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;



ML19 (segue)

- c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
- d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a. a ML19.c., o per la difesa contro tali sistemi;
- e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19;
- f. sistemi "laser" appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1 I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

- a. "laser" di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
- b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
- c. emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2 Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:

- a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
- b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
- c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;
- d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;
- e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
- f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
- g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
- h. componenti di acceleratore "qualificati per impiego spaziale";
- i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
- j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
- k. nastri "qualificati per impiego spaziale" per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

ML20 **Apparecchiature criogeniche e a "superconduttori", come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:**

- a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (-170 °C);

Nota Il punto ML20.a. include i sistemi mobili contenenti o utilizzando accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

- b. apparecchiature elettriche a "superconduttori" (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota Il punto ML20.b. non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.



## ML21 "Software", come segue:

- a. "software" appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:
  1. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di apparecchiature contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
  2. "sviluppo" o "produzione" di materiali contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE; o
  3. "sviluppo", "produzione", funzionamento o manutenzione di "software" contemplato dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- b. "software" specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a., come segue:
  1. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;
  2. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;
  3. "software" per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
  4. "software" appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C<sup>3</sup>I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C<sup>4</sup>I);
- c. "software" non indicato ai punti ML21.a. o ML21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

## ML22 "Tecnologia", come segue:

- a. "tecnologia", diversa dalla tecnologia di cui al punto ML22.b., "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- b. "tecnologia", come segue:
  1. "tecnologia" "necessaria" per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;
  2. "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo" e alla "produzione" di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;
  3. non utilizzato dal 2013;  
*N.B.:* cfr. il punto ML22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata al punto ML22.b.3.
  4. non utilizzato dal 2013;  
*N.B.:* cfr. il punto ML22.a. per la "tecnologia" in precedenza contemplata al punto ML22.b.4.
  5. "tecnologia" "necessaria" esclusivamente per l'incorporazione dei "biocatalizzatori" di cui al punto ML7.i.1. in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1 La "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", alla "produzione", al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota 2 Il punto ML22 non si applica:

- a. alla "tecnologia" minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o la cui esportazione sia stata autorizzata;
- b. alla "tecnologia" di "pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" e alle informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;
- c. alla "tecnologia" per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.



## DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Nota 1 Le definizioni si applicano in tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.

Nota 2 Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati "tra virgolette doppie". Le definizioni di termini tra "virgolette singole" saranno riportate in una Nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi hanno il significato comunemente accettato (dizionario).

ML7 "Adattato per essere utilizzato in guerra"  
Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

ML8 "Additivi"  
Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

ML8, 10, 14 "Aeromobile"  
Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

ML10 "Dirigibile"  
Veicolo aereo a motore mantenuto in aria da gas più leggeri dell'aria, in genere l'elio ma in precedenza anche l'idrogeno.

ML11 "Sistemi automatizzati di comando e di controllo"  
Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.

ML22 "Ricerca scientifica di base"  
Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

ML7, 22 "Biocatalizzatori"  
"Enzimi" per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica

Per "enzimi" si intendono i "biocatalizzatori" per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.



- ML7, 22 "Biopolimeri"  
Macromolecole biologiche come segue:  
a. enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;  
b. 'anticorpi', 'monoclonali', 'policlonali' o 'anti-idiotipici';  
c. 'recettori' appositamente progettati o trattati.
- Note tecniche
1. Per 'anticorpi anti-idiotipici' si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene di altri anticorpi.
  2. Per 'anticorpi monoclonali' si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule.
  3. Per 'anticorpi policlonali' si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule.
  4. Per 'recettori' si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.
- ML4, 10 "Aeromobile civile"  
Gli "aeromobili" elencati per designazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilità stilate dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per rotte commerciali civili nazionali ed internazionali o per legittimo uso civile, privato o di affari.
- ML1 "Arma da fuoco disattivata"  
Arma da fuoco resa inerte (non in grado di sparare proiettili) mediante processi definiti dalle autorità nazionali degli Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. Tali processi modificano in modo permanente le parti essenziali dell'arma da fuoco. Ai sensi delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali la disattivazione dell'arma da fuoco può essere attestata da un certificato rilasciato da un'autorità competente e può essere indicata mediante marcatura su una parte essenziale dell'arma.
- ML21, 22 "Sviluppo"  
È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.
- ML17 "Dispositivi di estremità"  
Pinze, 'unità attive di lavorazione' ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del "robot".
- Nota tecnica  
'Unità attiva di lavorazione': dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.
- ML8 "Materiali energetici"  
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. "Esplosivi", materiali "pirotecnici" e "propellenti" sono sottoclassi dei materiali energetici.
- ML8, 18 "Esplosivi"  
Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.
- ML7 "Vettori di espressione"  
Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.



- ML13 "Materiali fibrosi o filamentosi"  
Comprendono:  
a. monofilamenti continui;  
b. filati e fasci di fibre continui;  
c. nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria;  
d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;  
e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;  
f. pasta di poliammide aromatica.
- ML15 "Tubi intensificatori di immagine di prima generazione"  
Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.
- ML 17 "Cella a combustibile"  
Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.
- ML22 "Di pubblico dominio"  
Si applica al presente elenco e qualifica la "tecnologia" o il "software" disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione.  
*Nota: Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una "tecnologia" o "software" di essere considerati come "di pubblico dominio".*
- ML9, 19 "Laser"  
Elemento in grado di produrre luce coerente nel tempo e nello spazio mediante amplificazione per emissione stimolata di radiazione.
- ML17 "Libreria" (banca dati tecnica parametrica)  
Una raccolta di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di sistemi, apparecchiature o componenti pertinenti.
- ML10 "Veicoli più leggeri dell'aria"  
Palloni e "dirigibili" che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno.
- ML21 "Microprogramma"  
Sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.
- ML17 "Reattore nucleare"  
Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione
- ML8 "Precursori"  
Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.
- ML18, 21, 22 "Produzione"  
Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.
- ML21 "Programma"  
Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale forma.



- ML8 "Propellenti"  
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.
- ML4, 8 "Pirotecnici"  
Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.
- ML22 "Necessaria"  
Nel modo in cui è applicato alla "tecnologia", si riferisce soltanto a quella porzione di "tecnologia" particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale "tecnologia" "necessaria" può essere condivisa da prodotti differenti.
- ML7 "Agenti antisommossa"  
Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli "agenti antisommossa").
- ML17 "Robot"  
Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avere tutte le caratteristiche seguenti:
- in grado di eseguire più funzioni;
  - in grado di posizionare o orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
  - avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo-passo); e
  - dotato di "programmabilità accessibile all'utente" usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ossia senza intervento meccanico.
- Nota La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:
- meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;
  - meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici;
  - meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;
  - meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servocontrollati, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;
  - carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.
- ML21 "Software"  
Raccolta di uno o più "programmi" o "microprogrammi" fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.



- ML11 "Veicoli spaziali"  
Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali.
- ML19 "Qualificato per impiego spaziale"  
Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.  
*Nota* La determinazione di "qualificato per impiego spaziale" di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano "qualificati per impiego spaziale" se non sono stati sottoposti a prove individuali.
- ML20 "Superconduttori"  
Materiali, cioè metalli, leghe o composti, che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).  
La "temperatura critica" (a volte denominata temperatura di transizione) di un uno specifico materiale "superconduttore" è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua.  
*Nota tecnica*  
Lo stato "superconduttore" di un materiale è individualmente caratterizzato da una "temperatura critica", un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.
- ML22 "Tecnologia"  
Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", alla 'produzione', o al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifiche), alla riparazione, alla revisione o rimessa a nuovo di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di 'dati tecnici' che di 'assistenza tecnica'. La "tecnologia" specificata per l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE è definita al punto ML22.  
*Note tecniche*  
1. I 'dati tecnici' possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.  
2. La 'assistenza tecnica' può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. La 'assistenza tecnica' può comportare il trasferimento di 'dati tecnici'.
- ML10 "Velivoli senza pilota" ("UAV")  
Qualsiasi "aeromobile" capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.

17CE1036



**DECISIONE (UE) 2017/434 DEL CONSIGLIO****del 13 febbraio 2017****relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Repubblica islamica di Afghanistan in merito a un accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo («accordo»).
- (2) I negoziati in merito all'accordo si sono conclusi positivamente e l'accordo è stato siglato a Kabul il 2 luglio 2015.
- (3) L'articolo 59 dell'accordo prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo prima della sua entrata in vigore.
- (4) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (5) La firma dell'accordo a nome dell'Unione e l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica islamica di Afghanistan fanno salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1*

1. È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.



*Articolo 3*

1. A norma dell'articolo 59 dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica islamica di Afghanistan, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

- a) Articolo 2 (Principi generali);
- b) Articolo 3 (Dialogo politico);
- c) Articolo 4 (Diritti umani);
- d) Articolo 5 (Parità uomo-donna);
- e) Titolo III (Cooperazione allo sviluppo);
- f) Titolo IV (Cooperazione in materia di scambi e investimenti);
- g) Articolo 28 (Cooperazione in materia di migrazione);
- h) Titolo VII (Cooperazione regionale);
- i) Titolo VIII (Quadro istituzionale) nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo;
- j) Titolo IX (Disposizioni finali) nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo.

2. La data a decorrere dalla quale le parti dell'accordo di cui al paragrafo 1 si applicano a titolo provvisorio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
L. GRECH



**ACCORDO DI COOPERAZIONE**  
**sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la**  
**Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra**

IL REGNO DEL BELGIO,  
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,  
LA REPUBBLICA CECA,  
IL REGNO DI DANIMARCA,  
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,  
L'IRLANDA,  
LA REPUBBLICA ELLENICA,  
IL REGNO DI SPAGNA,  
LA REPUBBLICA FRANCESE,  
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,  
LA REPUBBLICA ITALIANA,  
LA REPUBBLICA DI CIPRO,  
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,  
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,  
L'UNGHERIA,  
LA REPUBBLICA DI MALTA,  
IL REGNO DEI PAESI BASSI,  
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
LA REPUBBLICA DI POLONIA,  
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,  
LA ROMANIA,  
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
LA REPUBBLICA SLOVACCA,  
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,  
IL REGNO DI SVEZIA,  
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati gli «Stati membri», e

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione» o «UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, in appresso denominata «Afghanistan»,

dall'altra,

in appresso denominate congiuntamente «parti»,



RIBADENDO il loro impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Afghanistan;

RIBADENDO la loro adesione ai principi generali del diritto internazionale e agli scopi e principi della Carta delle Nazioni Unite, alle convenzioni internazionali e alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

RICONOSCENDO i legami storici, politici ed economici tra le parti;

CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare la cooperazione sulla base di valori comuni e del reciproco vantaggio;

CONSIDERANDO gli obiettivi politici, i valori e gli impegni comuni cui le parti aderiscono, tra cui il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e del buon governo;

RICONOSCENDO che tali principi costituiscono parte integrante dello sviluppo a lungo termine;

RICONOSCENDO che il popolo afgano, attraverso le sue istituzioni legittime e democratiche e in virtù della costituzione dell'Afghanistan, è titolare e promotore legittimo dei processi di stabilizzazione, di sviluppo e di democratizzazione del paese;

CONSIDERANDO che l'Unione si è impegnata a sostenere gli sforzi compiuti dall'Afghanistan per ottimizzare il proprio sviluppo nel prossimo decennio di trasformazione;

SOTTOLINEANDO gli impegni reciproci assunti nell'ambito delle conferenze internazionali sull'Afghanistan svoltesi a Bonn nel dicembre 2011, a Tokyo nel luglio 2012 e a Londra nel dicembre 2014;

RIBADENDO l'impegno dell'Afghanistan a continuare a migliorare la governance e l'impegno dell'Unione nei confronti di un dialogo duraturo con l'Afghanistan;

CONSIDERANDO che le parti attribuiscono particolare importanza alla portata globale delle relazioni che intendono promuovere attraverso il presente accordo;

RIBADENDO il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale per i propri popoli e la loro volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse;

RICONOSCENDO che, conformemente alla costituzione dell'Afghanistan, l'emancipazione delle donne e la loro piena partecipazione su basi di parità in tutte le sfere della società, compresa la partecipazione all'elaborazione di decisioni nell'ambito del processo politico a tutti i livelli, sono essenziali per conseguire l'uguaglianza e la pace;

RICONOSCENDO l'importanza della cooperazione allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli a basso reddito, in situazione post-conflitto e senza sbocco sul mare, ai fini di una crescita economica sostenuta e dello sviluppo sostenibile, di una tempestiva e piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU e gli eventuali parametri di sviluppo successivamente adottati dall'Afghanistan, nonché di una maggiore integrazione dell'Afghanistan nella regione;

RICONOSCENDO la necessità di adottare misure efficaci per promuovere l'integrità e la responsabilità, garantire il corretto impiego dei fondi pubblici e lottare contro la corruzione;

RICONOSCENDO che una maggiore cooperazione tra le parti dovrebbe favorire la capacità dell'Afghanistan di migliorare la qualità dell'amministrazione e la governance, nonché la trasparenza e l'efficacia della gestione delle finanze pubbliche;

RIBADENDO l'importanza del coordinamento nelle pertinenti sedi regionali e multilaterali, in particolare per quanto riguarda le strategie delle parti in materia di sfide globali e di cooperazione economica regionale;

RICONOSCENDO che il terrorismo rappresenta una minaccia per le rispettive popolazioni e per la sicurezza comune, ed esprimendo il proprio fermo impegno a combattere tutte le forme di terrorismo, istituendo una cooperazione e strumenti internazionali efficaci per eliminarle in conformità del diritto internazionale, ivi compresi i diritti umani e il diritto umanitario;

RIBADENDO l'impegno comune a combattere la criminalità organizzata, compresi la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e il traffico di stupefacenti, anche attraverso meccanismi regionali e internazionali;



RICONOSCENDO che il traffico di stupefacenti illegali rappresenta una minaccia per la salute e la sicurezza e che occorre una cooperazione regionale e internazionale concertata per contrastare la coltivazione, la produzione, l'agevolazione, il traffico e il consumo di stupefacenti e la relativa domanda, nonché la diversione dei precursori, e riconoscendo l'importanza di mezzi di sostentamento alternativi per i coltivatori di papavero in tale contesto;

RICONOSCENDO la necessità di rispettare gli impegni internazionali a favore del disarmo e della non proliferazione;

CONSIDERANDO che la Corte penale internazionale rappresenta un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionale, prefiggendosi il compito di perseguire i crimini più gravi motivo di allarme per la comunità internazionale,

RICONOSCENDO che gli scambi e gli investimenti diretti esteri svolgeranno un ruolo significativo nello sviluppo dell'Afghanistan e che le parti attribuiscono particolare importanza ai principi e alle norme riguardanti il commercio internazionale contenuti, tra l'altro, nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

ESPRIMENDO il loro fermo impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nelle sue molteplici dimensioni, anche in ambiti quali la protezione dell'ambiente, una cooperazione effettiva intesa a contrastare i cambiamenti climatici e una promozione e un'attuazione efficaci delle norme del lavoro riconosciute a livello internazionale;

RIBADENDO l'importanza della cooperazione in materia di migrazione;

RICONOSCENDO che occorre rivolgere particolare attenzione alla situazione e ai diritti fondamentali dei rifugiati e degli sfollati interni, compreso il ritorno sicuro, ordinato e volontario alle loro case;

PRENDENDO ATTO del fatto che, qualora le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, notifichi all'Afghanistan che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parti dell'Unione, conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, qualsiasi ulteriore misura interna dell'UE che dovesse essere adottata a norma del suddetto titolo V ai fini dell'attuazione del presente accordo non sarebbe vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che tali paesi non abbiano notificato la propria intenzione di aderire a tali misure o di accettarle in conformità del protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali ulteriori misure interne all'UE rientrerebbero nell'ambito del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### TITOLO I

#### NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

##### Articolo 1

#### Campo di applicazione e obiettivi

1. È istituito un partenariato tra le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, conformemente ai rispettivi regolamenti e alle rispettive procedure e risorse, nel pieno rispetto delle regole e delle norme internazionali.
2. Il partenariato intende consolidare il dialogo e la cooperazione al fine di:
  - a) sostenere la pace e la sicurezza in Afghanistan e nella regione;
  - b) promuovere lo sviluppo sostenibile, un contesto politico stabile e democratico, nonché l'integrazione dell'Afghanistan nell'economia mondiale;
  - c) instaurare un dialogo regolare sulle questioni politiche, compresi la promozione dei diritti umani e della parità uomo-donna e il coinvolgimento della società civile;
  - d) promuovere la cooperazione allo sviluppo nell'ambito del comune impegno delle parti a favore dell'eliminazione della povertà e dell'efficacia degli aiuti;



- e) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra le parti con reciproco vantaggio e al fine di cooperare in tutti i settori di comune interesse in ambito economico, commerciale e in materia di investimenti, allo scopo di agevolare flussi commerciali e di investimento sostenibili e di prevenire ed eliminare gli ostacoli agli scambi e agli investimenti, secondo modalità coerenti e complementari con le iniziative regionali presenti e future;
  - f) migliorare il coordinamento tra le parti per affrontare le sfide globali, promuovendo in particolare soluzioni multilaterali, e
  - g) promuovere il dialogo e la cooperazione in una serie di settori specifici di reciproco interesse, ivi compresi modernizzazione della pubblica amministrazione e gestione delle finanze pubbliche, giustizia e affari interni, ambiente e cambiamenti climatici, risorse naturali e materie prime, riforma del settore della sicurezza, istruzione e formazione, energia, trasporti, agricoltura e sviluppo rurale, servizi finanziari, fiscalità, dogane, occupazione e sviluppo sociale, salute e sicurezza, statistiche, cooperazione regionale, cultura, tecnologie dell'informazione e settore audiovisivo/media.
3. In tale contesto, viene rivolta particolare attenzione allo sviluppo di capacità per sostenere lo sviluppo delle istituzioni afgane e garantire che l'Afghanistan possa trarre pieno vantaggio dalle opportunità offerte dalla cooperazione rafforzata nel quadro del presente accordo.
4. Le parti favoriscono i contatti tra parlamentari, membri della società civile e professionisti al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo, in particolare per quanto riguarda il sostegno alle istituzioni parlamentari e ad altre istituzioni democratiche.
5. Le parti si adoperano per promuovere la comprensione anche tramite la cooperazione tra organismi quali gruppi di riflessione, università, imprese e media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attività.

#### Articolo 2

##### Principi generali

1. Le parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
2. Le parti riconoscono che il popolo afgano, attraverso le sue istituzioni legittime e democratiche e in virtù della costituzione dell'Afghanistan, è titolare e promotore legittimo dei processi di stabilizzazione, di sviluppo e di democratizzazione del paese.
3. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
4. Le parti confermano il proprio impegno a continuare a cooperare ai fini della piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio, adottati dall'Afghanistan, e degli eventuali successivi parametri di sviluppo. In tal modo, esse riconoscono la responsabilità dell'Afghanistan in materia di elaborazione e attuazione dei suoi piani di sviluppo economico e sociale e delle relative politiche di sviluppo, compresi i programmi di priorità nazionale. Esse ribadiscono l'importanza attribuita in tale contesto a un elevato livello di tutela ambientale, a una società inclusiva e alla parità uomo-donna.
5. Le parti ribadiscono l'adesione ai principi del buon governo, anche per quanto riguarda l'indipendenza del parlamento e del settore giudiziario e la lotta contro la corruzione a tutti i livelli.
6. Le parti convengono che la cooperazione ai sensi del presente accordo si svolgerà nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, normative e regolamentazioni nazionali.

#### TITOLO II

##### COOPERAZIONE POLITICA

#### Articolo 3

##### Dialogo politico

Le parti instaurano un dialogo politico regolare che, se del caso, può svolgersi a livello ministeriale. Tale dialogo consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato e favorisce una migliore comprensione reciproca e una maggiore solidarietà. Le parti intensificano il dialogo politico a sostegno degli interessi comuni, comprese le rispettive posizioni nelle sedi regionali e internazionali.



## A. COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, PARITÀ UOMO-DONNA E SOCIETÀ CIVILE

*Articolo 4***Diritti umani**

1. A integrazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 2, paragrafo 3, le parti convengono di cooperare al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani anche, all'occorrenza, riguardo alla ratifica e all'attuazione degli strumenti internazionali pertinenti. Esse riesaminano l'attuazione del presente articolo nell'ambito del loro dialogo politico.
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può comprendere, tra l'altro:
  - a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani;
  - b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione a questo tema;
  - c) il rafforzamento delle istituzioni nazionali e subnazionali che si occupano di diritti umani in Afghanistan;
  - d) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani, e
  - e) il potenziamento della cooperazione all'interno delle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

*Articolo 5***Parità uomo-donna**

1. Le parti cooperano per consolidare le politiche e i programmi attinenti alle questioni di genere, potenziare la capacità istituzionale e amministrativa e sostenere l'attuazione di strategie sulla parità uomo-donna, riguardanti tra l'altro i diritti delle donne e l'emancipazione femminile, al fine di garantire che entrambi i sessi partecipino in condizioni di parità a tutti gli aspetti della vita economica, culturale, politica e sociale. La cooperazione mira in particolare a migliorare l'accesso delle donne alle risorse necessarie al pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, soprattutto in materia di istruzione.
2. Le parti promuovono l'elaborazione di un quadro atto a:
  - a) garantire che le questioni di genere siano debitamente integrate in tutte le strategie, le politiche e i programmi in materia di sviluppo, in particolare quelli riguardanti la partecipazione politica, la salute e l'alfabetizzazione, e
  - b) consentire lo scambio di esperienze e migliori prassi nella promozione della parità uomo-donna e promuovere l'adozione di misure concrete a favore delle donne.

*Articolo 6***Società civile**

1. Le parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della società civile organizzata, in particolare delle università, nell'ambito del processo di dialogo e di cooperazione previsto dal presente accordo e convengono di promuovere un dialogo costruttivo con la società civile onde garantirne l'effettiva partecipazione.
2. Le parti collaborano per promuovere il ruolo della società civile, in modo da consentirle di:
  - a) essere consultata nel processo di elaborazione delle politiche nazionali, secondo i principi democratici e le disposizioni costituzionali;
  - b) essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, segnatamente nelle aree di pertinenza, in tutte le fasi del processo di elaborazione;
  - c) ricevere, compatibilmente con le norme interne di ciascuna parte, risorse finanziarie conformemente ai principi di trasparenza e responsabilità, nonché un sostegno per potenziare la propria capacità nei settori chiave, e
  - d) partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di pertinenza.



## B. PACIFICAZIONE

## Articolo 7

**Politiche di pacificazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti**

1. Le parti sottolineano il proprio impegno ad adoperarsi a favore della pace e della riconciliazione, sotto la guida dell'Afghanistan. Esse sottolineano l'importanza di un processo di pace inclusivo basato sul consenso tra tutti gli afgani, quale espresso nella Jirga (assemblea) di pace del luglio 2010 e nella tradizionale Loya Jirga (grande assemblea) del novembre 2011. Riconoscono che un presupposto della riuscita del processo di pace è la titolarità del popolo e delle istituzioni afgani, unitamente a un fermo sostegno della comunità internazionale.
2. Le parti promuovono il dialogo tra i paesi della regione e oltre i suoi confini per consentire loro di svolgere un ruolo essenziale nel sostenere e nell'agevolare il processo di pace.
3. Le parti ribadiscono l'importanza del ruolo delle donne nella risoluzione dei conflitti e nella costruzione della pace. Esse sottolineano l'importanza della piena partecipazione e del pieno coinvolgimento delle donne in tutte le iniziative tese al mantenimento e alla promozione della pace e della sicurezza, nonché la necessità di potenziarne il ruolo nel processo decisionale per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti, conformemente alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
4. Attività congiunte in questo ambito comprendono la promozione della pacificazione a lungo termine in Afghanistan e il sostegno a un ruolo attivo della società civile in conformità dei principi del Nuovo patto per un intervento negli Stati fragili.

## C. SOSTEGNO ALLA SICUREZZA INTERNAZIONALE

## Articolo 8

**Cooperazione in relazione allo statuto di Roma**


Le parti ritengono che la piena operatività della Corte penale internazionale (CPI) costituisca un importante passo avanti ai fini della pace e della giustizia internazionali. Esse ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per tutta la comunità internazionale, devono essere perseguiti in primo luogo mediante l'adozione di provvedimenti a livello nazionale in collaborazione con la CPI. Le parti convengono di cooperare al fine di promuovere l'adesione universale allo statuto di Roma:

- a) adottando le misure necessarie, secondo il caso, per ratificare strumenti connessi allo statuto di Roma, quali, in particolare, l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale;
- b) condividendo l'esperienza relativa agli adattamenti giuridici necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma, e
- c) adottando misure volte a salvaguardare l'integrità dello statuto di Roma.

## Articolo 9

**Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari**

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono pertanto di cooperare nelle sedi internazionali per lottare contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi multilaterali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché di altri accordi negoziati a livello multilaterale e di obblighi internazionali. Esse concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.
3. Le parti convengono di collaborare e di adottare misure per rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione delle ADM e dei relativi vettori applicabili alle parti, anche mediante la condivisione di informazioni, competenze ed esperienze.



4. Le parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante l'adozione delle misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti.
5. Le parti convengono inoltre di collaborare per instaurare efficaci controlli nazionali all'esportazione, onde prevenire la proliferazione, e di controllare le esportazioni e il transito di beni legati alle ADM, compresi i controlli dell'impiego finale di dette armi per le tecnologie a duplice uso e l'imposizione di deterrenti efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
6. Le parti riconoscono che i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) possono avere conseguenze estremamente destabilizzanti per le società. Esse riconoscono altresì che i rischi possono derivare da attività criminali (proliferazione, traffico), incidenti (industria, trasporti, laboratori) o eventi naturali (pandemie). Si impegnano pertanto a cooperare per rafforzare le capacità istituzionali di attenuare i rischi CBRN. A tal fine potrebbero risultare necessari progetti in campo giuridico, normativo, di contrasto, scientifico e in materia di preparazione e una cooperazione a livello regionale.
7. L'Unione fornisce, se del caso, sostegno a tali iniziative concentrandosi sullo sviluppo delle capacità e sull'assistenza tecnica.

#### Articolo 10

##### **Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali**

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono di osservare e assolvere pienamente i rispettivi obblighi in materia di lotta contro il commercio illegale di SALW, incluse le munizioni, che incombono loro in forza degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti.
3. Le parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo nazionali per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità sul piano internazionale e regionale, nonché per ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali.
4. Le parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarità e la sinergia degli sforzi intesi a disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi. Esse convengono di avviare un dialogo politico regolare che consenta di sostenere e consolidare il presente impegno.

#### Articolo 11

##### **Lotta contro il terrorismo**

1. Le parti sono decise a combattere il terrorismo in tutte le sue forme, anche in ambito regionale, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e del diritto internazionale, e a collaborare per impedire la diffusione di ideologie estremiste e, in particolare, la radicalizzazione dei giovani. Esse si impegnano a collaborare con i partner internazionali ai fini della completa attuazione della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.
2. Le parti convengono di cooperare su questioni attinenti alla lotta contro le attività terroristiche e di scambiare informazioni su tutte le questioni pertinenti, ove opportuno e in conformità del diritto nazionale e internazionale. La lotta contro il terrorismo costituisce un elemento importante della cooperazione. Esse convengono di promuovere l'attuazione degli strumenti e degli accordi internazionali pertinenti nel settore. In tale contesto, lo sviluppo delle capacità interesserà tutti i settori pertinenti della giustizia penale.




## TITOLO III

## COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

## Articolo 12

## Cooperazione allo sviluppo

1. Gli obiettivi principali della cooperazione allo sviluppo sono il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (e di eventuali parametri di riferimento successivi), l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione nell'economia mondiale, con particolare attenzione agli elementi più vulnerabili della società. Le parti riconoscono che la loro cooperazione è fondamentale per affrontare le sfide dello sviluppo in Afghanistan e che il consolidamento istituzionale dovrebbe costituirne un elemento essenziale.
2. La cooperazione tiene conto delle strategie e dei programmi di sviluppo socioeconomico dell'Afghanistan, in particolare della sua strategia di sviluppo nazionale e di altre misure concordate in occasione delle conferenze internazionali sullo sviluppo dell'Afghanistan, della dichiarazione di Londra del 2010, del processo di Kabul, delle conclusioni della conferenza di Bonn del dicembre 2011, della dichiarazione di Tokyo sul partenariato per l'autonomia in Afghanistan, nonché del quadro di Tokyo sulla responsabilità reciproca del luglio 2012, tenendo pienamente conto della strategia economica e di sviluppo del governo afgano «Realizzare l'autosufficienza: impegni in termini di riforme e partenariato rinnovato», presentata alla conferenza di Londra del 2014.
3. Le parti utilizzano la loro cooperazione allo sviluppo, tra l'altro, per consolidare le istituzioni preposte alla governance dell'Afghanistan e creare le condizioni necessarie per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica a lungo termine, in linea con i programmi di priorità nazionale e con la strategia economica e di sviluppo dell'Afghanistan «Realizzare l'autosufficienza: impegni in termini di riforme e partenariato rinnovato». Si tratta dei principali mezzi per attuare tale strategia e gli impegni assunti dall'Afghanistan a Bonn, Tokyo e Londra. Nell'ambito della cooperazione con l'Afghanistan, l'Unione tiene pienamente conto del quadro di Tokyo sulla responsabilità reciproca (o di qualsiasi strumento destinato a succedergli convenuto di comune accordo) e, nel programmare l'assistenza, tiene conto degli impegni, compresi gli impegni finanziari, e delle modalità dettagliate stabiliti nel suddetto quadro.
4. Le parti confermano che intendono conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio, quali adottati dall'Afghanistan, e gli eventuali parametri di sviluppo successivi, e ribadiscono il proprio impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, il programma d'azione di Accra e il documento finale di Busan, in particolare per quanto attiene al Nuovo patto per un intervento negli Stati fragili.
5. Le parti convengono di promuovere attività di cooperazione conformemente ai rispettivi regolamenti e alle rispettive procedure e risorse, nel pieno rispetto delle regole e delle norme internazionali. Le parti convengono che la cooperazione allo sviluppo sia coerente con i requisiti dell'impegno comune a favore dell'efficacia degli aiuti, sia attuata nel rispetto della titolarità afgana, sia conforme alle priorità nazionali dell'Afghanistan e si traduca in risultati tangibili e sostenibili in termini di sviluppo per la popolazione afgana e nella sostenibilità economica a lungo termine del paese, come concordato nell'ambito delle conferenze internazionali sull'Afghanistan. Convengono di sfruttare al massimo il potenziale di pacificazione degli aiuti allo sviluppo, ove possibile, nell'ambito del Nuovo patto per un intervento negli Stati fragili.
6. Le parti convengono pertanto di sorvegliare periodicamente l'incidenza della loro cooperazione allo sviluppo tramite il comitato misto istituito a norma dell'articolo 49 e di valutarne il contributo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, quali adottati dall'Afghanistan, e degli eventuali parametri di sviluppo successivi.
7. Le seguenti questioni sono sistematicamente integrate in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo: diritti umani, parità uomo-donna, democrazia, buon governo, sostenibilità ambientale, cambiamento climatico, sanità, sviluppo istituzionale e delle capacità, misure anticorruzione, lotta contro la droga ed efficacia degli aiuti.
8. Per quanto riguarda le componenti infrastrutturali, le parti esaminano il ricorso a meccanismi quali gli strumenti che combinano sovvenzioni e prestiti delle istituzioni finanziarie internazionali e altri strumenti di condivisione del rischio, al fine di mobilitare ulteriori risorse e potenziare l'incidenza dell'assistenza dell'Unione.
9. Le parti convengono che la cooperazione economica deve essere attuata in modo da tutelare gli interessi dei membri più vulnerabili della società, compresi le donne e i bambini, con particolare attenzione a sanità, istruzione, agricoltura e sviluppo rurale.



10. Le parti convengono che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni e che occorre valutarne le ripercussioni economiche, sociali e ambientali. Esse convengono di incoraggiare le proprie società ad adottare le norme più rigorose per quanto riguarda una condotta aziendale responsabile, in linea con i principi e gli standard concordati a livello internazionale, come quelli enunciati nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali o il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite.

11. Le parti si adoperano per promuovere l'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e intensificano la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali, compresi i principi del lavoro dignitoso.

12. Le parti mirano inoltre a promuovere politiche volte a garantire la disponibilità e la fornitura di cibo alla popolazione e di mangime al bestiame, secondo modalità ecologiche e sostenibili.

13. Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di tutte le sedi e di tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti, comprese le Nazioni Unite e le relative agenzie e organizzazioni, al fine di migliorare la suddivisione dei compiti nella cooperazione allo sviluppo e l'efficacia degli aiuti sul campo.

14. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione nei settori indicati nel presente articolo tra gruppi di riflessione, università, organizzazioni non governative, imprese, operatori culturali e media tramite l'organizzazione di seminari, conferenze e altre attività connesse, a seconda dei casi.

#### TITOLO IV

### COOPERAZIONE IN MATERIA DI SCAMBI E INVESTIMENTI

#### Articolo 13

#### Cooperazione commerciale

1. Le parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse al fine di consolidare le relazioni commerciali bilaterali e migliorare il sistema multilaterale degli scambi, anche sostenendo l'adesione dell'Afghanistan all'OMC.

2. Le parti si impegnano a promuovere quanto più possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra di esse a vantaggio di entrambe. Esse si impegnano a creare condizioni di accesso al mercato migliori e prevedibili predisponendo quanto necessario per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, in particolare eliminando tempestivamente gli ostacoli non tariffari e le restrizioni commerciali non conformi alle norme dell'OMC, e adottando provvedimenti volti a migliorare la trasparenza, tenendo conto di quanto realizzato in questo ambito dalle organizzazioni internazionali cui le parti appartengono.

3. Riconoscendo che il commercio è fondamentale per lo sviluppo e che gli accordi commerciali preferenziali si sono dimostrati vantaggiosi per i paesi in via di sviluppo, le parti si adoperano per intensificare le consultazioni e la cooperazione ai fini della loro attuazione effettiva.

4. Le parti si informano reciprocamente in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare in materia di agricoltura, sicurezza alimentare, tutela dei consumatori e ambiente. Esse esaminano le possibilità di consolidare le loro relazioni in termini di scambi e investimenti compreso, se del caso, il negoziato di altri accordi di reciproco interesse.

5. Le parti si avvalgono pienamente degli aiuti al commercio e di altri programmi pertinenti, compresa l'assistenza tecnica per lo sviluppo delle capacità, al fine di rafforzare le loro relazioni bilaterali in materia di scambi e investimenti.

6. Le parti riconoscono che è importante promuovere lo sviluppo economico regionale, conformemente al titolo VII.

7. Le parti si consultano prontamente, in conformità dell'articolo 54, riguardo a eventuali divergenze di opinione in merito all'applicazione del presente titolo.



*Articolo 14***Trattamento della nazione più favorita**

1. Nelle loro relazioni commerciali, le parti si concedono il trattamento della nazione più favorita, in conformità delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.
2. Il trattamento della nazione più favorita di cui al paragrafo 1 non si applica alle preferenze concesse da una parte nel quadro di un'intesa a seguito di accordi che istituiscono un'unione doganale, una zona di libero scambio oppure una zona di trattamento preferenziale equivalente.

*Articolo 15***Questioni sanitarie e fitosanitarie**

1. Le parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei rispettivi territori.
2. Le parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e dalla commissione del Codex alimentarius.
3. Le parti convengono di instaurare una cooperazione per sviluppare le capacità in relazione alle questioni sanitarie e fitosanitarie. Tale cooperazione è adeguata alle esigenze delle parti e attuata con l'obiettivo di aiutare ciascuna parte a conformarsi alle disposizioni di legge dell'altra.
4. Le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie su richiesta di una di esse.
5. Le parti designano punti di contatto per le comunicazioni su temi pertinenti ai fini del presente articolo.

*Articolo 16***Ostacoli tecnici agli scambi**

Le parti promuovono l'uso delle norme europee e internazionali da parte dell'Afghanistan come base per i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità. Esse collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sui regolamenti tecnici e sulle procedure di valutazione della conformità per garantire che siano elaborati, adottati e applicati in modo trasparente ed efficace e che non creino inutili ostacoli ai loro scambi bilaterali.

*Articolo 17***Dogane**

1. Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione tra le autorità doganali al fine di garantire un contesto commerciale trasparente, agevolare gli scambi, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento, promuovere la sicurezza dei consumatori, arginare il flusso di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi.
2. A tal fine, le parti condividono in particolare le competenze ed esaminano le possibilità di semplificare le procedure, aumentare la trasparenza e sviluppare la cooperazione. Esse ricercano inoltre una convergenza di opinioni e un'azione comune nei pertinenti consessi internazionali.
3. Se del caso, le parti concludono protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa, entro il quadro istituzionale stabilito dal presente accordo, fatte salve le altre forme di cooperazione.
4. Le parti collaborano al fine di ammodernare l'amministrazione doganale dell'Afghanistan conformemente alle pertinenti convenzioni internazionali, per migliorarne l'efficienza organizzativa e rendere più efficienti le sue istituzioni sotto il profilo della prestazione dei servizi, garantendo nel contempo la gestione trasparente delle risorse pubbliche e la rendicontabilità. Lo sviluppo delle capacità costituisce un elemento importante della cooperazione.



*Articolo 18***Investimenti**

1. Le parti incentivano gli investimenti diretti esteri attraverso la creazione di un contesto stabile e favorevole agli investimenti. A tal fine esse possono, ove necessario, avviare un dialogo coerente inteso a una migliore comprensione e a una maggiore cooperazione in materia di investimenti, vagliando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e promuovendo norme stabili, trasparenti e favorevoli per gli investitori.

2. Per potenziare gli investimenti diretti esteri dell'Unione in Afghanistan, le parti sottolineano l'importanza della partecipazione del settore privato e, in tale contesto, riconoscono la necessità di misure e incentivi del settore pubblico, come l'accesso al credito e le garanzie sugli investimenti.

*Articolo 19***Servizi**

Le parti instaurano un dialogo costruttivo volto, in particolare, a:

- a) scambiare informazioni sui rispettivi contesti normativi;
- b) promuovere l'accesso reciproco ai rispettivi mercati;
- c) promuovere l'accesso alle fonti di capitale e alla tecnologia, e
- d) promuovere gli scambi di servizi tra di esse e sui mercati dei paesi terzi.

*Articolo 20***Movimenti di capitale**

Le parti si adoperano per agevolare la circolazione dei capitali onde promuovere gli obiettivi del presente accordo.

*Articolo 21***Appalti pubblici**

Le parti collaborano allo scopo di instaurare un sistema di appalti pubblici efficace e moderno in Afghanistan, in conformità dei principi concordati a livello internazionale riguardanti la trasparenza e le procedure di appalto, nonché la promozione di un rapporto qualità-prezzo equo e ottimale nelle commesse pubbliche.

*Articolo 22***Trasparenza**

Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale. A tal fine, esse applicano l'articolo X dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e l'articolo III dell'accordo generale sugli scambi di servizi.

*Articolo 23***Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le parti convengono di tutelare e applicare i diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, in conformità delle disposizioni degli accordi internazionali di cui sono parti.



2. Le parti collaborano per prevenire qualsiasi tipo di esercizio abusivo dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e per combattere la contraffazione e la pirateria. Esse convengono di agevolare il conseguimento di detto obiettivo tramite la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione amministrativa, compresi la creazione e il rafforzamento di organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di tali diritti e il potenziamento della cooperazione tesa a individuare gli strumenti atti a facilitare la tutela e la registrazione delle indicazioni geografiche delle parti nei rispettivi territori, tenendo conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi internazionali nel settore e delle rispettive capacità.

#### TITOLO V

### COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

#### Articolo 24

#### Stato di diritto, cooperazione giuridica e operazioni di polizia

1. Nella loro cooperazione in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia, ivi compreso il sistema penitenziario.

2. Nell'ambito della loro cooperazione, le parti procedono a uno scambio di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. Esse prestano particolare attenzione ai diritti delle donne e di altri gruppi vulnerabili, nonché alla tutela e all'applicazione di tali diritti.

3. Le parti convengono di cooperare per promuovere ulteriori riforme delle forze di polizia afgane. L'Afghanistan adotta misure per introdurre le migliori prassi in materia di operazioni civili di mantenimento dell'ordine. L'Unione continua a sostenere lo sviluppo del settore della giustizia e della polizia nazionale afgana, compreso il finanziamento della forza di polizia nel quadro del programma indicativo pluriennale 2014-2020, in linea con le definizioni delle attività ammissibili elaborate dal comitato per l'assistenza allo sviluppo (CAS) dell'OCSE.

4. Le parti convengono di collaborare per ammodernare la pubblica amministrazione afgana mediante:

- a) il potenziamento del sistema giudiziario e del settore della giustizia, compreso il sistema penitenziario, con particolare attenzione al rafforzamento dell'indipendenza della magistratura;
- b) una maggiore efficacia delle operazioni civili di mantenimento dell'ordine in Afghanistan;
- c) il miglioramento del quadro giuridico e istituzionale del settore, e
- d) lo sviluppo di capacità per l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di giustizia e di sicurezza in Afghanistan.

#### Articolo 25

#### Cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione

Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria, e la corruzione. La cooperazione intende in particolare attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli e la convenzione ONU contro la corruzione. Le parti prestano particolare attenzione ai legami tra la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti, precursori, materiali pericolosi e armi, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Esse si scambiano informazioni su tutte le questioni pertinenti alla lotta contro le attività criminali.

#### Articolo 26

#### Lotta contro le droghe illecite

1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata, globale e integrata in materia di droga.



2. Le politiche e l'azione nel settore della droga intendono rafforzare le strutture volte a combattere le droghe illecite, ridurre l'offerta, il traffico e la domanda e far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe. Le parti collaborano per impedire la fabbricazione illecita di stupefacenti e la diversione dei precursori chimici.

3. Conformemente a tale impostazione comune, le parti garantiscono che la lotta contro il traffico di droghe illecite sia integrata in tutti i settori pertinenti della cooperazione, ivi comprese le attività di contrasto, la promozione di mezzi di sussistenza leciti, la riduzione della domanda di droga e la riduzione del rischio e dei danni.

4. La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa all'Afghanistan negli ambiti di cui al paragrafo 3, compresi:

- a) la redazione di atti legislativi e l'elaborazione di politiche;
- b) la creazione di enti e centri di informazione nazionali;
- c) il sostegno all'azione della società civile in materia di droga e le iniziative volte a ridurre la domanda di droga e i danni causati dalla droga, compresi il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
- d) la formazione del personale;
- e) la ricerca nel campo della droga, e
- f) la prevenzione del traffico e della diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope illecite.

Le parti possono decidere di estendere la cooperazione ad altri settori.

5. Nel quadro delle rispettive normative, le parti collaborano per smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nella produzione e nel traffico di droghe illecite, anche mediante lo scambio di informazioni e di intelligence, la formazione e la condivisione delle migliori prassi, comprese le tecniche investigative speciali. Esse si adoperano in particolare per impedire alla criminalità organizzata di penetrare nell'economia legale.

6. La cooperazione a livello regionale per combattere il traffico di droga dovrebbe integrare questa impostazione anche mediante contatti diplomatici e nelle sedi regionali cui le parti partecipano, come quelle di cui all'articolo 48.

7. Le parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga, adottate nel giugno 1998 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel corso della 20ª sessione speciale sul problema mondiale della droga, alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati dal segmento ad alto livello della 52ª sessione della commissione stupefacenti delle Nazioni Unite nel marzo 2009, e alla dichiarazione della terza conferenza ministeriale dei partner del Patto di Parigi sulla lotta contro il traffico illecito di oppiacei provenienti dall'Afghanistan.

#### Articolo 27

### Cooperazione nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

1. Le parti convengono di collaborare onde evitare che i loro sistemi finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie siano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite e per finanziare il terrorismo.

2. Le parti convengono di promuovere l'assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione delle normative e dell'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione consente in particolare lo scambio di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di norme adeguate e riconosciute a livello internazionale per combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelle adottate dall'Unione e dagli organismi internazionali che operano nel settore, come la task force Azione finanziaria (FATF).



*Articolo 28***Cooperazione in materia di migrazione**

1. Le parti convengono di collaborare al fine di prevenire i flussi migratori irregolari dal proprio territorio verso il territorio dell'altra parte.
2. Le parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra l'Afghanistan e l'Unione e si impegnano a instaurare un dialogo globale sugli aspetti connessi alla migrazione e la cooperazione al riguardo, conformemente all'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità e alle convenzioni internazionali pertinenti. Il dialogo e la cooperazione vertono su questioni quali l'asilo, le relazioni tra migrazione e sviluppo, l'immigrazione regolare e irregolare, il rimpatrio, la riammissione, i visti, la gestione delle frontiere, la sicurezza dei documenti e la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti.
3. La cooperazione nei settori di cui al presente articolo può comprendere altresì misure di sviluppo delle capacità.
4. Le parti convengono di concludere, su richiesta di una di esse, un accordo che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione, comprese disposizioni relative ai cittadini di altri paesi e agli apolidi.

*Articolo 29***Tutela consolare**

L'Afghanistan concorda sul fatto che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea rappresentato devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che non disponga di una rappresentanza permanente in Afghanistan in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione europea.

*Articolo 30***Protezione dei dati personali**

1. Le parti convengono di collaborare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità dei più rigorosi standard internazionali, come quelli contenuti, tra l'altro, negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali adottati a norma della risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990.
2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, un'assistenza tecnica sotto forma di scambio di informazioni e competenze.

## TITOLO VI

**COOPERAZIONE SETTORIALE***Articolo 31***Modernizzazione della pubblica amministrazione**

Le parti convengono di collaborare onde creare una funzione pubblica professionale, indipendente ed efficiente in Afghanistan a livello nazionale e subnazionale. La cooperazione in questo settore è imperniata sulla formazione e sullo sviluppo di capacità, al fine di:

- a) migliorare l'efficienza organizzativa;
- b) rendere più efficienti le istituzioni sotto il profilo della prestazione di servizi;
- c) garantire la rendicontabilità e una gestione trasparente delle risorse pubbliche;
- d) migliorare il quadro giuridico e istituzionale, e
- e) migliorare l'elaborazione e l'attuazione delle politiche.



*Articolo 32***Gestione delle finanze pubbliche**

A norma dell'articolo 31, le parti rafforzano la cooperazione per quanto riguarda le questioni relative alla gestione delle finanze pubbliche in Afghanistan. La cooperazione è imperniata su:

- a) gestione del bilancio a livello nazionale e subnazionale;
- b) flussi finanziari trasparenti tra autorità di bilancio e tra tali autorità e i beneficiari e destinatari;
- c) vigilanza, anche da parte del parlamento e di organismi di audit indipendenti, e
- d) meccanismi per affrontare efficacemente e tempestivamente eventuali irregolarità nell'uso dei fondi pubblici.

L'Unione fornisce sostegno in questi settori, ove opportuno, concentrandosi sullo sviluppo delle capacità e sull'assistenza tecnica.

*Articolo 33***Buon governo nel settore fiscale**

Al fine di rafforzare e incentivare le attività economiche, tenendo conto al tempo stesso dell'esigenza di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore fiscale. Esse si adoperano per collaborare a tal fine, in particolare per agevolare la riscossione del gettito fiscale in Afghanistan e aiutare il paese a elaborare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.

*Articolo 34***Servizi finanziari**

1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.
2. Le parti collaborano per predisporre quadri giuridici e regolamentari, infrastrutture e risorse umane in Afghanistan e per introdurre il governo societario e i principi contabili internazionali nel mercato dei capitali dell'Afghanistan.

*Articolo 35***Statistiche**

1. Le parti convengono di predisporre e sviluppare ulteriormente la capacità statistica promuovendo l'armonizzazione della metodologia statistica e sfruttando le migliori prassi con riferimento all'esperienza dell'Unione, comprese la raccolta e la diffusione di informazioni statistiche. Ciò consentirà loro di utilizzare, in modo reciprocamente accettabile, statistiche riguardanti tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi alla raccolta, al trattamento, all'analisi e alla diffusione di dati statistici.
2. La cooperazione nel settore statistico si concentra sullo scambio di conoscenze, sulla promozione delle buone pratiche e del rispetto dei principi fondamentali delle Nazioni Unite in materia di statistiche ufficiali e del codice delle statistiche europee, al fine di migliorare la qualità delle statistiche.

*Articolo 36***Gestione del rischio di catastrofi**

1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi. Particolare attenzione va rivolta all'azione preventiva e a strategie proattive per gestire i pericoli e i rischi e ridurre i rischi o la vulnerabilità alle catastrofi naturali.



2. La cooperazione in questo settore può concentrarsi su:
  - a) riduzione del rischio di catastrofi, e in particolare resilienza, prevenzione e attenuazione delle relative conseguenze;
  - b) ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza e della resilienza a tutti i livelli;
  - c) valutazione del rischio di catastrofi, controllo e reazione, e
  - d) sostegno allo sviluppo delle capacità di gestione del rischio.

#### Articolo 37

##### **Risorse naturali**

1. Le parti convengono di migliorare la cooperazione e lo sviluppo di capacità per quanto riguarda lo sfruttamento, lo sviluppo, la trasformazione e la commercializzazione delle risorse naturali.
2. La cooperazione mira allo sviluppo sostenibile delle risorse naturali attraverso il potenziamento del quadro normativo, della tutela dell'ambiente e delle norme di sicurezza. Ciascuna parte può chiedere che siano indette riunioni ad hoc su questioni riguardanti le risorse naturali onde promuovere una maggiore cooperazione e la comprensione reciproca nel settore.
3. Conformemente al titolo IV, le parti collaborano alla creazione di un contesto trasparente che favorisca gli investimenti diretti esteri, in particolare nel settore estrattivo.
4. Le parti convengono di promuovere la cooperazione volta a eliminare gli ostacoli agli scambi di risorse naturali tenendo conto delle politiche e degli obiettivi economici di entrambe e nell'intento di incentivare il commercio.
5. Su richiesta di una parte, eventuali questioni riguardanti gli scambi di risorse naturali possono essere sollevate e affrontate nel corso delle riunioni del comitato misto di cui all'articolo 49.

#### Articolo 38

##### **Istruzione, ricerca, gioventù e formazione professionale**

1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione, della ricerca, della gioventù e della formazione professionale. Esse convengono di fare opera di sensibilizzazione sulle opportunità di istruzione nell'Unione e in Afghanistan.
2. Le parti promuovono inoltre azioni volte a:
  - a) instaurare collegamenti tra i rispettivi istituti di istruzione superiore, agenzie specializzate e organizzazioni giovanili;
  - b) promuovere lo scambio di informazioni e di know-how e la mobilità di studenti, giovani e giovani lavoratori, ricercatori, accademici e altri esperti, e
  - c) sostenere lo sviluppo di capacità e la messa a punto di metodi di insegnamento e di apprendimento di qualità, facendo tesoro di altre esperienze pertinenti acquisite nel settore.
3. Le parti convengono di promuovere l'attuazione di programmi di istruzione superiore e per i giovani, come il programma dell'UE Erasmus+, e di programmi per la mobilità e la formazione dei ricercatori, come le azioni Marie Skłodowska-Curie, e di incoraggiare i propri istituti scolastici a collaborare nell'ambito di programmi congiunti al fine di incentivare la cooperazione e la mobilità universitarie e favorire la cooperazione tra le organizzazioni giovanili, anche intensificando la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori nell'ambito dell'istruzione e dell'apprendimento non formali.
4. È incoraggiata la cooperazione nel campo della ricerca, anche mediante il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione, Orizzonte 2020 (2014-2020).



*Articolo 39***Energia**

1. Le parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore energetico onde migliorare la produzione, l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia in Afghanistan, comprese tra l'altro:
  - a) la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;
  - b) una maggiore cooperazione in campo tecnologico, e
  - c) la formazione professionale.
2. Le parti riconoscono che un quadro trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole costituisce il modo migliore per creare un contesto favorevole agli investimenti diretti esteri nel settore energetico.

*Articolo 40***Trasporti**

- Le parti convengono di collaborare attivamente nei settori di reciproco interesse concernenti tutti i modi di trasporto, soprattutto il settore aereo, e i collegamenti intermodali, al fine tra l'altro di:
- a) agevolare la circolazione delle merci e dei passeggeri;
  - b) garantire la sicurezza, l'incolumità e la tutela ambientale;
  - c) formare il personale, e
  - d) accrescere le opportunità di investimento, al fine di promuovere lo sviluppo economico attraverso il miglioramento dei collegamenti di trasporto nell'intera regione.

*Articolo 41***Occupazione e sviluppo sociale**

1. Nell'ambito dell'articolo 12, le parti convengono di collaborare nel settore dell'occupazione e dello sviluppo sociale, ivi compresi lo sviluppo del mercato del lavoro e l'occupazione giovanile, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso.
2. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune in consessi bilaterali o multilaterali, ad esempio in sede di OIL.

*Articolo 42***Agricoltura, sviluppo rurale, allevamento e irrigazione**

- Le parti concordano di collaborare per sviluppare le capacità dell'Afghanistan nei settori dell'agricoltura e della zootecnia e per quanto attiene ai mezzi di sussistenza della popolazione rurale. La cooperazione comprende:
- a) politica agricola e aumento della produttività volte a garantire la sicurezza alimentare;
  - b) conformemente al titolo IV, possibilità di agevolare il settore agroalimentare e il commercio di prodotti agricoli, compreso il commercio di piante, animali, bestiame e relativi prodotti, al fine di sviluppare ulteriormente le industrie rivolte essenzialmente al settore rurale;
  - c) benessere degli animali;
  - d) sviluppo rurale;



- e) scambio di esperienze e reti di cooperazione tra operatori economici o agenti locali in settori specifici quali la ricerca e il trasferimento di tecnologie;
- f) elaborazione di politiche in materia di salute e qualità delle piante, degli animali e del bestiame;
- g) proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali;
- h) sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione di colture, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia;
- i) protezione delle varietà vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola;
- j) sviluppo di banche dati e reti di informazione su agricoltura e allevamento, e
- k) formazione nei settori agricolo e veterinario.

#### Articolo 43

### Ambiente e cambiamenti climatici

1. Le parti collaborano per aiutare l'Afghanistan a introdurre un elevato livello di tutela ambientale e promuovere la conservazione e la gestione delle risorse naturali e della diversità biologica, comprese le foreste, nell'interesse dello sviluppo sostenibile e dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione.
2. Le parti mirano a promuovere la ratifica, l'applicazione e l'osservanza degli accordi multilaterali sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.
3. Le parti intendono rafforzare la cooperazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti, con particolare attenzione alle risorse idriche.

#### Articolo 44

### Sanità pubblica

Le parti convengono che la cooperazione affronterà la riforma del settore sanitario e la prevenzione e il controllo delle malattie gravi, anche promuovendo l'attuazione degli accordi internazionali in materia di salute. Essa comprenderà altresì iniziative volte a consentire un maggiore accesso ai servizi sanitari di base in Afghanistan, migliorare la qualità dei servizi sanitari per i gruppi vulnerabili, in particolare donne e bambini, migliorare l'accesso all'acqua potabile e alle strutture igienico-sanitarie e promuovere l'igiene.

#### Articolo 45

### Cultura

1. Le parti concordano di promuovere la cooperazione in campo culturale per migliorare la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, esse sostengono e promuovono azioni pertinenti della società civile. Esse rispettano la diversità culturale.
2. Le parti si impegnano ad adottare misure adeguate per promuovere gli scambi culturali e realizzare iniziative culturali comuni di vario genere, compresa la cooperazione in materia di conservazione del patrimonio.
3. Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nelle pertinenti sedi internazionali, quali l'Unesco, al fine di perseguire obiettivi comuni come la promozione della diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale. Per quanto riguarda la diversità culturale, esse convengono altresì di promuovere l'applicazione della convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.



## Articolo 46

**Società dell'informazione**

Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sono aspetti essenziali della vita moderna e rivestono vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si scambiano opinioni sulle rispettive politiche in tale settore al fine di promuovere lo sviluppo economico, compresa la connettività nei settori dell'istruzione e della ricerca. Esse valutano, se del caso, il modo migliore di collaborare in tale settore, in particolare per quanto riguarda il commercio dei prodotti TIC, gli aspetti normativi delle comunicazioni elettroniche e altre questioni legate alla società dell'informazione.

## Articolo 47

**Politica audiovisiva e dei media**

Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e gli operatori pertinenti di entrambe in materia di politica audiovisiva e dei media. Esse convengono di instaurare un dialogo regolare in questi settori.

## TITOLO VII

**COOPERAZIONE REGIONALE**

## Articolo 48

**Cooperazione regionale**

1. Le parti riconoscono la necessità di condurre iniziative di cooperazione regionale per ripristinare lo status dell'Afghanistan quale ponte continentale tra l'Asia centrale, l'Asia meridionale e il Medio Oriente e stimolare la crescita economica e la stabilità politica della regione. A tal fine, esse convengono di collaborare alla promozione della cooperazione regionale attraverso misure volte a sostenere gli sforzi compiuti dal governo afghano, e in particolare dal ministero degli Affari esteri, per sviluppare le capacità. Il miglioramento delle capacità consentirà al governo di svolgere un ruolo più incisivo nelle varie organizzazioni, nei vari processi e nelle varie sedi regionali. La cooperazione può comprendere misure intese a sviluppare le capacità e a instaurare un clima di fiducia, quali programmi di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.

2. Le parti plaudono e ribadiscono il proprio sostegno al processo di Istanbul, che considerano un'iniziativa importante per promuovere la cooperazione politica tra l'Afghanistan e i paesi vicini, anche mediante misure tese a instaurare un clima di fiducia, come concordato nel corso della conferenza ministeriale del processo «Cuore dell'Asia» svoltasi a Kabul il 14 giugno 2012. L'Unione sostiene le iniziative avviate dall'Afghanistan per garantire l'effettiva attuazione delle misure volte a instaurare un clima di fiducia e di altri impegni regionali.

3. Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione regionale attraverso i propri contatti diplomatici e nelle sedi regionali cui partecipano.


## TITOLO VIII

**QUADRO ISTITUZIONALE**

## Articolo 49

**Comitato misto**

1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti al massimo livello possibile, incaricato di:
  - a) garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
  - b) stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo;
  - c) sorvegliare lo sviluppo di tutte le relazioni tra le parti e formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo;



- d) chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi tra le parti ed esaminare le relazioni da questi presentate;
  - e) scambiare opinioni e formulare proposte sulle questioni di interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle;
  - f) risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo e
  - g) esaminare tutte le informazioni presentate da una delle parti per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi e tenere consultazioni per concordare soluzioni in caso di divergenze, in conformità dell'articolo 54.
2. Di norma il comitato misto si riunisce in alternanza a Kabul e a Bruxelles, in date definite di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie del comitato misto. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle sue riunioni.
3. Il comitato misto può decidere di costituire comitati speciali o gruppi di lavoro che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Esso determina la composizione e le funzioni di siffatti comitati o gruppi e le rispettive modalità operative.
4. Il comitato misto garantisce il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali conclusi dalle parti nell'ambito del presente accordo.
5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

#### TITOLO IX

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 50


#### **Risorse disponibili per la cooperazione**

Compatibilmente con le rispettive normative, procedure e risorse, l'Unione fornisce all'Afghanistan l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per attuare la cooperazione di cui al presente accordo e l'Afghanistan mette a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per garantire il conseguimento degli obiettivi concordati.

##### Articolo 51

#### **Cooperazione in materia di lotta contro la frode**

1. Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Esse adottano misure efficaci per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari.
2. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario eventualmente concluso fra le parti durante l'attuazione del presente accordo comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli effettuati dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
3. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, le autorità competenti delle parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in conformità della normativa pertinente.
4. Le autorità afgane controllano periodicamente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'Unione. Esse adottano le misure atte a prevenire la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva di tali fondi. Esse comunicano alla Commissione europea qualsiasi provvedimento adottato in tal senso.
5. Le autorità afgane trasmettono senza indugio alla Commissione europea le informazioni di cui sono a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita in relazione all'attuazione dei fondi dell'Unione. I presunti casi di frode o corruzione sono segnalati anche all'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Le autorità afgane segnalano altresì alla Commissione europea tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati ai sensi del presente paragrafo.



6. Le autorità afgane garantiscono lo svolgimento di indagini e azioni penali in relazione ai casi presunti e accertati di frode, corruzione e altre attività illecite a danno dei fondi dell'Unione. Se del caso, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può assistere le autorità afgane competenti in questo compito.

7. Conformemente alla normativa dell'Unione, e unicamente per tutelarne gli interessi finanziari, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode è autorizzato, su richiesta, a svolgere controlli e verifiche in loco in Afghanistan. Questi ultimi sono predisposti ed effettuati in stretta collaborazione con le autorità afgane competenti. Le autorità afgane forniscono all'Ufficio europeo per la lotta antifrode tutta l'assistenza necessaria per consentirgli di adempiere i suoi compiti.

8. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode può convenire con le autorità competenti afgane di intensificare la cooperazione nel settore della lotta antifrode, anche mediante la conclusione di accordi operativi.

#### Articolo 52

### **Evoluzione dell'accordo**

Ciascuna parte può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione a norma del presente accordo, tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione.

#### Articolo 53

### **Altri accordi**

1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione avviata ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facoltà degli Stati membri dell'Unione europea di collaborare a livello bilaterale o di concludere, se del caso, accordi bilaterali e di cooperazione con l'Afghanistan. Il presente accordo non pregiudica l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti da ciascuna parte nell'ambito delle proprie relazioni con terzi.

2. Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo campo di applicazione. Siffatti accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.

#### Articolo 54

### **Adempimento degli obblighi**

1. Ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo può prendere misure adeguate per quanto riguarda il presente accordo o qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

3. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti.

4. Nella scelta delle misure adeguate, vanno privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 53, paragrafo 2. Le misure vengono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni in sede di comitato misto.



5. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per «casi particolarmente urgenti» di cui al paragrafo 3 si intendono i casi di violazione sostanziale del presente accordo a opera di una delle parti. Per violazione sostanziale del presente accordo si intende:

- a) una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, oppure
- b) la violazione di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2.

*Articolo 55*

#### **Strumenti**

Per agevolare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le parti convengono di accordare agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione gli strumenti necessari allo svolgimento delle loro mansioni, in conformità delle loro rispettive regolamentazioni e norme interne.

*Articolo 56*

#### **Interessi in materia di sicurezza e divulgazione delle informazioni**

1. Le disposizioni del presente accordo si applicano fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali.
2. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per le parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
3. Le parti ribadiscono il proprio impegno a proteggere le informazioni riservate ricevute nel corso della cooperazione.

*Articolo 57*

#### **Definizione delle parti**

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze, da una parte, e l'Afghanistan, dall'altra.

*Articolo 58*

#### **Applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in essi indicate, e al territorio dell'Afghanistan.

*Articolo 59*

#### **Entrata in vigore, applicazione in via provvisoria, durata e denuncia**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'espletamento delle procedure giuridiche a tal fine necessarie.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione e l'Afghanistan convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 3, conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne applicabili.



3. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento di quanto segue:
- a) la notifica dell'Unione relativa all'espletamento delle procedure necessarie a tal fine, con l'indicazione delle parti dell'accordo che devono essere applicate in via provvisoria, e
  - b) il deposito dello strumento di ratifica, da parte dell'Afghanistan, conformemente alle sue procedure e alla sua legislazione applicabile.
4. Il presente accordo è valido per un periodo iniziale di dieci anni. Esso è automaticamente prorogato per periodi consecutivi di cinque anni a meno che, sei mesi prima della scadenza della sua validità, una delle parti notifichi per iscritto la propria intenzione di non prorogarlo.
5. Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le parti ed entrano in vigore soltanto dopo che queste si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine.
6. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.
7. Le notifiche a norma del presente articolo sono fatte al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea o al ministero degli Affari esteri dell'Afghanistan, a seconda del caso.

#### Articolo 60

#### Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, pashtu e dari, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Мюнхен на осемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Múnich el dieciocho de febrero de dos mil diecisiete.

V Mnichově dne osmnáctého února dva tisíce sedmáct.

Udfærdiget i München, den attende februar to tusind og sytten.

Geschehen zu München am achtzehnten Februar zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhanda seitsmeteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheksateistkümnendal päeval Münchenis.

Έγινε στο Μόναχο, στις δεκαοκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Munich on the eighteenth day of February in the year two thousand and seventeen.

Fait à Munich, le dix-huitième jour du mois de février deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Münchenu osamnaestog veljače godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Monaco il diciotto di febbraio dell'anno duemilaediciassette.

Münchenē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada astoņpadsmitajā februārī.

Priimta Miunchene du tūkstančiai septynioliktų metų vasario aštuonioliktą dieną.

Kelt Münchenben, a kétezertizenhatedik év február havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Munich fit-tmintax-il jum ta' Frar fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te München, achttien februari tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Monachium osiemnastego dnia lutego roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Munique aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete.

Íntocmit la München la optsprezece februarie două mii șaptesprezece.

V Mníchove osemnásteho februára dvetisíc sedemnáť.

V Münchnu, osemnajstega februarja dva tisoč sedemnajst.

Tehty Münchenissä kahdeksantentoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Utfärdat i München den artonde februari år tjugohundrasjutton.

بتاریخ سی ماه دلو سال سیزده صد و نود و پنج در شهر مونیخن به امضاء رسید

د دیارلس سوہ و پنخہ نویم کال د سلواغی میاشتی پر دیرشمہ نیټہ د مونیخن په ټنار کی امضاء شول



Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku




For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel




Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française




Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana



Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā –



Lietuvos Respublikos vardu



Pour la Grand-Duché de Luxembourg




Magyarország részéről



Għar-Repubblika ta' Malta




Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich




W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej




Pela República Portuguesa



Pentru România



Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейския съюз  
Por la Unión Europea  
Za Evropskou unii  
For Den Europæiske Union  
Für die Europäische Union  
Euroopa Liidu nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
For the European Union  
Pour l'Union européenne  
Za Europejską uniję  
Per l'Unione europea  
Eiropas Savienības vārdā –  
Europos Sąjungos vardu  
Az Európai Unió részéről  
Għall-Unjoni Ewropea  
Voor de Europese Unie  
W imieniu Unii Europejskiej  
Pela União Europeia  
Pentru Uniunea Europeană  
Za Európsku úniu  
Za Evropsko unijo  
Euroopan unionin puolesta  
För Europeiska unionen

به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان  
د افغانستان اسلامي جمهوریت په استازیتوب

17CE1037



## DECISIONE (UE) 2017/435 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2017

**relativa alla conclusione dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, al fine di modificare per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 <sup>(2)</sup>, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 <sup>(3)</sup> («accordo di Cotonou»).
- (2) Conformemente alla decisione 2010/648/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>, l'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di Cotonou («accordo») è stato firmato dalle parti al Consiglio dei ministri ACP-UE di Ouagadougou, del 22 giugno 2010, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (3) Conformemente alla decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE <sup>(5)</sup>, l'accordo è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 31 ottobre 2010.
- (4) È opportuno approvare l'accordo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 <sup>(6)</sup>, è approvato a nome dell'Unione europea.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata o le persone abilitate, a nome dell'Unione, a depositare lo strumento di ratifica di cui all'articolo 93 dell'accordo di Cotonou per esprimere il consenso dell'Unione a essere da esso vincolata.

<sup>(1)</sup> GU C 65 del 19.2.2016, pag. 257.

<sup>(2)</sup> GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GUL 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

<sup>(4)</sup> Decisione 2010/648/UE del Consiglio, del 14 maggio 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GUL 287 del 4.11.2010, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 21 giugno 2010, relativa alle misure transitorie applicabili dalla data di firma alla data di entrata in vigore dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GUL 287 del 4.11.2010, pag. 68).

<sup>(6)</sup> L'accordo e le dichiarazioni accluse all'atto finale sono stati pubblicati nella GUL 287 del 4.11.2010, pag. 3.



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
J. HERRERA

**17CE1038**



**DECISIONE (UE) 2017/436 DEL CONSIGLIO****del 6 marzo 2017****relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 giugno 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di concludere accordi relativi al commercio di prodotti biologici.
- (2) La Commissione ha negoziato, per conto dell'Unione, un accordo con la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici («accordo»).
- (3) Nell'accordo l'Unione e la Repubblica del Cile riconoscono l'equivalenza delle rispettive norme in materia di produzione biologica e dei sistemi di controllo relativi ai prodotti biologici.
- (4) L'accordo intende promuovere il commercio di prodotti biologici, contribuendo allo sviluppo e all'espansione del settore biologico nell'Unione e nella Repubblica del Cile e raggiungendo un elevato livello di rispetto per i principi in materia di produzione biologica, di garanzia dei sistemi di controllo e di integrità dei prodotti biologici. Esso intende altresì promuovere la tutela dei rispettivi marchi biologici dell'Unione e della Repubblica del Cile e rafforzare la cooperazione normativa tra le parti sulle questioni relative alla produzione biologica.
- (5) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici, con riserva della sua conclusione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.


*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

R. GALDES



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/437 DEL CONSIGLIO****del 13 marzo 2017****che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni come indicato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. È opportuno modificare tale allegato e sopprimere le voci relative.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

L. GRECH

---

<sup>(1)</sup> GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.



## ALLEGATO

I. Le voci relative alle persone elencate in seguito sono soppresse dall'elenco come indicato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:


## PERSONE

«99.	Gennadiy Nikolaiovich TSYPKALOV
135.	Arseny Sergeevich PAVLOV»

II. Le voci riguardanti persone ed entità elencate in appresso, come stabilito nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sono sostituite dalle seguenti:

## PERSONE

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«2.	Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ) Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV (Володимир Андрійович КОНСТАНТИНОВ)	Data di nascita: 19.11.1956 Luogo di nascita: Vladimirovka (alias Vladimirovca), regione di Slobozia, RSS moldova (ora Repubblica di Moldova) o Bogomol, RSS moldova	In quanto presidente del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea, Konstantinov ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dal «Consiglio supremo» sul «referendum» contro l'integrità territoriale dell'Ucraina e ha sollecitato gli elettori a votare a favore dell'indipendenza della Crimea nel referendum del 16 marzo 2014. È stato uno dei cofirmatari del «trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa» del 18 marzo 2014.  Dal 17 marzo 2014 presiede il «Consiglio di Stato» della cosiddetta «Repubblica di Crimea».	17.3.2014
3.	Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ) Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛІЄВ)	Data di nascita: 15.8.1976 Luogo di nascita: Ulan-Ude, RSSA Buryat, RSFS russa	Nella sua precedente funzione di vice primo ministro della Crimea, Temirgaliev ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dal «Consiglio supremo» sul «referendum» del 16 marzo 2014 contro l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ha fatto attivamente pressioni per l'integrazione della Crimea nella Federazione russa.  L'11 giugno 2014 si è dimesso dalla carica di «primo vice primo ministro» della cosiddetta «Repubblica di Crimea».	17.3.2014
4.	Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ) Denys Valentynovych BEREZOVSKYY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)	Data di nascita: 15.7.1974 Luogo di nascita: Kharkiv, RSS ucraina	Berezovskiy è stato nominato comandante della marina ucraina il 1º marzo 2014 ed ha prestato giuramento alla forza armata di Crimea, rompendo così il suo giuramento alla marina ucraina.  È stato nominato vice comandante della flotta della Federazione russa nel Mar Nero.	17.3.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
5.	Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович ЧАЛЬИЙ) Oleksiy Mukhailovych CHALIY (Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)	Data di nascita: 13.6.1961 Luogo di nascita: Mosca o Sebastopoli	Chaliy è diventato «Sindaco del popolo di Sebastopoli» per acclamazione popolare il 23 febbraio 2014 ed ha accettato questo «voto». Ha fatto un'attiva campagna affinché Sebastopoli diventasse un'entità separata della Federazione russa in seguito a un referendum del 16 marzo 2014. È stato uno dei cofirmatari del «trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa» del 18 marzo 2014. Dal 1° al 14 aprile 2014 è stato «Governatore» facente funzione di Sebastopoli ed è un ex presidente «eletto» dell'«Assemblea legislativa» della città di Sebastopoli. Membro dell'Assemblea legislativa della città di Sebastopoli.	17.3.2014
6.	Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Пётр Анатольевич ЗИМА) Petro Anatoliyovych ZYMA (Петро Анатолійович ЗИМА)	Data di nascita: 18.1.1970 Luogo di nascita: Artemivsk (Артемівск) (nel 2016 rinominato Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ucraina	Zima è stato nominato nuovo capo del servizio di sicurezza della Crimea (SBU) il 3 marzo 2014 dal «primo ministro» Aksyonov e ha accettato questa nomina. Ha fornito al servizio di intelligence russo (FSB) informazioni pertinenti, tra cui una banca dati. Tra queste figurano informazioni sugli attivisti pro-europei della piazza Maidan e sui difensori dei diritti umani della Crimea. Ha svolto un ruolo rilevante nell'impedire alle autorità ucraine di controllare il territorio della Crimea. L'11 marzo 2014 ex ufficiali dell'SBU della Crimea hanno proclamato la formazione di un servizio di sicurezza indipendente della Crimea.	17.3.2014
8.	Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович ЦЕКОВ) Serhiy Pavlovych TSEKOV (Сергій Павлович ЦЕКОВ)	Data di nascita: 28.9.1953 o 28.8.1953 Luogo di nascita: Sinferopoli	In qualità di vicepresidente della Verkhovna Rada della Crimea, Tsekov ha dato inizio, assieme a Sergey Aksyonov, alla destituzione illegale del governo della Repubblica autonoma di Crimea. Ha associato Vladimir Konstantinov a questa condotta, minacciandolo di espulsione. Ha riconosciuto pubblicamente che i deputati della Crimea erano all'origine della richiesta fatta ai soldati russi di prendere possesso della Verkhovna Rada della Crimea. È stato uno dei primi leader della Crimea a chiedere in pubblico l'annessione della Crimea alla Russia.  Membro del Consiglio federale della Federazione russa proveniente dalla cosiddetta «Repubblica di Crimea».	17.3.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
17.	Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)	Data di nascita: 30.7.1970 Luogo di nascita: San Pietroburgo (in precedenza Leningrado)	Ex vicepresidente della Duma di Stato della Federazione russa. Ha sostenuto attivamente l'uso di forze armate russe in Ucraina e l'annessione della Crimea. Ha personalmente condotto la dimostrazione a sostegno del ricorso alle forze armate russe in Ucraina. Attualmente vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato della Federazione russa.	17.3.2014
18.	Leonid Eduardovich SLUTSKI (Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)	Data di nascita: 4.1.1968 Luogo di nascita: Mosca	Ex presidente della Commissione per la Comunità di Stati indipendenti (CSI) della Duma di Stato della Federazione russa (membro del LDPR). Ha sostenuto attivamente l'uso di forze armate russe in Ucraina e l'annessione della Crimea. Attualmente presidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato della Federazione russa.	17.3.2014
21.	Aleksandr Viktorovich GALKIN (Александр Викторович ГАЛКИН)	Data di nascita: 22.3.1958 Luogo di nascita: Ordzhonikidze, RSSA dell'Ossezia settentrionale	Ex comandante del distretto militare meridionale della Russia, le cui forze sono in Crimea; la flotta nel Mar Nero è sotto il comando di Galkin; gran parte delle forze è giunta in Crimea attraverso il distretto militare meridionale. Le forze di questo distretto sono schierate in Crimea. È responsabile di parte della presenza militare russa in Crimea che compromette la sovranità dell'Ucraina e ha assistito le autorità della Crimea nell'impedire manifestazioni pubbliche contro le manovre a favore di un referendum e dell'integrazione alla Russia. Inoltre, la flotta del Mar Nero è sotto il controllo di questo distretto. Attualmente impiegato presso l'apparato centrale del ministero della difesa russo.	17.3.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
25.	Sergei Evgenevich NARYSHKIN (Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)	Data di nascita: 27.10.1954 Luogo di nascita: San Pietroburgo (in precedenza Leningrado)	Ex presidente della Duma di Stato. Ha espresso pubblicamente sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. Ha espresso pubblicamente sostegno al trattato di riunificazione tra la Russia e la Crimea e alla legge costituzionale federale correlata.  Attualmente direttore del Servizio di intelligence esterno della Federazione russa dall'ottobre 2016. Membro permanente e segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa.	21.3.2014
27.	Alexander Mihailovich NOSATOV (Александр Михайлович НОСАТОВ)	Data di nascita: 27.3.1963 Luogo di nascita: Sebastopoli, (RSS ucraina)	Ex vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione. Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino.  Attualmente viceammiraglio, comandante facente funzione della flotta russa del Baltico.	21.3.2014
30.	Mikhail Grigorievich MALYSHEV (Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ) Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV (Михайло Григорович МАЛЫШЕВ)	Data di nascita: 10.10.1955 Luogo di nascita: Sinferopoli, Crimea	Presidente della commissione elettorale della Crimea. Responsabile dell'organizzazione del referendum in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del referendum.	21.3.2014
31.	Valery Kirillovich MEDVEDEV (Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ) Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV (Валерий Кирилович МЕДВЕДЕЦВ)	Data di nascita: 21.8.1946 Luogo di nascita: Shmakovka, regione di Primorsky	Presidente della commissione elettorale di Sebastopoli. Responsabile dell'organizzazione del referendum in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del referendum.	21.3.2014
33.	Elena Borisovna MIZULINA (nata DMITRIYEVA) (Елена Борисовна МИЗУЛИНА (nata ДМИТРИЕВА))	Data di nascita: 9.12.1954 Luogo di nascita: Bui, regione di Kostroma	Ex deputato della Duma di Stato. Artefice e cofautrice di recenti proposte legislative in Russia che avrebbero consentito alle regioni di altri paesi di aderire alla Russia senza il preventivo accordo delle relative autorità centrali.  Dal settembre 2015, membro del Consiglio federale proveniente dalla regione di Omsk.	21.3.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
35.	Oleg Yevgenyovich BELAVENTSEV (Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)	Data di nascita: 15.9.1949 Luogo di nascita: Mosca	Ex rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel cosiddetto «Distretto federale della Crimea». Membro non permanente del Consiglio di sicurezza russo. Responsabile dell'attuazione delle prerogative costituzionali del capo di Stato russo nel territorio dell'annessa Repubblica autonoma di Crimea.  Attualmente rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel Distretto federale del Caucaso settentrionale.	29.4.2014
37.	Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)	Data di nascita: 22.8.1960 Luogo di nascita: Alagir, Ossezia settentrionale, RSS autonoma, RSFSR	Ex governatore dell'annessa città ucraina di Sebastopoli.  Attualmente rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel Distretto federale siberiano. Membro del Consiglio di sicurezza della Federazione russa.	29.4.2014
43.	German PROKORIV (Герман ПРОКОПИВ) Герман ПРОКОПИВ (Герман ПРОКОПИВ) (alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)	Data di nascita: 6.7.1993 Luogo di nascita: Praga, Repubblica ceca	Membro attivo della «Guardia di Lugansk». Ha partecipato alla conquista dell'edificio sede dell'ufficio regionale del servizio di sicurezza a Lugansk.  Continua a essere un combattente militare attivo della «Repubblica popolare di Lugansk».	29.4.2014
44.	Valeriy Dmitrievich BOLOTOV (Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ) Valeriy Dmytrovych BOLOTOV (Валерій Дмитрович БОЛОТОВ)	Data di nascita: 13.2.1970 Luogo di nascita: Stakhanov, Lugansk	Uno dei leader del gruppo separatista «Esercito del sud-est» che ha occupato l'edificio sede del servizio di sicurezza nella regione di Lugansk. Ufficiale a riposo. Prima della conquista dell'edificio è stato in possesso, con altri suoi complici, di armi apparentemente fornite in modo illegale e provenienti dalla Russia e da gruppi criminali locali.	29.4.2014
45.	Andriy Yevhenovych PURHIN (Андрій Євгенович ПУРГІН), Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич ПУРГИН)	Data di nascita: 26.1.1972 Luogo di nascita: Donetsk	Partecipante attivo e organizzatore di azioni separatiste, coordinatore di azioni dei «Turisti russi» a Donetsk. Cofondatore di una «Iniziativa civica di Donbass per l'Unione eurasiatica». Fino al 4 settembre 2015, «Presidente» del «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk», attualmente «primo vicepresidente del consiglio dei ministri».	29.4.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
47.	Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)	Data di nascita: 1.5.1983 Luogo di nascita: Khartsyzsk, oblast di Donetsk	Uno dei leader dell'organizzazione ideologicamente radicale «Milizia popolare di Donbas». Ha partecipato attivamente alla conquista di vari edifici statali nella regione di Donetsk.	29.4.2014
48.	Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович ГИРКИН) (alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)	Data di nascita: 17.12.1970 Luogo di nascita: Mosca	Identificato come membro della Direzione principale dell'intelligence dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GRU). È stato implicato in incidenti a Sloviansk. Capo del movimento pubblico «Novorossia». Ex «ministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».  Il 4 novembre 2016 ha organizzato a Mosca una «marcia russa» dei nazionalisti russi che sostengono i separatisti in Ucraina orientale.  Continua a sostenere attivamente le azioni separatiste in Ucraina orientale. Uno degli organizzatori della «marcia russa» del novembre 2016.	29.4.2014
49.	Vyacheslav Viktorovich VOLODIN (Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)	Data di nascita: 4.2.1964 Luogo di nascita: Alekseevka, regione di Saratov.	Ex primo vicecapo dell'amministrazione presidenziale della Russia. Responsabile di sovrintendere all'integrazione politica della regione ucraina di Crimea annessa alla Federazione russa.  Attualmente presidente della Duma di Stato della Federazione russa dal 5 ottobre 2016.	12.5.2014
50.	Vladimir Anatolievich SHAMANOV (Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)	Data di nascita: 15.2.1957 Luogo di nascita: Barnaul.	Ex comandante delle truppe aviotrasportate russe, generale colonnello. Nella sua posizione di alto livello è responsabile dello schieramento di forze aviotrasportate russe in Crimea.  Attualmente presidente della Commissione «Difesa» della Duma di Stato della Federazione russa.	12.5.2014
51.	Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)	Data di nascita: 19.5.1960 Luogo di nascita: Ignatovo, oblast di Vologodsk, URSS.	Ex membro della Duma di Stato ed ex presidente della Commissione leggi costituzionali della Duma. È responsabile dell'agevolazione dell'adozione della legislazione relativa all'annessione della Crimea e di Sebastopoli alla Federazione russa.	12.5.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
52.	Petr Grigorievich JAROSH (Петр Григорьевич ЯРОШ) Petro Hryhorovych YAROSH (JAROSH) (Петро Григорович ЯРОШ)	Data di nascita: 30.1.1971 Luogo di nascita: villaggio di Skvortsovo, regione di Sinferopoli, Crimea	Ex capo dell'Ufficio del servizio federale di migrazione per la Crimea. È responsabile del sistematico e rapido rilascio di passaporti russi ai residenti della Crimea.	12.5.2014
53.	Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА) Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)	Data di nascita: 19.12.1962 Luogo di nascita: Zaporozhye	Ex capo dell'Ufficio del servizio federale di migrazione per Sebastopoli. È responsabile del rilascio sistematico e spedito di passaporti russi ai residenti di Sebastopoli. Attualmente assistente del membro del Consiglio municipale di Sebastopoli Mikhail Chaly.	12.5.2014
55.	Igor Nikolaevich BEZLER alias Bes (diavolo) (Игорь Николаевич БЕЗЛЕР) Ihor Mykolayovych BEZLER (Ігор Миколайович БЕЗЛЕР)	Data di nascita: 30.12.1965 Luogo di nascita: Sinferopoli, Crimea	Uno dei leader dell'autoproclamata milizia di Horlivka. Ha preso il controllo dell'edificio a Donetsk che ospita la sede regionale dell'ufficio del Servizio di sicurezza ucraino e successivamente ha occupato l'ufficio distrettuale del ministero dell'interno nella città di Horlivka. È collegato a Igor Strelkov/Girkin sotto il cui comando è stato coinvolto nell'assassinio del rappresentante del popolo del Consiglio municipale di Horlivka, Volodymyr Rybak.	12.5.2014
56.	Igor Evgenevich KAKIDZYANOV (Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ), Igor Evgenevich KNAKIMZYANOV (Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ) Ihor Yevhenovych KNAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV) (Ігор Євгенович ХАКІМЗЯНОВ (КАКІДЗЯНОВ))	Data di nascita: 25.7.1980 Luogo di nascita: Makiivka (oblast di Donetsk)	Uno dei leader delle forze armate dell'autoproclamata «Repubblica popolare di Donetsk». Scopo delle forze è «proteggere la popolazione della Repubblica popolare di Donetsk e l'integrità territoriale della Repubblica» stando a Pushylin, uno dei leader della «Repubblica popolare di Donetsk».	12.5.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
57.	Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолійович ЦАРЬОВ), Oleg Anatolevich TSARYOV (Олег Анатольевич ЦАРЁВ)	Data di nascita: 2.6.1970 Luogo di nascita: Dnepropetrovsk	Ex membro della Rada. In quanto tale, ha pubblicamente chiesto la creazione della cosiddetta «Repubblica federale di Novorossiya», costituita dalle regioni ucraine sudorientali. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. Ex «Presidente» del cosiddetto «Parlamento dell'Unione delle repubbliche popolari» («Parlamento di Novorossiya»).  Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	12.5.2014
58.	Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН) Roman Viktorovych LIAHIN (Роман Вікторович ЛЯПІН)	Data di nascita: 30.5.1980 Luogo di nascita: Donetsk, Ucraina	Ex capo della Commissione elettorale centrale della «Repubblica popolare di Donetsk». Ha organizzato attivamente il referendum dell'11 maggio 2014 sull'autodeterminazione della «Repubblica popolare di Donetsk». Ex «ministro del lavoro e delle politiche sociali».	12.5.2014
59.	Aleksandr Sergeevich MALYKHIN, Alexander Sergeevich MALYHIN (Александр Сергеевич МАЛЫХИН) Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN (Олександр Сергійович МАЛІХІН)	Data di nascita: 12.1.1981	Ex capo della Commissione elettorale centrale della «Repubblica popolare di Lugansk». Ha organizzato attivamente il referendum dell'11 maggio 2014 sull'autodeterminazione della «Repubblica popolare di Lugansk».	12.5.2014
60.	Natalia Vladimirovna ROKLONSKAYA (Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)	Data di nascita: 18.3.1980 Luogo di nascita: Mikhailovka, regione di Voroshilovgrad, RSS ucraina o Yevpatoria, RSS ucraina	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.  Ex procuratore della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha realizzato attivamente l'annessione della Crimea da parte della Russia.  Attualmente primo vicepresidente della Commissione per la sicurezza e la lotta alla corruzione della Duma di Stato della Federazione russa.	12.5.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
62.	Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ)	Data di nascita: 25.7.1972 Luogo di nascita: Mosca	Ex cosiddetto «primo ministro della Repubblica popolare di Donetsk», in quanto tale responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk» (per esempio, l'8 luglio 2014 ha dichiarato: «Le nostre forze armate stanno conducendo un'operazione speciale contro i «fascisti» ucraini). Firmatario del memorandum d'intesa sull'«Unione di Novorossiya». Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste; dirige l'«Unione dei volontari di Donbas».  Partecipa attivamente al reclutamento e alla formazione di «volontari» inviati a combattere nel Donbas.	12.7.2014
63.	Alexander KHODAKOVSKY, Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (Александр Сергійович ХОДАКОВСЬКИЙ), Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKIИ (Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)	Data di nascita: 18.12.1972 Luogo di nascita: Donetsk	Ex cosiddetto «ministro della sicurezza della Repubblica popolare di Donetsk», in quanto tale responsabile delle attività di sicurezza separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	12.7.2014
65.	Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич ХРЯКОВ), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВіТалійович ХРЯКОВ)	Data di nascita: 6.11.1958 Luogo di nascita: Donetsk	Ex cosiddetto «ministro per l'informazione e le comunicazioni di massa della Repubblica popolare di Donetsk». Attualmente membro del cosiddetto «Consiglio popolare» della «Repubblica popolare di Donetsk». Responsabile delle attività di propaganda pro-separatista del cosiddetto «governo» della «Repubblica popolare di Donetsk».  Continua a sostenere attivamente le azioni separatiste in Ucraina orientale.	12.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
66.	Marat Faatovich BASHIROV (Марат Фаатович БАШИРОВ)	Data di nascita: 20.1.1964 Luogo di nascita: Izhevsk, Federazione russa	Ex cosiddetto «primo ministro del Consiglio dei ministri della Repubblica popolare di Lugansk», confermato l'8 luglio 2014.  Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Lugansk».  Porta avanti attività di finanziamento delle strutture separatiste della «Repubblica popolare di Lugansk».	12.7.2014
67.	Vasyl Oleksandrovych NIKITIN (Василь Олександрович Нікітін),  Vasili Aleksandrovich NIKITIN (Василий Александрович НИКИТИН)	Data di nascita: 25.11.1971 Luogo di nascita: Shargun (Uzbekistan)	Ex cosiddetto «vice primo ministro del Consiglio dei ministri della Repubblica popolare di Lugansk» (ex cosiddetto «primo ministro della Repubblica popolare di Lugansk» ed ex portavoce dell'«Esercito del sud-est»)  Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Lugansk».  Responsabile della dichiarazione dell'Esercito del sud-est secondo cui le elezioni presidenziali ucraine non possono aver luogo nella «Repubblica popolare di Lugansk» a causa del «nuovo» status della regione.  Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	12.7.2014
68.	Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Алексей Вячеславович КАРЯКИН)  Oleksiy Vyacheslavovich KARYAKIN (Олексій Вячеславович КАРЯКИН)	Data di nascita: 7.4.1980 o 7.4.1979 Luogo di nascita: Stakhanov (oblast di Lugansk)	Fino al 25 marzo 2016, cosiddetto «presidente del Consiglio supremo della Repubblica popolare di Lugansk». Ex membro del cosiddetto «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Lugansk».  Responsabile delle attività «governative» separatiste del «Consiglio supremo», incaricato di chiedere alla Federazione russa il riconoscimento dell'indipendenza della «Repubblica popolare di Lugansk».  Firmatario del memorandum d'intesa sull'«Unione di Novorossiya».	12.7.2014
70.	Igor PLOTNITSKY, Igor Venediktovich PLOTNITSKIĪ (Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)  Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYŬTSKYŬ (Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)	Data di nascita: 24.6.1964 o 25.6.1964 o 26.6.1964 Luogo di nascita: Lugansk (forse a Kelmentsi, oblast di Chernivtsi)	Ex cosiddetto «ministro della difesa» e attualmente cosiddetto «capo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk».  Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Lugansk».	12.7.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
73.	Mikhail Efimovich FRADKOV (Михаил Ефимович ФРАДКОВ)	Data di nascita: 1.9.1950 Luogo di nascita: Kurumoch, regione di Kuibyshev	Ex membro permanente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa; ex direttore del Servizio di intelligence esterno della Federazione russa. In qualità di membro del Consiglio di sicurezza, che fornisce consulenza e coordina le questioni di sicurezza nazionale, è stato coinvolto nell'elaborazione della politica del governo russo che minaccia l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	25.7.2014
77.	Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)	Data di nascita: 15.12.1950 Luogo di nascita: Vladivostok	Ex membro permanente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. In qualità di membro del Consiglio di sicurezza, che fornisce consulenza e coordina le questioni di sicurezza nazionale, è stato coinvolto nell'elaborazione della politica del governo russo che minaccia l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	25.7.2014
79.	Mikhail Vladimirovich DEGTJAREV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРЕВ)	Data di nascita: 10.7.1981 Luogo di nascita: Kuibyshev (Samara)	Membro della Duma di Stato. In qualità di membro della Duma ha annunciato l'inaugurazione dell'«ambasciata di fatto» della cosiddetta, non riconosciuta, «Repubblica popolare di Donetsk», a Mosca; contribuisce a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Attualmente presidente della Commissione per l'educazione fisica, lo sport e la gioventù della Duma di Stato russa.	25.7.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
82.	Pavel Yurievich GUBAREV (Павел Юрьевич ГУБАРЕВ) Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV) (Павло Юрійович ГУБАРЄВ)	Data di nascita: 10.2.1983 (o 10.3.1983) Luogo di nascita: Sievierodonetsk	Uno dei sedicenti leader della «Repubblica popolare di Donetsk». Ha richiesto l'intervento russo in Ucraina orientale, anche attraverso lo spiegamento delle forze russe di mantenimento della pace. È stato associato a Igor Strelkov/Girkin, responsabile di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Gubarev è stato responsabile del reclutamento di persone per le forze armate dei separatisti. È responsabile dell'occupazione dell'edificio dell'amministrazione regionale a Donetsk con forze filorusse e si è autoproclamato «governatore del popolo». Sebbene sia stato arrestato per aver minacciato l'integrità territoriale dell'Ucraina, e sia stato successivamente rilasciato, ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nelle attività separatiste, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	25.7.2014
83.	Ekaterina Yurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА), Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA) (Катерина Юрійівна ГУБАРЄВА)	Data di nascita: 5.7.1983 o 10.3.1983 Luogo di nascita: Kakhovka (oblast di Kherson)	In qualità di ex cosiddetto «ministro degli affari esteri», è stata responsabile della difesa della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste. Membro del cosiddetto «Consiglio popolare» della «Repubblica popolare di Donetsk».	25.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
84.	Fyodor Dmitrievich BEREZIN (Фёдор Дмитриевич БЕРЕЗИН), Fedir Dmytrovych BEREZIN (Федір Дмитрович БЕРЕЗІН)	Data di nascita: 7.2.1960 Luogo di nascita: Donetsk	Ex cosiddetto «viceministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». È associato a Igor Strelkov/Girkin, responsabile di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, Berezin ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.	25.7.2014
85.	Valery Vladimirovich KAUROV (Валерій Владимирович КАУРОВ) Valeriy Volodymyrovych KAUROV (Валерій Володимирович КАУРОВ)	Data di nascita: 2.4.1956 Luogo di nascita: Odessa	Sedicente «presidente» della cosiddetta «Repubblica di Novorossiya», che ha chiesto alla Russia lo spiegamento di truppe in Ucraina. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.	25.7.2014
86.	Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК) (Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)	Data di nascita: 23.6.1972 (o 23.7.1972) Luogo di nascita: regione di Vinnytsia	Assistente di alto livello di Igor Strelkov/Girkin, responsabile di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, Zdriliuk ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.	25.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
89.	Oksana TCHIGRINA,  Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (СНУГРІНА)  (Оксана Александровна ЧИГРИНА)	Data di nascita: forse 23.7.1981	Portavoce del cosiddetto «governo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk», ha rilasciato dichiarazioni che giustificano, tra l'altro, l'abbattimento di un aereo militare ucraino, la presa di ostaggi, le attività di combattimento dei gruppi armati illegali, che hanno portato a compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina.  Continua a essere un impiegato attivo presso il Servizio stampa della «Repubblica popolare di Lugansk».	30.7.2014
90.	Boris Alekseevich LITVINOV (Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)  Borys Oleksiyovych LYTVYNOV (Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)	Data di nascita: 13.1.1954 Luogo di nascita: Dzerzhynsk (oblast di Donetsk)	Ex membro del cosiddetto «Consiglio popolare» ed ex presidente del cosiddetto «Consiglio supremo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», ha promosso politiche e l'organizzazione del «referendum» illegale che ha portato alla proclamazione della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» in violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'unità dell'Ucraina.  Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.	30.7.2014
91.	Sergey Vadimovich ABISOV (Сергей Вадимович АБИСОВ)  Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV (Сергій Вадимович АБИСОВ)	Data di nascita: 27.11.1967 Luogo di nascita: Sinferopoli, Crimea	Accettando la nomina a cosiddetto «ministro dell'interno della Repubblica di Crimea» da parte del presidente della Russia (decreto n. 301) del 5 maggio 2014 e agendo in qualità di cosiddetto «ministro dell'interno» ha compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina.	30.7.2014
96.	Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO (Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)  Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO (Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)	Data di nascita: 26.6.1976 Luogo di nascita: Donetsk	Il 7 agosto 2014 ha sostituito Alexander Borodai in qualità di cosiddetto «primo ministro» della «Repubblica popolare di Donetsk». Attualmente cosiddetto «capo» della «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	12.9.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
97.	Vladimir Petrovich KONONOV (alias «Tsar») (Владимир Петровнч КОНОНОВ) Volodymyr Petrovych KONONOV (Володимир Петрович КОНОНОВ)	Data di nascita: 14.10.1974 Luogo di nascita: Gorsky	Dal 14 agosto 2014 ha sostituito Igor Strelkov/Girkin in qualità di cosiddetto «ministro della difesa» della «Repubblica popolare di Donetsk». Dall'aprile 2014 sarebbe al comando di una divisione di combattenti separatisti a Donetsk e ha promesso di «assolvere il compito strategico di respingere l'aggressione militare dell'Ucraina». Kononov ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	12.9.2014
98.	Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович РУДЕНКО) Myroslav Volodymyrovych RUDENKO (Мирослав Володимирович РУДЕНКО)	Data di nascita: 21.1.1983 Luogo di nascita: Debaltsevo	Associato alla «Milizia popolare di Donbass». Ha affermato tra l'altro che continueranno a combattere nel resto del paese. Rudenko ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Membro del cosiddetto «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk».	12.9.2014
100.	Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич ПИНЧУК) Andriy Yuriyovych PINCHUK (Андрій Юрійович ПИНЧУК)	Possibile data di nascita: 27.12.1977	Ex «ministro della sicurezza dello Stato» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, che è il responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. Capo dell'«Unione dei volontari di Donbas».	12.9.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
103.	Aleksandr Akimovich KARAMAN (Александр Акимович КАРАМАН), Alexandru CARAMAN	Data di nascita: 26.7.1956 Luogo di nascita: Cioburciu, distretto di Slobozia, ora Repubblica di Moldova	Ex cosiddetto «vice primo ministro degli affari sociali» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, che era il responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Pupillo del vice primo ministro russo Dmitry Rogozin. Capo dell'amministrazione del Consiglio dei ministri della «Repubblica popolare di Donetsk».	12.9.2014
105.	Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ) Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET (Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)	Data di nascita: 23.5.1971 Luogo di nascita: Dzhankoy	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.  Ex cosiddetto «primo vice primo ministro» della Crimea. Sheremet ha svolto un ruolo essenziale nell'organizzazione e nell'attuazione del referendum del 16 marzo in Crimea sull'unificazione con la Russia. Al momento del referendum, Sheremet sarebbe stato al comando delle «forze di autodifesa» filomoscovite in Crimea. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.  Eletto il 18 settembre 2016 come deputato della Duma per la penisola di Crimea illegalmente annessa.	12.9.2014
110.	Leonid Ivanovich KALASHNIKOV (Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)	Data di nascita: 6.8.1960 Luogo di nascita: Stepnoy Dvorets	Ex primo vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli».  Attualmente presidente della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma di Stato russa.	12.9.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
111.	Vladimir Stepanovich NIKITIN (Владимир Степанович НИКИТИН)	Data di nascita: 5.4.1948 Luogo di nascita: OPOCHKA	Ex membro della Duma di Stato ed ex primo vicepresidente della Commissione per questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli».	12.9.2014
112.	Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)	Data di nascita: 21.3.1964 Luogo di nascita: Rudny, regione di Kostanai, RSS kazaka	Ex membro della Duma di Stato ed ex primo vicepresidente della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli».	12.9.2014
115.	Nikolai Vladimirovich LEVICHEV (Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)	Data di nascita: 28.5.1953 Luogo di nascita: Pushkin	Ex membro della Duma di Stato. Ex vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli».  Attualmente membro della Commissione elettorale centrale.	12.9.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
119.	Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ)	Data di nascita: 8.2.1963 Luogo di nascita: Chisinau	Ex membro della Duma di Stato. Ex deputato della Duma di Stato, presidente della commissione della Duma di Stato sulle disposizioni legislative per lo sviluppo del complesso militare-industriale della Federazione russa. È un membro di rilievo di «Russia Unita» e uomo d'affari con ingenti investimenti in Ucraina e in Crimea.  Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli».  Attualmente membro del Consiglio federale della Federazione russa.	12.9.2014
120.	Sergey Yurievich KOZYAKOV (Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV (Сергій Юрійович КОЗЬЯКОВ)	Data di nascita: 29.9.1982 o 23.9.1982	In veste di ex cosiddetto «capo della commissione elettorale centrale di Lugansk» è responsabile di aver organizzato le cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 nella «Repubblica popolare di Lugansk». Queste «elezioni» hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali. Nell'ottobre 2015 è stato nominato cosiddetto «ministro della giustizia» della «Repubblica popolare di Lugansk».  Nell'assumere e nel rivestire tali cariche e nell'organizzare le «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
121.	Oleg Konstantinovich AKIMOV (a.k.a. Oleh AKIMOV) (Олег Константинович АКИМОВ) Oleh Kostiantynovych AKIMOV (Олег Костянтинівич АКИМОВ)	Data di nascita: 15.9.1981 Luogo di nascita: Lugansk	Membro dell'«Unione economica di Lugansk» presso il «Consiglio nazionale della Repubblica popolare di Lugansk». Si è candidato alle cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 per il posto di cosiddetto «capo» della «Repubblica popolare di Lugansk». Queste «elezioni» hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali. Dal 2014 è «capo» della cosiddetta «Federazione dei sindacati» e membro del cosiddetto «Consiglio popolare» della «Repubblica popolare di Lugansk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel partecipare formalmente come candidato alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Sostiene attivamente azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	29.11.2014
122.	Larisa Leonidovna AIRAPETYAN alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN o Larysa AIRAPETYAN (Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН) (Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)	Data di nascita: 21.2.1970	Ex cosiddetto «ministro della sanità» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Si è candidata alle cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 per il posto di «capo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk».  Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e sono quindi illegali.  Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel partecipare formalmente come candidata alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
123.	Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO (Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)	Data di nascita: 7.8.1957 Luogo di nascita: Stalino (oggi Donetsk)	Membro del «Parlamento» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», presidente dell'associazione pubblica Unione dei veterani delle forze «Berkut» del Donbass e membro del movimento «Donbass libero». Si è candidato alle cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 per il posto di capo della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Queste «elezioni» hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali.  Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel partecipare formalmente come candidato alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
124.	Aleksandr Igorevich KOФMAN (alias Oleksandr KOФMAN) (Александр Игоревич КОФМАН) (Олександр Ігорович КОФМАН)	Data di nascita: 30.8.1977 Luogo di nascita: Makiivka (oblast di Donetsk)	Ex cosiddetto «ministro degli esteri» e cosiddetto «primo vicepresidente» del «Parlamento» della «Repubblica popolare di Donetsk». Si è candidato alle cosiddette «elezioni» illegali del 2 novembre 2014 per il posto di cosiddetto «capo» della «Repubblica popolare di Donetsk». Queste elezioni hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali.  Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel partecipare formalmente come candidato alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	29.11.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
125.	Ravil Zakariyevich KHALIKOV (Равиль Закариевич ХАЛИКОВ) Ravil Zakariyovych KHALIKOV (Равиль Закарійович ХАЛИКОВ)	Data di nascita: 23.2.1969 Luogo di nascita: villaggio di Belozernoe, zona di Romodanovskiy, URSS	Ex cosiddetto «primo vice primo ministro» ed ex «procuratore generale» della «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
126.	Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)	Data di nascita: 3.2.1963 Luogo di nascita: Mosca	Ex «vice primo ministro delle finanze» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Porta avanti attività di finanziamento delle strutture separatiste della «Repubblica popolare di Lugansk».	29.11.2014
127.	Oleg Evgenevich BUGROV (Олег Евгеньевич БУТРОВ) Oleh Yevhenovych BUHROV (Олег Євгенович БУТРОВ)	Data di nascita: 29.8.1969	Ex «ministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
128.	Lesya Mikhaylovna LAPTEVA (Лєся Михайловна ЛАПТЕВА) Lesya Mykhaylivna LAPTEVA (Лєся Михайлівна ЛАПТЕВА)	Data di nascita: 11.3.1976 Luogo di nascita: Dzhambul (Kazakhstan), attualmente denominata Taraz	Ex «ministro dell'istruzione, della scienza, della cultura e della religione» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
129.	Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV) (Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ) (Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)	Data di nascita: 17.3.1963 Luogo di nascita: Arkhangelsk	Ex cosiddetto «ministro del Consiglio dei ministri» (capo dell'amministrazione per gli affari del governo) della «Repubblica popolare di Donetsk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
130.	Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK) (Игорь Владимирович КОСТЕНОК)	Data di nascita: 15.3.1961 Luogo di nascita: Vodyanske, zona di Dobropillia, oblast di Donetsk Водянское, Добропольский район Донецкой области	Ex cosiddetto «ministro dell'istruzione» della «Repubblica popolare di Donetsk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Attualmente consigliere personale del primo ministro della «Repubblica popolare di Donetsk».	29.11.2014
131.	Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV) (Евгений Вячеславович ОРЛОВ)	Data di nascita: 10.5.1980 o 21.10.1983 Luogo di nascita: Snezhnoye, oblast di Donetsk г. Снежное, Донецкой области	Membro del «Consiglio nazionale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
132.	Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO (Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО) (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)	Data di nascita: 12.3.1964 Luogo di nascita: Romny, oblast di Sumy Ромны, Сумская область	«Vice capo» del «Consiglio popolare» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
136.	Mikhail Sergeevich TOLSTYKH alias Givi (Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ) Мукхайло Сергийович ТОЛСТЫKH (Михайло Сергійович ТОЛСТИХ)	Data di nascita: 19.7.1980 Luogo di nascita: Ilovaisk	Comandante del «Battaglione Somali», gruppo separatista armato coinvolto nei combattimenti nell'Ucraina orientale.  In tale veste ha fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Continua a essere un comandante militare attivo nella cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».	16.2.2015
137.	Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович БАСУРИН) Eduard Oleksandrovyich BASURIN (Едуард Олександрович БАСУРИН)	Data di nascita: 27.6.1966 Luogo di nascita: Donetsk	Portavoce del ministero della difesa della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Continua a sostenere attivamente le azioni separatiste in Ucraina orientale.	16.2.2015
138.	Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)	Data di nascita: 20.5.1972 o 30.5.1972 Luogo di nascita: Lugansk	Ex cosiddetto «ministro della giustizia» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» illegale. Presidente della «commissione elettorale centrale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» dall'ottobre 2015.  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Attualmente presidente della cosiddetta «commissione elettorale centrale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk».	16.2.2015
139.	Sergey Anatolievich LITVIN (Сергей Анатольевич ЛИТВИН) Serhiy Anatoliyovych LYTVYN (Сергій Анатолійович ЛИТВИН)	Data di nascita: 2.7.1973 Luogo di nascita: Lysychansk, oblast di Lugansk, URSS Лисичанск Луганской области УССР	Ex cosiddetto «vice presidente» del consiglio dei ministri della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
140.	Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV)  (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ))	Data di nascita: 7.1.1967 Luogo di nascita: Michurinsk, oblast di Tambov  Мичуринск, Тамбовская область	Cosiddetto comandante in capo della milizia popolare della «Repub- blica popolare di Lugansk».  Nell'assumere e nel rivestire tale ca- rica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territo- riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabiliz- zato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
141.	Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИПОВА)  Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA  (Катерина Володимирівна ФІЛІПОВА)	Data di nascita: 20.1.1988 Luogo di nascita: Krasnoarmëisk	Ex cosiddetto «ministro della giusti- zia» della cosiddetta «Repubblica po- polare di Donetsk».  Nell'assumere e nel rivestire tale ca- rica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territo- riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabiliz- zato ulteriormente l'Ucraina.  Attualmente assistente personale di Alexander Vladimirovich Zakhar- chenko.	16.2.2015
142.	Aleksandr Yurievich TIMOFEEV  (Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)  Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV  (Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)	Data di nascita: 15.5.1971 Luogo di nascita: Nevinomyssk, Krai di Stavropol  Невинномысск, Ставропольский край	Cosiddetto «ministro delle finanze e delle imposte» della «Repubblica po- polare di Donetsk».  Nell'assumere e nel rivestire tale ca- rica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territo- riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabiliz- zato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
143.	Evgeny Vladimirovich MANUILOV  (Евгений Владимирович МАНУИЛОВ)  Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV  (Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)	Data di nascita: 5.1.1967 Luogo di nascita: Baranykivka, zona di Bilovodsk, oblast di Lugansk  с. Бараниковка Беловодского района Луганской области	Cosiddetto «ministro del reddito e delle imposte» della cosiddetta «Re- pubblica popolare di Lugansk».  Nell'assumere e nel rivestire tale ca- rica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territo- riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabiliz- zato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
144.	Viktor Vyacheslavovich YATSENKO (Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО) Viktor Viacheslavovych YATSENKO (Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)	Data di nascita: 22.4.1985 Luogo di nascita: Kherson	Cosiddetto «ministro delle comunicazioni» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
145.	Olga Igoreva BESEDINA (Ольга Игоревна БЕСЕДИНА) Olha Ihorivna BESEDINA (Ольга Ігорівна БЕСЕДИНА)	Data di nascita: 10.12.1976 Luogo di nascita: Lugansk	Ex cosiddetto «ministro dello sviluppo economico e del commercio» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
146.	Zaur Raufovich ISMAILOV (Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) Zaur Raufovych ISMAYILOV (Заур Рауфович ІСМАІЛОВ)	Data di nascita: 25.7.1978 (o 23.3.1975) Luogo di nascita: Krasny Luch, Voroshilovgrad, regione di Lugansk	Cosiddetto «procuratore generale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
148.	Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович БАХИН)	Data di nascita: 8.5.1956 Luogo di nascita: Kaunas, Lituania	Ex primo vice ministro della difesa (fino al 17 novembre 2015), veste nella quale è stato coinvolto nel sostegno allo schieramento delle truppe russe in Ucraina. Nella veste ricoperta in base all'attuale struttura del ministero della difesa russo, partecipa all'elaborazione e all'attuazione delle politiche del governo russo. Tali politiche minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Attualmente impiegato presso Rosatom.	16.2.2015




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
150.	Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON (Иосиф Давыдович КОБЗОН)	Data di nascita: 11.9.1937 Luogo di nascita: Tchassov Yar, Ucraina	Membro della Duma di Stato. Si è recato nella cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk e durante la sua visita ha rilasciato dichiarazioni a sostegno dei separatisti. È stato anche nominato console onorario della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» nella Federazione russa. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». Attualmente primo vice presidente della Commissione Cultura della Duma di Stato.	16.2.2015
152.	Ruslan Ismailovich BALBEK (Руслан Исмаилович БАЛБЕК)	Data di nascita: 28.8.1977 Luogo di nascita: Bekabad, RSS uzbeka	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Vicepresidente della Commissione per le questioni etniche della Duma. Nel 2014 Balbek è stato nominato vicepresidente del Consiglio dei ministri della cosiddetta «Repubblica di Crimea» e, nel rivestire tale carica, si è occupato dell'integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa nella Federazione russa, ricevendo quale riconoscimento una medaglia «Per la difesa della Repubblica di Crimea». Ha sostenuto l'annessione della Crimea in occasione di dichiarazioni pubbliche nonché nel suo profilo sul sito web di Russia Unita (sede della Crimea) e in un articolo di stampa pubblicato sul sito web di NTV il 3 luglio 2016.	9.11.2016



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
153.	Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (Константин Михайлович БАХАРЕВ)	Data di nascita: 20.10.1972 Luogo di nascita: Simferopol, RSS ucraina	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma. Nel marzo 2014 Bakharev è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea» e nell'agosto 2014 è stato nominato primo vicepresidente di tale organo. Ha ammesso il suo personale coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata sui sito web gazetakrimea.ru il 22 marzo 2016 e sul sito web c-pravda.ru il 23 agosto 2016. È stato insignito dell'ordine «Per la lealtà al dovere» dalle «autorità» della «Repubblica di Crimea».	9.11.2016
154.	Dmitry Anatolievich BELIK (Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)	Data di nascita: 17.10.1969 Luogo di nascita: Kular, distretto di Ust-Yansky, RSS autonoma di Iacuzia	Membro della Duma di Stato, eletto dalla città di Sebastopoli illegalmente annessa. Membro della Commissione per la fiscalità della Duma. In qualità di membro dell'amministrazione comunale di Sebastopoli, nel febbraio — marzo 2014 ha sostenuto le attività del cosiddetto «sindaco del popolo», Alexei Chaliy. Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche sul suo sito web personale e in un'intervista pubblicata il 21 febbraio 2016 sul sito web nation-news.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo «Per i servizi alla patria» — Il grado.	9.11.2016




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
155.	Andrei Dmitrievich KOZENKO (Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)	Data di nascita: 3.8.1981 Luogo di nascita: Simferopol, RSS ucraina	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma. Nel marzo 2014 Kozenko è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata il 12 marzo 2016 sul sito web gazeta-crimea.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito di una medaglia «Per la difesa della Repubblica di Crimea» dalle «autorità» locali.	9.11.2016
156.	Svetlana Borisovna SAVCHENKO (Светлана Борисовна САВЧЕНКО)	Data di nascita: 24.6.1965 Luogo di nascita: Belogorsk (RSS ucraina)	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per la cultura della Duma. È membro del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea dal 2012 e a partire da marzo 2014 sostiene l'integrazione della Crimea e di Sebastopoli, illegalmente annessi, nella Federazione russa. Nel settembre 2014 Savchenko è stata eletta nel Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha difeso l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli in occasione di numerose dichiarazioni pubbliche e anche nelle interviste pubblicate sul sito web c-pravda.ru il 2 aprile 2016 e il 20 agosto 2016. È stata insignita dell'ordine dello Stato russo «Per i servizi alla patria» — Il grado nel 2014 e dell'ordine «Per la lealtà al dovere» dalle «autorità» della «Repubblica di Crimea» nel 2015.	9.11.2016




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
157.	Pavel Valentinovich SHPEROV (Павел Валентинович ШПЕРОВ)	Data di nascita: 4.7.1971 Luogo di nascita: Simferopol, RSS ucraina	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.  Membro della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma.  Nel settembre 2014 Shperov è stato eletto nel Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea».  Ha pubblicamente ammesso, anche in un'intervista pubblicata sul sito web ldpr-rk.ru il 3 settembre 2016, il suo ruolo negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e, in particolare, il suo ruolo nell'organizzazione del referendum illegale sull'annessione illegale della penisola.	9.11.2016»

## ENTITÀ

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«10.	Cosiddetta «Milizia popolare di Donbas» «Народное ополчение Донбасса»	Social media: <a href="http://vk.com/polkdonbassa">http://vk.com/polkdonbassa</a> + 38-099-445-63-78; + 38-063-688-60-01; + 38-067-145-14-99; + 38-094-912-96-60; + 38-062-213-26-60 Email: voenkom.dnr@mail.ru mobilisation@novorossia.co Telefono volontari in Russia: + 7 (926) 428-99-51 + 7 (967) 171-27-09 o e-mail novoross24@mail.ru Indirizzo: Donetsk. Prospect Zasyadko.13	Gruppo separatista armato illegale, responsabile della lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale, che costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina. Fra l'altro, il gruppo militante ha assunto il controllo di vari edifici amministrativi in Ucraina orientale a inizio aprile 2014, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. È associata a Pavel Gubarev, responsabile dell'occupazione dell'edificio dell'amministrazione regionale a Donetsk con forze filorusse e autoproclamatosi «governatore del popolo».	25.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
11.	«Battaglione Vostok» «Батальон Восток»	Social media: <a href="http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas">http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas</a>	Gruppo separatista armato illegale, ritenuto uno dei più importanti in Ucraina orientale. Responsabile della lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale, costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.  Ha partecipato attivamente alle operazioni militari che hanno portato all'occupazione dell'aeroporto di Donetsk.  Parte del cosiddetto «1° Corpo d'Armata» delle forze armate della «Repubblica popolare di Donetsk».	25.7.2014
21.	JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENSE CORPORATION  Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей»  (alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО «Алмаз — Антей»; ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“»)	41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia; Sito web: <a href="http://almaz-antey.ru">almaz-antey.ru</a> Indirizzo e-mail: <a href="mailto:antey@almaz-antey.ru">antey@almaz-antey.ru</a>	Almaz-Antey è una società di proprietà statale russa. Fabbrica armamenti antiaerei, compresi missili terra-aria, che fornisce all'esercito russo. Le autorità russe forniscono armi pesanti ai separatisti nell'Ucraina orientale, contribuendo alla destabilizzazione dell'Ucraina. Tali armi sono usate dai separatisti, anche per abbattere aerei. In quanto società di proprietà statale, Almaz-Antey contribuisce pertanto alla destabilizzazione dell'Ucraina.	30.7.2014
30.	Battaglione Sparta Батальон «Спарта»		Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Comandato da Arseny PAVLOV e pertanto associato a una persona che figura nell'elenco.  Parte del cosiddetto «1° Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Donetsk».	16.2.2015



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
31.	Battaglione Somali Батальон «Сомали»		Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Comandato da Mikhail TOLSTYKH, alias Givi, e pertanto associato a una persona che figura nell'elenco.  Parte del cosiddetto «1° Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Donetsk».	16.2.2015
33.	Prizrak brigade Бригада «Призрак»		Gruppo separatista armato che ha fornito sostegno attivo ad azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Parte del cosiddetto «2° Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Lugansk».	16.2.2015
35.	Battaglione Kalmius Батальон «Кальмиус»		Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Parte del cosiddetto «1° Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Donetsk».	16.2.2015
36.	Battaglione Death Батальон «Смерть»		Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Parte del cosiddetto «2° Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Lugansk».	16.2.2015



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
37.	Movimento pubblico «NOVOROSSIYA» Движение Новороссия		<p>Il movimento pubblico «Novorossiya»/«Nuova Russia» è stato istituito nel novembre 2014 in Russia ed è guidato dall'ufficiale russo Igor Strelkov/Girkin (identificato come membro della direzione principale per l'intelligence dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GRU)).</p> <p>Secondo i suoi obiettivi dichiarati, mira a fornire un'assistenza effettiva e globale a «Novorossiya», anche mediante il sostegno alle milizie che combattono nell'Ucraina orientale, sostenendo in tal modo politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p> <p>Associato a una persona che figura nell'elenco per aver compromesso l'integrità territoriale dell'Ucraina.</p>	16.2.2015»

17CE1040



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/438 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2017

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva abamectina**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/107/CE della Commissione <sup>(2)</sup> ha disposto l'iscrizione della sostanza attiva abamectina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> per gli impieghi come acaricida e insetticida. Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 29 agosto 2013 il produttore della sostanza attiva, Syngenta Crop Protection AG, ha presentato una domanda allo Stato membro relatore designato, i Paesi Bassi, con la quale chiedeva la modifica delle condizioni di approvazione della sostanza abamectina, al fine di consentirne l'impiego come nematocida. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 18 marzo 2014 i Paesi Bassi hanno comunicato al richiedente, agli altri Stati membri, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l'Autorità») e alla Commissione che la domanda era ricevibile.
- (3) Lo Stato membro relatore designato ha valutato il nuovo impiego della sostanza attiva abamectina in relazione ai possibili effetti sulla salute umana e degli animali e sull'ambiente conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e il 14 aprile 2015 ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento, il richiedente è stato invitato a fornire informazioni supplementari. I Paesi Bassi hanno quindi valutato le informazioni supplementari e presentato alla Commissione e all'Autorità, in data 15 febbraio 2016, un progetto aggiornato di rapporto di valutazione.
- (4) Il 29 aprile 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni <sup>(5)</sup> sulla possibilità che i nuovi impieghi della sostanza attiva abamectina soddisfino i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, il progetto di addendum alla relazione di esame per l'abamectina e un progetto di regolamento.
- (5) Il richiedente è stato invitato a presentare osservazioni sulla relazione di esame.
- (6) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, è stato accertato che quando il prodotto fitosanitario è impiegato come nematocida i criteri di approvazione stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È quindi opportuno consentire l'impiego della sostanza attiva abamectina come nematocida.
- (7) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario ed opportuno rilasciare l'approvazione a determinate condizioni ed esigere dal richiedente ulteriori informazioni di conferma.

<sup>(1)</sup> GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2008/107/CE della Commissione, del 25 novembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralossidim (GUL 316 del 26.11.2008, pag. 4).

<sup>(3)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(5)</sup> *The EFSA Journal* (2014); 12(5):3692. Disponibile online all'indirizzo: [www.efsa.europa.eu](http://www.efsa.europa.eu).



- (8) L'approvazione dell'abamectina era subordinata alla presentazione di alcuni dati di conferma entro due anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2008/107/CE. Il richiedente su richiesta del quale l'abamectina è stata approvata ha presentato le informazioni necessarie, che sono state valutate dai Paesi Bassi. È stata confermata la sicurezza di impiego della sostanza di cui all'approvazione originaria. La questione è quindi risolta e non è più necessario mantenere tale disposizione.
- (9) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*


**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 210, abamectina, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

## «PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida, acaricida e nematocida.

## PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti abamectina per usi diversi dal trattamento di agrumi, lattuga e pomodori, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'abamectina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 luglio 2008, nonché dell'addendum della relazione di esame sull'abamectina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva pubblicata il 24 gennaio 2017 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

- alla sicurezza degli operatori e a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale;
- ai residui negli alimenti di origine vegetale e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori;
- alla protezione di api, artropodi non bersaglio, organismi del suolo, uccelli, mammiferi e organismi acquatici. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, quali ad esempio zone tampone e periodi di attesa.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»

17CE1041



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/439 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2017

relativo all'autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da *Escherichia coli* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del solfato di L-lisina come additivo nei mangimi. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto per fermentazione da *Escherichia coli* CGMCC 3705 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- (4) Nei suoi pareri del 16 giugno 2015 <sup>(2)</sup> e del 26 gennaio 2017 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il solfato di L-lisina ottenuto per fermentazione da *Escherichia coli* CGMCC 3705 non ha un'influenza sfavorevole sulla salute umana, animale o l'ambiente e che tale sostanza è un'efficace fonte dell'amminoacido lisina per tutte le specie animali. L'Autorità ha inoltre concluso che per essere completamente efficace nei ruminanti il solfato di L-lisina supplementare dovrebbe essere protetto dalla degradazione nel rumine. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Dalla valutazione della sostanza risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.<sup>(2)</sup> *The EFSA Journal* 2015; 13(7):4155.<sup>(3)</sup> *The EFSA Journal* 2017; 15(2):4714.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo	

## Categoria di additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.

3c323		Solfato di L-lisina	<p><i>Composizione dell'additivo:</i></p> <p>Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 55 % e un tenore massimo di</p> <p>— 4 % di umidità e</p> <p>— 22 % di solfato.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i></p> <p>Solfato di L-lisina ottenuto per fermentazione da <i>Escherichia coli</i> CGMCC 3705</p> <p>Formula chimica: <math>C_{12}H_{18}N_4O_4 \cdot H_2SO_4 / [NH_2-(CH_2)_4-CH(NH_2)-COOH]_2SO_4</math></p> <p>Numero CAS: 60343-69-3</p> <p><i>Metodi di analisi (1):</i></p> <p>Per la quantificazione della L-lisina nell'additivo per mangimi:</p> <p>— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-UV/FD)</p> <p>— EN ISO 17180</p>	Tutte le specie	—	—	10 000	2 aprile 2027
<p>1. Il tenore di L-lisina è indicato sull'etichetta dell'additivo.</p> <p>2. Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>3. Al fine di evitare i potenziali rischi da inalazione cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premisce vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.</p>								




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>Per l'identificazione del solfato nell'additivo per mangimi:</p> <p>— Farmacopea europea, monografia 20301</p> <p>Per la quantificazione della L-lisina in mangimi composti e materie prime per mangimi:</p> <p>— cromatografia a scambio ionico associata a derivazione post-colonna e rilevazione fotometrica (EC-UJY) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione <sup>(2)</sup></p>						

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

(2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

17CE1042



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/440 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 marzo 2017**

**relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50013) e *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50013) e *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50104). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50013) and *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel suo parere del 24 maggio 2016 <sup>(2)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50013) e *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50104) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che può influire positivamente sui parametri produttivi dei polli da ingrasso. Questa conclusione relativa all'additivo può essere estesa alle galline ovaiole e, per estrapolazione, alle specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Dalla valutazione del preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50013) e *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50104) risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2016;14(6):4505.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
4b1827	Danisco (UK) Ltd. (operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition)	Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50013 e Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104	Composizione dell'additivo Preparato di Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50013 e Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 contenente un minimo di 2,5 x 10 <sup>9</sup> UFC/g (totale) con una concentrazione batterica minima di 8,3 x 10 <sup>8</sup> di ogni ceppo/g di additivo. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva: Spore vitali di Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50013 e Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104 Metodo di analisi (*) Identificazione e conteggio di Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL	Polli da ingrasso Galline ovaiole Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole	—	7,5 x 10 <sup>7</sup>	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. L'impiego è compatibile nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, maduramicina ammonio, lasalocid A sodico, salinomina sodica, monensin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, decocchinato, semduramicina sodica o nicarbazina. 3. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale.	3 aprile 2027

Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
			B-50013 e <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> NRRL B-50104 nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali — Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) — Conteggio: metodo di fusione su piastra dopo trattamento termico — EN 15784.						

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/441 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 marzo 2017**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni**  
**alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) L'8 marzo 2017 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica  
estera*

<sup>(1)</sup> GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.




## ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa:

«91. NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY. Indirizzo: P.O. Box 2302, Alwiya/Baghdad Za'afaraniya, Baghdad, Iraq.»

**17CE1044**



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/442 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2017

## recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	235,2
	MA	86,8
	SN	126,1
	TN	194,0
	TR	103,4
	ZZ	149,1
0707 00 05	MA	80,2
	TR	183,5
	ZZ	131,9
0709 93 10	MA	50,8
	TR	146,5
	ZZ	98,7
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	44,8
	IL	76,4
	MA	46,9
	TN	49,0
	TR	71,9
	ZZ	57,8
	ZZ	57,8
0805 50 10	EG	68,9
	TR	70,0
	ZZ	69,5
0808 10 80	CL	90,0
	CN	154,7
	US	105,5
	ZA	86,6
	ZZ	109,2
0808 30 90	AR	97,2
	CL	157,8
	CN	79,1
	TR	139,6
	ZA	110,3
	ZZ	116,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



## DECISIONE (UE) 2017/443 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 2017

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 e 138 e una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) mediante orientamenti relativi alla cybersicurezza e alla protezione dei dati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 97/836/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»).
- (2) Conformemente alla decisione 2000/125/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»).
- (3) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN adottati conformemente all'accordo del 1958 riveduto nel sistema UE di omologazione o in quanto prescrizioni da soddisfare ai fini dell'omologazione o in quanto alternative alla normativa dell'Unione. In seguito all'adozione di detta direttiva, tali regolamenti UN sono stati progressivamente incorporati nella normativa dell'Unione e inquadrati nell'omologazione UE.
- (4) Alla luce dell'esperienza e dei progressi tecnici, occorre adeguare al progresso tecnico le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche disciplinati dai regolamenti UN nn. 3, 4, 6, 7, 13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 123 e 138.
- (5) Al fine di stabilire prescrizioni uniformi relative alla costruzione di veicoli, la risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) dovrebbe essere modificata mediante orientamenti relativi alla cybersicurezza e alla protezione dei dati, senza ostacolare gli sviluppi in corso a livello di Unione nel quadro della guida cooperativa, connessa e automatizzata.

<sup>(1)</sup> Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

<sup>(2)</sup> Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).



- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dei comitati pertinenti dell'UNECE, vale a dire il comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e il comitato esecutivo dell'accordo parallelo, riguardo all'adozione di tali atti UN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e del comitato esecutivo dell'accordo parallelo nel periodo dal 13 al 17 marzo 2017 è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

R. GALDES




## ALLEGATO

Titolo del punto dell'ordine del giorno	Riferimento del documento
Proposta di supplemento 17 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 3 (Cata-diottri)	ECE/TRANS/WP.29/2017/19
Proposta di supplemento 18 al regolamento n. 4 (Illuminazione delle targhe d'im-matricolazione posteriori)	ECE/TRANS/WP.29/2017/20
Proposta di supplemento 27 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 6 (Indi-catori di direzione)	ECE/TRANS/WP.29/2017/21
Proposta di supplemento 26 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 7 (Luci di posizione, di arresto, di ingombro)	ECE/TRANS/WP.29/2017/22
Proposta di rettifica 2 della revisione 8 del regolamento n. 13 (Frenatura dei vei-coli pesanti)	ECE/TRANS/WP.29/2017/45
Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 19 (Proiettori fendinebbia anteriori)	ECE/TRANS/WP.29/2017/23
Proposta di supplemento 21 al regolamento n. 23 (Proiettori di retromarcia)	ECE/TRANS/WP.29/2017/24
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento n. 27 (Triangoli di segnalazione)	ECE/TRANS/WP.29/2017/25
Proposta di supplemento 5 al regolamento n. 28 (Dispositivi di segnalazione acu-stica)	ECE/TRANS/WP.29/2017/3
Proposta di supplemento 18 al regolamento n. 38 (Proiettori fendinebbia poste-riori)	ECE/TRANS/WP.29/2017/26
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 39 (Ta-chimetro e contachilometri)	ECE/TRANS/WP.29/2017/11
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 43 (Ve-trature di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/2017/12
Proposta di supplemento 11 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 45 (Ter-gifari)	ECE/TRANS/WP.29/2017/27
Proposta di supplemento 19 al regolamento n. 50 (Luci di posizione, di arresto e degli indicatori di direzione per ciclomotori e motocicli)	ECE/TRANS/WP.29/2017/28
Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 69 (Tar-ghe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli lenti)	ECE/TRANS/WP.29/2017/30
Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 70 (Tar-ghe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli pesanti e lunghi)	ECE/TRANS/WP.29/2017/31
Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 73 (Di-spositivi di protezione laterale)	ECE/TRANS/WP.29/2017/17
Proposta di supplemento 16 al regolamento n. 75 (Pneumatici per veicoli apparte-nenti alla categoria L)	ECE/TRANS/WP.29/2017/8
Proposta di supplemento 17 al regolamento n. 77 (Luci di stazionamento)	ECE/TRANS/WP.29/2017/32



Titolo del punto dell'ordine del giorno	Riferimento del documento
Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 79 (Dispositivo di sterzo)	ECE/TRANS/WP.29/2017/10 + GRRF-83-08-Rev.3
Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 06 del regolamento n. 83 (Emissioni dei veicoli appartenenti alle categorie M <sub>1</sub> ed N <sub>1</sub> )	ECE/TRANS/WP.29/2017/42
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 07 del regolamento n. 83 (Emissioni dei veicoli appartenenti alle categorie M <sub>1</sub> ed N <sub>1</sub> )	ECE/TRANS/WP.29/2017/43
Proposta di supplemento 19 al regolamento n. 87 (Luci di marcia diurna)	ECE/TRANS/WP.29/2017/33
Proposta di supplemento 16 al regolamento n. 91 (Luci di posizione laterali)	ECE/TRANS/WP.29/2017/34
Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 98 (Proiettori con sorgente luminosa a scarica di gas)	ECE/TRANS/WP.29/2017/35
Proposta di supplemento 13 al regolamento n. 99 (Sorgenti luminose a scarica di gas)	ECE/TRANS/WP.29/2017/36
Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 101 (Emissioni di CO <sub>2</sub> /consumo di carburante)	ECE/TRANS/WP.29/2017/44
Proposta di supplemento 9 al regolamento n. 104 (Contrassegni retroriflettenti)	ECE/TRANS/WP.29/2017/37
Proposta di rettifica 2 della serie di modifiche 06 del regolamento n. 107 (Veicoli di categoria M <sub>2</sub> e M <sub>3</sub> )	ECE/TRANS/WP.29/2017/13
Proposta di rettifica 1 della serie di modifiche 07 del regolamento n. 107 (Veicoli di categoria M <sub>2</sub> e M <sub>3</sub> )	ECE/TRANS/WP.29/2017/14
Proposta di supplemento 8 al regolamento n. 109 (Pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e loro rimorchi)	ECE/TRANS/WP.29/2017/9
Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 110 (Veicoli a GNC e GNL)	ECE/TRANS/WP.29/2017/15
Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 112 (Proiettori che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico)	ECE/TRANS/WP.29/2017/38
Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 02 del regolamento n. 118 (Comportamento alla combustione dei materiali)	ECE/TRANS/WP.29/2017/16
Proposta di serie di modifiche 03 del regolamento n. 118 (Comportamento alla combustione dei materiali)	ECE/TRANS/WP.29/2017/18
Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 119 (Luci di svolta)	ECE/TRANS/WP.29/2017/40
Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 01 del regolamento n. 123 (Sistemi d'illuminazione anteriori auto-orientanti (fari adattativi — AFS))	ECE/TRANS/WP.29/2017/41
Proposta di supplemento 1 al regolamento n. 138 (Veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV))	ECE/TRANS/WP.29/2017/6



Titolo del punto dell'ordine del giorno	Riferimento del documento
Proposta di serie di modifiche 01 del regolamento n. 138 (Veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV))	ECE/TRANS/WP.29/2017/7
Proposta di progetto di orientamenti relativi alla cybersicurezza e alla protezione dei dati	ECE/TRANS/WP.29/2017/46

17CE1046



**DECISIONE (UE, Euratom) 2017/444 DEL CONSIGLIO EUROPEO**  
**del 9 marzo 2017**  
**che elegge il presidente del Consiglio europeo**

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2014, con la decisione 2014/638/EU del Consiglio europeo <sup>(1)</sup>, il sig. Donald TUSK è stato eletto presidente del Consiglio europeo per il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 maggio 2017.
- (2) Conformemente al trattato sull'Unione europea, il mandato di presidente del Consiglio europeo è rinnovabile una volta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il sig. Donald TUSK è rieletto presidente del Consiglio europeo per il periodo dal 1° giugno 2017 al 30 novembre 2019.

*Articolo 2*

La presente decisione è notificata al sig. Donald TUSK a cura del segretario generale del Consiglio.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2017


*Per il Consiglio europeo*

*Il presidente*

D. TUSK

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/638/UE del Consiglio europeo, del 30 agosto 2014, che elegge il presidente del Consiglio europeo (GU L 262 del 2.9.2014, pag. 5).



## DECISIONE (PESC) 2017/445 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2017

**che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 15 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1671 <sup>(2)</sup> che proroga le misure per un ulteriore periodo di sei mesi.
- (3) In considerazione delle continue erosioni o minacce nei confronti dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno prorogare la decisione 2014/145/PESC per un ulteriore periodo di sei mesi.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni stabilite nell'allegato della decisione 2014/145/PESC. È opportuno modificare tale allegato e sopprimere le voci relative a due persone.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
«La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2017.»;
- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017


Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2016/1671 del Consiglio, del 15 settembre 2016, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 249 del 16.9.2016, pag. 39).



## ALLEGATO

I. Le voci relative alle seguenti persone sono soppresse dall'elenco indicato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

## PERSONE

99.	Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV
135.	Arseny Sergeevich PAVLOV


II. Le voci riguardanti le persone e le entità elencate in seguito, come indicato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC, sono sostituite dalle voci seguenti:

## PERSONE

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
2.	Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ) Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV (Володимир Андрійович КОНСТАНТИНОВ)	Data di nascita: 19.11.1956 Luogo di nascita: Vladimirovka (alias Vladimirovca), regione di Slobozia, RSS moldova (ora Repubblica di Moldova) o Bogomol, RSS moldova	In quanto presidente del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea, Konstantinov ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dal «Consiglio supremo» sul «referendum» contro l'integrità territoriale dell'Ucraina e ha sollecitato gli elettori a votare a favore dell'indipendenza della Crimea nel referendum del 16 marzo 2014. È stato uno dei cofirmatari del «trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa» del 18 marzo 2014.  Dal 17 marzo 2014 presiede il «Consiglio di Stato» della cosiddetta «Repubblica di Crimea».	17.3.2014
3.	Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ) Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛІЄВ)	Data di nascita: 15.8.1976 Luogo di nascita: Ulan-Ude, RSSA Buryat, RSFS russa	Nella sua precedente funzione di vice primo ministro della Crimea, Temirgaliev ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dal «Consiglio supremo» sul «referendum» del 16 marzo 2014 contro l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ha fatto attivamente pressioni per l'integrazione della Crimea nella Federazione russa.  L'11 giugno 2014 si è dimesso dalla carica di «primo vice primo ministro» della cosiddetta «Repubblica di Crimea».	17.3.2014
4.	Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ) Denys Valentynovych BEREZOVSKYY (Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)	Data di nascita: 15.7.1974 Luogo di nascita: Kharkiv, RSS ucraina	Berezovskiy è stato nominato comandante della marina ucraina il 1º marzo 2014 ed ha prestato giuramento alla forza armata di Crimea, rompendo così il suo giuramento alla marina ucraina.  È stato nominato vice comandante della flotta della Federazione russa nel Mar Nero.	17.3.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
5.	Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович ЧАЛЬИЙ) Oleksiy Mukhailovych CHALIY (Олексій Михайлович ЧАЛИЙ)	Data di nascita: 13.6.1961 Luogo di nascita: Mosca o Sebastopoli	Chaliy è diventato «Sindaco del popolo di Sebastopoli» per acclamazione popolare il 23 febbraio 2014 ed ha accettato questo «voto». Ha fatto un'attiva campagna affinché Sebastopoli diventasse un'entità separata della Federazione russa in seguito a un referendum del 16 marzo 2014. È stato uno dei cofirmatari del «trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa» del 18 marzo 2014. Dal 1° al 14 aprile 2014 è stato «Governatore» facente funzione di Sebastopoli ed è un ex presidente «eletto» dell'«Assemblea legislativa» della città di Sebastopoli. Membro dell'Assemblea legislativa della città di Sebastopoli.	17.3.2014
6.	Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Пётр Анатольевич ЗИМА) Petro Anatoliyovych ZYMA (Петро Анатолійович ЗИМА)	Data di nascita: 18.1.1970 Luogo di nascita: Artemivsk (Артемівск) (nel 2016 rinominato Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ucraina	Zima è stato nominato nuovo capo del servizio di sicurezza della Crimea (SBU) il 3 marzo 2014 dal «primo ministro» Aksyonov e ha accettato questa nomina. Ha fornito al servizio di intelligence russo (FSB) informazioni pertinenti, tra cui una banca dati. Tra queste figurano informazioni sugli attivisti pro-europei della piazza Maidan e sui difensori dei diritti umani della Crimea. Ha svolto un ruolo rilevante nell'impedire alle autorità ucraine di controllare il territorio della Crimea. L'11 marzo 2014 ex ufficiali dell'SBU della Crimea hanno proclamato la formazione di un servizio di sicurezza indipendente della Crimea.	17.3.2014
8.	Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович ЦЕКОВ) Serhiy Pavlovych TSEKOV (Сергій Павлович ЦЕКОВ)	Data di nascita: 28.9.1953 o 28.8.1953 Luogo di nascita: Sinferopoli	In qualità di vicepresidente della Verkhovna Rada della Crimea, Tsekov ha dato inizio, assieme a Sergey Aksyonov, alla destituzione illegale del governo della Repubblica autonoma di Crimea. Ha associato Vladimir Konstantinov a questa condotta, minacciandolo di espulsione. Ha riconosciuto pubblicamente che i deputati della Crimea erano all'origine della richiesta fatta ai soldati russi di prendere possesso della Verkhovna Rada della Crimea. È stato uno dei primi leader della Crimea a chiedere in pubblico l'annessione della Crimea alla Russia.  Membro del Consiglio federale della Federazione russa proveniente dalla cosiddetta «Repubblica di Crimea».	17.3.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
17.	Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)	Data di nascita: 30.7.1970 Luogo di nascita: San Pietroburgo (in precedenza Leningrado)	Ex vicepresidente della Duma di Stato della Federazione russa. Ha sostenuto attivamente l'uso di forze armate russe in Ucraina e l'annessione della Crimea. Ha personalmente condotto la dimostrazione a sostegno del ricorso alle forze armate russe in Ucraina. Attualmente vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato della Federazione russa.	17.3.2014
18.	Leonid Eduardovich SLUTSKI (Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)	Data di nascita: 4.1.1968 Luogo di nascita: Mosca	Ex presidente della Commissione per la Comunità di Stati indipendenti (CSI) della Duma di Stato della Federazione russa (membro del LDPR). Ha sostenuto attivamente l'uso di forze armate russe in Ucraina e l'annessione della Crimea. Attualmente presidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato della Federazione russa.	17.3.2014
21.	Aleksandr Viktorovich GALKIN (Александр Викторович ГАЛКИН)	Data di nascita: 22.3.1958 Luogo di nascita: Ordzhonikidze, RSSA dell'Ossezia settentrionale	Ex comandante del distretto militare meridionale della Russia, le cui forze sono in Crimea; la flotta nel Mar Nero è sotto il comando di Galkin; gran parte delle forze è giunta in Crimea attraverso il distretto militare meridionale. Le forze di questo distretto sono schierate in Crimea. È responsabile di parte della presenza militare russa in Crimea che compromette la sovranità dell'Ucraina e ha assistito le autorità della Crimea nell'impedire manifestazioni pubbliche contro le manovre a favore di un referendum e dell'integrazione alla Russia. Inoltre, la flotta del Mar Nero è sotto il controllo di questo distretto. Attualmente impiegato presso l'apparato centrale del ministero della difesa russo.	17.3.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
25.	Sergei Evgenevich NARYSHKIN (Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)	Data di nascita: 27.10.1954 Luogo di nascita: San Pietroburgo (in precedenza Leningrado)	Ex presidente della Duma di Stato. Ha espresso pubblicamente sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. Ha espresso pubblicamente sostegno al trattato di riunificazione tra la Russia e la Crimea e alla legge costituzionale federale correlata.  Attualmente direttore del Servizio di intelligence esterno della Federazione russa dall'ottobre 2016. Membro permanente e segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa.	21.3.2014
27.	Alexander Mihailovich NOSATOV (Александр Михайлович НОСАТОВ)	Data di nascita: 27.3.1963 Luogo di nascita: Sebastopoli, (RSS ucraina)	Ex vicecomandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio di divisione. Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino.  Attualmente viceammiraglio, comandante facente funzione della flotta russa del Baltico.	21.3.2014
30.	Mikhail Grigorievich MALYSHEV (Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ) Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV (Михайло Григорович МАЛЫШЕВ)	Data di nascita: 10.10.1955 Luogo di nascita: Sinferopoli, Crimea	Presidente della commissione elettorale della Crimea. Responsabile dell'organizzazione del referendum in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del referendum.	21.3.2014
31.	Valery Kirillovich MEDVEDEV (Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ) Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV (Валерий Кирилович МЕДВЕДЕЦВ)	Data di nascita: 21.8.1946 Luogo di nascita: Shmakovka, regione di Primorsky	Presidente della commissione elettorale di Sebastopoli. Responsabile dell'organizzazione del referendum in Crimea. Responsabile in virtù del sistema russo dell'approvazione dei risultati del referendum.	21.3.2014
33.	Elena Borisovna MIZULINA (nata DMITRIYEVA) (Елена Борисовна МИЗУЛИНА (nata ДМИТРИЕВА))	Data di nascita: 9.12.1954 Luogo di nascita: Bui, regione di Kostroma	Ex deputato della Duma di Stato. Artefice e cofautrice di recenti proposte legislative in Russia che avrebbero consentito alle regioni di altri paesi di aderire alla Russia senza il preventivo accordo delle relative autorità centrali.  Dal settembre 2015, membro del Consiglio federale proveniente dalla regione di Omsk.	21.3.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
35.	Oleg Yevgenyovich BELAVENTSEV (Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)	Data di nascita: 15.9.1949 Luogo di nascita: Mosca	Ex rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel cosiddetto «Distretto federale della Crimea». Membro non permanente del Consiglio di sicurezza russo. Responsabile dell'attuazione delle prerogative costituzionali del capo di Stato russo nel territorio dell'annessa Repubblica autonoma di Crimea.  Attualmente rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel Distretto federale del Caucaso settentrionale.	29.4.2014
37.	Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)	Data di nascita: 22.8.1960 Luogo di nascita: Alagir, Ossezia settentrionale, RSS autonoma, RSFSR	Ex governatore dell'annessa città ucraina di Sebastopoli.  Attualmente rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa nel Distretto federale siberiano. Membro del Consiglio di sicurezza della Federazione russa.	29.4.2014
43.	German PROKORIV (Герман ПРОКОПИВ) Герман ПРОКОПИВ (Герман ПРОКОПИВ) (alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)	Data di nascita: 6.7.1993 Luogo di nascita: Praga, Repubblica ceca	Membro attivo della «Guardia di Lugansk». Ha partecipato alla conquista dell'edificio sede dell'ufficio regionale del servizio di sicurezza a Lugansk.  Continua a essere un combattente militare attivo della «Repubblica popolare di Lugansk».	29.4.2014
44.	Valeriy Dmitrievich BOLOTOV (Валерий Дмитриевич БОЛОТОВ)  Valeriy Dmytrovych BOLOTOV (Валерій Дмитрович БОЛОТОВ)	Data di nascita: 13.2.1970 Luogo di nascita: Stakhanov, Lugansk	Uno dei leader del gruppo separatista «Esercito del sud-est» che ha occupato l'edificio sede del servizio di sicurezza nella regione di Lugansk. Ufficiale a riposo. Prima della conquista dell'edificio è stato in possesso, con altri suoi complici, di armi apparentemente fornite in modo illegale e provenienti dalla Russia e da gruppi criminali locali.	29.4.2014
45.	Andriy Yevhenovych PURHIN (Андрій Євгенович ПУРГІН), Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич ПУРГИН)	Data di nascita: 26.1.1972 Luogo di nascita: Donetsk	Partecipante attivo e organizzatore di azioni separatiste, coordinatore di azioni dei «Turisti russi» a Donetsk. Cofondatore di una «Iniziativa civica di Donbass per l'Unione eurasiatica». Fino al 4 settembre 2015, «Presidente» del «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk», attualmente «primo vicepresidente del consiglio dei ministri».	29.4.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
47.	Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)	Data di nascita: 1.5.1983 Luogo di nascita: Khartsyzsk, oblast di Donetsk	Uno dei leader dell'organizzazione ideologicamente radicale «Milizia popolare di Donbas». Ha partecipato attivamente alla conquista di vari edifici statali nella regione di Donetsk.	29.4.2014
48.	Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович ГИРКИН) (alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)	Data di nascita: 17.12.1970 Luogo di nascita: Mosca	Identificato come membro della Direzione principale dell'intelligence dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GRU). È stato implicato in incidenti a Sloviansk. Capo del movimento pubblico «Novorossia». Ex «ministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».  Il 4 novembre 2016 ha organizzato a Mosca una «marcia russa» dei nazionalisti russi che sostengono i separatisti in Ucraina orientale.  Continua a sostenere attivamente le azioni separatiste in Ucraina orientale. Uno degli organizzatori della «marcia russa» del novembre 2016.	29.4.2014
49.	Vyacheslav Viktorovich VOLODIN (Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)	Data di nascita: 4.2.1964 Luogo di nascita: Alekseevka, regione di Saratov.	Ex primo vicecapo dell'amministrazione presidenziale della Russia. Responsabile di sovrintendere all'integrazione politica della regione ucraina di Crimea annessa alla Federazione russa.  Attualmente presidente della Duma di Stato della Federazione russa dal 5 ottobre 2016.	12.5.2014
50.	Vladimir Anatolievich SHAMANOV (Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)	Data di nascita: 15.2.1957 Luogo di nascita: Barnaul.	Ex comandante delle truppe aviotrasportate russe, generale colonnello. Nella sua posizione di alto livello è responsabile dello schieramento di forze aviotrasportate russe in Crimea.  Attualmente presidente della Commissione «Difesa» della Duma di Stato della Federazione russa.	12.5.2014
51.	Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)	Data di nascita: 19.5.1960 Luogo di nascita: Ignatovo, oblast di Vologodsk, URSS.	Ex membro della Duma di Stato ed ex presidente della Commissione leggi costituzionali della Duma. È responsabile dell'agevolazione dell'adozione della legislazione relativa all'annessione della Crimea e di Sebastopoli alla Federazione russa.	12.5.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
52.	Petr Grigorievich JAROSH (Петр Григорьевич ЯРОШ) Petro Hryhorovych YAROSH (JAROSH) (Петро Григорович ЯРОШ)	Data di nascita: 30.1.1971 Luogo di nascita: villaggio di Skvortsovo, regione di Sinferopoli, Crimea	Ex capo dell'Ufficio del servizio federale di migrazione per la Crimea. È responsabile del sistematico e rapido rilascio di passaporti russi ai residenti della Crimea.	12.5.2014
53.	Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА) Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)	Data di nascita: 19.12.1962 Luogo di nascita: Zaporozhye	Ex capo dell'Ufficio del servizio federale di migrazione per Sebastopoli. È responsabile del rilascio sistematico e spedito di passaporti russi ai residenti di Sebastopoli. Attualmente assistente del membro del Consiglio municipale di Sebastopoli Mikhail Chaly.	12.5.2014
55.	Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes (devil)) (Игорь Николаевич БЕЗЛЕР) Ihor Mykolajovych BEZLER (Ігор Миколайович БЕЗЛЕР)	Data di nascita: 30.12.1965 Luogo di nascita: Sinferopoli, Crimea	Uno dei leader dell'autoproclamata milizia di Horlivka. Ha preso il controllo dell'edificio a Donetsk che ospita la sede regionale dell'ufficio del Servizio di sicurezza ucraino e successivamente ha occupato l'ufficio distrettuale del ministero dell'interno nella città di Horlivka. È collegato a Igor Strelkov/Girkin sotto il cui comando è stato coinvolto nell'assassinio del rappresentante del popolo del Consiglio municipale di Horlivka, Volodymyr Rybak.	12.5.2014
56.	Igor Evgenevich KAKIDZYANOV (Игорь Евгеньевич КАКИЦЗЯНОВ), Igor Evgenevich KNAKIMZYANOV (Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ) Ihor Yevhenovych KNAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV) (Ігор Євгенович ХАКІМЗЯНОВ (КАКІЦЗЯНОВ))	Data di nascita: 25.7.1980 Luogo di nascita: Makiivka (oblast di Donetsk)	Uno dei leader delle forze armate dell'autoproclamata «Repubblica popolare di Donetsk». Scopo delle forze è «proteggere la popolazione della Repubblica popolare di Donetsk e l'integrità territoriale della Repubblica» stando a Pushylin, uno dei leader della «Repubblica popolare di Donetsk».	12.5.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
57.	Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолійович ЦАРЬОВ), Oleg Anatolevich TSARYOV (Олег Анатольевич ЦАРЁВ)	Data di nascita: 2.6.1970 Luogo di nascita: Dnepropetrovsk	Ex membro della Rada. In quanto tale, ha pubblicamente chiesto la creazione della cosiddetta «Repubblica federale di Novorossiya», costituita dalle regioni ucraine sudorientali. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. Ex «Presidente» del cosiddetto «Parlamento dell'Unione delle repubbliche popolari» («Parlamento di Novorossiya»).  Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	12.5.2014
58.	Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН) Roman Viktorovych LIAHIN (Роман Вікторович ЛЯПІН)	Data di nascita: 30.5.1980 Luogo di nascita: Donetsk, Ucraina	Ex capo della Commissione elettorale centrale della «Repubblica popolare di Donetsk». Ha organizzato attivamente il referendum dell'11 maggio 2014 sull'autodeterminazione della «Repubblica popolare di Donetsk». Ex «ministro del lavoro e delle politiche sociali».	12.5.2014
59.	Aleksandr Sergeevich MALYKHIN, Alexander Sergeevich MALYHIN (Александр Сергеевич МАЛЫХИН) Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN (Олександр Сергійович МАЛИХІН)	Data di nascita: 12.1.1981	Ex capo della Commissione elettorale centrale della «Repubblica popolare di Lugansk». Ha organizzato attivamente il referendum dell'11 maggio 2014 sull'autodeterminazione della «Repubblica popolare di Lugansk».	12.5.2014
60.	Natalia Vladimirovna ROKLONSKAYA (Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)	Data di nascita: 18.3.1980 Luogo di nascita: Mikhailovka, regione di Voroshilovgrad, RSS ucraina o Yevpatoria, RSS ucraina	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.  Ex procuratore della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha realizzato attivamente l'annessione della Crimea da parte della Russia.  Attualmente primo vicepresidente della Commissione per la sicurezza e la lotta alla corruzione della Duma di Stato della Federazione russa.	12.5.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
62.	Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ)	Data di nascita: 25.7.1972 Luogo di nascita: Mosca	Ex cosiddetto «primo ministro della Repubblica popolare di Donetsk», in quanto tale responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk» (per esempio, l'8 luglio 2014 ha dichiarato: «Le nostre forze armate stanno conducendo un'operazione speciale contro i «fascisti» ucraini). Firmatario del memorandum d'intesa sull'«Unione di Novorossiya». Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste; dirige l'«Unione dei volontari di Donbas».  Partecipa attivamente al reclutamento e alla formazione di «volontari» inviati a combattere nel Donbas.	12.7.2014
63.	Alexander KHODAKOVSKY, Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (Александр Сергійович ХОДАКОВСЬКИЙ), Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKIИ (Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)	Data di nascita: 18.12.1972 Luogo di nascita: Donetsk	Ex cosiddetto «ministro della sicurezza della Repubblica popolare di Donetsk», in quanto tale responsabile delle attività di sicurezza separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	12.7.2014
65.	Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич ХРЯКОВ), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр Віталійович ХРЯКОВ)	Data di nascita: 6.11.1958 Luogo di nascita: Donetsk	Ex cosiddetto «ministro per l'informazione e le comunicazioni di massa della Repubblica popolare di Donetsk». Attualmente membro del cosiddetto «Consiglio popolare» della «Repubblica popolare di Donetsk». Responsabile delle attività di propaganda pro-separatista del cosiddetto «governo» della «Repubblica popolare di Donetsk».  Continua a sostenere attivamente le azioni separatiste in Ucraina orientale.	12.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
66.	Marat Faatovich BASHIROV (Марат Фаатович БАШИРОВ)	Data di nascita: 20.1.1964 Luogo di nascita: Izhevsk, Federazione russa	Ex cosiddetto «primo ministro del Consiglio dei ministri della Repubblica popolare di Lugansk», confermato l'8 luglio 2014.  Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Lugansk».  Porta avanti attività di finanziamento delle strutture separatiste della «Repubblica popolare di Lugansk».	12.7.2014
67.	Vasyl Oleksandrovych NIKITIN (Василь Олександрович Нікітін),  Vasili Aleksandrovich NIKITIN (Васи́лий Александрович НИКИТИН)	Data di nascita: 25.11.1971 Luogo di nascita: Shargun (Uzbekistan)	Ex cosiddetto «vice primo ministro del Consiglio dei ministri della Repubblica popolare di Lugansk» (ex cosiddetto «primo ministro della Repubblica popolare di Lugansk» ed ex portavoce dell'«Esercito del sud-est»)  Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Lugansk».  Responsabile della dichiarazione dell'Esercito del sud-est secondo cui le elezioni presidenziali ucraine non possono aver luogo nella «Repubblica popolare di Lugansk» a causa del «nuovo» status della regione.  Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	12.7.2014
68.	Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Алексей Вячеславович КАРЯКИН)  Oleksiy Vyacheslavovich KARYAKIN (Олексій Вячеславович КАРЯКИН)	Data di nascita: 7.4.1980 o 7.4.1979 Luogo di nascita: Stakhanov (oblast di Lugansk)	Fino al 25 marzo 2016, cosiddetto «presidente del Consiglio supremo della Repubblica popolare di Lugansk». Ex membro del cosiddetto «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Lugansk».  Responsabile delle attività «governative» separatiste del «Consiglio supremo», incaricato di chiedere alla Federazione russa il riconoscimento dell'indipendenza della «Repubblica popolare di Lugansk».  Firmatario del memorandum d'intesa sull'«Unione di Novorossiya».	12.7.2014
70.	Igor PLOTNITSKY, Igor Venediktovich PLOTNITSKIĪ (Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)  Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYŬTSKYŬ (Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)	Data di nascita: 24.6.1964 o 25.6.1964 o 26.6.1964 Luogo di nascita: Lugansk (forse a Kelmentsi, oblast di Chernivtsi)	Ex cosiddetto «ministro della difesa» e attualmente cosiddetto «capo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk».  Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Lugansk».	12.7.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
73.	Mikhail Efimovich FRADKOV (Михаил Ефимович ФРАДКОВ)	Data di nascita: 1.9.1950 Luogo di nascita: Kurumoch, regione di Kuibyshev	Ex membro permanente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa; ex direttore del Servizio di intelligence esterno della Federazione russa. In qualità di membro del Consiglio di sicurezza, che fornisce consulenza e coordina le questioni di sicurezza nazionale, è stato coinvolto nell'elaborazione della politica del governo russo che minaccia l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	25.7.2014
77.	Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)	Data di nascita: 15.12.1950 Luogo di nascita: Vladivostok	Ex membro permanente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. In qualità di membro del Consiglio di sicurezza, che fornisce consulenza e coordina le questioni di sicurezza nazionale, è stato coinvolto nell'elaborazione della politica del governo russo che minaccia l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	25.7.2014
79.	Mikhail Vladimirovich DEGTJAREV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРЕВ)	Data di nascita: 10.7.1981 Luogo di nascita: Kuibyshev (Samara)	Membro della Duma di Stato. In qualità di membro della Duma ha annunciato l'inaugurazione dell'«ambasciata di fatto» della cosiddetta, non riconosciuta, «Repubblica popolare di Donetsk», a Mosca; contribuisce a compromettere o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Attualmente presidente della Commissione per l'educazione fisica, lo sport e la gioventù della Duma di Stato russa.	25.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
82.	Pavel Yurievich GUBAREV (Павел Юрьевич ГУБАРЕВ) Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV) (Павло Юрійович ГУБАРЄВ)	Data di nascita: 10.2.1983 (o 10.3.1983) Luogo di nascita: Sievierodonetsk	Uno dei sedicenti leader della «Repubblica popolare di Donetsk». Ha richiesto l'intervento russo in Ucraina orientale, anche attraverso lo spiegamento delle forze russe di mantenimento della pace. È stato associato a Igor Strelkov/Girkin, responsabile di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Gubarev è stato responsabile del reclutamento di persone per le forze armate dei separatisti. È responsabile dell'occupazione dell'edificio dell'amministrazione regionale a Donetsk con forze filorusse e si è autoproclamato «governatore del popolo». Sebbene sia stato arrestato per aver minacciato l'integrità territoriale dell'Ucraina, e sia stato successivamente rilasciato, ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nelle attività separatiste, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	25.7.2014
83.	Ekaterina Yurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА), Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA) (Катерина Юрійівна ГУБАРЄВА)	Data di nascita: 5.7.1983 o 10.3.1983 Luogo di nascita: Kakhovka (oblast di Kherson)	In qualità di ex cosiddetto «ministro degli affari esteri», è stata responsabile della difesa della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste. Membro del cosiddetto «Consiglio popolare» della «Repubblica popolare di Donetsk».	25.7.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
84.	Fyodor Dmitrievich BEREZIN (Фёдор Дмитриевич БЕРЕЗИН), Fedir Dmytrovych BEREZIN (Федір Дмитрович БЕРЕЗІН)	Data di nascita: 7.2.1960 Luogo di nascita: Donetsk	Ex cosiddetto «viceministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». È associato a Igor Strelkov/Girkin, responsabile di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, Berezin ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.	25.7.2014
85.	Valery Vladimirovich KAUROV (Валерий Владимирович КАУРОВ) Valeriy Volodymyrovych KAUROV (Валерій Володимирович КАУРОВ)	Data di nascita: 2.4.1956 Luogo di nascita: Odessa	Sedicente «presidente» della cosiddetta «Repubblica di Novorossiya», che ha chiesto alla Russia lo spiegamento di truppe in Ucraina. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.	25.7.2014
86.	Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК) (Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)	Data di nascita: 23.6.1972 (o 23.7.1972) Luogo di nascita: regione di Vinnytsia	Assistente di alto livello di Igor Strelkov/Girkin, responsabile di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, Zdriliuk ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.	25.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
89.	Oksana TCHIGRINA,  Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (СНУГРІНА)  (Оксана Александровна ЧИГРИНА)	Data di nascita: forse 23.7.1981	Portavoce del cosiddetto «governo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk», ha rilasciato dichiarazioni che giustificano, tra l'altro, l'abbattimento di un aereo militare ucraino, la presa di ostaggi, le attività di combattimento dei gruppi armati illegali, che hanno portato a compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina.  Continua a essere un impiegato attivo presso il Servizio stampa della «Repubblica popolare di Lugansk».	30.7.2014
90.	Boris Alekseevich LITVINOV (Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)  Borys Oleksiyovych LYTVYNOV (Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)	Data di nascita: 13.1.1954 Luogo di nascita: Dzerzhynsk (oblast di Donetsk)	Ex membro del cosiddetto «Consiglio popolare» ed ex presidente del cosiddetto «Consiglio supremo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», ha promosso politiche e l'organizzazione del «referendum» illegale che ha portato alla proclamazione della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» in violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'unità dell'Ucraina.  Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.	30.7.2014
91.	Sergey Vadimovich ABISOV (Сергей Вадимович АБИСОВ)  Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV (Сергій Вадимович АБИСОВ)	Data di nascita: 27.11.1967 Luogo di nascita: Sinferopoli, Crimea	Accettando la nomina a cosiddetto «ministro dell'interno della Repubblica di Crimea» da parte del presidente della Russia (decreto n. 301) del 5 maggio 2014 e agendo in qualità di cosiddetto «ministro dell'interno» ha compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'unità dell'Ucraina.	30.7.2014
96.	Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO (Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)  Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO (Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)	Data di nascita: 26.6.1976 Luogo di nascita: Donetsk	Il 7 agosto 2014 ha sostituito Alexander Borodai in qualità di cosiddetto «primo ministro» della «Repubblica popolare di Donetsk». Attualmente cosiddetto «capo» della «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	12.9.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
97.	Vladimir Petrovich KONONOV (alias «Tsar») (Владимир Петрович КОНОНОВ) Volodymyr Petrovych KONONOV (Володимир Петрович КОНОНОВ)	Data di nascita: 14.10.1974 Luogo di nascita: Gorsky	Dal 14 agosto 2014 ha sostituito Igor Strelkov/Girkin in qualità di cosiddetto «ministro della difesa» della «Repubblica popolare di Donetsk». Dall'aprile 2014 sarebbe al comando di una divisione di combattenti separatisti a Donetsk e ha promesso di «assolvere il compito strategico di respingere l'aggressione militare dell'Ucraina». Kononov ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	12.9.2014
98.	Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович РУДЕНКО) Myroslav Volodymyrovych RUDENKO (Мирослав Володимирович РУДЕНКО)	Data di nascita: 21.1.1983 Luogo di nascita: Debaltsevo	Associato alla «Milizia popolare di Donbass». Ha affermato tra l'altro che continueranno a combattere nel resto del paese. Rudenko ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Membro del cosiddetto «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk».	12.9.2014
100.	Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич ПИНЧУК) Andriy Yuriyovych PINCHUK (Андрій Юрійович ПИНЧУК)	Possibile data di nascita: 27.12.1977	Ex «ministro della sicurezza dello Stato» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, che è il responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. Capo dell'«Unione dei volontari di Donbas».	12.9.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
103.	Aleksandr Akimovich KARAMAN (Александр Акимович КАРАМАН), Alexandru CARAMAN	Data di nascita: 26.7.1956 Luogo di nascita: Cioburciu, distretto di Slobozia, ora Repubblica di Moldova	Ex cosiddetto «vice primo ministro degli affari sociali» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, che era il responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Pupillo del vice primo ministro russo Dmitry Rogozin. Capo dell'amministrazione del Consiglio dei ministri della «Repubblica popolare di Donetsk».	12.9.2014
105.	Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ) Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET (Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)	Data di nascita: 23.5.1971 Luogo di nascita: Dzhankoy	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.  Ex cosiddetto «primo vice primo ministro» della Crimea. Sheremet ha svolto un ruolo essenziale nell'organizzazione e nell'attuazione del referendum del 16 marzo in Crimea sull'unificazione con la Russia. Al momento del referendum, Sheremet sarebbe stato al comando delle «forze di autodifesa» filomoscovite in Crimea. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.  Eletto il 18 settembre 2016 come deputato della Duma per la penisola di Crimea illegalmente annessa.	12.9.2014
110.	Leonid Ivanovich KALASHNIKOV (Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)	Data di nascita: 6.8.1960 Luogo di nascita: Stepnoy Dvorets	Ex primo vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli».  Attualmente presidente della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma di Stato russa.	12.9.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
111.	Vladimir Stepanovich NIKITIN (Владимир Степанович НИКИТИН)	Data di nascita: 5.4.1948 Luogo di nascita: OPOCHKA	Ex membro della Duma di Stato ed ex primo vicepresidente della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli».	12.9.2014
112.	Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)	Data di nascita: 21.3.1964 Luogo di nascita: Rudny, regione di Kostanai, RSS kazaka	Ex membro della Duma di Stato ed ex primo vicepresidente della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli».	12.9.2014
115.	Nikolai Vladimirovich LEVICHEV (Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)	Data di nascita: 28.5.1953 Luogo di nascita: Pushkin	Ex membro della Duma di Stato. Ex vicepresidente, Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli».  Attualmente membro della Commissione elettorale centrale.	12.9.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
119.	Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ)	Data di nascita: 8.2.1963 Luogo di nascita: Chisinau	Ex membro della Duma di Stato. Ex deputato della Duma di Stato, presidente della commissione della Duma di Stato sulle disposizioni legislative per lo sviluppo del complesso militare-industriale della Federazione russa. È un membro di rilievo di «Russia Unita» e uomo d'affari con ingenti investimenti in Ucraina e in Crimea.  Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli».  Attualmente membro del Consiglio federale della Federazione russa.	12.9.2014
120.	Sergey Yurievich KOZYAKOV (Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV (Сергій Юрійович КОЗЬЯКОВ)	Data di nascita: 29.9.1982 o 23.9.1982	In veste di ex cosiddetto «capo della commissione elettorale centrale di Lugansk» è responsabile di aver organizzato le cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 nella «Repubblica popolare di Lugansk». Queste «elezioni» hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali. Nell'ottobre 2015 è stato nominato cosiddetto «ministro della giustizia» della «Repubblica popolare di Lugansk».  Nell'assumere e nel rivestire tali cariche e nell'organizzare le «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
121.	Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Олег Константинович АКИМОВ) Oleh Kostiantynovych AKIMOV (Олег Костянтиневич АКИМОВ)	Data di nascita: 15.9.1981 Luogo di nascita: Lugansk	Membro dell'«Unione economica di Lugansk» presso il «Consiglio nazionale» della «Repubblica popolare di Lugansk». Si è candidato alle cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 per il posto di cosiddetto «capo» della «Repubblica popolare di Lugansk». Queste «elezioni» hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali. Dal 2014 è «capo» della cosiddetta «Federazione dei sindacati» e membro del cosiddetto «Consiglio popolare» della «Repubblica popolare di Lugansk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel partecipare formalmente come candidato alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Sostiene attivamente azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	29.11.2014
122.	Larisa Leonidovna AIRAPETYAN alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN o Larysa AIRAPETYAN (Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН) (Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)	Data di nascita: 21.2.1970	Ex cosiddetto «ministro della sanità» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Si è candidata alle cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 per il posto di «capo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk».  Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e sono quindi illegali.  Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel partecipare formalmente come candidata alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
123.	Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO (Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)	Data di nascita: 7.8.1957 Luogo di nascita: Stalino (oggi Donetsk)	Membro del «Parlamento» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», presidente dell'associazione pubblica Unione dei veterani delle forze «Berkut» del Donbass e membro del movimento «Donbass libero». Si è candidato alle cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 per il posto di capo della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Queste «elezioni» hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali.  Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel partecipare formalmente come candidato alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
124.	Aleksandr Igorevich KOФMAN (alias Aleksandr KOФMAN) (Александр Игоревич КОФМАН) (Олександр Ігорович КОФМАН)	Data di nascita: 30.8.1977 Luogo di nascita: Makiivka (oblast di Donetsk)	Ex cosiddetto «ministro degli esteri» e cosiddetto «primo vicepresidente» del «Parlamento» della «Repubblica popolare di Donetsk». Si è candidato alle cosiddette «elezioni» illegali del 2 novembre 2014 per il posto di cosiddetto «capo» della «Repubblica popolare di Donetsk». Queste elezioni hanno violato il diritto ucraino e sono state quindi illegali.  Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel partecipare formalmente come candidato alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste.	29.11.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
125.	Ravil Zakariyevich KHALIKOV (Равиль Закариевич ХАЛИКОВ) Ravil Zakariyovych KHALIKOV (Равиль Закарийович ХАЛИКОВ)	Data di nascita: 23.2.1969 Luogo di nascita: villaggio di Belozernoe, zona di Romodanovskiy, URSS	Ex cosiddetto «primo vice primo ministro» ed ex «procuratore generale» della «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
126.	Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)	Data di nascita: 3.2.1963 Luogo di nascita: Mosca	Ex «vice primo ministro delle finanze» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina. Porta avanti attività di finanziamento delle strutture separatiste della «Repubblica popolare di Lugansk».	29.11.2014
127.	Oleg Evgenevich BUGROV (Олег Евгеньевич БУТРОВ) Oleh Yevhenovych BUHROV (Олег Євгенович БУТРОВ)	Data di nascita: 29.8.1969	Ex «ministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
128.	Lesya Mikhaylovna LAPTEVA (Лєся Михайловна ЛАПТЕВА) Lesya Mykhaylivna LAPTEVA (Лєся Михайлівна ЛАПТЕВА)	Data di nascita: 11.3.1976 Luogo di nascita: Dzhambul (Kazakhstan), attualmente denominata Taraz	Ex «ministro dell'istruzione, della scienza, della cultura e della religione» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
129.	Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV) (Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ) (Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)	Data di nascita: 17.3.1963 Luogo di nascita: Arkhangelsk	Ex cosiddetto «ministro del Consiglio dei ministri» (capo dell'amministrazione per gli affari del governo) della «Repubblica popolare di Donetsk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
130.	Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK) (Игорь Владимирович КОСТЕНОК)	Data di nascita: 15.3.1961 Luogo di nascita: Vodyanske, zona di Dobropillia, oblast di Donetsk Водянское, Добропольский район Донецкой области	Ex cosiddetto «ministro dell'istruzione» della «Repubblica popolare di Donetsk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Attualmente consigliere personale del primo ministro della «Repubblica popolare di Donetsk».	29.11.2014
131.	Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV) (Евгений Вячеславович ОРЛОВ)	Data di nascita: 10.5.1980 o 21.10.1983 Luogo di nascita: Snezhnoye, oblast di Donetsk г. Снежное, Донецкой области	Membro del «Consiglio nazionale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
132.	Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO (Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО) (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)	Data di nascita: 12.3.1964 Luogo di nascita: Romny, oblast di Sumy Ромны, Сумская область	«Vice capo» del «Consiglio popolare» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
136.	Mikhail Sergeevich TOLSTYKH alias Givi (Михаил Сергеевич ТОЛСТЫХ) Mukhailo Serhiyovych TOLSTYKH (Михайло Сергійович ТОЛСТИХ)	Data di nascita: 19.7.1980 Luogo di nascita: Ilovaisk	Comandante del «Battaglione Somali», gruppo separatista armato coinvolto nei combattimenti nell'Ucraina orientale.  In tale veste ha fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Continua a essere un comandante militare attivo nella cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».	16.2.2015
137.	Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович БАСУРИН) Eduard Oleksandrovych BASURIN (Едуард Олександрович БАСУРИН)	Data di nascita: 27.6.1966 Luogo di nascita: Donetsk	Portavoce del ministero della difesa della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Continua a sostenere attivamente le azioni separatiste in Ucraina orientale.	16.2.2015
138.	Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)	Data di nascita: 20.5.1972 o 30.5.1972 Luogo di nascita: Lugansk	Ex cosiddetto «ministro della giustizia» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» illegale. Presidente della «commissione elettorale centrale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» dall'ottobre 2015.  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Attualmente presidente della cosiddetta «commissione elettorale centrale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk».	16.2.2015
139.	Sergey Anatolievich LITVIN (Сергей Анатольевич ЛИТВИН) Serhiy Anatoliyovych LYTVYN (Сергій Анатолійович ЛИТВИН)	Data di nascita: 2.7.1973 Luogo di nascita: Lysychansk, oblast di Lugansk, URSS Лисичанск Луганской области УССР	Ex cosiddetto «vice presidente» del consiglio dei ministri della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk».  Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
140.	Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV)  (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (КУЗОВЛЕВ)]	Data di nascita: 7.1.1967 Luogo di nascita: Michurinsk, oblast di Tambov  Мичуринск, Тамбовская область	Cosiddetto comandante in capo della milizia popolare della «Repub- blica popolare di Lugansk».  Nell'assumere e nel rivestire tale ca- rica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territo- riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabiliz- zato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
141.	Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИПОВА)  Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA  (Катерина Володимирівна ФІЛІПОВА)	Data di nascita: 20.1.1988 Luogo di nascita: Krasnoarmëisk	Ex cosiddetto «ministro della giusti- zia» della cosiddetta «Repubblica po- polare di Donetsk».  Nell'assumere e nel rivestire tale ca- rica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territo- riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabiliz- zato ulteriormente l'Ucraina.  Attualmente assistente personale di Alexander Vladimirovich Zakhar- chenko.	16.2.2015
142.	Aleksandr Yurievich TIMOFEEV  (Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)  Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV  (Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)	Data di nascita: 15.5.1971 Luogo di nascita: Nevinomyssk, Krai di Stavropol  Невинномысск, Ставропольский край	Cosiddetto «ministro delle finanze e delle imposte» della «Repubblica po- polare di Donetsk».  Nell'assumere e nel rivestire tale ca- rica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territo- riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabiliz- zato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
143.	Evgeny Vladimirovich MANUILOV  (Евгений Владимирович МАНУИЛОВ)  Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV  (Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)	Data di nascita: 5.1.1967 Luogo di nascita: Baranykivka, zona di Bilovodsk, oblast di Lugansk  с. Бараниковка Беловодского района Луганской области	Cosiddetto «ministro del reddito e delle imposte» della cosiddetta «Re- pubblica popolare di Lugansk».  Nell'assumere e nel rivestire tale ca- rica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territo- riale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabiliz- zato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
144.	Viktor Vyacheslavovich YATSENKO (Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО) Viktor Viacheslavovych YATSENKO (Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)	Data di nascita: 22.4.1985 Luogo di nascita: Kherson	Cosiddetto «ministro delle comunicazioni» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
145.	Olga Igoreva BESEDINA (Ольга Игоревна БЕСЕДИНА) Olha Ihorivna BESEDINA (Ольга Ігорівна БЕСЕДИНА)	Data di nascita: 10.12.1976 Luogo di nascita: Lugansk	Ex cosiddetto «ministro dello sviluppo economico e del commercio» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
146.	Zaur Raufovich ISMAILOV (Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) Zaur Raufovych ISMAYILOV (Заур Рауфович ІСМАЇЛОВ)	Data di nascita: 25.7.1978 (o 23.3.1975) Luogo di nascita: Krasny Luch, Voroshilovgrad, regione di Lugansk	Cosiddetto «procuratore generale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
148.	Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович БАХИН)	Data di nascita: 8.5.1956 Luogo di nascita: Kaunas, Lituania	Ex primo vice ministro della difesa (fino al 17 novembre 2015), veste nella quale è stato coinvolto nel sostegno allo schieramento delle truppe russe in Ucraina. Nella veste ricoperta in base all'attuale struttura del ministero della difesa russo, partecipa all'elaborazione e all'attuazione delle politiche del governo russo. Tali politiche minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Attualmente impiegato presso Rosatom.	16.2.2015




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
150.	Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON (Иосиф Давыдович КОБЗОН)	Data di nascita: 11.9.1937 Luogo di nascita: Tchassov Yar, Ucraina	Membro della Duma di Stato. Si è recato nella cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk e durante la sua visita ha rilasciato dichiarazioni a sostegno dei separatisti. È stato anche nominato console onorario della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk» nella Federazione russa. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli». Attualmente primo vice presidente della Commissione Cultura della Duma di Stato.	16.2.2015
152.	Ruslan Ismailovich BALBEK (Руслан Исмаилович БАЛБЕК)	Data di nascita: 28.8.1977 Luogo di nascita: Bekabad, RSS uzbeka	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Vicepresidente della Commissione per le questioni etniche della Duma. Nel 2014 Balbek è stato nominato vicepresidente del Consiglio dei ministri della cosiddetta «Repubblica di Crimea» e, nel rivestire tale carica, si è occupato dell'integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa nella Federazione russa, ricevendo quale riconoscimento una medaglia «Per la difesa della Repubblica di Crimea». Ha sostenuto l'annessione della Crimea in occasione di dichiarazioni pubbliche nonché nel suo profilo sul sito web di Russia Unita (sede della Crimea) e in un articolo di stampa pubblicato sul sito web di NTV il 3 luglio 2016.	9.11.2016



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
153.	Konstantin Mikhailovich BAKHAREV (Константин Михайлович БАХАРЕВ)	Data di nascita: 20.10.1972 Luogo di nascita: Simferopol, RSS ucraina	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma. Nel marzo 2014 Bakharev è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea» e nell'agosto 2014 è stato nominato primo vicepresidente di tale organo. Ha ammesso il suo personale coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata sui sito web gazetakrimea.ru il 22 marzo 2016 e sul sito web c-pravda.ru il 23 agosto 2016. È stato insignito dell'ordine «Per la lealtà al dovere» dalle «autorità» della «Repubblica di Crimea».	9.11.2016
154.	Dmitry Anatolievich BELIK (Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)	Data di nascita: 17.10.1969 Luogo di nascita: Kular, distretto di Ust-Yansky, RSS autonoma di Iacuzia	Membro della Duma di Stato, eletto dalla città di Sebastopoli illegalmente annessa. Membro della Commissione per la fiscalità della Duma. In qualità di membro dell'amministrazione comunale di Sebastopoli, nel febbraio — marzo 2014 ha sostenuto le attività del cosiddetto «sindaco del popolo», Alexei Chaliy. Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche sul suo sito web personale e in un'intervista pubblicata il 21 febbraio 2016 sul sito web nation-news.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito dell'ordine dello Stato russo «Per i servizi alla patria» — Il grado.	9.11.2016



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
155.	Andrei Dmitrievich KOZENKO (Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)	Data di nascita: 3.8.1981 Luogo di nascita: Simferopol, RSS ucraina	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per i mercati finanziari della Duma. Nel marzo 2014 Kozenko è stato nominato vicepresidente del Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha pubblicamente ammesso il proprio coinvolgimento negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che ha sostenuto pubblicamente, anche in un'intervista pubblicata il 12 marzo 2016 sul sito web gazeta-crimea.ru. Per il suo impegno nel processo di annessione è stato insignito di una medaglia «Per la difesa della Repubblica di Crimea» dalle «autorità» locali.	9.11.2016
156.	Svetlana Borisovna SAVCHENKO (Светлана Борисовна САВЧЕНКО)	Data di nascita: 24.6.1965 Luogo di nascita: Belogorsk (RSS ucraina)	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Membro della Commissione per la cultura della Duma. È membro del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea dal 2012 e a partire da marzo 2014 sostiene l'integrazione della Crimea e di Sebastopoli, illegalmente annessi, nella Federazione russa. Nel settembre 2014 Savchenko è stata eletta nel Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Ha difeso l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli in occasione di numerose dichiarazioni pubbliche e anche nelle interviste pubblicate sul sito web c-pravda.ru il 2 aprile 2016 e il 20 agosto 2016. È stata insignita dell'ordine dello Stato russo «Per i servizi alla patria» — Il grado nel 2014 e dell'ordine «Per la lealtà al dovere» dalle «autorità» della «Repubblica di Crimea» nel 2015.	9.11.2016



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
157.	Pavel Valentinovich SHPEROV (Павел Валентинович ШПЕРОВ)	Data di nascita: 4.7.1971 Luogo di nascita: Simferopol, RSS ucraina	Membro della Duma di Stato, eletto dalla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa.  Membro della Commissione per le questioni relative alla Comunità di Stati indipendenti (CSI), l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i compatrioti della Duma.  Nel settembre 2014 Shperov è stato eletto nel Consiglio di Stato della cosiddetta «Repubblica di Crimea».  Ha pubblicamente ammesso, anche in un'intervista pubblicata sul sito web ldpr-rk.ru il 3 settembre 2016, il suo ruolo negli eventi del 2014 che hanno portato all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli e, in particolare, il suo ruolo nell'organizzazione del referendum illegale sull'annessione illegale della penisola.	9.11.2016

## ENTITÀ


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
10.	Cosiddetta «Milizia popolare di Donbas» «Народное ополчение Донбасса»	Social media: <a href="http://vk.com/polkdonbassa">http://vk.com/polkdonbassa</a> + 38-099-445-63-78; + 38-063-688-60-01; + 38-067-145-14-99; + 38-094-912-96-60; + 38-062-213-26-60 Email: voenkom.dnr@mail.ru mobilisation@novorossia.co Telefono volontari in Russia: + 7 (926) 428-99-51 + 7 (967) 171-27-09 o e-mail novoross24@mail.ru Indirizzo: Donetsk. Prospect Zasyadko.13	Gruppo separatista armato illegale, responsabile della lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale, che costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina. Fra l'altro, il gruppo militante ha assunto il controllo di vari edifici amministrativi in Ucraina orientale a inizio aprile 2014, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. È associata a Pavel Gubarev, responsabile dell'occupazione dell'edificio dell'amministrazione regionale a Donetsk con forze filorusse e autoproclamatosi «governatore del popolo».	25.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
11.	«Battaglione Vostok» «Батальон Восток»	Social media: <a href="http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas">http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas</a>	Gruppo separatista armato illegale, ritenuto uno dei più importanti in Ucraina orientale. Responsabile della lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale, costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina.  Ha partecipato attivamente alle operazioni militari che hanno portato all'occupazione dell'aeroporto di Donetsk.  Parte del cosiddetto «1° Corpo d'Armata» delle forze armate della «Repubblica popolare di Donetsk».	25.7.2014
21.	JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENSE CORPORATION  Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей»  (alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО «Алмаз — Антей»; ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“»)	41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia; Sito web: <a href="http://almaz-antey.ru">almaz-antey.ru</a> Indirizzo e-mail: <a href="mailto:antey@almaz-antey.ru">antey@almaz-antey.ru</a>	Almaz-Antey è una società di proprietà statale russa. Fabbrica armamenti antiaerei, compresi missili terra-aria, che fornisce all'esercito russo. Le autorità russe forniscono armi pesanti ai separatisti nell'Ucraina orientale, contribuendo alla destabilizzazione dell'Ucraina. Tali armi sono usate dai separatisti, anche per abbattere aerei. In quanto società di proprietà statale, Almaz-Antey contribuisce pertanto alla destabilizzazione dell'Ucraina.	30.7.2014
30.	Battaglione Sparta Батальон «Спарта»		Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Comandato da Arseny PAVLOV e pertanto associato a una persona che figura nell'elenco.  Parte del cosiddetto «1°Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Donetsk».	16.2.2015




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
31.	Battaglione Somali Батальон «Сомали»		Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Comandato da Mikhail TOLSTYKH, alias Givi, e pertanto associato a una persona che figura nell'elenco.  Parte del cosiddetto «1° Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Donetsk».	16.2.2015
33.	Prizrak brigade Бригада «Призрак»		Gruppo separatista armato che ha fornito sostegno attivo ad azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Parte del cosiddetto «2° Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Lugansk».	16.2.2015
35.	Battaglione Kalmius Батальон «Кальмиус»		Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Parte del cosiddetto «1° Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Donetsk».	16.2.2015
36.	Battaglione Death Батальон «Смерть»		Gruppo separatista armato che ha attivamente sostenuto azioni che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.  Parte del cosiddetto «2° Corpo d'Armata» della «Repubblica popolare di Lugansk».	16.2.2015



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
37.	Movimento pubblico «NOVOROSSIYA» Движение Новороссия		<p>Il movimento pubblico «Novorossiya»/«Nuova Russia» è stato istituito nel novembre 2014 in Russia ed è guidato dall'ufficiale russo Igor Strelkov/Girkin (identificato come membro della direzione principale per l'intelligence dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GRU)).</p> <p>Secondo i suoi obiettivi dichiarati, mira a fornire un'assistenza effettiva e globale a «Novorossiya», anche mediante il sostegno alle milizie che combattono nell'Ucraina orientale, sostenendo in tal modo politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p> <p>Associato a una persona che figura nell'elenco per aver compromesso l'integrità territoriale dell'Ucraina.</p>	16.2.2015

17CE1048



**DECISIONE (UE) 2017/446 DEL CONSIGLIO****del 3 marzo 2017****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) con la decisione 80/271/CEE <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo del GATT relativo agli scambi di aeromobili civili («accordo»).
- (2) Il 5 novembre 2015 a Ginevra i firmatari dell'accordo, tramite i loro rappresentanti, hanno convenuto di aprire per l'accettazione il protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili («protocollo»), che recepisce nell'allegato di detto accordo le modifiche introdotte nella versione 2007 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
- (3) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.


*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dal protocollo <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Approvazione del 15 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Decisione 80/271/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979 (G.U.L. 71 del 17.3.1980, pag. 1).

<sup>(3)</sup> La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. FARRUGIA



TRADUZIONE

**PROTOCOLLO (2015)**  
**che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili**


I firmatari dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili («accordo»),

IN SEGUITO a negoziati condotti nell'ottica del recepimento nell'allegato dell'accordo delle modifiche introdotte nella versione 2007 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»),

HANNO, tramite i loro rappresentanti, convenuto quanto segue:

1. L'allegato accluso al presente protocollo sostituisce, alla sua entrata in vigore ai sensi del paragrafo 3, l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili.
2. Il presente protocollo è aperto all'accettazione dei firmatari dell'accordo.
3. Il presente protocollo entra in vigore, per i firmatari che lo hanno accettato, il 1° luglio 2016. In seguito, per tutti gli altri firmatari esso entra in vigore il 30° giorno successivo alla data della sua accettazione.
4. Il presente protocollo è depositato presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, che ne fornisce tempestivamente a ciascun firmatario e a ciascun membro una copia certificata unitamente alla notifica di ciascuna avvenuta accettazione a norma del paragrafo 2.
5. Il presente protocollo è registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
6. Il presente protocollo riguarda esclusivamente i dazi doganali e le imposte di cui all'articolo 2 dell'accordo. Fatta salva la franchigia doganale a favore dei prodotti di cui al presente protocollo, nessun elemento del presente protocollo o dell'accordo, quali modificati nel seguito, influenza o modifica i diritti e gli obblighi dei firmatari vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del presente protocollo, nel quadro di alcuno degli accordi OMC di cui all'articolo II dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

FATTO a Ginevra, il 5 novembre 2015, in un esemplare unico redatto in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.




## ALLEGATO

## PRODOTTI CONTEMPLATI

1. I prodotti contemplati sono definiti all'articolo 1 dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili.
2. I firmatari convengono che i prodotti corrispondenti alle designazioni elencate nel seguito e opportunamente classificati alle voci e sottovoci del sistema armonizzato indicate accanto alla designazione sono ammessi in franchigia o in esenzione doganale se tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili o in apparecchi al suolo di allenamento al volo (\*) ed esservi incorporati nel corso della loro costruzione, manutenzione, riparazione, ricostruzione, modifica o trasformazione.
3. Tali prodotti non comprendono:
  - i prodotti incompleti o non finiti, a meno che non possiedano il carattere essenziale di una parte, di un componente, di un accoppiamento secondario o di un'attrezzatura, completi o finiti, di un aeromobile civile o di un apparecchio al suolo di allenamento al volo (\*) (ad esempio un articolo catalogato da un produttore di aeromobili civili),
  - i materiali sotto qualsiasi forma (ad esempio fogli, placche, profili, nastri, barre, tubi o altre forme) a meno che non siano stati tagliati in forme o dimensioni determinate e/o modellati per essere incorporati in un aeromobile civile o in un apparecchio al suolo di allenamento al volo (\*) (ad esempio un articolo catalogato da un produttore di aeromobili civili),
  - le materie prime e gli articoli di consumo.
4. Ai fini del presente allegato il termine «ex» è stato inserito per indicare che la designazione dei prodotti cui si fa riferimento non comprende tutta la gamma di prodotti di cui alle voci e alle sottovoci del sistema armonizzato elencate nel seguito.

Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
39.17	3917.21	Tubi rigidi di polimeri di etilene, muniti di accessori
	.22	Tubi rigidi di polimeri di propilene, muniti di accessori
	.23	Tubi rigidi di polimeri di cloruro di vinile, muniti di accessori
	.29	Tubi rigidi di altre materie plastiche, muniti di accessori
	.31	Tubi flessibili di materie plastiche, che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa, muniti di accessori
	.33	Tubi flessibili di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, muniti di accessori
	.39	Tubi flessibili di materie plastiche, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, muniti di accessori
	.40	Accessori per tubi, di materie plastiche
39.26	3926.90	Altri lavori di materie plastiche
40.08	4008.29	Profilati, tagliati in forma, di gomma vulcanizzata non alveolare, non indurita


(\*) Ai fini dell'articolo 1.1 dell'accordo i «simulatori di volo a terra» vanno considerati come apparecchi al suolo di allenamento al volo di cui alla sottovoce 8805.29 del sistema armonizzato.



Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
40.09	4009.12	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, non rinforzati con altre materie né altri- menti associati ad altre materie, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
	4009.22	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, rinforzati solamente con metallo o altri- menti associati solamente a metallo, muniti di accessori, per condutture di gas o di li- quidi
	4009.32	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, rinforzati solamente con materie tessili o al- trimenti associati solamente a materie tessili, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
	4009.42	Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, rinforzati con altre materie o altrimenti as- sociati ad altre materie, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
40.11	4011.30	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
40.12	4012.13	Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
	.20	Pneumatici usati, di gomma
40.16	4016.10	Altri lavori di gomma alveolare vulcanizzata non indurita
	.93	Giunti di gomma non alveolare vulcanizzata non indurita
	.99	Altri lavori di gomma non alveolare vulcanizzata non indurita
40.17	4017.00	Tubi di gomma indurita, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
45.04	4504.90	Giunti di sughero agglomerato
48.23	4823.90	Giunti di carta o di cartone
68.12	6812.80	Lavori di crocidolite diversi da indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature, co- pripicapo, carta, cartoni, feltri o fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli
	.99	Altri lavori di amianto diversi da indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature, copricapo, carta, cartoni, feltri o fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli
68.13	6813.20	Guarnizioni per freni e altri articoli per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, non montati, di guarnizioni di frizione, a base di amianto (asbesto)
	.81	Guarnizioni per freni, non montate, di guarnizioni di frizione, a base di sostanze mi- nerali, non contenenti amianto
	.89	Altri lavori, non montati, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, di guarni- zioni di frizione, a base di sostanze minerali, non contenenti amianto
70.07	7007.21	Parabrezza di vetri di sicurezza formati da fogli aderenti fra loro




Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
73.04	7304.31	Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
	.39	Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati né laminati a freddo, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
	.41	Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
	.49	Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, non trafilati né laminati a freddo, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
	.51	Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
	.59	Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, non trafilati né laminati a freddo, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
	.90	Tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciaio, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
73.06	7306.30	Tubi saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
	.40	Tubi saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
	.50	Tubi saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
	.61	Tubi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o di acciaio, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
	.69	Tubi saldati, di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare, di ferro o di acciaio, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
73.12	7312.10	Trefoli e cavi, di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità, muniti di accessori
	.90	Trecce, brache e articoli simili, di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità, muniti di accessori




Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
73.22	7322.90	Generatori e distributori di aria calda, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, di ghisa, ferro o acciaio, escluse le loro parti
73.24	7324.10	Acquai e lavabi di acciai inossidabili
	.90	Altri oggetti di igiene o da toilette, di ghisa, ferro o acciaio, diversi dagli acquai e lavabi di acciai inossidabili, e diversi dalle vasche da bagno, di ghisa, ferro o acciaio
73.26	7326.20	Lavori di fili di ferro o acciaio
74.13	7413.00	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità, muniti di accessori
76.08	7608.10	Tubi di alluminio non legato, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
	.20	Tubi di leghe di alluminio, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
81.08	8108.90	Tubi di titanio, muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi
83.02	8302.10	Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschetti e le bandelle), di metalli comuni
	.20	Rotelle con guarnizioni, di metalli comuni
	.42	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni, per mobili
	.49	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, di metalli comuni
	.60	Congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni
83.07	8307.10	Tubi flessibili di ferro o di acciaio, muniti di accessori
	.90	Tubi flessibili di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio, muniti di accessori
84.07	8407.10	Motori per l'aviazione a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
84.08	8408.90	Motori per l'aviazione a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
84.09	8409.10	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori per l'aviazione delle sottovoci 8407.10 o 8408.90
84.11	8411.11	Turboreattori, di spinta inferiore o uguale a 25 kN
	.12	Turboreattori, di spinta superiore a 25 kN
	.21	Turbopropulsori, di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW
	.22	Turbopropulsori, di potenza superiore a 1 100 kW
	.81	Turbine a gas diverse dai turboreattori o dai turbopropulsori, di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW



Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
	.82	Turbine a gas diverse dai turboreattori o dai turbopropulsori, di potenza superiore a 5 000 kW
	.91	Parti di turboreattori o di turbopropulsori
	.99	Parti di turbine a gas diverse dai turboreattori o dai turbopropulsori
84.12	8412.10	Propulsori a reazione diversi dai turboreattori
	.21	Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri)
	.29	Motori idraulici a movimento non rettilineo
	.31	Motori pneumatici a movimento rettilineo (cilindri)
	.39	Motori pneumatici a movimento non rettilineo
	.80	Motori non elettrici, diversi dai motori a reazione o dai motori idraulici o pneumatici
	.90	Parti di propulsori a reazione o di motori idraulici, pneumatici o di altri motori non elettrici
84.13	8413.19	Pompe per liquidi, aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo
	.20	Pompe a mano per liquidi, non dotate di un dispositivo misuratore né costruite per ricevere tale dispositivo
	.30	Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione
	.50	Pompe volumetriche alternative per liquidi, diverse dalle pompe delle sottovoci 8413.19, 8413.20 o 8413.30
	.60	Pompe volumetriche rotative per liquidi, diverse dalle pompe delle sottovoci 8413.19, 8413.20 o 8413.30
	.70	Pompe centrifughe per liquidi, diverse dalle pompe delle sottovoci 8413.19, 8413.20 o 8413.30
	.81	Pompe per liquidi, diverse dalle pompe delle sottovoci 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.50, 8413.60 o 8413.70
	.91	Parti di pompe per liquidi
84.14	8414.10	Pompe per vuoto
	.20	Pompe per aria, a mano o a pedale
	.30	Compressori d'aria o di altri gas, dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi
	.51	Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W
	.59	Ventilatori, diversi dai ventilatori della sottovoce 8414.51




Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
	.80	Altre pompe per aria, compressori di aria o di gas
	.90	Parti di pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori
84.15	8415.81	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente, con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)
	.82	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente, con attrezzatura frigorifera ma non dotati di valvola d'inversione del ciclo termico
	.83	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente, senza attrezzatura frigorifera
	.90	Parti delle macchine e degli apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415.81, 8415.82 o 8415.83
84.18	8418.10	Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati
	.30	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l
	.40	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l
	.61	Gruppi frigoriferi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore
	.69	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo diversi dai frigoriferi per uso domestico o dal materiale, dalle macchine e dagli apparecchi per la produzione del freddo delle sottovoci 8418.10, 8418.30, 8418.40 o 8418.61
84.19	8419.50	Scambiatori di calore
	.81	Apparecchi per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti
	.90	Parti di scambiatori di calore della sottovoce 8419.50
84.21	8421.19	Centrifughe
	.21	Apparecchi per filtrare o depurare l'acqua
	.23	Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione
	.29	Apparecchi per filtrare o depurare liquidi diversi da acqua o bevande, diversi da quelli della sottovoce 8421.23
	.31	Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione
	.39	Apparecchi per filtrare o depurare gas, diversi dai filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione



Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
84.24	8424.10	Estintori, anche carichi
84.25	8425.11	Paranchi, a motore elettrico
	.19	Paranchi, a motore non elettrico
	.31	Verricelli o argani, a motore elettrico
	.39	Verricelli o argani, a motore non elettrico
	.42	Martinetti, idraulici
	.49	Martinetti, non idraulici
84.26	8426.99	Altri tipi di gru
84.28	8428.10	Ascensori e montacarichi
	.20	Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici
	.33	Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, diversi da quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, a nastro o a cinghia
	.39	Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci, diversi da quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, a benna, a nastro o a cinghia
	.90	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione
84.43	8443.31	Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
	.32	Stampanti, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete
84.71		
	8471.41	Altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita
	.49	Altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle della sottovoce 8471.41, presentate in forma di sistemi
	.50	Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471.41 o 8471.49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita
	.60	Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria
	.70	Unità di memoria



Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
84.79	8479.89	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84: avviatori non elettrici; regolatori di eliche non elettrici; servomeccanismi non elettrici; tergicristalli non elettrici; accumulatori idropneumatici; avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; impianti igienici speciali per aeromobili; servomotori meccanici per invertitori di spinta; umidificatori e disumidificatori dell'aria
	.90	Parti delle macchine e degli apparecchi di cui alla sottovoce 8479.89
84.83	8483.10	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle
	.30	Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti
	.40	Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia
	.50	Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa
	.60	Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
	.90	Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti degli apparecchi delle sottovoci 8483.10, 8483.30, 8483.40, 8483.50 o 8483.60
84.84	8484.10	Guarnizioni metalloplastiche
	.90	Serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili
85.01	8501.20	Motori elettrici universali, di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW
	.31	Motori elettrici a corrente continua, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 750 W; generatori elettrici a corrente continua, di potenza inferiore o uguale a 750 W
	.32	Motori elettrici a corrente continua e generatori elettrici a corrente continua, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW
	.33	Motori elettrici a corrente continua, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 150 kW; generatori elettrici a corrente continua, di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW
	.34	Generatori elettrici a corrente continua, di potenza superiore a 375 kW
	.40	Motori elettrici a corrente alternata, monofase, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW
	.51	Motori elettrici a corrente alternata, polifase, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 750 W
	.52	Motori elettrici a corrente alternata, polifase, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW




Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
	.53	Motori elettrici a corrente alternata, polifase, diversi da quelli della sottovoce 8501.20, di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 150 kW
	.61	Generatori elettrici a corrente alternata (alternatori), di potenza inferiore o uguale a 75 kVA
	.62	Generatori elettrici a corrente alternata (alternatori), di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA
	.63	Generatori elettrici a corrente alternata (alternatori), di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA
85.02	8502.11	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di potenza inferiore o uguale a 75 kVA
	.12	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA
	.13	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di potenza superiore a 375 kVA
	.20	Altri gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)
	.31	Altri gruppi elettrogeni ad energia eolica
	.39	Altri gruppi elettrogeni, diversi da quelli della sottovoce 8502.31
	.40	Convertitori rotanti elettrici
85.04	8504.10	Ballast per lampade o tubi a scarica
	.31	Trasformatori elettrici, diversi dai trasformatori con dielettrico liquido, di potenza inferiore o uguale a 1 kVA
	.32	Trasformatori elettrici, diversi dai trasformatori con dielettrico liquido, di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA
	.33	Trasformatori elettrici, diversi dai trasformatori con dielettrico liquido, di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA
	.40	Convertitori elettrici statici
	.50	Bobine elettriche di reattanza e di autoinduzione diverse dai ballast per lampade o tubi a scarica
85.07	8507.10	Accumulatori elettrici, al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone
	.20	Altri accumulatori elettrici al piombo
	.30	Accumulatori elettrici al nichel-cadmio
	.40	Accumulatori elettrici al nichel-ferro
	.80	Altri accumulatori elettrici
	.90	Parti di accumulatori elettrici



Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
85.11	8511.10	Candele di accensione
	.20	Magneti; dinamo-magneti; volano-magneti
	.30	Distributori; bobine di accensione
	.40	Avviatori elettrici, anche funzionanti come generatori
	.50	Altri generatori elettrici per motori con accensione a scintilla o per compressione
	.80	Altri apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, e congiuntori-disgiuntori per detti motori
85.16	8516.80	Resistenze scaldanti accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina
85.17	8517.12	Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo
	.61	Stazioni fisse per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia
	.62	Apparecchi per la ricezione o la trasmissione per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia, diversi da quelli della sottovoce 8517.61
	.69	Apparecchi per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia, diversi da quelli delle sottovoci 8517.61 e 8517.62
	.70	Antenne e riflettori di antenne destinati ad apparecchi per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia
85.18	8518.10	Microfoni e loro supporti
	.21	Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica
	.22	Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica
	.29	Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche
	.30	Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti
	.40	Amplificatori elettrici a bassa frequenza
	.50	Apparecchi elettrici di amplificazione del suono
85.19	8519.81	Apparecchi per la registrazione del suono muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, senza dispositivo incorporato per la riproduzione del suono
	.89	Apparecchi per la registrazione del suono non muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, senza dispositivo incorporato per la riproduzione del suono
85.21	8521.10	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici, a nastri magnetici
85.22	8522.90	Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati, per apparecchi per la registrazione del suono muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, senza dispositivo incorporato per la riproduzione del suono, di cui alla sottovoce 8519.81, ed altri apparecchi per la registrazione senza dispositivo incorporato per la riproduzione del suono




Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
85.26	8526.10	Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)
	.91	Apparecchi di radionavigazione
	.92	Apparecchi di radiotelecomando
85.28	8528.41	Monitor con tubo catodico, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471
	.51	Altri monitor, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471
	.61	Proiettori, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471
85.29	8529.10	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi della voce 85.26
	.90	Accoppiamenti principali e secondari degli apparecchi della voce 8526, consistenti in due o più parti o pezzi collegati
85.31	8531.10	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili
	8531.20	Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)
	.80	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, diversi da quelli delle sottovoci 8531.10 o 8531.20
85.36	8536.70	Connettori di materie plastiche per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
85.39	8539.10	Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»
85.43	8543.70	Registratori di volo; selsyn e trasduttori elettrici; sbrinatori e deumidificatori con resistori elettrici, per aeromobili
	.90	Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in due o più parti o pezzi collegati
85.44	8544.30	Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati negli aeromobili
88.01	8801.00	Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore
88.02	8802.11	Elicotteri, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
	.12	Elicotteri, di peso a vuoto superiore a 2 000 kg
	.20	Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
	.30	Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg
	.40	Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg



Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
88.03	8803.10	Eliche e rotori, e loro parti
	.20	Carrelli di atterraggio e loro parti
	.30	Parti di aeroplani o di elicotteri diverse da quelle delle sottovoci 8803.10 o 8803.20
	.90	Altre parti degli apparecchi delle voci 88.01 o 88.02
88.05	8805.29	Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti, diversi dai simulatori di combattimento aereo e loro parti della sottovoce 8805.21
90.01	9001.90	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
90.02	9002.90	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica, diversi dagli obiettivi o dai filtri, di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
90.14	9014.10	Bussole, comprese quelle di navigazione
	.20	Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea (diversi dalle bussole)
	.90	Parti ed accessori per bussole, comprese quelle di navigazione, e per strumenti e apparecchi per la navigazione aerea (diversi dalle bussole)
90.20	9020.00	Apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile ed escluse le loro parti
90.25	9025.11	Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti
	.19	Altri termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti
	.80	Altri strumenti della voce 90.25
	.90	Parti e accessori delle sottovoci 9025.11, 9025.19 o 9025.80
90.26	9026.10	Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo del livello dei liquidi
	.20	Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della pressione dei liquidi o dei gas
	.80	Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo delle caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, diversi dagli strumenti ed apparecchi delle sottovoci 9026.10 o 9026.20
	.90	Parti degli strumenti ed apparecchi delle sottovoci 9026.10, 9026.20 o 9026.80



Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
90.29	9029.10	Contagiri, elettrici o elettronici
	.20	Indicatori di velocità e tachimetri
	.90	Parti ed accessori di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri
90.30	9030.10	Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti
	.20	Oscilloscopi ed oscillografi
	.31	Multimetri per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore
	.32	Multimetri per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, con dispositivo registratore
	.33	Strumenti ed apparecchi, diversi da quelli delle sottovoci 9030.10, 9030.20 o 9030.31, per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore
	.39	Strumenti ed apparecchi, diversi da quelli delle sottovoci 9030.10, 9030.20 o 9030.32, per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, con dispositivo registratore
	.40	Strumenti ed apparecchi, diversi da quelli delle sottovoci 9030.10, 9030.20, 9030.32 o 9030.39, per la misura o il controllo di grandezze elettriche, con dispositivo registratore, specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione
	.84	Strumenti ed apparecchi, diversi da quelli delle sottovoci 9030.10, 9030.20 o 9030.32, per la misura o il controllo di grandezze elettriche, con dispositivo registratore
	.89	Strumenti ed apparecchi, diversi da quelli delle sottovoci 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40 o 9030.84, per la misura o il controllo di grandezze elettriche
	.90	Parti ed accessori degli strumenti ed apparecchi delle sottovoci 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.32, 9030.33, 9030.39, 9030.40, 9030.84 o 9030.89
90.31	9031.80	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90
	.90	Parti ed accessori degli strumenti ed apparecchi della sottovoce 9031.80
90.32	9032.10	Termostati
	.20	Manostati (pressostati)
	.81	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici, idraulici o pneumatici
	.89	Altri strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici



Voce SA Ex	Sottovoce SA Ex	Designazione
	.90	Parti ed accessori di strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici
91.04	9104.00	Orologi da cruscotto e simili, per aeromobili
91.09	9109.19	Movimenti di orologeria, aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, completi e montati, funzionanti a pila, ad accumulatore o mediante collegamento alla rete elettrica, diversi dalle sveglie
	.90	Movimenti di orologeria, aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, completi e montati, diversi da quelli funzionanti a pila, ad accumulatore o mediante collegamento alla rete elettrica, diversi dalle sveglie
94.01	9401.10	Mobili per sedersi, diversi da quelli foderati in pelle
94.03	9403.20	Mobili di metallo, diversi dai mobili per sedersi
	.70	Mobili di materie plastiche, diversi dai mobili per sedersi
94.05	9405.10	Apparecchi per l'illuminazione, elettrici, di metalli comuni o di materie plastiche
	.60	Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di metalli comuni o di materie plastiche
	.92	Parti degli articoli delle sottovoci 9405.10 o 9405.60, di materie plastiche
	.99	Parti degli articoli delle sottovoci 9405.10 o 9405.60, di metalli comuni

17CE1049



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/447 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2017

relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti svezzati, suini da ingrasso, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 600/2005 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Il preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) era stato autorizzato a tempo indeterminato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a scrofe dal regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione <sup>(3)</sup>, a suini da ingrasso e suinetti dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione <sup>(4)</sup> e a tacchini da ingrasso e vitelli dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione <sup>(5)</sup>. Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 di detto regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti, suini da ingrasso, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso. In conformità all'articolo 7 di detto regolamento, la domanda riguardava anche la valutazione del preparato per un nuovo impiego nell'acqua di abbeverata. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 12 luglio 2016 <sup>(6)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Essa ha concluso che l'additivo può influire positivamente sui parametri produttivi di suinetti, suini da ingrasso, scrofe e vitelli da allevamento nei mangimi e nell'acqua di abbeverata. Per quanto riguarda l'impiego dell'additivo per i tacchini da ingrasso, si è concluso che da due studi risultano prove di un effetto positivo sulla crescita e sul rapporto mangime/peso, e da un terzo studio risulta che vi sia stato un aumento di peso notevolmente maggiore nelle femmine ma nessuna differenza significativa per quanto riguarda i maschi. L'Autorità ritiene che non

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.


<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi (GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5).

<sup>(6)</sup> *The EFSA Journal* 2016; 14(9):4558.



siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) Tali prove sono state considerate come un'importante indicazione del miglioramento dei parametri zootecnici dell'aumento di peso in aggiunta alla lunga storia d'impiego. Si è pertanto ritenuto che i dati forniti soddisfino le condizioni per dimostrare l'efficacia dell'additivo per l'impiego nei mangimi e nell'acqua di abbeverata per i tacchini da ingrasso.
- (6) Dalla valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 600/2005.
- (8) Non esistendo motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche apportate alle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Autorizzazione**

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

#### Articolo 2

##### **Modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1453/2004 è soppresso.

#### Articolo 3

##### **Modifica del regolamento (CE) n. 2148/2004**

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2148/2004 la voce E 1700, relativa a *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) e *Bacillus subtilis* (DSM 5750), è soppressa.

#### Articolo 4

##### **Modifica del regolamento (CE) n. 600/2005**

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 la voce E 1700, relativa a *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) e *Bacillus subtilis* (DSM 5750), è soppressa.



*Articolo 5***Disposizioni transitorie**

Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 4 ottobre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 4 aprile 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*


Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						UFC/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %	UFC/l di acqua di abbeverata		
4b1700i	Chr. Hansen A/S	Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749)	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) e <i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749) contenente un minimo di <math>3,2 \times 10^{10}</math> UFC/g di additivo (rapporto 1:1)</p> <p>Forma solida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva:</p> <p>Spore vitali di <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) e <i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749)</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Identificazione e conteggio di <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) e <i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749) nell'additivo per mangimi, nelle premisce, negli alimenti per animali e nell'acqua:</p> <p>— Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsatato (PFGE)</p>	Suineetti svezzati Suini da ingrasso Scrofe Vitelli da allevamento Tacchini da ingrasso	—	$1,3 \times 10^9$	$6,5 \times 10^8$	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premisce indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeverata.</p> <p>3. Per l'impiego dell'additivo nell'acqua di abbeverata deve essere assicurata la dispersione omogenea dell'additivo.</p> <p>4. Da utilizzare per suineetti svezzati di peso corporeo non superiore a 35 kg.</p>	4 aprile 2027

## Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						UFC/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %	UFC/l di acqua di abbeverata		
			— Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di soia agar tripatico — EN 15784.					5. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premisce, gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premisce vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/448 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 marzo 2017**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di  
entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*


Jerzy PLEWA

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	288,4
	MA	98,6
	SN	126,1
	TN	182,1
	TR	86,1
	ZZ	156,3
0707 00 05	TR	183,5
	ZZ	183,5
0709 93 10	MA	48,7
	TR	147,8
	ZZ	98,3
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	41,1
	IL	76,3
	MA	45,0
	TN	55,3
	TR	71,1
	ZZ	57,8
0805 50 10	EG	68,9
	TR	70,0
	ZZ	69,5
0808 10 80	CL	90,0
	CN	154,7
	US	105,5
	ZA	86,6
	ZZ	109,2
0808 30 90	AR	125,5
	CL	151,4
	CN	80,3
	TR	139,6
	ZA	105,7
	ZZ	120,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



**DECISIONE (UE) 2017/449 DEL CONSIGLIO****del 7 marzo 2017**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della sessantesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione delle sostanze ai sensi della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972 (la «convenzione sugli stupefacenti»), è entrata in vigore l'8 agosto 1975.
- (2) A norma dell'articolo 3 della convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo in conformità delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall'OMS.
- (3) La convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 (la «convenzione sulle sostanze psicotrope») è entrata in vigore il 16 agosto 1976.
- (4) A norma dell'articolo 2 della convenzione sulle sostanze psicotrope, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle della convenzione, o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. Essa dispone di un ampio potere discrezionale al fine di prendere in considerazione fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario.
- (5) Le modifiche alle tabelle di entrambe le convenzioni hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio <sup>(1)</sup> si applica alle sostanze elencate nelle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope. La decisione 2005/387/GAI del Consiglio <sup>(2)</sup> non si applica alle sostanze elencate nelle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope. Pertanto, qualsiasi modifica delle tabelle allegate a queste convenzioni è incorporata direttamente nelle norme comuni dell'Unione.
- (6) La commissione Stupefacenti dovrebbe, nel corso della sua sessantesima sessione che si terrà a Vienna dal 13 al 17 marzo 2017, prendere decisioni sull'aggiunta di dieci nuove sostanze alle tabelle delle convenzioni.
- (7) L'Unione europea non è parte delle convenzioni in questione. Essa ha lo status di osservatore in sede di commissione Stupefacenti, in cui attualmente dodici Stati membri sono membri con diritto di voto. È pertanto necessario che gli Stati membri esprimano la posizione dell'Unione per quanto riguarda l'inclusione di sostanze ai sensi della convenzione sugli stupefacenti, e della convenzione sulle sostanze psicotrope.

<sup>(1)</sup> Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

<sup>(2)</sup> Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32).



- (8) La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della prossima sessione della commissione Stupefacenti riguarda solo l'inclusione di sostanze ai sensi delle convenzioni. Le questioni diverse dall'inclusione di sostanze non sono oggetto della presente decisione e, se del caso, saranno affrontate dagli Stati membri attraverso il coordinamento a margine della sessione della commissione Stupefacenti. La presente decisione non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri per altre questioni relative alle convenzioni.
- (9) Il 2 dicembre 2016 l'OMS ha raccomandato al segretario generale delle Nazioni Unite di aggiungere due nuove sostanze alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti, e otto nuove sostanze alla tabella II della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope.
- (10) Secondo la valutazione del comitato di esperti dell'OMS sulla farmacodipendenza (il «comitato di esperti»), la sostanza U-47700 (3,4-dicloro-N-[2-(dimetilamino)cicloesil]-N-metilbenzammide) è un composto soggetto ad abusi e con effetti negativi analoghi a quelli di oppiacei controllati quali la morfina e la sostanza AH-7921, che figurano nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti. Non si riscontra un uso terapeutico registrato e il suo impiego ha causato decessi. Sussistono prove sufficienti del fatto che sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa diventare un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. Di conseguenza, l'OMS raccomanda che la sostanza U-47700 sia inserita nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti.
- (11) La sostanza U-47700 è monitorata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. La sostanza U-47700 è stata individuata in 14 Stati membri. È venduta liberamente sul mercato. È stata associata a eventi avversi gravi, compresi decessi, ed è stata oggetto di una segnalazione per motivi di salute pubblica nell'ambito del sistema di allarme rapido dell'Unione.
- (12) Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare la posizione di aggiungere la sostanza U — 47700 alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti.
- (13) Secondo la valutazione del comitato di esperti, il butirfentanil (N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]butanamide) è un composto soggetto ad abusi e con effetti negativi analoghi a quelli di oppiacei controllati quali la morfina e il fentanil, che figurano nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti. Può essere trasformato anche in fentanil. Non si riscontra un uso terapeutico registrato e il suo impiego ha causato decessi. Sussistono prove sufficienti del fatto che sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. Di conseguenza, l'OMS raccomanda che il butirfentanil sia inserito nella tabella I della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti.
- (14) Il butirfentanil è monitorato dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. Il butirfentanil è stato individuato in sei Stati membri. È venduto liberamente sul mercato. È stato associato a eventi avversi gravi, compreso almeno un decesso, ed è stato oggetto di una segnalazione per motivi di salute pubblica nell'ambito del sistema di allarme rapido dell'Unione.
- (15) Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare la posizione di aggiungere il butirfentanil alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti.
- (16) Secondo la valutazione del comitato di esperti, il livello di rischio per la salute pubblica e la società connesso all'abuso di 4-metiletcatinone o 4-MEC (2-(etilammino)-1-(4-metilfenil)propan-1-one) è sostanziale. Non si registra un'utilità terapeutica di tale sostanza. Il comitato di esperti ha riconosciuto che tale sostanza è soggetta ad abusi e ha effetti negativi analoghi a quelli delle sostanze di cui alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope. Il comitato ritiene che sussistano prove sufficienti del fatto che la sostanza 4-MEC sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa pertanto costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. Di conseguenza, l'OMS raccomanda che la sostanza 4-MEC sia inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (17) La sostanza 4-MEC è monitorata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. La sostanza 4-MEC è stata individuata in 19 Stati membri. È venduta liberamente sul mercato. È stata associata a un numero limitato di eventi avversi gravi, compresi decessi.



- (18) Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare la posizione di aggiungere la sostanza 4-MEC alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (19) Secondo la valutazione del comitato di esperti, il livello di rischio per la salute pubblica e la società connesso all'abuso di etilone (1-(2H-1,3-benzodioxolo-5-il)-2-(etilammino)propan-1-one) è sostanziale. Non si registra un'utilità terapeutica di tale sostanza. Il comitato di esperti ha riconosciuto che tale sostanza è soggetta ad abusi e ha effetti negativi analoghi a quelli delle sostanze di cui alla tabella II della convenzione Unite sulle sostanze psicotrope. Il comitato di esperti ritiene che sussistano prove sufficienti del fatto che l'etilone sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa pertanto costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. Di conseguenza, l'OMS raccomanda che l'etilone sia inserito nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (20) L'etilone è monitorato dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. L'etilone è stato individuato in 19 Stati membri. È venduto liberamente sul mercato. È stato associato a un numero limitato di eventi avversi gravi, compresi decessi.
- (21) Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare la posizione di aggiungere l'etilone alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (22) Secondo il comitato di esperti, il livello di rischio per la salute pubblica e la società connesso all'abuso di pentedrone, o  $\alpha$ -metilaminovalerofenone (2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one) è sostanziale. Non si registra un'utilità terapeutica di tale sostanza. Il comitato di esperti ha riconosciuto che tale sostanza è soggetta ad abusi e ha effetti negativi analoghi a quelli delle sostanze di cui alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope. Il comitato di esperti ritiene che sussistano prove sufficienti del fatto che il pentedrone sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa pertanto costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. Di conseguenza, l'OMS raccomanda che il pentedrone sia inserito nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (23) Il pentedrone è monitorato dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. Il pentedrone è stato individuato in 18 Stati membri. È venduto liberamente sul mercato. È stato associato a un numero limitato di eventi avversi gravi, compresi decessi.
- (24) Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare la posizione di aggiungere il pentedrone alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (25) Secondo il comitato di esperti, il livello di rischio per la salute pubblica e la società connesso all'abuso di etilfenidato o EPH (etil fenil(piperidin-2-il)acetato) è sostanziale. Non si registra un'utilità terapeutica di tale sostanza. Il comitato di esperti ha riconosciuto che tale sostanza è soggetta ad abusi e ha effetti negativi analoghi a quelli delle sostanze di cui alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope. Il comitato di esperti ritiene che sussistano prove sufficienti del fatto che l'etilfenidato sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa pertanto costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. Di conseguenza, l'OMS raccomanda che l'etilfenidato sia inserito nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (26) L'etilfenidato è monitorato dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. L'etilfenidato è stato individuato in tredici Stati membri. È venduto liberamente sul mercato. È stato associato a eventi avversi gravi, tra cui infezioni dei tessuti molli e decessi. Le infezioni dei tessuti molli connessi all'iniezione sono state oggetto di una segnalazione per motivi di salute pubblica nell'ambito del sistema di allarme rapido dell'Unione.
- (27) Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare la posizione di aggiungere l'etilfenidato alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (28) Secondo il comitato di esperti, il livello di rischio per la salute pubblica e la società connesso all'abuso di MPA o metiopropamina (N-metil-1-(tiofen-2-il)propan-2-amina) è sostanziale. Non si registra un'utilità terapeutica di tale sostanza. Il comitato di esperti ha riconosciuto che tale sostanza è soggetta ad abusi potenziali e ha



effetti negativi analoghi a quelli delle sostanze di cui alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope. Il comitato di esperti ritiene che sussistano prove sufficienti del fatto che la MPA sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa pertanto costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. Di conseguenza, l'OMS raccomanda che la metiopropamina sia inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.

- (29) La metiopropamina è monitorata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. La sostanza MPA è stata individuata in 17 Stati membri. È venduta liberamente sul mercato. È stata associata a eventi avversi gravi, compresi decessi.
- (30) Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare la posizione di aggiungere la metiopropamina alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (31) Secondo il comitato di esperti, il livello di rischio per la salute pubblica e la società connesso all'abuso della sostanza MDMB-CHMICA (N-[[1-(cicloesimetil)-1H-indolo-3-il]carbonil]-3-metil-L-valinato di metile) è sostanziale. Non si registra un'utilità terapeutica di tale sostanza. Il comitato di esperti ha riconosciuto che tale sostanza è soggetta ad abusi e ha effetti negativi analoghi a quelli delle sostanze di cui alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope. Il comitato di esperti ritiene che sussistano prove sufficienti del fatto che la sostanza MDMB-CHMICA sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa pertanto costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. Di conseguenza, l'OMS raccomanda che la sostanza MDMB-CHMICA sia inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (32) Secondo la relazione di valutazione dei rischi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze elaborata conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione 2005/387/GAI e presentata alla Commissione e al Consiglio il 28 luglio 2016, l'elevata potenza della sostanza MDMB-CHMICA e le quantità altamente variabili del composto nei prodotti «legal high» (sostanze psicoattive legali) comportano un alto rischio di tossicità acuta. Otto Stati membri hanno segnalato un totale di 28 decessi e 25 casi di intossicazione acuta associati alla sostanza MDMB-CHMICA. Il 31 agosto 2016 la Commissione ha pertanto adottato una proposta al fine di sottoporre l'MDMB-CHMICA a misure di controllo a livello dell'Unione.
- (33) Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare la posizione di aggiungere la sostanza MDMB-CHMICA alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (34) Secondo il comitato di esperti, il livello di rischio per la salute pubblica e la società connesso all'abuso della sostanza 5F-APINACA o 5F-AKB-48 (N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carboassamide) è sostanziale. Non si registra un'utilità terapeutica di tale sostanza. Il comitato di esperti ha riconosciuto che tale sostanza è soggetta ad abusi e ha effetti negativi analoghi a quelli delle sostanze di cui alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope. Il comitato di esperti ritiene che sussistano prove sufficienti del fatto che la sostanza 5F-APINACA sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa pertanto costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. Di conseguenza, l'OMS raccomanda che la sostanza 5F-APINACA sia inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (35) La sostanza 5F-APINACA è monitorata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. La sostanza 5F-APINACA è stata individuata in 23 Stati membri. È venduta liberamente sul mercato. È stata associata a eventi avversi gravi, compresi decessi.
- (36) Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare la posizione di aggiungere la sostanza 5F-APINACA alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (37) Secondo il comitato di esperti, il livello di rischio per la salute pubblica e la società connesso all'abuso della sostanza XLR-11 [(1-(5-fluoropentil)-1H-indolo-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanone] è sostanziale. Non si registra un'utilità terapeutica di tale sostanza. Il comitato di esperti ha riconosciuto che tale sostanza è soggetta ad abusi e ha effetti negativi analoghi a quelli delle sostanze di cui alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope, ad esempio le sostanze JWH-018 e AM-2201. Il comitato di esperti ritiene che sussistano prove sufficienti del fatto che la sostanza XLR-11 sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa pertanto costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. Di conseguenza, l'OMS raccomanda che la sostanza XLR-11 sia inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.



- (38) La sostanza XLR-11 è monitorata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. La sostanza XLR-11 è stata individuata in diciassette Stati membri dell'Unione. È venduta liberamente sul mercato. È stata associata a un numero limitato di eventi avversi gravi, compreso almeno un decesso, ed è stata oggetto di una segnalazione per motivi di salute pubblica nell'ambito del sistema di allarme rapido dell'Unione.
- (39) Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare la posizione di aggiungere la sostanza XLR-11 alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (40) La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e dalla decisione 2005/387/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (41) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e dalla decisione 2005/387/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (42) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione quadro 2004/757/GAI, né dalla decisione 2005/387/GAI e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare, a nome dell'Unione da parte degli Stati membri, nell'ambito della sessantesima sessione della commissione Stupefacenti dal 13 al 17 marzo 2017, quando tale organismo sarà chiamato ad adottare decisioni sull'aggiunta di sostanze alle tabelle della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.


Gli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono tale posizione agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
L. GRECH



## ALLEGATO

Posizione da adottare da parte degli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione, nel corso della sessantesima sessione della commissione Stupefacenti dal 13 al 17 marzo 2017 per quanto riguarda le modifiche dell'ambito del controllo di sostanze:

- 1) La sostanza U-47700 deve essere inserita nella tabella I della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972.
- 2) La sostanza butirfentanil deve essere inserita nella tabella I della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972.
- 3) La sostanza 4-MEC (4-metiletcatinone) deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- 4) La sostanza etilone deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- 5) La sostanza pentedrone ( $\alpha$ -metilaminovaleriferone) deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- 6) La sostanza etilfenidato (EPH) deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- 7) La sostanza MPA (metiopropamina) deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- 8) La sostanza MDMB-CHMICA deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- 9) La sostanza 5F-APINACA (5F-AKB48) deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.
- 10) La sostanza XLR-11 deve essere inserita nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.

17CE1128



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/450 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 marzo 2017**

**che autorizza l'immissione sul mercato del lattitolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2017) 1576]

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 marzo 2015 la società DuPont Nutrition Biosciences ApS ha presentato alle autorità competenti della Danimarca una domanda di immissione sul mercato dell'Unione del lattitolo quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 258/97. Nella sua domanda la società propone che il lattitolo sia impiegato per le stesse categorie alimentari e agli stessi livelli d'uso attualmente utilizzati quando esso è aggiunto come additivo alimentare a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Il 1 luglio 2015 l'autorità danese competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale, in cui ha concluso che alle condizioni d'uso proposte dal richiedente il lattitolo soddisfa i criteri relativi ai nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 13 luglio 2015 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la relazione di valutazione iniziale.
- (4) Alcuni Stati membri hanno formulato osservazioni entro il termine di 60 giorni stabilito all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. Sono state espresse preoccupazioni in merito all'assunzione di lattitolo in quantità eccessive e all'eventualità che i consumatori siano indotti in errore, dal momento che gli stessi usi e gli stessi livelli d'uso sono già autorizzati per il lattitolo quale additivo alimentare.
- (5) Alla luce delle osservazioni degli Stati membri le autorità competenti della Danimarca hanno riesaminato la relazione di valutazione iniziale e hanno concluso che era necessaria una valutazione complementare a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) Tale relazione tiene conto delle preoccupazioni in merito all'assunzione di lattitolo in quantità eccessive e all'eventualità che i consumatori siano indotti in errore, costituendo pertanto una ragione sufficiente per limitare l'uso del lattitolo agli integratori alimentari e per stabilire che il lattitolo utilizzato negli integratori alimentari destinati agli adulti è sicuro alle condizioni d'uso proposte.
- (7) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce prescrizioni relative agli integratori alimentari. È opportuno autorizzare l'uso del lattitolo, fatte salve le disposizioni di tale direttiva.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Fatta salva la direttiva 2002/46/CE, il lattitolo come specificato nell'allegato della presente decisione può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzarsi negli integratori alimentari sotto forma di capsule o compresse destinati agli adulti, nella dose massima giornaliera di 20 g di lattitolo secondo le raccomandazioni del fabbricante.

*Articolo 2*

La denominazione del lattitolo autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che lo contengono è «lattitolo».

*Articolo 3*

DuPont Nutrition Biosciences ApS, Langebrogade 1, PO Box 17, DK-1001, Copenhagen, Danimarca, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

## SPECIFICHE DEL LATTITOLO

*Identità del lattitolo*


Denominazione chimica	4-O-β-D-galattopiranosil-D-glucitolo
Formula chimica	C <sub>12</sub> H <sub>24</sub> O <sub>11</sub>
Peso molecolare	344,31 g/mol
N. CAS	585-86-4

*Descrizione:* polvere cristallina o soluzione incolore prodotta dall'idrogenazione catalitica del lattosio. I prodotti cristallini si presentano in forma anidra, monoidrata e diidrata. Il nichel è utilizzato come catalizzatore.

Parametri	Valore delle specifiche
Solubilità in acqua	Molto solubile in acqua
Potere rotatorio specifico	[α] D <sup>20</sup> = + 13° to + 16°
Tenore	Non meno del 95 % d.b. <sup>(1)</sup>
Contenuto di acqua	Non più del 10,5 %
Altri polioli	Non più del 2,5 % d.b.
Zuccheri riduttori	Non più dello 0,2 % d.b.
Cloruri	Non più di 100 mg/kg d.b.
Solfati	Non più di 200 mg/kg d.b.
Ceneri solfatate	Non più dello 0,1 % d.b.
Nichel	Non più di 2 mg/kg d.b.
Arsenico	Non più di 3 mg/kg d.b.
Piombo	Non più di 1 mg/kg d.b.

<sup>(1)</sup> D.b.: calcolato sulla base del peso a secco.

17CE1052



**DECISIONE (UE) 2017/451 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 marzo 2017**

**recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di alcune modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2016/870 del Consiglio, del 24 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania <sup>(2)</sup>, di seguito denominato «l'accordo», approvato dal regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio <sup>(3)</sup>, istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo stesso, in particolare l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione, nonché di rivalutare, se del caso, il livello delle possibilità di pesca e, di qui, del contributo finanziario.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, di seguito denominato «il protocollo», approvato con decisione (UE) 2016/870, stabilisce le possibilità di pesca nell'ambito di tale accordo per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 novembre 2015, e l'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo stabilisce la contropartita finanziaria annuale per l'accesso delle navi dell'Unione europea alla zona di pesca mauritana.
- (3) La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo specifica le possibilità di pesca e prevede che, sulla base dei pareri scientifici disponibili, le due parti possano decidere, in sede di commissione mista, l'assegnazione di possibilità di pesca per pescherecci da traino congelatori adibiti alla cattura di specie demersali per le quali sono state identificate eccedenze.
- (4) È previsto che la commissione mista si riunisca a Nouakchott il 15 e il 16 novembre 2016 in sessione straordinaria al fine di adottare la modifica delle possibilità di pesca e delle condizioni per l'esercizio della pesca, nonché della contropartita finanziaria, tenuto conto della richiesta dell'Unione di creare una nuova categoria di pesca per i pescherecci da traino congelatori per la pesca del nasello.
- (5) La Commissione ha trasmesso al Consiglio, prima della suddetta riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione.
- (6) La posizione da esprimere a nome dell'Unione è stata approvata dal Consiglio a norma del punto 3 dell'allegato della decisione (UE) 2016/870.
- (7) Le modifiche adottate, vale a dire l'introduzione di una nuova categoria di pesca per i pescherecci da traino congelatori per la pesca del nasello, le condizioni per l'esercizio della pesca applicabili a questa nuova categoria e l'aumento della contropartita finanziaria relativa all'accesso, sono state iscritte nell'allegato 5 del verbale della suddetta riunione della commissione mista svoltasi il 15 e 16 novembre 2016.
- (8) È opportuno che tali modifiche siano approvate a nome dell'Unione europea,

<sup>(1)</sup> GUL 145 del 2.6.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 343 dell'8.12.2006, pag. 4.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GUL 343 dell'8.12.2006, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 10 dell'accordo nella riunione del 15 e 16 novembre 2016 e inserite nell'allegato 5 del verbale sono approvate a nome dell'Unione.

Il testo dell'allegato 5 del verbale della riunione della commissione mista svoltasi il 15 e 16 novembre 2016 è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Protocollo, articolo 2, paragrafi:

1. La contropartita finanziaria annuale per l'accesso delle navi dell'Unione europea alla zona di pesca mauritana di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissata a cinquantasette milioni cinquecentomila (57 500 000) euro. Il presente paragrafo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli da 5 a 10 e dell'articolo 16 del presente protocollo.

3. I totali ammissibili di cattura (categorie 1, 2, 2 bis, 3, 6, 7 e 8) e i quantitativi di riferimento (categorie 4 e 5) sono definiti nelle schede tecniche riportate nell'allegato 1 del presente protocollo. Essi sono fissati sulla base dell'anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno considerato. Se il primo e l'ultimo periodo di applicazione del protocollo non corrispondono a un anno civile, i totali ammissibili di cattura sono fissati *pro rata temporis* e tenendo conto, per ogni categoria di pesca, delle tendenze di ripartizione delle catture nel corso dell'anno.


7. Per le categorie di pesca 4 e 5, se le catture effettuate dalle tonniere dell'Unione europea nella zona di pesca mauritana superano il quantitativo di riferimento previsto per ciascuna categoria, l'importo di cinquantasette milioni cinquecentomila (57 500 000) euro della contropartita finanziaria sarà maggiorato, per ogni tonnellata supplementare catturata, dell'importo del canone fissato nelle schede tecniche corrispondenti per l'anno in questione. Tuttavia l'importo versato dall'Unione europea per il superamento non può eccedere un importo pari al doppio del quantitativo di riferimento corrispondente. Se i quantitativi catturati dai pescherecci dell'Unione europea superano il doppio del quantitativo di riferimento corrispondente, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

Tabella delle categorie di pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

Categorie di pesca		Totali ammissibili di cattura e quantitativi di riferimento
1	Pescherecci adibiti alla pesca di crostacei, a eccezione di aragoste e granchi	5 000 tonnellate
2	Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello	6 000 tonnellate
2 bis	Pescherecci da traino (congelatori) adibiti alla pesca del nasello	nasello 3 500 tonnellate calamaro 1 450 tonnellate seppia 600 tonnellate
3	Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino	3 000 tonnellate
4	Tonniere con reti a circuizione	12 500 tonnellate (quantitativo di riferimento)
5	Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie	7 500 tonnellate (quantitativo di riferimento)
6	Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica	225 000 tonnellate (*)
7	Navi per la pesca pelagica fresca	15 000 tonnellate (**)
8	Cefalopodi	[pm] tonnellate

(\*) È autorizzato un superamento del 10 % senza incidenza sulla contropartita finanziaria versata dall'Unione europea per l'accesso.

(\*\*) Se sono utilizzate, tali possibilità di pesca devono essere detratte dal totale ammissibile di cattura previsto per la categoria 6.



Allegato, appendice 1 «Scheda tecnica», nuova scheda 2 bis:

CATEGORIA DI PESCA 2 bis:  
PESCHERECCI DA TRAINO (CONGELATORI) ADIBITI ALLA PESCA DEL NASELLO

1. Zona di pesca

a) A nord di 19° 15' 60"N: ad ovest della linea che congiunge i punti seguenti:

20° 46' 30"N	17° 03' 00"O
20° 36' 00"N	17° 11' 00"O
20° 36' 00"N	17° 36' 00"O
20° 03' 00"N	17° 36' 00"O
19° 45' 70"N	17° 03' 00"O
19° 29' 00"N	16° 51' 50"O
19° 15' 60"N	16° 51' 50"O
19° 15' 60"N	16° 49' 60"O

b) A sud di 19° 15' 60"N e fino a 17° 50' 00"N: a ovest della linea delle 18 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

c) A sud di 17° 50' 00"N: a ovest della linea delle 12 miglia nautiche calcolate a partire dalla linea di bassa marea.

Per le zone calcolate a partire dalla linea di bassa marea, la commissione mista può sostituire le linee di delimitazione delle zone con una serie di coordinate geografiche.

Attrezzi autorizzati

- Rete a strascico per nasello.
- È vietato doppiare il sacco della rete.
- È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete.

Apertura minima di maglia autorizzata

70 mm (rete a strascico)

Taglie minime

Per i pesci la taglia minima deve essere misurata dalla punta del muso all'estremità della pinna caudale (lunghezza totale) (si veda l'appendice 7).

La commissione mista può determinare una taglia minima per le specie che non sono elencate sopra.


Catture accessorie

Autorizzate	Non autorizzate
25 % di pesci demersali (diversi dal nasello)	Cefalopodi (diversi da calamaro e seppia) e crostacei

La commissione mista può determinare un tasso di catture accessorie per le specie che non sono elencate sopra.

Possibilità di pesca/Canoni

Periodo	Anno	
	Totale ammissibile di cattura (in tonnellate)	3 500
	1 450	calamaro (specie bersaglio secondaria)
	600	seppia (specie bersaglio secondaria)



Canone	70 EUR/t per il nasello
	575 EUR/t per il calamaro
	250 EUR/t per la seppia
	90 EUR/t per le catture accessorie
	Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 1 000 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone; tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di tre mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. Il numero di navi autorizzate a pescare nello stesso tempo è limitato a 6.
Riposo biologico	
Se del caso, la Commissione mista adotta un periodo di riposo biologico sulla base del parere del comitato scientifico congiunto.	
Osservatori scientifici	
In deroga alla norma di cui al capitolo X, punto 2, dell'allegato, sulle navi sarà imbarcato un osservatore scientifico mauritano in ogni bordata.	
Osservazioni	
I canoni sono fissati per tutto il periodo di applicazione del protocollo.	

17CE1053



**REGOLAMENTO (UE) 2017/452 DELLA COMMISSIONE****del 13 marzo 2017****recante divieto temporaneo di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**


Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



## Articolo 3

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
João AGUIAR MACHADO  
Direttore generale*

*Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

## ALLEGATO

N.	03/TQ127
Stato membro	Francia
Stock	ANFO/8C3411
Specie	Rana pescatrice ( <i>Lophiidae</i> )
Zona	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1
Data di chiusura	16.2.2017

17CE1054



**REGOLAMENTO (UE) 2017/453 DELLA COMMISSIONE****del 13 marzo 2017****recante divieto temporaneo di pesca della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona VIII  
per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2017.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> G.U.L. 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*  
João AGUIAR MACHADO  
*Direttore generale*  
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	02/TQ127
Stato membro	Belgio
Stock	RJU/07-D.
Specie	Razza ondulata ( <i>Raja undulata</i> )
Zona	Acque dell'Unione della zona VII d
Data di chiusura	27.1.2017

17CE1055



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/454 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 marzo 2017**

**che revoca l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup> («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

**A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE**

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 <sup>(3)</sup> la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dalle condizioni di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
- (3) Con la decisione 2013/423/UE <sup>(4)</sup> la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 <sup>(5)</sup> la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 <sup>(6)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 <sup>(7)</sup> il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GUL 152 del 5.6.2013, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GUL 209 del 3.8.2013, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GUL 209 del 3.8.2013, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GUL 325 del 5.12.2013, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GUL 325 del 5.12.2013, pag. 66.



- (5) In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE <sup>(1)</sup>, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano:
- a) GCL System Integration Technology Co. Ltd e le sue società collegate nella RPC, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B850 («GCL Technology»)
  - b) Hareon Solar Technology Co. Ltd e le sue società collegate nella RPC e nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B842 («Hareon Solar»)
  - c) Jetion Solar (China) Co. Ltd e le sue società collegate nella RPC e nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B830 («Jetion Solar»)
  - d) Zhongli Talesun Solar Co. Ltd e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B922 («Talesun Solar»)
- (6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE <sup>(2)</sup> la Commissione ha accettato una proposta presentata dai produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 <sup>(3)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 <sup>(4)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (9) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 <sup>(5)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (10) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(6)</sup>.
- (11) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(7)</sup>.
- (12) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(8)</sup>.
- (13) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 <sup>(9)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (14) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 <sup>(10)</sup> la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.

<sup>(1)</sup> GUL 325 del 5.12.2013, pag. 214.

<sup>(2)</sup> GUL 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GUL 139 del 5.6.2015, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GUL 218 del 19.8.2015, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GUL 295 del 12.11.2015, pag. 23.


<sup>(6)</sup> GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

<sup>(8)</sup> GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

<sup>(9)</sup> GUL 23 del 29.1.2016, pag. 47.

<sup>(10)</sup> GUL 37 del 12.2.2016, pag. 76.



- (15) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 <sup>(1)</sup> la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.
- (16) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 <sup>(2)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (17) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 <sup>(3)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.
- (18) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 <sup>(4)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.
- (19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 <sup>(5)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.
- (20) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 <sup>(6)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.

#### B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO

- (21) Secondo le condizioni dell'impegno ogni produttore esportatore può revocare volontariamente il proprio impegno in qualsiasi momento durante il suo periodo di validità.

#### C. REVUCA VOLONTARIA

- (22) Nell'ottobre 2016 Jetion Solar, Hareon Solar e GCL Technology hanno notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.
- (23) Nel gennaio 2017 Talesun Solar ha notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.

#### D. REVUCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (24) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, e conformemente anche alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno per Jetion Solar, Hareon Solar, GCL Technology e Talesun Solar.
- (25) Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in questione fabbricato dalle società Jetion Solar, Talesun Solar, Hareon Solar e GCL Technology a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 37 del 12.2.2016, pag. 56.


<sup>(2)</sup> GUL 170 del 29.6.2016, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GUL 222 del 17.8.2016, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GUL 228 del 23.8.2016, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GUL 308 del 16.11.2016, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GUL 333 dell'8.12.2016, pag. 4.



- (26) La Commissione ricorda anche che, se le autorità doganali degli Stati membri dispongono di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all'impegno non coincide con il prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se l'obbligo di includere eventuali sgravi in tali fatture sia stato violato o se il prezzo minimo all'importazione non sia stato rispettato. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che c'è stata una violazione in tal senso o se il PMI non è stato rispettato, di conseguenza esse dovrebbero riscuotere i dazi. Al fine di agevolare, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato dell'impegno e altre informazioni ad esso relative ai soli fini dei procedimenti nazionali.
- (27) A titolo informativo, la tabella dell'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:


Nome della società	Codice addizionale TARIC
GCL System Integration Technology Co. Ltd, Konca Solar Cell Co. Ltd, Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Shuzhou) Limited	B850
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd, Hareon Solar Technology Co. Ltd, Taicang Hareon Solar Co. Ltd, Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd, Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd, Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd e le loro società collegate nell'Unione	B842
Jetion Solar (China) Co. Ltd, Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd, Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd e le loro società collegate nell'Unione	B830
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd e la sua società collegate nell'Unione	B922

*Articolo 2*

1. Se le autorità doganali dispongono di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all'impegno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non coincide con prezzo pagato e che, di conseguenza, tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni al fine di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui la fattura relativa all'impegno è stata emessa.

2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.



3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni ai soggetti passivi di tali dazi al solo scopo di salvaguardare il loro diritto di difesa. Tali informazioni non possono in nessun caso essere comunicate a terzi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*


Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Elenco delle società:

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
Xian SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CSG PVtech Co. Ltd	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd	B809
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD	B817
Zhejiang Era Solar Co. Ltd	B818
GD Solar Co. Ltd	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821



Nome della società	Codice addizionale TARIC
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd	B835
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	B793
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
King-PV Technology Co. Ltd	B848



Nome della società	Codice addizionale TARIC
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd	B851
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD	B854
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD	B870
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd	B871
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd	B875
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd	B876
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd	B878
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd	B880
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd	B881



Nome della società	Codice addizionale TARIC
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	B797
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd	B899
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903



Nome della società	Codice addizionale TARIC
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD	B918
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920

17CE1056



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/455 DELLA COMMISSIONE  
del 15 marzo 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) e *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) come additivo per mangimi per cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) e *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) e *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) come additivo per mangimi per cani, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
- (4) Nel suo parere del 1° dicembre 2015 <sup>(2)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) e *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'aggiunta dell'additivo al latte pastorizzato o ai prodotti a base di avena causa un'acidificazione che contribuisce alla conservazione dell'alimento destinato ai cani così ottenuto. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Dalla valutazione del preparato di *Lactobacillus fermentum* (NCIMB 41636), *Lactobacillus plantarum* (NCIMB 41638) e *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 41640) risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è autorizzato quale additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite in detto allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2016;14(1):4340.



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
1a001	—	<i>Lactobacillus fermentum</i> (NCIMB 41636), <i>Lactobacillus plantarum</i> (NCIMB 41638) e <i>Lactobacillus rhamnosus</i> (NCIMB 41640)	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Lactobacillus fermentum</i> (NCIMB 41636), <i>Lactobacillus plantarum</i> (NCIMB 41638) e <i>Lactobacillus rhamnosus</i> (NCIMB 41640) contenente un minimo di <i>Lactobacilli</i> totali di $1,0 \times 10^8$ CFU/g di additivo (con un minimo di ciascun <i>Lactobacillus</i> di $1,0 \times 10^7$ CFU/g di additivo)  Caratterizzazione della sostanza attiva  Cellule vitali di <i>Lactobacillus fermentum</i> (NCIMB 41636), <i>Lactobacillus plantarum</i> (NCIMB 41638) e <i>Lactobacillus rhamnosus</i> (NCIMB 41640)  Metodo di analisi (*)  Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar (EN 15787)  Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Cani	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione. 2. Questo additivo deve essere usato soltanto nei prodotti derivati dall'avena e nel latte pastorizzato. 3. Livelli raccomandati di uso dell'additivo: — $6 \times 10^8$ CFU/kg di prodotti derivati dall'avena (tasso di umidità del 90 %); — $2,7 \times 10^{10}$ CFU/kg di latte pastorizzato. 4. Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere ridotti a livelli accettabili mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione della pelle.	5 aprile 2027

**Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: conservanti**(\*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: [http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL\\_feed\\_additives/Pages/index.aspx](http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx)

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/456 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	184,2
	MA	96,4
	SN	196,7
	TN	182,1
	TR	84,7
	ZZ	148,8
0707 00 05	TR	181,1
	ZZ	181,1
0709 93 10	MA	45,7
	TR	149,7
	ZZ	97,7
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	44,2
	IL	80,2
	MA	51,7
	TN	49,0
	TR	72,8
	ZZ	59,6
0805 50 10	EG	68,9
	TR	70,0
	ZZ	69,5
0808 10 80	CL	122,2
	CN	154,7
	US	105,5
	ZZ	127,5
0808 30 90	AR	126,5
	CL	126,5
	CN	84,3
	TR	148,9
	ZA	118,6
	ZZ	121,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1058



## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 36/17/COL

del 10 febbraio 2017

**concernente la mancanza di effettiva conformità all'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, come modificato] e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda i certificati rilasciati dall'Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base ad essi [2017/457]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 66n dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»)

*regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), come modificato (di seguito «l'atto»),*

adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, dell'atto,

visto l'articolo 5 della decisione del comitato permanente n. 3/2012/SC, del 26 ottobre 2012, che stabilisce le procedure dei comitati che assistono l'Autorità di vigilanza EFTA nell'espletamento delle sue funzioni a norma dell'articolo 3 del protocollo 1 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia,

previa consultazione del comitato dei trasporti EFTA,

considerando quanto segue:

- (1) Nel febbraio 2014 l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l'Agenzia») ha effettuato un'ispezione in materia di standardizzazione dell'aeronavigabilità (AIR.EL.02.2014) nei confronti dell'Hellenic Civil Aviation Authority (HCAA). Nel corso di tale ispezione è stata rilevata una non conformità che dà adito a criticità in materia di sicurezza se non tempestivamente corretta (constatazione di categoria D) in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione (2).
- (2) La non conformità in questione riguardava una presunta frode in sede di esame presso l'impresa che svolge attività di formazione sulla manutenzione a norma della parte 147, l'Hellenic Aviation Training Academy (HATA), con numero di approvazione EL.147.0007. Le criticità in materia di sicurezza erano dovute alla possibilità che il personale autorizzato a certificare la manutenzione aeronautica abbia conseguito una licenza di cui alla

(1) GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2) L'atto di cui al punto 66qa dell'allegato XIII dell'accordo SEE [Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (GUL 179 del 29.6.2013, pag. 46)].



- parte 66 basata sugli attestati di riconoscimento emessi dall'HATA in conformità all'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione <sup>(1)</sup> mediante presunte attività fraudolente e stia esercitando attribuzioni e rilasciando aeromobili in seguito a lavori di manutenzione senza essere in possesso delle necessarie competenze fondamentali.
- (3) Il 26 febbraio 2014 l'HCAA ha revocato l'approvazione dell'HATA e ha informato le autorità competenti di tutti gli Stati membri in merito alla possibile emissione, da parte dell'HATA, di attestati di riconoscimento fraudolenti.
  - (4) Il 3 luglio 2014 l'Agenzia e l'HCAA hanno concordato un piano di azioni correttive, comprendente tra l'altro indagini relative agli attestati di riconoscimento che sono stati utilizzati per il rilascio delle licenze di cui alla parte 66 dalle autorità competenti degli Stati membri e agli attestati di riconoscimento che non sono stati ancora utilizzati per ottenere tali licenze.
  - (5) Il 9 dicembre 2014 l'Agenzia ha pubblicato un bollettino informativo sulla sicurezza (SIB n. 2014-32), che forniva informazioni in merito alle potenziali criticità in materia di sicurezza associate alla presunta frode in sede di esame presso l'HATA e raccomandava alle autorità competenti degli Stati membri l'adozione di misure concrete per far fronte a tale situazione.
  - (6) Nell'aprile 2016 l'Agenzia ha condotto un'altra ispezione in materia di standardizzazione nei confronti dell'HCAA. Durante tale ispezione ha riesaminato il piano di azioni correttive concordato e ha concluso che l'HCAA non è stata in grado di attuare in modo adeguato le azioni convenute prima delle scadenze previste. Nel maggio 2016 l'Agenzia ha pertanto trasmesso all'HCAA una relazione supplementare in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013.
  - (7) Poiché l'HCAA non ha condotto indagini sufficienti nei confronti dell'HATA per individuare la presunta frode commessa da tale impresa e non ha fatto piena luce sulle licenze di cui alla parte 66, rilasciate in base agli attestati di riconoscimento emessi dall'HATA, permangono le potenziali criticità in materia di sicurezza. Le criticità riguardano gli attestati di riconoscimento emessi dall'HATA per gli esami teorici fondamentali in relazione ai moduli tecnici (moduli 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).
  - (8) Alla luce di quanto precede, l'Agenzia ha raccomandato che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 cessi di applicarsi agli attestati di riconoscimento per gli esami teorici fondamentali in relazione ai moduli tecnici emessi dall'HATA e alle licenze di cui alla parte 66 rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri in base a tali attestati. Inoltre, dette autorità competenti sono tenute ad intraprendere azioni correttive e misure di salvaguardia adeguate al fine di far fronte ai rischi per la sicurezza.
  - (9) Il 19 dicembre 2016 la Commissione europea ha deciso che gli attestati di riconoscimento per gli esami teorici fondamentali in relazione ai moduli tecnici emessi dall'Hellenic Aviation Training Academy (HATA) a norma del punto 147.A.145(a)(4), e dell'allegato IV (parte 147), appendice III, del regolamento (UE) n. 1321/2014, presentati da un richiedente quale documentazione giustificativa per il rilascio, da parte delle autorità competenti, di una licenza di cui alla parte 66 a norma del punto 66.B.100 dell'allegato III (parte 66) di tale regolamento non sono effettivamente conformi al regolamento (CE) n. 216/2008 <sup>(2)</sup>.
  - (10) Di conseguenza, la Commissione ha anche deciso che le licenze di manutenzione aeronautica di cui alla parte 66, rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri dell'UE a norma dell'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 in base agli attestati di riconoscimento per gli esami teorici fondamentali in relazione ai moduli tecnici emessi dall'HATA a norma del punto 147.A.145(a)(4), e dell'allegato IV (parte 147), appendice III, di tale regolamento non sono effettivamente conformi al regolamento (CE) n. 216/2008.
  - (11) È pertanto necessario che l'Autorità di vigilanza EFTA adotti una decisione per quanto riguarda le licenze di manutenzione aeronautica di cui alla parte 66 rilasciate dalle autorità competenti degli Stati EFTA e che gli Stati EFTA adottino misure correttive per garantire il livello richiesto di sicurezza richiesto dalle circostanze.
  - (12) A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 216/2008, la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa al riconoscimento dei certificati e alle misure correttive e di salvaguardia adottate dalle autorità competenti deve essere notificata a tutti gli Stati EFTA,

<sup>(1)</sup> L'atto di cui al punto 66 q dell'allegato XIII dell'accordo SEE [Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1)].

<sup>(2)</sup> Cfr. la decisione (UE) 2016/2357 della Commissione, del 19 dicembre 2016, concernente la mancanza di effettiva conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle relative norme di attuazione per quanto riguarda gli attestati emessi dall'Hellenic Aviation Training Academy (HATA) e le licenze di cui alla parte 66 rilasciate in base a tale regolamento (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 72).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Campo di applicazione**

Quanto segue non è effettivamente conforme al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione:

le licenze di manutenzione aeronautica di cui alla parte 66, rilasciate dalle autorità competenti a norma dell'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione in base agli attestati di riconoscimento per gli esami teorici fondamentali in relazione ai moduli tecnici emessi dall'Hellenic Aviation Training Academy a norma del punto 147.A.145(a)(4), e dell'allegato IV (parte 147), appendice III, di tale regolamento.

*Articolo 2*

**Azioni correttive**

1. Le autorità competenti degli Stati EFTA che hanno rilasciato le licenze di cui alla parte 66 in base agli attestati di riconoscimento per gli esami teorici fondamentali in relazione ai moduli tecnici emessi dall'HATA effettuano, entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione, una nuova valutazione di ciascuna licenza di cui alla parte 66 tenendo conto, fatta salva la presente decisione, delle raccomandazioni contenute nell'ultima edizione del bollettino informativo sulla sicurezza (SIB) dell'AESA n. 2014-32, pubblicato dall'Agenzia in data 9 dicembre 2014.

2. In seguito al completamento di detta nuova valutazione, le autorità competenti degli Stati EFTA:

- a) ove giustificato a norma dell'articolo 1, limitano, sospendono o revocano la licenza di cui alla parte 66 in conformità al punto 66.B.500 dell'allegato III (parte 66), se necessario; e
- b) in ogni caso forniscono all'Autorità di vigilanza EFTA e all'Agenzia i risultati di tale nuova valutazione.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

La presente decisione è destinata agli Stati EFTA e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2017

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Helga JÓNSDÓTTIR

*Membro del Collegio*

Carsten ZATSCHLER

*Direttore*

17CE1059



**REGOLAMENTO (UE) 2017/458 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 15 marzo 2017****che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'effettuazione di verifiche alle frontiere esterne resta una delle principali misure di salvaguardia dello spazio senza controllo alle frontiere interne e contribuisce considerevolmente a garantire la sicurezza a lungo termine dell'Unione e dei suoi cittadini. Tali verifiche sono effettuate nell'interesse di tutti gli Stati membri. Uno degli scopi di tali verifiche è prevenire qualunque minaccia per la sicurezza interna e l'ordine pubblico degli Stati membri, indipendentemente dall'origine di tale minaccia, anche nel caso in cui tale minaccia provenga da cittadini dell'Unione.
- (2) Verifiche minime sulla base di un accertamento rapido e semplice della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera rappresentano attualmente la regola per le persone che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione. Il fenomeno dei terroristi combattenti stranieri, molti dei quali cittadini dell'Unione, dimostra il bisogno di rafforzare le verifiche alle frontiere esterne sulle persone che beneficiano del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione.
- (3) I documenti di viaggio dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione dovrebbero pertanto essere sistematicamente verificati, all'ingresso nel territorio degli Stati membri e all'uscita dallo stesso, nelle pertinenti banche dati relative ai documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati per garantire che tali persone non nascondano la loro effettiva identità.
- (4) Gli Stati membri sono tenuti a effettuare verifiche sistematiche sui cittadini di paesi terzi in tutte le pertinenti banche dati, all'ingresso. È opportuno garantire che tali verifiche siano effettuate sistematicamente anche all'uscita.
- (5) Le guardie di frontiera dovrebbero inoltre effettuare verifiche sistematiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione consultando il sistema d'informazione Schengen (SIS) e altre pertinenti banche dati dell'Unione. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la consultazione delle banche dati nazionali e dell'Interpol.
- (6) A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire che ai valichi di frontiera esterni le proprie guardie di frontiera abbiano accesso alle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, compresi il SIS e la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti («SLTD»), al fine di garantire la piena attuazione del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 marzo 2017.




- (7) Tali verifiche sistematiche dovrebbero essere eseguite nella piena osservanza del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e dovrebbero rispettare pienamente la dignità umana, conformemente all'articolo 7 di tale regolamento.
- (8) Conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/399, gli Stati membri dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare verifiche sistematiche, al fine di evitare che tali verifiche causino tempi di attesa sproporzionati e ostacolino il flusso di traffico alle frontiere esterne.
- (9) L'obbligo di effettuare verifiche sistematiche all'ingresso e all'uscita si applica alle frontiere esterne degli Stati membri. Si applica altresì, sia all'ingresso che all'uscita, alle frontiere interne degli Stati membri per i quali è già stato completato con successo l'accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, ma per i quali non è ancora stata presa la decisione relativa alla soppressione dei controlli alle loro frontiere interne ai sensi delle pertinenti disposizioni dei rispettivi atti di adesione. Al fine di evitare di sottoporre due volte a tali verifiche i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione all'atto dell'attraversamento via terra delle frontiere interne di detti Stati membri, all'uscita dovrebbe essere possibile sottoporli a tali verifiche in modo non sistematico, sulla base di una valutazione dei rischi.
- (10) Gli sviluppi tecnologici hanno reso possibile, in linea di principio, consultare le banche dati pertinenti in modo tale da avere un effetto limitato sulla durata dell'attraversamento delle frontiere, giacché le verifiche sia dei documenti che sulle persone possono essere effettuate in parallelo. Cancelli automatizzati alle frontiere potrebbero essere utilizzati in tale contesto. Anche l'uso di dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio<sup>(2)</sup> o ad altra normativa dell'Unione o nazionale, potrebbe contribuire ad accelerare la procedura di effettuazione delle verifiche necessarie durante il processo di attraversamento delle frontiere. È quindi possibile rafforzare le verifiche alle frontiere esterne, senza avere effetti negativi sproporzionati sui viaggiatori in buona fede, al fine di individuare meglio le persone che intendono nascondere la loro effettiva identità o che sono oggetto di una pertinente segnalazione per motivi di sicurezza o per l'arresto. Le verifiche sistematiche dovrebbero essere eseguite a tutte le frontiere esterne.
- (11) Tuttavia, qualora l'effettuazione di verifiche sistematiche nelle banche dati alle frontiere abbia un impatto sproporzionato sul flusso di traffico alla frontiera, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a non effettuare tali verifiche sistematiche se, sulla base di una valutazione dei rischi, si determini che tale snellimento non comporti un rischio per la sicurezza. Tale valutazione dei rischi dovrebbe essere trasmessa all'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea («Agenzia»), istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(3)</sup>, ed essere oggetto di relazioni periodiche sia alla Commissione che all'Agenzia. La possibilità di non effettuare tali verifiche sistematiche dovrebbe, tuttavia, applicarsi solo per un periodo transitorio limitato per quanto riguarda le frontiere aeree. Ai valichi di frontiera dove tali verifiche sistematiche non sono effettuate, l'identità dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione dovrebbe essere stabilita dietro produzione o esibizione di un documento di viaggio autentico valido per l'attraversamento della frontiera. A tal fine, tali persone dovrebbero essere sottoposte a un accertamento rapido e semplice della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici, e, in caso di dubbi in merito al documento di viaggio o qualora vi siano indicazioni che la persona in questione potrebbe rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati membri, la guardia di frontiera dovrebbe consultare tutte le banche dati pertinenti conformemente al presente regolamento.
- (12) Qualora uno Stato membro intenda effettuare nelle banche dati pertinenti verifiche mirate riguardanti beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, dovrebbe notificarlo senza indugio agli altri Stati membri, all'Agenzia e alla Commissione. Una procedura relativa a tale notifica dovrebbe essere elaborata dalla Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, conformemente al Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale Schengen).

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).



- (13) Con il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup> l'Unione ha introdotto gli identificatori biometrici dell'immagine del volto e delle impronte digitali come una caratteristica di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. Tali caratteristiche di sicurezza furono introdotte per rendere più sicuri i passaporti e i documenti di viaggio e per creare un collegamento affidabile tra il titolare e il passaporto o il documento di viaggio. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero verificare almeno uno di tali identificatori biometrici in caso di dubbio quanto all'autenticità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera o all'identità del titolare. Lo stesso approccio dovrebbe applicarsi alle verifiche sui cittadini di paesi terzi, laddove possibile.
- (14) Al fine di agevolare verifiche sistematiche nelle banche dati, gli Stati membri dovrebbero eliminare gradualmente i documenti di viaggio privi di zone a lettura ottica.
- (15) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero provvedere, nel loro stesso interesse e nell'interesse degli altri Stati membri, a inserire dati nelle banche dati dell'Unione. Dovrebbero altresì garantire che tali dati siano accurati e aggiornati e che siano ottenuti e introdotti in modo lecito.
- (17) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare le verifiche nelle banche dati alle frontiere esterne in risposta, soprattutto, all'aggravarsi della minaccia del terrorismo, riguarda una delle misure di salvaguardia dello spazio senza controllo alle frontiere interne e, pertanto, il corretto funzionamento dello spazio Schengen, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione. Pertanto, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (19) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (20) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (21) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(5)</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).


<sup>(2)</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

<sup>(3)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>(4)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

<sup>(5)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(6)</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).



- (22) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(1)</sup>, delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (23) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(3)</sup>, delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (24) Per quanto riguarda l'uso del SIS, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011. I risultati delle interrogazioni nel SIS dovrebbero far salvo l'articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2010/365/UE del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (25) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta.
- (26) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/399,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:

1) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'ingresso e all'uscita, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione sono sottoposti alle seguenti verifiche:

a) l'accertamento dell'identità e della cittadinanza della persona nonché dell'autenticità e della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

- 1) il SIS;
- 2) la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD);
- 3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.

Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio <sup>(\*)</sup>, l'autenticità dei dati ivi memorizzati è verificata.

<sup>(1)</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(2)</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>(4)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

<sup>(5)</sup> Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).



- b) l'accertamento che il beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione del SIS e delle altre pertinenti banche dati dell'Unione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell'Interpol.

In caso di dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del titolare, è verificato almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 2252/2004. Ove possibile, tale accertamento è effettuato anche in relazione a documenti di viaggio non contemplati da tale regolamento.

2 bis. Qualora le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possano avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, uno Stato membro può decidere di effettuare tali verifiche in modo mirato a specifici valichi di frontiera, a seguito di una valutazione dei rischi connessi con l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

L'estensione e la durata della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati non eccedono quanto strettamente necessario e sono definite conformemente a una valutazione dei rischi effettuata dallo Stato membro interessato. La valutazione dei rischi illustra i motivi della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati, tiene conto, tra l'altro, dell'impatto sproporzionato sul flusso di traffico e fornisce statistiche sui passeggeri e sugli incidenti connessi alla criminalità transnazionale. Essa è regolarmente aggiornata.

Le persone che non sono, in linea di principio, soggette a verifiche mirate nelle banche dati, sono sottoposte, come minimo, a una verifica al fine di stabilirne l'identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Tale verifica consiste nel rapido e semplice accertamento della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici, e, in caso di dubbi in merito al documento di viaggio o qualora vi siano indicazioni che la persona in questione potrebbe rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati membri, la guardia di frontiera consulta le banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Lo Stato membro interessato trasmette la propria valutazione dei rischi e i relativi aggiornamenti all'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea ("Agenzia"), istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), senza indugio e riferisce ogni sei mesi alla Commissione e all'Agenzia in merito all'applicazione delle verifiche effettuate in modo mirato nelle banche dati. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la valutazione dei rischi, o parti di essa, come riservata.

2 ter. Qualora uno Stato membro intenda effettuare verifiche mirate nelle banche dati ai sensi del paragrafo 2 bis, lo notifica di conseguenza senza indugio agli altri Stati membri, all'Agenzia e alla Commissione. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la notifica, o parti di essa, come riservata.

Qualora gli Stati membri, l'Agenzia o la Commissione nutrano preoccupazioni sull'intenzione di effettuare verifiche mirate nelle banche dati, notificano senza indugio allo Stato membro in questione tali preoccupazioni. Lo Stato membro in questione tiene conto di tali preoccupazioni.


2 quater. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro l'8 aprile 2019, una valutazione dell'attuazione e delle conseguenze del paragrafo 2.

2 quinquies. Per quanto riguarda le frontiere aeree, i paragrafi 2 bis e 2 ter si applicano per un periodo transitorio massimo di sei mesi a decorrere dal 7 aprile 2017.

In casi eccezionali, qualora, in un determinato aeroporto, vi siano difficoltà infrastrutturali specifiche che richiedono un periodo di tempo più lungo per gli adeguamenti al fine di poter effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati senza avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, il periodo transitorio di sei mesi di cui al primo comma può essere prorogato per tale determinato aeroporto fino a un massimo di 18 mesi conformemente alla procedura indicata nel terzo comma.

A tale scopo, lo Stato membro, al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio di cui al primo comma, notifica alla Commissione, all'Agenzia e agli altri Stati membri le difficoltà infrastrutturali specifiche nell'aeroporto interessato, le misure previste per porvi rimedio e il periodo di tempo necessario per la loro attuazione.

Qualora sussistano difficoltà infrastrutturali specifiche che richiedono un periodo di tempo più lungo per gli adeguamenti, la Commissione, entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al terzo comma e dopo aver consultato l'Agenzia, autorizza lo Stato membro interessato a prorogare il periodo transitorio per l'aeroporto interessato e, se del caso, stabilisce la durata di tale proroga.



2 *sexies*. Le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio (\*\*\*) o ad altra normativa dell'Unione o nazionale.

Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo sulla base di tali dati dei passeggeri, i dati ricevuti anticipatamente sono verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio. Anche l'identità e la cittadinanza dell'interessato, così come l'autenticità e la validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, sono verificate.

2 *septies*. In deroga al paragrafo 2, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che attraversano le frontiere interne terrestri degli Stati membri per i quali è già stato completato con successo l'accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, ma per i quali non è ancora stata presa la decisione relativa alla soppressione dei controlli alle loro frontiere interne ai sensi delle pertinenti disposizioni dei rispettivi atti di adesione, possono essere soggetti alle verifiche all'uscita di cui al paragrafo 2 solo in modo non sistematico, sulla base di una valutazione dei rischi.

- (\*) Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).
- (\*\*) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
- (\*\*\*) Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).;

2) al paragrafo 3, lettera a), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i) l'accertamento dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo nonché dell'autenticità e della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

- 1) il SIS;
- 2) la banca dati dell'Interpol SLTD;
- 3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.

Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione, l'autenticità dei dati ivi memorizzati è verificata, a condizione che siano disponibili certificati validi;

ii) l'accertamento che, all'occorrenza, il documento di viaggio sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto.»;

3) al paragrafo 3, lettera a), il punto vi) è sostituito dal seguente:

«vi) l'accertamento che il cittadino di paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e nelle altre pertinenti banche dati dell'Unione nonché, se del caso, l'attuazione della condotta da adottare per effetto di una segnalazione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell'Interpol.»;

4) al paragrafo 3, lettera g), i punti i) e ii) sono sostituiti dal seguente:

«i) l'accertamento dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo nonché dell'autenticità e della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:



- 1) il SIS;
- 2) la banca dati dell'Interpol SLTD;
- 3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.

Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione, l'autenticità dei dati ivi memorizzati è verificata, a condizione che siano disponibili certificati validi.»;

5) al paragrafo 3, lettera g), il punto iii) è sostituito dal seguente:

- «ii) l'accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione del SIS e delle altre pertinenti banche dati dell'Unione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell'Interpol.»;

6) al paragrafo 3, lettera h), il punto iii) è abrogato;

7) al paragrafo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:

- «i bis) le verifiche nelle banche dati di cui alla lettera a), punti i) e vi), e alla lettera g) possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE o ad altra normativa dell'Unione o nazionale.

Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri, i dati ricevuti anticipatamente sono verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio. Anche l'identità e la cittadinanza dell'interessato, nonché l'autenticità e la validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera sono verificate;

- i ter) in caso di dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del cittadino di paese terzo, le verifiche comprendono, se possibile, l'accertamento di almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei documenti di viaggio.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2017

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

I. BORG

17CE1117



**REGOLAMENTO (UE) 2017/459 DELLA COMMISSIONE****del 16 marzo 2017****che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas.
- (2) La duplicazione dei sistemi di trasporto del gas nella maggior parte dei casi non è economica né efficiente. La concorrenza nei mercati del gas naturale richiede pertanto un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture da parte di tutti gli utenti della rete. Tuttavia, in gran parte dell'Unione la mancanza di un accesso equo e trasparente alla capacità di trasporto resta un ostacolo rilevante alla realizzazione di una concorrenza effettiva sul mercato all'ingrosso. Inoltre, il fatto che le norme nazionali differiscano da uno Stato membro all'altro ostacola la creazione di un mercato interno del gas che funzioni correttamente.
- (3) L'uso inefficiente e l'accesso limitato ai gasdotti ad alta pressione dell'Unione risultano in condizioni di mercato non ottimali. È necessario attuare un sistema più trasparente, efficiente e non discriminatorio di allocazione della limitata capacità di trasporto per i sistemi di trasporto del gas dell'Unione, in modo che la concorrenza transfrontaliera possa svilupparsi ulteriormente e l'integrazione del mercato possa progredire. Lo sviluppo di tali norme è stato costantemente sostenuto dalle parti interessate.
- (4) La realizzazione di un'effettiva concorrenza tra fornitori che operano all'interno e all'esterno dell'Unione presuppone un uso flessibile degli attuali sistemi di trasporto per trasportare il gas in base ai segnali di prezzo. Solo un sistema efficiente di reti di trasporto interconnesse, che offra pari condizioni di accesso a tutti, permetterà un flusso libero del gas in tutta l'Unione. Ciò a sua volta attrarrà più fornitori, aumentando la liquidità nei centri di scambio e contribuendo all'efficienza dei meccanismi di determinazione dei prezzi e, di conseguenza, a prezzi equi del gas basati sul principio della domanda e dell'offerta.
- (5) Il regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione <sup>(2)</sup>, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas, mirava a realizzare il livello necessario di armonizzazione in tutta l'Unione. L'applicazione effettiva di detto regolamento, inoltre, si fondava sull'introduzione di sistemi tariffari coerenti con i meccanismi di allocazione della capacità proposti nel regolamento stesso, al fine di garantirne l'attuazione senza effetto negativo sui ricavi e sulle posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto.

<sup>(1)</sup> G.U. L. 211 del 14.8.2009, pag. 36.


<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L. 273 del 15.10.2013, pag. 5).



- (6) Il presente regolamento ha una portata più ampia rispetto al regolamento (UE) n. 984/2013, principalmente per quanto riguarda le norme per l'offerta di capacità incrementale, e chiarisce alcune disposizioni relative alla definizione e all'offerta di capacità continua e interrompibile e al miglioramento dell'adeguamento delle condizioni contrattuali dei rispettivi gestori dei sistemi di trasporto per l'offerta di capacità aggregata. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al coordinamento della manutenzione e alla standardizzazione della comunicazione siano interpretate nel contesto del regolamento (UE) n. 2015/703 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (7) Onde consentire agli utenti della rete di trarre vantaggio da meccanismi di allocazione della capacità armonizzati nella massima misura possibile in un mercato integrato, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle capacità non esentate in nuove grandi infrastrutture che abbiano beneficiato di una deroga a norma dell'articolo 32 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento non pregiudichi tale deroga e tenendo conto della natura specifica degli interconnettori quando viene operata l'aggregazione della capacità.
- (8) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione e nazionali in materia di concorrenza, in particolare i divieti di accordi restrittivi (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e di abuso di posizione dominante (articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). È opportuno progettare i meccanismi di allocazione della capacità in modo tale da evitare la preclusione dei mercati a valle di approvvigionamento del gas.
- (9) Al fine di garantire che i gestori dei sistemi di trasporto massimizzino l'offerta di capacità continua, è opportuno istituire una gerarchia di prodotti in cui la capacità interrompibile annua, trimestrale e mensile sia offerta solo se la capacità continua non è disponibile.
- (10) Differenze sostanziali fra le rispettive condizioni applicabili all'offerta di prodotti di capacità aggregata da parte dei gestori dei sistemi di trasporto sui due lati di un punto di interconnessione possono limitare il valore e l'utilità per gli utenti della rete di prenotare capacità aggregata. È dunque opportuno avviare un processo guidato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «l'Agenzia») e dalla rete europea di gestori dei sistemi di trasporto del gas (di seguito «ENTSO-G»), al fine di valutare dette condizioni dei gestori dei sistemi di trasporto in tutta l'Unione per i prodotti di capacità aggregata e allinearle, per quanto possibile, con l'obiettivo di creare un modello comune di condizioni.
- (11) Un processo semplificato e armonizzato a livello dell'Unione per l'offerta di capacità incrementale è necessario per rispondere all'eventuale domanda di mercato per tale capacità. Tale processo dovrebbe consistere in regolari valutazioni della domanda, seguite da una fase strutturata di progettazione e allocazione, basata su un'effettiva cooperazione transfrontaliera tra i gestori dei sistemi di trasporto e le autorità nazionali di regolamentazione. Ogni decisione di investimento da adottare in seguito alla valutazione della domanda di mercato della capacità dovrebbe essere sottoposta a un test economico per determinare la sostenibilità economica. Tale test economico, a sua volta, dovrebbe far sì che siano gli utenti della rete che richiedono capacità a sostenere i corrispondenti rischi associati alla loro domanda, per evitare che il rischio di tali investimenti ricada sui clienti vincolati.
- (12) L'allocazione di capacità nell'ambito di progetti di capacità incrementale standard dovrebbe seguire la procedura standard di allocazione mediante asta, onde garantire il massimo livello di trasparenza e non discriminazione. Nel caso di grandi progetti complessi che interessano più Stati membri, i gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero tuttavia essere autorizzati a utilizzare meccanismi alternativi di allocazione. Detti meccanismi dovrebbero prevedere la flessibilità necessaria per consentire l'investimento nel caso in cui vi sia una reale domanda di mercato, ma dovrebbero in ogni caso essere allineati in tutta l'Unione. Qualora un meccanismo alternativo di allocazione sia autorizzato, occorre evitare la preclusione del mercato imponendo una quota più elevata di capacità da riservare per le prenotazioni a breve termine.
- (13) Nell'attuare sistemi complessi di entrata-uscita, in particolare con flussi fisici di gas — destinati ad altri mercati — nell'insieme di tali zone, i gestori dei sistemi di trasporto hanno attuato e le autorità nazionali di regolamentazione hanno approvato approcci contrattuali diversi per prodotti di capacità continua, i cui effetti dovrebbero essere valutati in un contesto europeo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).



- (14) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasporto tengano conto delle buone pratiche e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione del presente regolamento. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, occorre che l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che i meccanismi di allocazione della capacità presso i punti di interconnessione pertinenti siano attuati nella maniera più efficace in tutta l'Unione.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

### Oggetto

Il presente regolamento istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas per la capacità esistente e incrementale. Il presente regolamento stabilisce in che modo i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti cooperano al fine di facilitare le vendite della capacità, rispettando nel contempo le norme commerciali generali, nonché le norme tecniche relative ai meccanismi di allocazione della capacità.

Articolo 2

### Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai punti di interconnessione. Esso può inoltre applicarsi ai punti di entrata-uscita da e verso i paesi terzi, in base alla decisione della competente autorità nazionale di regolamentazione. Il presente regolamento non si applica ai punti di uscita verso i consumatori finali e le reti di distribuzione, ai punti di entrata da terminali di «gas naturale liquefatto» (GNL) e impianti di produzione, nonché ai punti di entrata dagli impianti di stoccaggio e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio.
2. I meccanismi standardizzati di allocazione della capacità istituiti a norma del presente regolamento comprendono una procedura d'asta per i punti di interconnessione pertinenti all'interno dell'Unione e per i prodotti di capacità standard da offrire e allocare. Se è offerta capacità incrementale, possono essere utilizzati anche meccanismi alternativi di allocazione, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
3. Il presente regolamento si applica a tutta la capacità tecnica e interrompibile nei punti di interconnessione nonché alla capacità supplementare ai sensi dell'allegato I, punto 2.2.1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e alla capacità incrementale. Il presente regolamento non si applica ai punti di interconnessione tra gli Stati membri se uno di questi Stati membri beneficia di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE.
4. Nei casi in cui si fa ricorso a un meccanismo alternativo di allocazione della capacità a norma dell'articolo 30, l'articolo 8, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 11 a 18, l'articolo 19, paragrafo 2, e l'articolo 37 non si applicano ai livelli di offerta, salvo decisione contraria delle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione.
5. Se si applicano metodi di allocazione implicita della capacità, le autorità nazionali di regolamentazione possono decidere di non applicare gli articoli da 8 a 37.
6. Al fine di impedire la preclusione dei mercati di approvvigionamento a valle le autorità nazionali di regolamentazione possono, dopo aver consultato gli utenti della rete, decidere di adottare opportune misure per limitare anticipatamente le offerte per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di interconnessione in uno Stato membro.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GUL 211 del 14.8.2009, pag. 1).



## Articolo 3

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/460 della Commissione <sup>(1)</sup> e all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «capacità incrementale», un possibile aumento futuro della capacità tecnica mediante procedure basate su criteri di mercato, oppure nuova capacità possibile, realizzata dove attualmente non ne esiste alcuna, che può essere offerta sulla base di investimenti in infrastrutture fisiche o di ottimizzazione della capacità a lungo termine e successivamente allocata, subordinatamente all'esito positivo di un test economico, nei seguenti casi:
  - a. in punti di interconnessione esistenti;
  - b. mediante la creazione di uno o più punti di interconnessione nuovi;
  - c. quale capacità fisica di contro flusso in uno o più punti di interconnessione, non precedentemente offerta;
- 2) «punto di interconnessione», un punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita adiacenti o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore nella misura in cui questi punti sono soggetti a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;
- 3) «meccanismo alternativo di allocazione», un meccanismo di allocazione del livello di offerta o della capacità incrementale, definito volta per volta dai gestori dei sistemi di trasporto, e approvato dalle autorità nazionali di regolamentazione, per accogliere le richieste di domanda condizionata;
- 4) «prodotto di capacità standard», un determinato quantitativo di capacità di trasporto per un dato periodo di tempo in un determinato punto di interconnessione;
- 5) «livello di offerta», la somma della capacità disponibile e del rispettivo livello di capacità incrementale offerta per ciascun prodotto di capacità standard annua in un punto di interconnessione;
- 6) «metodo di allocazione implicita», un metodo di allocazione di capacità in cui, eventualmente mediante un'asta, sia la capacità di trasporto, sia un quantitativo corrispondente di gas sono allocati allo stesso tempo;
- 7) «procedura di aggiudicazione», il periodo di tempo durante il quale gli utenti della rete possono presentare, modificare e ritirare le offerte;
- 8) «gradino di prezzo elevato», un importo fisso o variabile definito per punto di interconnessione e prodotto di capacità standard;
- 9) «progetto di capacità incrementale», un progetto per incrementare la quantità di capacità tecnica in un punto di interconnessione esistente o per creare un nuovo punto di interconnessione sulla base dell'allocazione della capacità nella precedente procedura di capacità incrementale;
- 10) «test economico», un test finalizzato a valutare la sostenibilità economica dei progetti di capacità incrementale;
- 11) «procedura di capacità incrementale», una procedura per valutare la domanda di capacità incrementale del mercato, che comprende una fase non vincolante in cui gli utenti della rete esprimono e quantificano la loro domanda di capacità incrementale e una fase vincolante in cui uno o più gestori dei sistemi di trasporto chiedono agli utenti della rete di assumere impegni vincolanti di acquisizione di capacità;
- 12) «capacità aggregata», un prodotto di capacità standard offerto su base continua costituito dalla corrispondente capacità di entrata e uscita in entrambi i lati di ciascun punto di interconnessione;
- 13) «accordo di interconnessione», un accordo concluso da gestori dei sistemi di trasporto adiacenti, i cui sistemi sono collegati in un particolare punto di interconnessione e che specifica i termini e le condizioni, le procedure operative e le disposizioni per la consegna e/o il ritiro di gas nel punto di interconnessione, allo scopo di facilitare l'interoperabilità efficiente delle reti di trasporto interconnesse, come stabilito al capo II del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (cfr. pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale).



- 14) «capacità concorrente», capacità per la quale la capacità disponibile in un punto della rete non può essere allocata senza ridurre in tutto o in parte la capacità disponibile in un altro punto della rete;
- 15) «calendario delle aste», una tabella con le informazioni relative ad aste specifiche pubblicata dall'ENTSO-G nel gennaio di ogni anno civile per le aste indette durante il periodo compreso fra marzo e febbraio dell'anno civile successivo e costituita da tutte le date pertinenti delle aste, comprese le date di inizio e i prodotti di capacità standard da mettere all'asta cui si applicano;
- 16) «giorno gas», il periodo che va dalle 5:00 alle 5:00 UTC del giorno seguente (ora solare) e dalle 4:00 alle 4:00 UTC del giorno seguente (ora legale);
- 17) «capacità infragiornaliera», una capacità offerta e allocata dopo la chiusura delle aste di capacità day-ahead per il medesimo giorno.
- 18) «asta aperta di prezzo ascendente», un'asta in cui un utente della rete organizza i quantitativi richiesti in scaglioni definiti di prezzo che sono annunciati sequenzialmente;
- 19) «asta a prezzo uniforme», un'asta in cui l'utente della rete in un'unica procedura di aggiudicazione offre i prezzi così come il quantitativo e in cui tutti gli utenti della rete che sono riusciti ad ottenere capacità pagano il prezzo dell'offerta inferiore vincitrice;
- 20) «prezzo di riserva», il prezzo minimo ammissibile all'asta;
- 21) «gradino di prezzo basso», un importo fisso o variabile definito per punto di interconnessione e prodotto di capacità standard che è inferiore al gradino di prezzo elevato;
- 22) «prima sottoquotazione», una situazione in cui la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è inferiore alla capacità offerta alla fine della seconda procedura di aggiudicazione o a una successiva procedura di aggiudicazione;
- 23) «punto di interconnessione virtuale», due o più punti di interconnessione che collegano gli stessi due sistemi adiacenti di entrata-uscita integrati tra loro al fine di fornire un unico servizio di capacità;
- 24) «fattore f», la quota del valore attuale dell'aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto associato alla capacità incrementale inclusa nel rispettivo livello di offerta di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), che deve essere coperta dal valore attuale degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità calcolata conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a);
- 25) «over-nomination», il diritto degli utenti della rete che soddisfano i requisiti minimi per la presentazione di nomination di richiedere capacità interrompibile in qualsiasi momento del giorno, presentando una nomination che aumenta il totale delle loro nomination ad un livello superiore rispetto alla loro capacità contrattuale.

## CAPO II

### PRINCIPI DI COOPERAZIONE

#### Articolo 4

##### **Coordinamento della manutenzione**

Qualora la manutenzione di un gasdotto o di una parte di una rete di trasporto abbia un impatto sul quantitativo di capacità di trasporto che può essere disponibile nei punti di interconnessione, il/i gestore/i del sistema di trasporto coopera/no pienamente con il/i gestore/i del sistema di trasporto adiacente/i per i rispettivi piani di manutenzione al fine di ridurre al minimo l'impatto sui flussi di gas e sulla capacità potenziali in un punto di interconnessione.

#### Articolo 5

##### **Standardizzazione della comunicazione**

1. I gestori dei sistemi di trasporto provvedono a coordinare l'attuazione di procedure di comunicazione standard, sistemi di informazione coordinati e comunicazioni elettroniche online compatibili, quali formati e protocolli condivisi per lo scambio dei dati, e ad accordarsi sui principi in base ai quali effettuare il trattamento dei dati.

2. Le procedure di comunicazione standard comprendono, in particolare, le procedure relative all'accesso degli utenti della rete al sistema di aste dei gestori dei sistemi di trasporto o alla piattaforma di prenotazione pertinente e il riesame delle informazioni fornite in relazione all'asta. Il calendario e il contenuto dei dati da scambiare sono conformi alle disposizioni di cui al capo III.



3. Le procedure di comunicazione standard adottate dai gestori dei sistemi di trasporto includono un piano di attuazione e la durata dell'applicazione, in linea con lo sviluppo di piattaforme di prenotazione a norma dell'articolo 37. I gestori dei sistemi di trasporto garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

#### Articolo 6

### Massimizzazione e calcolo della capacità

1. La capacità tecnica massima è messa a disposizione degli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema, della sicurezza e del funzionamento efficiente della rete.

a) Per massimizzare l'offerta di capacità aggregata tramite l'ottimizzazione della capacità tecnica, i gestori dei sistemi di trasporto adottano le seguenti misure nei punti di interconnessione, dando la precedenza ai punti di interconnessione in cui è presente una congestione contrattuale, conformemente all'allegato I, punto 2.2.3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009: i gestori dei sistemi di trasporto stabiliscono e applicano un metodo comune, che definisce le azioni specifiche previste dai rispettivi gestori dei sistemi di trasporto per raggiungere la necessaria ottimizzazione:

1) il metodo comune include un'analisi approfondita della capacità tecnica, comprese eventuali discrepanze, su entrambi i lati di un punto di interconnessione, nonché le azioni specifiche e il calendario dettagliato — incluse possibili implicazioni e procedure di approvazione di carattere regolamentare necessarie per recuperare i costi e adeguare il regime normativo — per ottimizzare l'offerta di servizi di capacità aggregata. Tali azioni specifiche non nociono all'offerta di capacità presso altri punti pertinenti dei sistemi interessati e altri punti delle reti di distribuzione importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento ai clienti finali, quali gli impianti di stoccaggio, i terminali GNL e i clienti protetti come definiti nel regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

2) Il metodo di calcolo e le norme per mettere a disposizione la capacità, adottati dai gestori dei sistemi di trasporto, tengono conto di specifiche situazioni in cui capacità concorrenti fra sistemi comportano punti di interconnessione e punti di uscita verso impianti di stoccaggio.

3) Detta analisi approfondita prende in considerazione le ipotesi considerate nel piano decennale dell'Unione di sviluppo della rete ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 715/2009, i piani di investimento nazionali, i pertinenti obblighi ai sensi del diritto nazionale applicabile e i pertinenti obblighi contrattuali;

4) i gestori dei sistemi di trasporto interessati applicano un approccio dinamico per il nuovo calcolo della capacità tecnica, ove opportuno in concomitanza con il calcolo dinamico applicato per la capacità supplementare sulla base dell'allegato I, punto 2.2.2.2 del regolamento (CE) n. 715/2009, individuando congiuntamente la frequenza appropriata per il nuovo calcolo per punto di interconnessione, e tenuto conto delle relative specificità;

5) nel metodo comune i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti consultano altri gestori di sistemi di trasporto specificamente interessati dal punto di interconnessione in questione;

6) nell'effettuare il nuovo calcolo della capacità tecnica, i gestori dei sistemi di trasporto tengono conto delle informazioni che gli utenti della rete possono fornire per quanto riguarda i flussi futuri previsti;

b) i gestori dei sistemi di trasporto valutano congiuntamente almeno i parametri indicati di seguito e, se del caso, un loro adeguamento:

1) gli impegni sulla pressione;

2) tutti i pertinenti scenari della domanda e dell'offerta, inclusi i dettagli sulle condizioni climatiche di riferimento e le configurazioni della rete associate a scenari estremi;

3) il potere calorifico.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE (G.U.L. 295 del 12.11.2010, pag. 1).



2. Se l'ottimizzazione delle capacità tecniche genera costi per i gestori dei sistemi di trasporto, in particolare costi che abbiano un impatto diseguale sui gestori dei sistemi di trasporto su entrambi i lati di un punto di interconnessione, i gestori dei sistemi di trasporto sono autorizzati a recuperare tali costi generati secondo principi di efficienza mediante il quadro normativo stabilito dalle autorità di regolamentazione competenti conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 e all'articolo 42 della direttiva 2009/73/CE. Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.
3. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione consultano gli utenti della rete sul metodo di calcolo applicato e sull'approccio comune.
4. Le variazioni del quantitativo di capacità aggregata offerta ai punti di interconnessione a seguito della procedura di cui al paragrafo 1 sono inserite nella relazione dell'Agenzia pubblicata conformemente all'allegato I, punto 2.2.1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009.

#### Articolo 7

##### **Scambio di informazioni tra gestori dei sistemi di trasporto adiacenti**

1. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano su base regolare informazioni su nomination, re-nomination, abbinamento e conferma nei punti di interconnessione pertinenti.
2. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti si scambiano informazioni circa la manutenzione delle loro singole reti di trasporto al fine di contribuire al processo decisionale per quanto riguarda l'uso tecnico dei punti di interconnessione. Le procedure per lo scambio di dati fra i gestori dei sistemi di trasporto sono integrate nei loro rispettivi accordi di interconnessione.


#### CAPO III

##### **ALLOCAZIONE DI PRODOTTI DI CAPACITÀ CONTINUA**

#### Articolo 8

##### **Metodo di allocazione**

1. La capacità ai punti di interconnessione è allocata mediante aste, salvo nel caso in cui sia applicato il metodo alternativo di allocazione a norma dell'articolo 30.
2. Per tutti i punti di interconnessione si applica la stessa tipologia di asta. Le procedure d'asta pertinenti iniziano contemporaneamente per tutti i punti di interconnessione interessati. Ciascuna procedura d'asta, relativa a un unico prodotto di capacità standard, alloca la capacità indipendentemente da ogni altra procedura d'asta, salvo se sia offerta capacità incrementale o se, previo accordo dei gestori dei sistemi di trasporto direttamente interessati e previa approvazione delle competenti autorità nazionali di regolamentazione, sia allocata capacità concorrente. L'autorità nazionale di regolamentazione di qualsiasi Stato membro adiacente interessato può comunicare una posizione che la competente autorità nazionale di regolamentazione prende in considerazione. Qualora sia offerta capacità incrementale, l'allocazione indipendente non si applica alle procedure d'asta simultanee per i rispettivi livelli di offerta, i quali sono dipendenti gli uni dagli altri, perché è possibile allocare un solo livello di offerta.
3. I prodotti di capacità standard seguono un ordine logico in base al quale i prodotti che coprono la capacità annua sono offerti per primi, seguiti dal prodotto con capacità di durata immediatamente inferiore per l'uso durante lo stesso periodo. Il calendario delle aste di cui agli articoli dall'11 al 15 è compatibile con tale principio.
4. Le norme sui prodotti di capacità standard di cui all'articolo 9 e sulle aste di cui agli articoli da 11 a 15 si applicano sia alla capacità aggregata, sia a quella disaggregata in un punto di interconnessione.
5. Per una determinata asta, la disponibilità dei prodotti di capacità standard pertinenti è comunicata a norma degli articoli da 11 a 15 e secondo il calendario delle aste.
6. Un quantitativo pari ad almeno il 20 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è riservato e offerto in conformità al paragrafo 7. Se la capacità disponibile è inferiore alla percentuale della capacità tecnica da riservare, tutta la capacità disponibile è riservata. Tale capacità è offerta a norma del paragrafo 7, lettera b), mentre l'eventuale capacità residua riservata è offerta a norma del paragrafo 7, lettera a).



7. L'eventuale capacità riservata a norma del paragrafo 6 è offerta in conformità alle seguenti disposizioni:
- a) un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è offerto non prima dell'asta annuale per la capacità annua di cui all'articolo 11, conformemente al calendario delle aste del quinto anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas;
  - b) un quantitativo ulteriore pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica esistente in ogni punto di interconnessione è offerto non prima dell'asta annuale di capacità trimestrale di cui all'articolo 12, conformemente al calendario delle aste dell'anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas.
8. Nel caso di capacità incrementale, un quantitativo pari ad almeno il 10 % della capacità tecnica incrementale nel punto di interconnessione interessato è riservato e offerto non prima dell'asta annuale di capacità trimestrale di cui all'articolo 12, conformemente al calendario delle aste durante l'anno gas precedente l'inizio del pertinente anno gas.
9. L'esatta percentuale di capacità da riservare a norma dei paragrafi 6 e 8 è soggetta ad una consultazione delle parti interessate, al coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto e all'approvazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in ogni punto di interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione, in particolare, valutano l'opportunità di riservare una percentuale più elevata di capacità di durata più breve per evitare la preclusione dei mercati di approvvigionamento a valle.
10. La capacità creata mediante procedure non basate su criteri di mercato e per cui la decisione finale di investimento è stata presa senza previo impegno da parte degli utenti della rete è offerta e allocata sotto forma di prodotti di capacità standard disponibili in conformità al presente regolamento.

#### Articolo 9

##### Prodotti di capacità standard

1. I gestori dei sistemi di trasporto offrono prodotti di capacità standard su base annuale, trimestrale, mensile, giornaliera e infragiornaliera.
2. I prodotti di capacità standard annua sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico anno gas (a decorrere dal 1° ottobre).
3. I prodotti di capacità standard trimestrali sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico trimestre (a decorrere rispettivamente dal 1° ottobre, dal 1° gennaio, dal 1° aprile e dal 1° luglio).
4. I prodotti di capacità standard mensile sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per tutti i giorni gas in uno specifico mese civile (a decorrere dal primo giorno di ogni mese).
5. I prodotti di capacità standard giornaliera sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete per un unico giorno gas.
6. I prodotti di capacità standard infragiornaliera sono costituiti dalla capacità che può essere richiesta, in un determinato quantitativo, da parte di un utente della rete a decorrere da un momento iniziale in un giorno gas particolare fino al termine del medesimo giorno gas.

#### Articolo 10

##### Unità di capacità applicata

La capacità offerta è espressa in unità di energia per unità di tempo. Sono utilizzate le seguenti unità: kWh/h o kWh/g. Nel caso di kWh/g si considera un flusso costante nel corso del giorno gas.

#### Articolo 11

##### Aste annuali di capacità annua

1. Le aste di capacità annua sono organizzate una volta l'anno.



2. La capacità per ogni prodotto di capacità standard annua è offerta nell'asta annuale di capacità annua utilizzando un algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente, a norma dell'articolo 17.
3. La procedura d'asta offre capacità almeno per i prossimi 5 anni gas e per un periodo non superiore ai prossimi 15 anni gas per la capacità esistente. In caso di offerta di capacità incrementale, i livelli di offerta possono essere offerti nelle aste di capacità annua per un massimo di 15 anni dopo l'inizio dell'uso in esercizio.
4. A decorrere dal 2018 le aste annuali di capacità annua iniziano il primo lunedì di luglio di ogni anno, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste.
5. Durante tale asta gli utenti della rete possono partecipare a una o più aste parallele in relazione a ciascun punto di interconnessione per richiedere prodotti di capacità standard.
6. La capacità che può essere offerta durante l'asta annuale di capacità annua è pari a:  
 $A - B - C + D + E - F$   
dove:  
A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;  
B per le aste annuali che offrono una capacità annua per i prossimi cinque anni, è il quantitativo di capacità tecnica (A) riservato conformemente all'articolo 8, paragrafo 7; per le aste annuali che offrono una capacità annua oltre i prossimi cinque anni, è il quantitativo di capacità tecnica (A) riservata conformemente all'articolo 8, paragrafo 7;  
C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riufrta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;  
D è l'eventuale capacità supplementare, per l'anno in questione.  
E è l'eventuale capacità incrementale per l'anno in questione compresa in un rispettivo livello di offerta;  
F è l'eventuale quantitativo di capacità incrementale (E) riservato conformemente all'articolo 8, paragrafi 8 e 9.
7. La capacità da offrire può essere sia aggregata, sia disaggregata, a norma dell'articolo 19. Ciò si applica anche a tutte le altre aste come disposto agli articoli da 12 a 15.
8. Almeno un mese prima dell'inizio dell'asta i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete sul quantitativo di capacità continua da offrire per ciascun anno per l'imminente asta annuale di capacità annua.
9. Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora legale) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato all'articolo 17, paragrafo 2.
10. I risultati di allocazione dell'asta sono resi disponibili non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.


Nel caso della capacità incrementale, gli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità, anche in considerazione della soddisfazione o meno delle condizioni per ripetere l'asta ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, sono resi disponibili al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione. I risultati del test economico sono resi disponibili al più tardi due giorni lavorativi dopo la chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti i singoli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.

11. Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate sul mercato.

#### Articolo 12

#### Aste annuali di capacità trimestrale

1. Ogni anno gas sono organizzate quattro aste annuali di capacità trimestrale.
2. La capacità per ogni prodotto di capacità standard trimestrale è offerta nelle aste annuali di capacità trimestrale utilizzando un algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente a norma dell'articolo 17.



3. La capacità per i trimestri dell'anno gas successivo è offerta mediante aste parallele per ciascun trimestre e in relazione a ciascun punto di interconnessione, come segue:

- a) per i trimestri dal primo (ottobre-dicembre) al quarto (luglio-settembre) nella prima asta annuale di capacità trimestrale;
- b) per i trimestri dal secondo (gennaio-marzo) al quarto (luglio-settembre) nella seconda asta annuale di capacità trimestrale;
- c) per i trimestri dal terzo (aprile-giugno) al quarto (luglio-settembre) nella terza asta annuale di capacità trimestrale;
- d) per l'ultimo trimestre (luglio-settembre) nella quarta asta annuale di capacità trimestrale.

In occasione di ciascun'asta annuale di capacità trimestrale gli utenti della rete possono partecipare a tutte le aste parallele.

4. Ogni anno gas, le aste annuali di capacità trimestrale hanno inizio nei giorni seguenti, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste:

- a) le prime aste annuali di capacità trimestrale iniziano il primo lunedì del mese di agosto;
- b) le seconde aste annuali di capacità trimestrale iniziano il primo lunedì del mese di novembre;
- c) le terze aste annuali di capacità trimestrale iniziano il primo lunedì del mese di febbraio;
- d) la quarta asta annuale di capacità trimestrale inizia il primo lunedì del mese di maggio.

5. La capacità che può essere offerta in tutte le aste annuali di capacità trimestrale è pari a:

$$A - C + D$$

dove:

A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riuofferta conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D è l'eventuale capacità supplementare, per il trimestre in questione.

6. Due settimane prima dell'inizio delle aste i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete del quantitativo di capacità da offrire per ciascun trimestre per l'imminente asta annuale di capacità trimestrale.

7. Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora legale) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato all'articolo 17, paragrafo 2.

8. I risultati di allocazione dell'asta sono resi disponibili non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.

9. Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate sul mercato.

### Articolo 13

#### Aste rolling di capacità mensile

1. Le aste rolling di capacità mensile sono organizzate una volta al mese.

2. La capacità per ogni prodotto di capacità standard mensile è offerta nell'asta annuale di capacità mensile utilizzando un algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente a norma dell'articolo 17. Ogni mese, il prodotto di capacità standard mensile è messo all'asta per il mese civile successivo.

3. Durante l'asta rolling di capacità mensile gli utenti della rete possono richiedere un unico prodotto di capacità standard mensile.

4. Le aste rolling di capacità mensile hanno inizio il terzo lunedì di ogni mese per il prodotto di capacità standard mensile seguente, se non altrimenti specificato nel calendario delle aste.



5. La capacità che può essere offerta nell'asta rolling di capacità mensile è ogni mese pari a:

$$A - C + D$$

dove:

A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riuferita conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D è l'eventuale capacità supplementare, per il mese in questione.

6. Una settimana prima dell'inizio dell'asta, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete del quantitativo di capacità tecnica da offrire per l'imminente asta rolling di capacità mensile.

7. Le procedure di aggiudicazione delle aste si svolgono tra le 08:00 UTC e le 17:00 UTC (ora solare) o tra le 07:00 UTC e le 16:00 UTC (ora legale) per tutti i giorni gas pertinenti. Le procedure di aggiudicazione sono aperte e chiuse nello stesso giorno gas, come specificato all'articolo 17, paragrafo 2.

8. I risultati di allocazione dell'asta sono resi disponibili non appena ragionevolmente possibile e al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti gli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.

9. Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate sul mercato.

#### Articolo 14

#### Aste rolling di capacità day-ahead

1. Le aste rolling di capacità day-ahead sono organizzate una volta al giorno.

2. Ogni giorno, un prodotto di capacità standard è messo all'asta mediante l'asta rolling di capacità day-ahead per il giorno gas successivo.

3. La capacità per ogni prodotto di capacità standard giornaliera è offerta nell'asta rolling di capacità day-ahead utilizzando un algoritmo d'asta di prezzo uniforme a norma dell'articolo 18. Ogni giorno, il prodotto di capacità standard giornaliera per il giorno gas successivo è messo all'asta.

4. Durante l'asta rolling di capacità day-ahead gli utenti della rete possono richiedere un unico prodotto di capacità standard giornaliera.

5. La procedura di aggiudicazione è aperta ogni giorno dalle 15:30 UTC (ora solare) o dalle 14:30 UTC (ora legale).

6. Un'offerta di capacità per il prodotto di capacità standard giornaliera nell'asta rolling di capacità day-ahead è effettuata come segue: presentazione, revoca o modifica dalle 15:30 UTC alle 16:00 UTC (ora solare) o dalle 14:30 UTC alle 15:00 UTC (ora legale).

7. La capacità da offrire nell'asta rolling di capacità day-ahead è ogni giorno pari a:

$$A - C + D$$

dove:

A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;

C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riuferita conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;

D è l'eventuale capacità supplementare, per il giorno in questione.

8. Nel momento in cui inizia la procedura di aggiudicazione i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete del quantitativo di capacità tecnica da allocare per l'imminente asta rolling di capacità day-ahead.



9. I risultati di allocazione dell'asta sono pubblicati non oltre 30 minuti dopo la chiusura delle procedure di aggiudicazione, e contemporaneamente per tutti i singoli utenti della rete partecipanti all'asta in questione.
10. Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate sul mercato.

#### Articolo 15

##### Aste di capacità infragiornaliera

1. A seconda della disponibilità di capacità, un'asta di capacità infragiornaliera si tiene ogni ora durante un giorno gas utilizzando un algoritmo d'asta di prezzo uniforme a norma dell'articolo 18.
2. La prima procedura di aggiudicazione si apre direttamente all'inizio dell'ora successiva alla pubblicazione dei risultati dell'ultima asta day-ahead (anche per la capacità interrompibile se offerta), in conformità all'articolo 14. La prima procedura di aggiudicazione chiude alle 01:30 UTC (ora solare) o alle 00:30 UTC (ora legale). L'allocazione delle offerte vincitrici è valida dalle ore 05:00 UTC (ora solare) o dalle ore 04:00 UTC (ora legale) del giorno gas pertinente.
3. L'ultima procedura di aggiudicazione chiude alle ore 00:30 UTC (ora solare) o alle ore 23:30 UTC (ora legale) del giorno gas pertinente.
4. Gli utenti della rete hanno il diritto di presentare, ritirare o modificare le offerte dall'apertura di ciascuna procedura di aggiudicazione fino alla chiusura della stessa.
5. Ogni ora del giorno gas pertinente, la capacità effettiva a decorrere dall'ora + 4 è messa all'asta come capacità infragiornaliera.
6. Ogni procedura di aggiudicazione si apre all'inizio di ogni ora nel giorno gas pertinente.
7. La durata di ciascuna procedura di aggiudicazione è di 30 minuti a decorrere dalla sua apertura.
8. La capacità che può essere offerta nell'asta di capacità infragiornaliera è ogni ora pari a:  
 $A - C + D$   
dove:  
A è la capacità tecnica del gestore del sistema di trasporto per ciascuno dei prodotti di capacità standard;  
C è la capacità tecnica precedentemente venduta, regolata in funzione della capacità, riuferita conformemente alle procedure di gestione delle congestioni applicabili;  
D è l'eventuale capacità supplementare.
9. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano il quantitativo disponibile della capacità continua infragiornaliera in offerta, dopo la chiusura dell'ultima asta infragiornaliera e in conformità all'articolo 32, paragrafo 9.
10. I gestori dei sistemi di trasporto danno agli utenti della rete che partecipano all'asta day-ahead la possibilità di trasferire automaticamente le offerte di acquisto valide non accettate alla successiva asta infragiornaliera.
11. La capacità è allocata entro 30 minuti dalla chiusura della procedura di aggiudicazione a condizione che le offerte di acquisto siano accettate e il gestore del sistema di trasporto stia completando la procedura di allocazione.
12. I risultati dell'asta sono resi disponibili simultaneamente ai singoli utenti della rete.
13. Le informazioni aggregate sui risultati dell'asta sono pubblicate almeno alla fine di ogni giorno.

#### Articolo 16

##### Algoritmi per le aste

1. Se durante un'asta sono offerti più prodotti di capacità standard, il rispettivo algoritmo di allocazione è applicato distintamente per ciascun prodotto di capacità standard quando questo è allocato. Per l'applicazione dell'algoritmo di vendita all'asta, le offerte di acquisto per i diversi prodotti di capacità standard sono considerate in modo indipendente l'una dall'altra.



2. Per le aste annuali di capacità annua, le aste annuali di capacità trimestrale e le aste rolling di capacità mensile, si applica un algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente, con più procedure di aggiudicazione, a norma dell'articolo 17.
3. Per le aste rolling di capacità day-ahead e infragiornaliera, si applica un algoritmo d'asta di prezzo uniforme con una sola procedura di aggiudicazione conformemente all'articolo 18.

#### Articolo 17

##### Algoritmo d'asta aperta di prezzo ascendente

1. Le aste aperte di prezzo ascendente consentono agli utenti della rete di presentare offerte di acquisto di volumi in una scala di prezzi crescenti annunciati in procedure di aggiudicazione consecutive, partendo dal prezzo di riserva  $P_0$ .
2. La prima procedura di aggiudicazione, con un prezzo pari al prezzo di riserva  $P_0$ , ha una durata di tre ore. Le successive procedure di aggiudicazione hanno una durata di un'ora. Vi è una pausa di un'ora tra le procedure di aggiudicazione.
3. L'offerta precisa:
  - a) l'identità dell'utente della rete da cui proviene la richiesta;
  - b) il punto di interconnessione interessato e la direzione del flusso;
  - c) il prodotto di capacità standard per il quale si richiede la capacità;
  - d) per gradino di prezzo, il quantitativo di capacità per i rispettivi prodotti di capacità standard richiesti;
  - e) in caso di offerta di capacità incrementale, il livello dell'offerta.
4. Un'offerta di acquisto è considerata valida se è presentata da un utente della rete ed è conforme a tutte le disposizioni del presente articolo.
5. Per partecipare a un'asta gli utenti della rete devono obbligatoriamente presentare un'offerta di acquisto di volumi nella prima procedura di aggiudicazione.
6. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono agli utenti della rete l'opzione di presentare automaticamente le offerte per qualsiasi gradino di prezzo.
7. Una volta chiusa la procedura di aggiudicazione pertinente, non è accettata la modifica, il ritiro o la variazione delle offerte valide. Tutte le offerte valide diventano un impegno vincolante per l'utente della rete a prenotare il quantitativo di capacità richiesto secondo il prezzo annunciato, a condizione che il prezzo di aggiudicazione dell'asta sia quello annunciato durante la pertinente procedura di aggiudicazione.
8. Il volume dell'offerta in ogni procedura di aggiudicazione per utente della rete è pari o inferiore alla capacità offerta in una determinata asta. Il volume dell'offerta per utente della rete ad un determinato prezzo è pari o inferiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione durante la precedente procedura, ad eccezione dei casi in cui si applica il paragrafo 16.
9. Le offerte possono essere liberamente registrate, modificate o ritirate durante una procedura di aggiudicazione, a condizione che siano conformi al paragrafo 8. Le offerte valide rimangono tali fino alla loro modifica o al loro ritiro.
10. Per ciascun punto di interconnessione e per ciascun prodotto di capacità standard sono definiti e pubblicati prima dell'asta un gradino di prezzo elevato e un gradino di prezzo basso. Il gradino di prezzo basso è definito in modo che un aumento di un numero intero di gradini di prezzi bassi sia pari all'aumento di un singolo gradino di prezzi elevati.
11. La determinazione del gradino di prezzo elevato ha la funzione di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, la durata della procedura d'asta. La determinazione del gradino di prezzo basso ha la funzione di ridurre al minimo, per quanto ragionevolmente possibile, la capacità invenduta se l'asta chiude ad un prezzo superiore al prezzo di riserva.
12. Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è inferiore o uguale alla capacità offerta al termine della prima procedura di aggiudicazione, l'asta è conclusa.
13. Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è superiore alla capacità offerta al termine della prima procedura di aggiudicazione o di una successiva procedura di aggiudicazione, si apre un'ulteriore procedura di aggiudicazione con un prezzo pari al prezzo della procedura di aggiudicazione precedente, maggiorato del gradino di prezzo elevato.




14. Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è pari alla capacità offerta al termine della seconda procedura di aggiudicazione o di una successiva procedura di aggiudicazione, l'asta è conclusa.
15. Se si verifica una prima sottoquotazione, si ha una riduzione del prezzo e si apre un'ulteriore procedura di aggiudicazione. La nuova procedura di aggiudicazione ha un prezzo pari al prezzo applicabile alla procedura precedente alla prima sottoquotazione, maggiorato del gradino di prezzo basso. Sono poi aperte ulteriori procedure di aggiudicazione con aumenti del gradino di prezzo basso fino a che la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete sia inferiore o uguale alla capacità offerta, momento in cui l'asta è conclusa.
16. Il volume dell'offerta per utente della rete in tutte le procedure di aggiudicazione in cui sono applicati i gradini di prezzo basso è uguale o inferiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione nella procedura di aggiudicazione che ha preceduto la prima sottoquotazione. Il volume dell'offerta per utente della rete per uno specifico gradino di prezzo basso è pari o inferiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione durante la precedente procedura di aggiudicazione per gradini di prezzo basso. Il volume dell'offerta per utente della rete in tutte le procedure di aggiudicazione in cui sono applicati i gradini di prezzo basso è pari o superiore al volume dell'offerta presentata dall'utente della rete in questione nella procedura di aggiudicazione in cui si è verificata la prima sottoquotazione.
17. Se la domanda aggregata di tutti gli utenti della rete è superiore alla capacità offerta nella procedura di aggiudicazione con un prezzo pari a quello che ha determinato la prima sottoquotazione, diminuito di un gradino di prezzo basso, l'asta è conclusa. Il prezzo di aggiudicazione è il prezzo che ha determinato la prima sottoquotazione, e le offerte selezionate sono quelle presentate durante la procedura di aggiudicazione originaria in cui si è verificata la prima sottoquotazione.
18. Dopo ciascuna procedura di aggiudicazione, la domanda di tutti gli utenti della rete in una determinata asta è pubblicata nel più breve lasso di tempo ragionevolmente possibile e in forma aggregata.
19. Il prezzo annunciato per l'ultima procedura di aggiudicazione in cui l'asta chiude è considerato come il prezzo di aggiudicazione dell'asta specifica, ad eccezione dei casi in cui si applica il paragrafo 17.
20. La capacità è allocata a tutti gli utenti della rete che hanno presentato offerte di acquisto di volumi valide al prezzo di aggiudicazione, in base alle loro offerte di acquisto di volumi al prezzo di aggiudicazione. Se è offerta capacità incrementale, l'allocazione della capacità incrementale è subordinata all'esito del test economico conformemente all'articolo 22. Gli utenti della rete vincitori sono tenuti a pagare il prezzo di aggiudicazione dell'asta specifica, che può essere un prezzo fisso o variabile, secondo gli approcci di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/460, oltre ad eventuali corrispettivi ulteriori applicabili nel momento in cui la capacità loro allocata può essere utilizzata.
21. A seguito di ogni asta chiusa, è pubblicato il risultato finale dell'asta, compresi l'aggregazione della capacità allocata e il prezzo di aggiudicazione. Gli utenti della rete vincitori sono informati in merito al quantitativo di capacità loro allocato; le informazioni individuali sono comunicate soltanto alle parti interessate. Se è allocata capacità incrementale, il presente paragrafo si applica soltanto ai risultati dell'asta del livello di offerta che offre il maggior quantitativo di capacità con esito positivo del test economico ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3.
22. Se un'asta aperta di prezzo ascendente non si è conclusa prima dell'inizio previsto (in base al calendario delle aste) per l'asta di capacità successiva per il medesimo periodo, la prima asta chiude e la capacità non è allocata. La capacità è offerta nell'asta successiva corrispondente.

#### Articolo 18

##### Algoritmo per aste a prezzo uniforme

1. In un'asta a prezzo uniforme vi è un'unica procedura di aggiudicazione nella quale l'utente della rete presenta un'offerta in termini sia di prezzo sia di quantitativi.
2. Durante la procedura di aggiudicazione di una determinata asta, gli utenti della rete possono presentare fino a dieci offerte. Ogni offerta è trattata in maniera indipendente dalle altre offerte. Dopo la chiusura della procedura di aggiudicazione, le offerte restanti non possono essere né modificate né ritirate.
3. L'offerta precisa:
  - a) l'identità dell'utente della rete da cui proviene la richiesta;
  - b) il punto di interconnessione interessato e la direzione del flusso;



- c) il prodotto di capacità standard per il quale si richiede la capacità;
- d) il quantitativo di capacità per il rispettivo prodotto di capacità standard richiesto, che è pari o inferiore alla capacità offerta in una determinata asta;
- e) il quantitativo minimo di capacità per il rispettivo prodotto di capacità standard che l'utente della rete desidera gli sia allocato in base all'algoritmo pertinente nel caso in cui non gli sia allocato il quantitativo richiesto, conformemente alla lettera d);
- f) i prezzi dell'offerta, che non sono inferiori al prezzo di riserva applicabile al prodotto di capacità standard pertinente, che l'utente della rete è disposto a pagare per la capacità richiesta. Le offerte con un prezzo di offerta inferiore al prezzo di riserva non sono accettate.
4. Il gestore del sistema di trasporto procede ad una classificazione di tutte le offerte relative a un determinato prodotto di capacità standard in base al prezzo dell'offerta, ponendo in cima alla classifica il prodotto con il prezzo più elevato.
5. Tutte le offerte rimanenti al momento della chiusura della procedura di aggiudicazione sono considerate vincolanti per gli utenti della rete cui è allocato almeno il quantitativo minimo di capacità richiesta conformemente al paragrafo 3, lettera e).
6. Conformemente alla classificazione delle offerte a norma del paragrafo 4 e fatto salvo il disposto dei paragrafi da 7 a 10, la capacità è allocata alle offerte in funzione della classificazione del loro prezzo. Tutte le offerte per le quali la capacità è allocata sono considerate accettate. Dopo l'allocazione della capacità, la capacità rimanente non allocata è ridotta del quantitativo corrispondente.
7. A norma del paragrafo 6, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 9, qualora il quantitativo dell'offerta di capacità per un utente della rete superi la rimanente capacità non allocata (dopo che la capacità è stata allocata agli utenti della rete che hanno presentato le offerte più elevate), a tale utente è allocata una capacità pari alla capacità rimanente non allocata.
8. A norma del paragrafo 7 e fatto salvo il paragrafo 9, se due o più offerte presentano lo stesso prezzo di offerta, e il quantitativo di capacità restante richiesta nell'ambito di tali offerte supera il rimanente quantitativo non allocato, quest'ultimo quantitativo è allocato proporzionalmente ai quantitativi richiesti per ciascuna delle offerte.
9. Nel caso in cui il quantitativo da allocare per un'offerta a norma dei paragrafi 6, 7 o 8 sia inferiore al quantitativo minimo di capacità conformemente al paragrafo 3, lettera e), l'offerta è considerata respinta e si effettua una nuova allocazione tra le offerte di prezzo uguale a norma del paragrafo 8, oppure si effettua un'allocazione nel quadro della successiva offerta di prezzo, a norma del paragrafo 6.
10. Qualora il rimanente quantitativo da allocare per qualsiasi offerta a norma dei paragrafi 6, 7, 8 o 9 sia pari a zero, nessuna ulteriore capacità è allocata alle restanti offerte. Tali offerte sono considerate respinte.
11. Il prezzo di aggiudicazione è definito come il prezzo dell'offerta selezionata più bassa se la domanda supera l'offerta al prezzo di riserva. In tutti gli altri casi, il prezzo di aggiudicazione è pari al prezzo di riserva. Gli utenti della rete vincitori sono tenuti a pagare il prezzo di aggiudicazione dell'asta specifica, che può essere un prezzo fisso o variabile, secondo gli approcci di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/460, oltre ad eventuali spese ulteriori applicabili nel momento in cui la capacità loro allocata può essere utilizzata.

#### CAPO IV


### AGGREGAZIONE DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI INTERCONNESSIONE

#### Articolo 19

#### Prodotti di capacità aggregata

I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti offrono congiuntamente prodotti di capacità aggregata, in base ai seguenti principi:

1. su entrambi i lati di un punto di interconnessione tutta la capacità continua è offerta come capacità aggregata nella misura in cui vi è capacità continua o incrementale disponibile su entrambi i lati del punto di interconnessione;




2. i gestori dei sistemi di trasporto offrono capacità per il prodotto di capacità standard pertinente su una piattaforma di prenotazione, in conformità dell'articolo 37, e conformemente alla procedura di allocazione applicabile, come indicato nel capo III;
3. la capacità aggregata che può essere offerta dai gestori dei sistemi di trasporto interessati in un punto di interconnessione è fissata tramite un'unica procedura di aggiudicazione;
4. gli utenti della rete rispettano le condizioni applicabili del/dei contratto/i di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati, a partire dal momento in cui la capacità di trasporto è contrattualizzata;
5. qualora vi sia più capacità continua disponibile in un lato di un punto di interconnessione rispetto all'altro lato per uno qualsiasi dei periodi in esame, il gestore del sistema di trasporto con più capacità continua disponibile può offrire tale capacità extra agli utenti della rete come prodotto disaggregato secondo il calendario delle aste e le regole seguenti:
  - a) se vi è un contratto esistente di trasporto disaggregato nell'altro lato del punto di interconnessione, la capacità può essere offerta su base disaggregata e non può superare il quantitativo e la durata del contratto di trasporto esistente dall'altro lato;
  - b) qualora non rientri nell'ambito di cui al paragrafo 5, lettera a), tale capacità extra può essere offerta per un periodo massimo di un anno;
6. qualsiasi capacità disaggregata allocata in conformità del paragrafo 5 può essere utilizzata e nominata come tale. Può anche essere oggetto di scambio sul mercato secondario;
7. i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti istituiscono una procedura di nomination congiunta per la capacità aggregata fornendo agli utenti della rete i mezzi per nominare i flussi della loro capacità aggregata mediante un'unica nomination;
8. gli obblighi di offrire capacità aggregata si applicano anche, nella misura in cui sono pertinenti, ai mercati di capacità secondari. Fatto salvo il paragrafo 1, la capacità originariamente allocata come capacità aggregata può essere rivenduta sul mercato secondario unicamente come capacità aggregata;
9. quando due o più punti di interconnessione collegano gli stessi due sistemi di entrata-uscita adiacenti, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti interessati offrono la capacità disponibile nei punti di interconnessione in un unico punto di interconnessione virtuale. Nel caso in cui più di due gestori dei sistemi di trasporto siano coinvolti, perché la capacità in uno o entrambi i sistemi di entrata-uscita è commercializzata da più di un gestore del sistema di trasporto, il punto di interconnessione virtuale comprende, nella misura del possibile, tutti i gestori dei sistemi di trasporto. In tutti i casi il punto di interconnessione virtuale è stabilito soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) la capacità tecnica complessiva nei punti di interconnessione virtuale è pari o superiore alla somma della capacità tecnica di ciascuno dei punti di interconnessione che contribuiscono ai punti di interconnessione virtuali;
  - b) essi facilitano il funzionamento economico ed efficiente del sistema, incluse, tra l'altro, le norme di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 715/2009.

I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti avviano l'analisi necessaria e istituiscono punti di interconnessione virtuali funzionali entro il 1° novembre 2018.

#### Articolo 20

##### **Allineamento delle principali condizioni contrattuali per i prodotti di capacità aggregata**

1. Entro il 6 gennaio 2018, l'ENTSO-G, previa consultazione delle parti interessate, redige un catalogo delle principali condizioni del/dei contratto/i di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto per i prodotti di capacità aggregata. L'ENTSO-G analizza i contratti di trasporto esistenti, individuando e classificando le differenze in relazione alle principali condizioni e i motivi di tali divergenze, e pubblica i risultati in una relazione.



2. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1, l'ENTSO-G, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della relazione e previa consultazione delle parti interessate, elabora e pubblica un modello delle principali condizioni contrattuali, che copre le disposizioni contrattuali non interessate da divergenze sostanziali fra principi di diritto nazionale o giurisprudenziali, per l'offerta di prodotti di capacità aggregata.
3. L'Agenzia, tenuti in debita considerazione i pareri delle autorità nazionali di regolamentazione, formula un parere sul modello delle principali condizioni entro un ulteriore periodo di tre mesi. Tenendo conto del parere dell'Agenzia, l'ENTSO-G pubblica sul proprio sito web il modello finale delle principali condizioni al più tardi tre mesi dopo aver ricevuto il parere dell'Agenzia.
4. Dopo la pubblicazione del modello finale delle principali condizioni, i gestori dei sistemi di trasporto, previa approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, possono applicare le condizioni stabilite nel modello ai nuovi contratti relativi a prodotti di capacità aggregata.

#### Articolo 21

### Aggregazione nel caso di contratti di trasporto esistenti

1. Gli utenti della rete che sono parti dei contratti di trasporto di capacità disaggregata nei rispettivi punti di interconnessione mirano a raggiungere un accordo sull'aggregazione della capacità mediante accordi contrattuali (di seguito «accordo di aggregazione»), conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 19. Tali utenti della rete e gestori dei sistemi di trasporto riferiscono alle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione riguardo a tutti gli accordi di aggregazione raggiunti da tutte le parti nell'ambito dei contratti di trasporto esistenti.
2. I gestori dei sistemi di trasporto che sono parti dei contratti di trasporto esistenti possono partecipare alle discussioni riguardanti l'accordo di aggregazione in qualsiasi momento, su invito degli utenti della rete che sono parti dei contratti di trasporto esistenti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i gestori dei sistemi di trasporto offrono un servizio gratuito di conversione della capacità agli utenti della rete titolari di capacità disaggregata sfasata su un lato di un punto di interconnessione. Tale servizio di conversione della capacità si applica a prodotti di capacità annua, trimestrale o mensile per capacità aggregata continua in tale punto di interconnessione che un utente della rete ha dovuto acquisire perché la capacità disaggregata offerta da un gestore del sistema di trasporto adiacente dall'altro lato del punto di interconnessione era insufficiente. Tale servizio è offerto su base non discriminatoria e impedisce l'applicazione agli utenti della rete di oneri aggiuntivi relativamente a capacità di cui sono già titolari. In particolare, i pagamenti per la parte di capacità aggregata contrattualizzata già detenuta da utenti della rete come capacità disaggregata sfasata sono limitati a un eventuale premio d'asta. Detto servizio si basa sul modello di conversione in corso di sviluppo da parte dell'ENTSO-G che dovrebbe essere ultimato entro il 1° ottobre 2017, previa consultazione delle parti interessate e dell'Agenzia. L'attuazione può essere agevolata dalla piattaforma o dalle piattaforme di prenotazione della capacità di cui all'articolo 37. L'uso di questo servizio è oggetto di comunicazione annuale alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.
4. Nel caso in cui un accordo di aggregazione sia concordato tra gli utenti della rete, i gestori dei sistemi di trasporto interessati al punto di interconnessione sono informati dalle parti di tale accordo di aggregazione previsto senza ritardi indebiti e si procede al trasferimento della capacità in questione. In ogni caso l'accordo di aggregazione è attuato nel rispetto delle condizioni generali dei relativi contratti di trasporto esistenti. Una volta che l'accordo di aggregazione è stato attuato, la capacità pertinente è considerata come capacità aggregata.
5. In ogni caso la durata degli accordi di aggregazione in materia di capacità aggregata nell'ambito della modifica dei contratti esistenti non supera la durata dei contratti di trasporto originari.
6. Tutta la capacità è aggregata nel più breve tempo possibile. I contratti di trasporto esistenti per la capacità disaggregata non possono essere rinnovati, prorogati o riportati dopo la loro data di scadenza. La relativa capacità diventa capacità disponibile a decorrere dalla data di scadenza dei contratti di trasporto.



## CAPO V

**Procedura di capacità incrementale***Articolo 22***Test economico**

1. Il test economico di cui al presente articolo è applicato dal gestore (o dai gestori) del sistema di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo quanto disposto da quest'ultima, per ciascun livello di offerta di un progetto di capacità incrementale, dopo che utenti della rete hanno assunto, nei confronti dei gestori dei sistemi di trasporto interessati, impegni vincolanti di acquisire capacità. Il test si compone dei seguenti parametri:

- a) il valore attuale degli impegni vincolanti di utenti della rete di acquisire capacità, calcolato come la somma attualizzata dei seguenti parametri:
  - i) la somma dei rispettivi prezzi di riferimento stimati, di un eventuale premio d'asta e di un eventuale premio minimo obbligatorio, moltiplicata per il quantitativo di capacità incrementale acquisita;
  - ii) la somma di un eventuale premio d'asta e di un eventuale premio minimo obbligatorio, moltiplicata per il quantitativo di capacità disponibile acquisita in combinazione con la capacità incrementale;
- b) il valore attuale dell'aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto associato alla capacità incrementale inclusa nel rispettivo livello di offerta, quale approvato dalla competente autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2;
- c) il fattore *f*.

2. L'esito dell'applicazione del test economico è:

- a) positivo, se il valore del parametro di cui al paragrafo 1, lettera a), è almeno pari alla quota del parametro di cui al paragrafo 1, lettera b), definita dal fattore *f*;
- b) negativo, se il valore del parametro di cui al paragrafo 1, lettera a), è inferiore alla quota del parametro di cui al paragrafo 1, lettera b), definita dal fattore *f*;

3. Un progetto di capacità incrementale viene avviato se il test economico ha esito positivo su entrambi i lati di un punto di interconnessione per almeno un livello di offerta comprendente capacità incrementale. Qualora il test economico abbia un esito positivo per più di un livello di offerta, si utilizza il livello di offerta con il maggior quantitativo di capacità per il quale si è avuto un esito positivo per procedere con la realizzazione del progetto di capacità incrementale verso la messa in servizio. Qualora nessun livello di offerta abbia esito positivo, la relativa procedura di capacità incrementale è chiusa.

*Articolo 23***Fattore *f***

1. Nell'applicazione del test economico di cui all'articolo 22, l'autorità nazionale di regolamentazione fissa il livello del fattore *f* per un determinato livello di offerta, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) il quantitativo della capacità tecnica riservata conformemente all'articolo 8, paragrafi 8 e 9;
- b) le externalità positive del progetto di capacità incrementale sul mercato, sulla rete di trasporto o su entrambi;
- c) la durata degli impegni vincolanti di utenti della rete di acquisire capacità rispetto alla vita utile del bene;
- d) la misura in cui si prevede che la domanda di capacità definita nel progetto di capacità incrementale possa mantenersi dopo la fine dell'orizzonte temporale utilizzato nel test economico.

2. Se il test economico ha esito positivo, i costi di investimento connessi alla capacità incrementale sono rispecchiati in un aumento dei ricavi consentiti o previsti in conformità alle norme nazionali vigenti.



## Articolo 24

**Combinazione in un test economico unico**

1. Al fine di agevolare l'offerta di prodotti di capacità aggregata, i singoli parametri per il test economico dei gestori dei sistemi di trasporto interessati per un determinato livello di offerta sono combinati in un test economico unico.
2. Il test economico unico si compone dei seguenti parametri:
  - a) il valore attuale degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità aggregata, che è pari alla somma dei valori di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), dei gestori dei sistemi di trasporto interessati;
  - b) la somma dei singoli valori attuali dell'aumento stimato dei ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto interessati che è attribuibile alla capacità incrementale di un rispettivo livello di offerta;
  - c) il fattore  $f$ , che definisce la quota del parametro di cui alla lettera b) che deve essere coperta dal parametro di cui alla lettera a) e consente a tutti i gestori dei sistemi di trasporto interessati, singolarmente, di coprire le loro rispettive quote definite in anticipo.
3. L'esito dell'applicazione del test economico unico è positivo allorché tutti i test economici sottostanti hanno esito positivo ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), tenendo conto di una possibile redistribuzione dei ricavi conformemente ai paragrafi 4 e 5. Negli altri casi, l'esito dell'applicazione del test economico unico è negativo.
4. Qualora una redistribuzione dei ricavi possa potenzialmente portare a una diminuzione del livello degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire la capacità necessaria per l'ottenimento di un esito positivo del test economico unico, i gestori dei sistemi di trasporto possono presentare alla competente autorità nazionale di regolamentazione, per approvazione coordinata, i meccanismi di redistribuzione dei ricavi derivanti dalla capacità incrementale.
5. Una redistribuzione dei ricavi può essere effettuata:
  - a) nell'ambito del processo di integrazione dei singoli parametri dei test economici in un test economico unico;
  - b) qualora il test economico unico abbia esito negativo e, allo stesso tempo, il livello degli impegni vincolanti degli utenti della rete di acquisire capacità sia superiore al minimo necessario per coprire il valore attuale singolo dell'aumento dei ricavi consentiti o previsti per almeno uno dei gestori dei sistemi di trasporto interessati.

## Articolo 25

**Obblighi di pubblicazione relativi al test economico**

1. Per ogni dato progetto di capacità incrementale, il o i gestori dei sistemi di trasporto trasmettono alla o alle competenti autorità nazionali di regolamentazione, per approvazione, le seguenti informazioni per ciascun livello di offerta:
  - a) i prezzi di riferimento stimati per l'orizzonte temporale dell'offerta iniziale di capacità incrementale utilizzati per il calcolo del parametro di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), in caso di applicazione, rispettivamente, di test economici distinti o di un test economico unico;
  - b) i parametri di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere da b) a c), e all'articolo 24, paragrafo 2, lettere da b) a c), in caso di applicazione, rispettivamente, di test economici distinti o di un test economico unico;
  - c) se del caso, l'intervallo in cui si situa il livello del premio minimo obbligatorio di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/460 per ciascun livello di offerta e punto di interconnessione applicato nella prima asta ed eventualmente in aste successive in cui è offerta capacità incrementale come stabilito all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/460.
2. In seguito all'approvazione da parte della o delle competenti autorità nazionali di regolamentazione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate dal o dai gestori dei sistemi di trasporto interessati in conformità all'articolo 28, paragrafo 3.


## Articolo 26

**Valutazione della domanda di mercato**

1. Immediatamente dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua almeno in ciascun anno dispari, i gestori dei sistemi di trasporto collaborano nei processi di valutazione della domanda di mercato relativa alla capacità incrementale e di conduzione di studi tecnici per progetti di capacità incrementale per i rispettivi punti di interconnessione congiunti. La prima valutazione della domanda è effettuata nel 2017 in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento.



2. Al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua almeno in ciascun anno dispari, i gestori dei sistemi di trasporto interessati su ogni lato del confine di un sistema di entrata-uscita elaborano relazioni comuni di valutazione della domanda di mercato, ciascuna delle quali riguarda tutti i punti di interconnessione di almeno un confine di sistema di entrata-uscita. La relazione di valutazione del mercato valuta la domanda potenziale di capacità incrementale di tutti gli utenti della rete a norma del paragrafo 8 e indica l'eventuale avvio di un progetto di capacità incrementale.
3. La relazione di valutazione della domanda di mercato è pubblicata in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese sui siti web dei gestori dei sistemi di trasporto interessati al più tardi 16 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua almeno in ciascun anno dispari.
4. L'ENTSO-G coordina e coadiuva il completamento delle relazioni di valutazione della domanda, anche fornendo un modello standard e pubblicando le relazioni sul proprio sito web.
5. Qualora utenti della rete esprimano domanda di capacità incrementale al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua negli anni pari, i gestori dei sistemi di trasporto interessati possono decidere di comune accordo di effettuare una valutazione della domanda di mercato anche in un anno pari, a condizione che:
  - a) la procedura di cui agli articoli da 26 a 30 possa essere conclusa prima dell'inizio del successivo ciclo di valutazione della domanda di cui al paragrafo 1 e
  - b) sia rispettato il calendario delle aste.
6. I gestori dei sistemi di trasporto prendono in considerazione, nella valutazione della domanda di mercato in corso, le indicazioni non vincolanti di domanda presentate al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua.
7. I gestori dei sistemi di trasporto possono prendere in considerazione le indicazioni non vincolanti di domanda trasmesse dopo il termine di cui al paragrafo 6 nella valutazione della domanda di mercato in corso, oppure nella successiva valutazione della domanda di mercato.
8. Le indicazioni non vincolanti di domanda di cui ai paragrafi 6 e 7 contengono almeno le seguenti informazioni:
  - a) i due o più sistemi di entrata-uscita adiacenti fra i quali è espressa la domanda di capacità incrementale — su uno o entrambi i lati di un punto di interconnessione — e la direzione richiesta;
  - b) l'anno o gli anni gas per cui è espressa una domanda di capacità incrementale;
  - c) il quantitativo di capacità richiesto tra i rispettivi sistemi di entrata-uscita;
  - d) informazioni su indicazioni non vincolanti di domanda che sono state o saranno trasmesse ad altri gestori dei sistemi di trasporto, ove tali indicazioni siano collegate fra loro, come ad esempio la domanda di capacità in diversi punti di interconnessione collegati.
9. Gli utenti della rete indicano se la loro domanda è soggetta a condizioni relativamente al paragrafo 8, lettere da a) a d).
10. I gestori dei sistemi di trasporto rispondono a indicazioni non vincolanti di domanda entro 16 settimane dall'inizio delle aste annuali di capacità annua o entro 8 settimane dal ricevimento delle indicazioni di domanda conformemente al paragrafo 7. La risposta contiene almeno i seguenti elementi:
  - a) se la domanda indicata possa o meno essere presa in considerazione dal gestore del sistema di trasporto nella procedura in corso; oppure
  - b) se, nel caso di indicazioni di domanda in conformità al paragrafo 7, queste siano o meno sufficienti per prendere in considerazione l'avvio di una procedura di capacità incrementale ai sensi del paragrafo 5; oppure
  - c) in quale relazione di valutazione della domanda di mercato di cui al paragrafo 3 la domanda indicata sarà valutata, a condizione che, motivatamente, la domanda indicata non possa essere presa in considerazione ai sensi delle lettere a) o b).
11. I gestori dei sistemi di trasporto possono esigere il pagamento di corrispettivi per le attività risultanti dalla trasmissione di indicazioni non vincolanti di domanda. Tali corrispettivi rispecchiano i costi amministrativi relativi alla trasmissione delle indicazioni di domanda e sono soggetti all'approvazione della competente autorità nazionale di regolamentazione e pubblicati sul sito web del gestore del sistema di trasporto. Essi sono rimborsati al rispettivo utente della rete in caso di esito positivo del test economico per almeno un livello di offerta che comprende capacità incrementale al rispettivo punto di interconnessione.



12. La relazione di valutazione della domanda di mercato tiene conto dei seguenti criteri:
- a) se il piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione individui o meno una carenza di capacità fisica per cui una regione specifica soffre di approvvigionamento insufficiente in un ragionevole scenario di picco e ove l'offerta di capacità incrementale nel punto di interconnessione in questione potrebbe rimediare a tale carenza; oppure se un piano nazionale di sviluppo della rete individui o meno un bisogno concreto e costante di trasporto fisico;
  - b) se nell'asta annuale di capacità annua per l'anno in cui potrebbe essere offerta per la prima volta capacità incrementale e nei tre anni successivi non è disponibile alcun prodotto di capacità standard annua che collega due sistemi di entrata-uscita adiacenti, perché tutta la capacità è già stata acquisita;
  - c) se utenti della rete hanno trasmesso indicazioni non vincolanti di domanda per richiedere capacità incrementale per diversi anni consecutivi e sono stati esauriti tutti gli altri mezzi economicamente efficienti per massimizzare la disponibilità della capacità esistente.
13. Nella relazione di valutazione della domanda di mercato figurano almeno i seguenti elementi:
- a) una conclusione sull'opportunità o meno di avviare un progetto di capacità incrementale;
  - b) le indicazioni non vincolanti di domanda aggregata ricevute al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua dell'anno di pubblicazione della rispettiva relazione di valutazione della domanda;
  - c) le indicazioni non vincolanti di domanda aggregata trasmesse dopo il termine di cui al paragrafo 6 durante la precedente procedura di capacità incrementale qualora tali indicazioni non siano state prese in considerazione nella precedente valutazione della domanda;
  - d) le indicazioni non vincolanti di domanda aggregata trasmesse a norma del paragrafo 7 che i gestori dei sistemi di trasporto abbiano deciso di prendere in considerazione nella valutazione della domanda di mercato in corso;
  - e) una valutazione del quantitativo, della direzione e della durata previsti della domanda di capacità incrementale ai punti di interconnessione con ciascun sistema di entrata-uscita adiacente o con interconnettori;
  - f) una conclusione sull'opportunità di svolgere studi tecnici su progetti di capacità incrementale, specificando per quali punti di interconnessione e per quale livello di domanda previsto;
  - g) un calendario provvisorio per il progetto di capacità incrementale, gli studi tecnici e la consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 3;
  - h) una conclusione su quali eventuali corrispettivi saranno introdotti conformemente al paragrafo 10;
  - i) i tipi e, se disponibili, l'entità globale delle indicazioni di domanda condizionata ai sensi del paragrafo 9;
  - j) le modalità con cui i gestori dei sistemi di trasporto intendono applicare l'articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda la limitazione del numero di anni offerti nelle aste annuali di capacità annua durante la procedura incrementale.
14. I gestori dei sistemi di trasporto e le competenti autorità nazionali di regolamentazione pubblicano i rispettivi punti di contatto per i progetti di capacità incrementale avviati alla pubblicazione della relazione di valutazione della domanda di mercato e aggiornano regolarmente tale informazione per tutta la durata del progetto.

#### Articolo 27

#### Fase di progettazione

1. La fase di progettazione inizia il giorno successivo alla data di pubblicazione della relazione di valutazione della domanda di mercato, se detta relazione individua una domanda di progetti di capacità incrementale.
2. I gestori dei sistemi di trasporto attivi nel rispettivo punto di interconnessione svolgono studi tecnici per progetti di capacità incrementale, onde definire il progetto di capacità incrementale e livelli di offerta coordinati sulla base della fattibilità tecnica e delle relazioni di valutazione della domanda di mercato.



3. Al più tardi 12 settimane dopo l'inizio della fase di progettazione, i gestori dei sistemi di trasporto interessati svolgono una consultazione pubblica congiunta sul progetto di proposta di progetto almeno in una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese, per un minimo di 1 mese e un massimo di 2 mesi. Detti operatori adottano tutti i provvedimenti opportuni per assicurare un coordinamento transfrontaliero.

La consultazione copre almeno i seguenti elementi:

- a) una descrizione del progetto di capacità incrementale, compresa una stima dei costi;
- b) i livelli di offerta dei prodotti di capacità aggregata nel punto di interconnessione;
- c) se del caso, sulla base delle indicazioni di domanda condizionata ricevute, il meccanismo alternativo di allocazione proposto dai gestori dei sistemi di trasporto, con la relativa motivazione;
- d) un calendario provvisorio del progetto di capacità incrementale;
- e) le regole e le condizioni generali che un utente della rete deve accettare per partecipare alla fase vincolante di allocazione della capacità della procedura di capacità incrementale e avere accesso alla capacità, comprese eventuali garanzie da fornire, e le modalità contrattuali di risposta all'eventualità di ritardi nella fornitura di capacità o di perturbazioni al progetto;
- f) qualora si segua un approccio di prezzo fisso per il progetto di capacità incrementale, gli elementi IND e RP di cui all'articolo 24, lettera b), del regolamento (UE) 2017/460;
- g) il livello di impegni degli utenti, espressi con una stima del fattore  $f$  applicato a norma dell'articolo 23, proposto e successivamente approvato dalle autorità nazionali di regolamentazione interessate dopo aver consultato i gestori dei sistemi di trasporto;
- h) le eventuali ulteriori indicazioni di domanda ricevute in conformità all'articolo 26, paragrafo 7;
- i) se la capacità incrementale potrebbe o meno comportare una diminuzione significativa e prolungata dell'utilizzazione di altre infrastrutture del gas non ammortizzate nei medesimi sistemi di entrata-uscita o in sistemi di entrata-uscita adiacenti, oppure lungo la medesima rotta di trasporto del gas.

4. Nel processo di progettazione di livelli di offerta coordinati, i gestori dei sistemi di trasporto cooperano strettamente con le autorità nazionali di regolamentazione interessate e assicurano un coordinamento transfrontaliero per consentire offerte di capacità incrementale in forma di prodotti aggregati. La proposta di progetto e la progettazione di livelli di offerta coordinati tengono conto dei risultati della consultazione di cui al paragrafo 3.

#### Articolo 28

### Approvazione e pubblicazione

1. In seguito alla consultazione e alla finalizzazione della fase di progettazione di un progetto di capacità incrementale a norma dell'articolo 27, i gestori dei sistemi di trasporto interessati trasmettono la proposta di progetto di capacità incrementale alle competenti autorità nazionali di regolamentazione per approvazioni coordinate. La proposta di progetto è anche pubblicata dai gestori dei sistemi di trasporto interessati in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese e comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) tutti i livelli di offerta, in modo da rispecchiare l'ampiezza della domanda di capacità incrementale prevista nei punti di interconnessione interessati in conseguenza dei processi di cui all'articolo 26 e all'articolo 27, paragrafo 3;
- b) le regole e le condizioni generali che un utente della rete deve accettare per partecipare alla fase vincolante di allocazione della capacità della procedura di capacità incrementale e avere accesso alla capacità, comprese eventuali garanzie da fornire, e le modalità contrattuali di risposta all'eventualità di ritardi nella fornitura di capacità o di perturbazioni al progetto;
- c) il calendario del progetto di capacità incrementale, comprese eventuali modifiche apportate dopo la consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e le misure adottate per prevenire i ritardi e ridurne al minimo l'impatto;
- d) i parametri di cui all'articolo 22, paragrafo 1;



- e) se può o meno essere richiesto un orizzonte temporale prorogato per motivi eccezionali per l'acquisizione di capacità per un periodo supplementare di un massimo di 5 anni oltre l'allocazione di un massimo di 15 anni dopo l'inizio dell'uso in esercizio, in conformità all'articolo 30;
- f) se del caso, il meccanismo alternativo di allocazione proposto con la sua motivazione a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, nonché le condizioni approvate dal gestore del sistema di trasporto per la fase vincolante a norma dell'articolo 30, paragrafo 3;
- g) qualora si segua un approccio di prezzo fisso per il progetto di capacità incrementale, gli elementi di cui all'articolo 24, lettera b), del regolamento (UE) 2017/460.

2. Entro sei mesi dal ricevimento della proposta di progetto completa da parte dell'ultima delle autorità di regolamentazione competenti, queste ultime autorità nazionali di regolamentazione pubblicano decisioni coordinate sulla proposta di progetto di cui al paragrafo 1 in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese. Dette decisioni sono motivate. Le autorità nazionali di regolamentazione si comunicano reciprocamente l'avvenuto ricevimento della proposta di progetto e la relativa completezza, al fine di determinare l'inizio del periodo di sei mesi.

Nel preparare la propria decisione, ciascuna autorità nazionale di regolamentazione prende in considerazione il parere delle altre autorità nazionali di regolamentazione interessate. In ogni caso, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto delle eventuali conseguenze negative per la concorrenza o per l'efficace funzionamento del mercato interno del gas associate ai progetti di capacità incrementale interessati.

Se un'autorità nazionale di regolamentazione si oppone alla proposta di progetto presentata, essa ne informa le altre autorità nazionali di regolamentazione interessate nel più breve tempo possibile. In una situazione siffatta, tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate prendono tutti i provvedimenti opportuni per collaborare in vista di raggiungere un accordo comune.

Se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di raggiungere un accordo sul meccanismo alternativo di allocazione proposto entro la fine del periodo di sei mesi di cui al primo comma, l'Agenzia decide in merito al meccanismo alternativo di allocazione da attuare, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.

3. All'atto della pubblicazione delle decisioni delle competenti autorità nazionali di regolamentazione a norma del paragrafo 2 e non oltre due mesi prima dell'offerta di capacità incrementale all'asta annuale di capacità annua, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano congiuntamente un avviso in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese contenente le seguenti informazioni minime:

- a) le informazioni di cui al paragrafo 1 quali approvate dalle autorità nazionali di regolamentazione;
- b) un modello del contratto o dei contratti relativi alla capacità offerta.

#### Articolo 29


### Messa all'asta della capacità incrementale

1. Subordinatamente al completamento delle fasi di cui all'articolo 27, i gestori dei sistemi di trasporto interessati offrono la capacità incrementale insieme con la rispettiva capacità disponibile nell'asta annuale di capacità annua in forma di prodotti aggregati standard in aste aperte di prezzo ascendente a norma dell'articolo 17 come procedura standard e in conformità all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, e all'articolo 19.

2. Le aste per i rispettivi livelli di offerta sono condotte in parallelo e in modo indipendente l'una dall'altra in conformità all'articolo 17 e fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2. Sono messi all'asta solo livelli di offerta coordinati.

3. Al fine di ridurre al minimo i potenziali premi d'asta e di ottenere un esito positivo del test economico per il livello di offerta più elevato possibile, una nuova asta può essere avviata un'unica volta, esclusivamente se:

- a) i gestori dei sistemi di trasporto avevano stabilito almeno due livelli di offerta prima dell'inizio delle aste di cui al paragrafo 2;



- b) almeno un livello di offerta è stato respinto e il relativo test economico ha avuto esito negativo;
- c) il livello di offerta immediatamente inferiore al minor livello di offerta respinto ha avuto un test economico di esito positivo ed è stato liquidato con un premio d'asta per almeno un prodotto di capacità standard annua.

Se tali condizioni sono soddisfatte, la nuova asta può essere avviata per il minor livello di offerta respinto di cui alla lettera b).

- 4. Se la nuova asta non si traduce in un esito positivo del test economico, i risultati di allocazione dell'asta originaria di cui alla lettera c) prevalgono in conformità all'articolo 17, paragrafi 20 e 21.

#### Articolo 30

##### Principi relativi ai meccanismi alternativi di allocazione

1. Un meccanismo alternativo di allocazione copre un massimo di 15 anni dopo l'inizio dell'uso in esercizio. Se il test economico ha avuto esito negativo sulla base di prenotazioni a 15 anni, le autorità nazionali di regolamentazione possono, in via eccezionale, prorogare l'orizzonte temporale di un massimo di 5 anni supplementari.

2. Può essere impiegato un meccanismo alternativo di allocazione della capacità, previa approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione, se è ragionevole desumere dalla valutazione della domanda del mercato a norma dell'articolo 26 o dalla consultazione definita all'articolo 27, paragrafo 3, che l'asta aperta di prezzo ascendente non è idonea e che il progetto di capacità incrementale soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

- a) il progetto comporta la partecipazione di più di due sistemi di entrata-uscita e le offerte sono richieste in diversi punti di interconnessione durante la procedura di allocazione;

- b) sono richieste offerte con durata superiore a un anno.

3. In un meccanismo alternativo di allocazione gli utenti della rete possono presentare offerte vincolanti condizionate per acquisire capacità subordinatamente al rispetto di una o più delle seguenti condizioni specificate dagli operatori del sistema di trasporto nella proposta di progetto approvata a norma dell'articolo 28, paragrafo 1:

- a) impegni in collegamento con impegni in altri punti di interconnessione o ad esclusione di questi ultimi;

- b) impegni per una serie di diversi prodotti di capacità standard annua in un punto di interconnessione;

- c) impegni subordinati all'allocazione di un quantitativo di capacità specifico o minimo.

4. Il meccanismo alternativo di allocazione è soggetto all'approvazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione interessate conformemente all'articolo 28, paragrafo 2. Il meccanismo è trasparente e non discriminatorio, ma può consentire l'assegnazione di un ordine di priorità delle durate di prenotazione o delle offerte per quantitativi di capacità maggiori per un prodotto di capacità standard annua.

5. Se si stabilisce un ordine prioritario per la durata delle prenotazioni o per offerte per quantitativi di capacità maggiori, le autorità nazionali di regolamentazione decidono in merito alla riserva di un quantitativo non inferiore al 10 % e non superiore al 20 % della capacità tecnica in ciascun punto di interconnessione nell'applicare l'articolo 8, paragrafo 8. La capacità così riservata è offerta in conformità all'articolo 8, paragrafo 7.

#### Articolo 31

##### Disposizioni transitorie

In caso di progetti di capacità incrementale avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli da 26 a 30 sono di applicazione, salvo se detti progetti hanno ottenuto le pertinenti autorizzazioni per l'allocazione della capacità da parte delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione entro il 1° agosto 2017.



## CAPO VI

## CAPACITÀ INTERROMPIBILE

## Articolo 32

**Allocazione di servizi interrompibili**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i gestori dei sistemi di trasporto possono offrire prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile di durata superiore a un giorno soltanto se il corrispondente prodotto di capacità standard mensile, trimestrale o annua per la capacità continua è stato venduto con un premio d'asta, è stato esaurito o non è stato offerto.
2. I gestori dei sistemi di trasporto offrono un prodotto di capacità giornaliera per la capacità interrompibile in entrambe le direzioni nei punti di interconnessione in cui il rispettivo prodotto di capacità standard per la capacità continua è stato interamente venduto su base day-ahead o non è stato offerto. Nei punti di interconnessione unidirezionale in cui la capacità continua è offerta solo in una direzione, i gestori dei sistemi di trasporto offrono almeno un prodotto giornaliero di capacità interrompibile nella direzione inversa.
3. L'eventuale capacità interrompibile offerta non può costituire un limite al quantitativo di capacità continua offerta. I gestori dei sistemi di trasporto non riservano capacità che può essere offerta come capacità continua al fine di offrirla come capacità interrompibile.
4. Nella misura in cui sono offerti prodotti di capacità interrompibile diversi dai prodotti giornalieri, gli stessi prodotti di capacità standard per la capacità continua si applicano anche per la capacità interrompibile in termini di durata dei prodotti.
5. Nella misura in cui è offerta, la capacità interrompibile è allocata mediante una procedura d'asta, ad eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera.
6. La capacità interrompibile infragiornaliera è allocata tramite la procedura di over-nomination.
7. La capacità interrompibile infragiornaliera è allocata unicamente quando la capacità continua, sia tecnica, sia supplementare, è stata esaurita.
8. Laddove si indicano aste per un qualsiasi prodotto interrompibile di durata maggiore a quella infragiornaliera, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, se dispongono dell'informazione, i quantitativi di capacità interrompibile offerti prima dell'inizio della procedura d'asta.
9. Se offerta, la capacità interrompibile è allocata mediante un'asta separata dopo che la capacità continua di pari durata è stata allocata, ma prima dell'inizio dell'asta di capacità continua con una durata più breve, con l'eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera.
10. Se realizzate, le aste di capacità interrompibile sono condotte secondo gli stessi principi e tempi di attuazione applicabili alla capacità continua. Le date d'asta specifiche per le aste di capacità interrompibile sono dettagliate nel calendario delle aste, ad eccezione della capacità interrompibile infragiornaliera. Per le aste annuali di capacità annua, le aste annuali di capacità trimestrale e tutte le aste rolling di capacità mensile, i gestori dei sistemi di trasporto informano gli utenti della rete del quantitativo di capacità interrompibile da offrire una settimana prima dell'inizio dell'asta. Qualora un'asta di capacità continua non si sia conclusa alla data di inizio prevista per le aste di capacità interrompibile, queste ultime aprono al più tardi il giorno lavorativo successivo alla chiusura delle rispettive aste di capacità continua. In simili casi, qualsiasi modifica dei quantitativi offerti è comunicata almeno 12 ore prima dell'inizio della rispettiva asta di capacità interrompibile.

## Articolo 33

**Tempi di interruzione minimi**

1. La capacità interrompibile ha tempi minimi di interruzione, che sono decisi congiuntamente dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti.
2. Il lasso di tempo minimo di interruzione predefinito per una determinata ora gas corrisponde a quarantacinque minuti a decorrere dall'inizio del ciclo di re-nomination per l'ora gas in questione. Se due gestori dei sistemi di trasporto desiderano abbreviare i tempi di interruzione, qualsiasi accordo connesso concluso tra i gestori dei sistemi di trasporto è soggetto all'approvazione della competente autorità nazionale di regolamentazione.



*Articolo 34***Coordinamento della procedura di interruzione**

Il gestore del sistema di trasporto che avvia l'interruzione ne informa il gestore del sistema di trasporto adiacente. I gestori dei sistemi di trasporto adiacenti lo notificano ai loro rispettivi utenti della rete interessati non appena possibile, ma tenendo debitamente conto dell'affidabilità delle informazioni.

*Articolo 35***Sequenza definita delle interruzioni**

1. L'ordine in cui sono effettuate le interruzioni, se il totale delle nomination supera il quantitativo di gas che può confluire in un certo punto di interconnessione, è determinato in base alla marcatura temporale contrattuale dei rispettivi contratti di trasporto su base interrompibile. In caso di interruzione, i contratti di trasporto che entrano in vigore precedentemente prevalgono sui contratti di trasporto che entrano in vigore successivamente.
2. Se, dopo aver applicato la procedura di cui al paragrafo 1, due o più nomination sono classificate nella stessa posizione nell'ordine di interruzione e il gestore del sistema di trasporto non interrompe tutte le nomination, si applica una riduzione proporzionale di tali nomination specifiche.
3. Per conciliare le differenze tra i vari servizi di capacità interrompibile all'interno dell'Unione, i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti applicano e coordinano le procedure congiunte di cui al presente articolo, attuandole punto di interconnessione per punto di interconnessione.

*Articolo 36***Motivi delle interruzioni**

I gestori dei sistemi di trasporto stabiliscono i motivi delle interruzioni direttamente nei loro contratti di trasporto per la capacità interrompibile o nelle condizioni generali che disciplinano tali contratti. I motivi per le interruzioni possono includere, tra l'altro, qualità del gas, pressione, temperatura, modelli di flusso, uso di contratti per la capacità continua, manutenzione, limiti a monte o a valle, obblighi di servizio pubblico e di gestione della capacità derivanti da procedure di gestione della congestione.

## CAPO VII

**PIATTAFORME DI PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ***Articolo 37***Piattaforme di prenotazione della capacità**

1. I gestori dei sistemi di trasporto applicano il presente regolamento mediante l'offerta di capacità tramite un'unica piattaforma di prenotazione basata sul web e comune o tramite un numero limitato di esse. I gestori dei sistemi di trasporto possono far funzionare tali piattaforme autonomamente o mediante una parte concordata che, se necessario, agisce per conto dei gestori nei confronti degli utenti della rete.
2. Alle piattaforme di prenotazione comuni si applicano le seguenti norme:
  - a) sono di applicazione le norme e le procedure di offerta e allocazione della capacità totale in conformità del capo III;
  - b) l'istituzione di una procedura per offrire capacità aggregata continua conformemente al capo IV è prioritaria;
  - c) sono fornite agli utenti della rete le funzionalità per offrire ed ottenere capacità secondaria;
  - d) al fine di utilizzare i servizi delle piattaforme di prenotazione, gli utenti della rete hanno accesso e si conformano a tutti i requisiti giuridici e contrattuali pertinenti che consentono loro di prenotare e utilizzare la capacità nella rete pertinente dei gestori dei sistemi di trasporto detentori di un contratto di trasporto;
  - e) la capacità in un singolo punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale è offerta su un'unica piattaforma di prenotazione, ma un gestore del sistema di trasporto può offrire capacità in diversi punti di interconnessione o punti di interconnessione virtuali, oppure mediante diverse piattaforme di prenotazione.



3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i gestori dei sistemi di trasporto raggiungono un accordo contrattuale di utilizzo di una piattaforma di prenotazione unica per offrire capacità sui due lati dei rispettivi punti di interconnessione o punti di interconnessione virtuali. Qualora i gestori dei sistemi di trasporto non raggiungano un accordo entro tale termine, essi deferiscono immediatamente la questione alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione selezionano quindi, congiuntamente ed entro un ulteriore periodo di sei mesi dalla data del deferimento, la piattaforma di prenotazione unica per un periodo non superiore a tre anni. Se le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di selezionare congiuntamente una piattaforma di prenotazione unica entro sei mesi dalla data del deferimento, si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. L'Agenzia decide in merito alla piattaforma di prenotazione da utilizzare, per un periodo non superiore a tre anni, allo specifico punto di interconnessione o punto di interconnessione virtuale.

4. Qualora la selezione della piattaforma di prenotazione in un punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale sia stata effettuata dalle autorità nazionali di regolamentazione o dall'Agenzia, i gestori dei sistemi di trasporto raggiungono un accordo contrattuale sull'utilizzo di una piattaforma di prenotazione entro la fine del periodo di cui all'ultima frase del paragrafo 3, per il quale le autorità nazionali di regolamentazione o l'Agenzia hanno effettuato la selezione. Se non viene raggiunto un accordo contrattuale, è riavviata la procedura di cui al paragrafo 3.

5. L'istituzione di una piattaforma di prenotazione unica comune o di un numero limitato di esse facilita e semplifica la prenotazione di capacità nei punti di interconnessione in tutta l'Unione a beneficio degli utenti della rete. Se del caso, l'ENTSO-G e l'Agenzia contribuiscono a facilitare questo processo.

6. Per gli aumenti della capacità tecnica, i risultati dell'allocazione sono pubblicati sulla piattaforma di prenotazione utilizzata per la messa all'asta di capacità esistente e di nuova capacità realizzata dove attualmente non ne esiste alcuna, su una piattaforma di prenotazione comune concordata dai pertinenti gestori dei sistemi di trasporto.

#### CAPO VIII

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 38

#### Controllo dell'attuazione

1. Al fine di assistere l'Agenzia nei suoi compiti di controllo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ENTSO-G controlla e analizza il modo in cui i gestori dei sistemi di trasporto attuano il presente regolamento in conformità all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. In particolare, l'ENTSO-G assicura la completezza e la correttezza di tutte le informazioni pertinenti trasmesse dai gestori dei sistemi di trasporto. L'ENTSO-G trasmette dette informazioni all'Agenzia entro il 31 marzo 2019.

2. I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono all'ENTSO-G tutte le informazioni da questo richieste per ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2018.

3. L'ENTSO-G e l'Agenzia garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

4. Entro il 6 aprile 2019, l'Agenzia, nell'ambito dei suoi compiti di controllo, riferisce sulle condizionalità stabilite nei contratti relativi a prodotti di capacità standard per la capacità continua, tenendo conto dei loro effetti sull'uso efficiente della rete e sull'integrazione dei mercati del gas dell'Unione. Nella sua valutazione l'Agenzia è coadiuvata dalle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione e dai gestori dei sistemi di trasporto.

##### Articolo 39

#### Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 984/2013 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.



*Articolo 40***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

17CE1118



**REGOLAMENTO (UE) 2017/460 DELLA COMMISSIONE****del 16 marzo 2017****che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) In linea con il regolamento (CE) n. 715/2009, è necessario istituire un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas e fissare norme a livello di Unione volte a contribuire all'integrazione del mercato, a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e a promuovere l'interconnessione tra le reti del gas.
- (2) Per conseguire detti obiettivi è fondamentale aumentare la trasparenza delle strutture tariffarie per il trasporto del gas e delle procedure utilizzate per fissarle. È pertanto necessario stabilire i requisiti per la pubblicazione delle informazioni relative alla determinazione dei ricavi dei gestori dei sistemi di trasporto e al calcolo delle diverse tariffe di trasporto e non di trasporto. Detti requisiti dovrebbero consentire agli utenti della rete di comprendere meglio le tariffe fissate per i servizi di trasporto e i servizi non di trasporto, nonché quali variazioni hanno subito e possono subire e in che modo sono fissate. Inoltre, gli utenti della rete dovrebbero essere in grado di comprendere i costi alla base delle tariffe di trasporto e di prevedere ragionevolmente l'entità di queste ultime. I requisiti di trasparenza stabiliti nel presente regolamento armonizzano ulteriormente la norma di cui all'allegato I, punto 3.1.2, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2009.
- (3) Da quando è stato introdotto il concetto di sistema di entrata-uscita con il regolamento (CE) n. 715/2009, i costi di trasporto non sono più direttamente associati a una rotta specifica perché la capacità di entrata e la capacità di uscita possono essere contrattualizzate separatamente e il gas per gli utenti della rete può essere trasportato da qualsiasi punto di entrata a qualsiasi punto di uscita. In tale contesto, il gestore del sistema di trasporto decide qual è il modo più efficiente per gestire i flussi di gas attraverso il sistema. Pertanto, al fine di conseguire e assicurare un livello ragionevole di corrispondenza ai costi e prevedibilità dei costi in un sistema di questo tipo, è necessario basare le tariffe di trasporto su una metodologia dei prezzi di riferimento che utilizzi driver di costo specifici. Si dovrebbero definire principi guida affinché la metodologia applicata sia coerente e trasparente. La consultazione sulla metodologia dei prezzi di riferimento proposta dovrebbe essere resa obbligatoria. Se la metodologia dei prezzi di riferimento proposta è diversa dalla metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità, quest'ultima dovrebbe essere utilizzata come elemento controfattuale per il confronto con la metodologia proposta.
- (4) Al fine di evitare il doppio addebito per il trasporto da e verso gli impianti di stoccaggio, il presente regolamento dovrebbe prevedere uno sconto minimo che riconosca il contributo generale dell'infrastruttura alla flessibilità del sistema e alla sicurezza dell'approvvigionamento. Gli impianti di stoccaggio con accesso diretto ai sistemi di trasporto di due o più gestori dei sistemi di trasporto in sistemi di entrata-uscita direttamente connessi, o contemporaneamente a un sistema di trasporto e a un sistema di distribuzione, consentono il trasporto del gas tra sistemi direttamente connessi. L'applicazione di uno sconto ai punti di entrata da o di uscita verso gli impianti di stoccaggio nei casi in cui tali impianti sono utilizzati per trasportare il gas tra sistemi direttamente connessi avvantaggerebbe questi utenti della rete rispetto ad altri utenti della rete che prenotano prodotti di capacità senza sconto ai punti di interconnessione o utilizzano impianti di stoccaggio per trasportare il gas all'interno dello stesso sistema. È opportuno che il presente regolamento introduca meccanismi volti a evitare tali discriminazioni.
- (5) Al fine di promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento, è opportuno considerare la concessione di sconti per i punti di entrata dagli impianti GNL e presso i punti di entrata da e i punti di uscita verso le infrastrutture sviluppate con l'intento di porre fine all'isolamento degli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi sistemi di trasporto del gas.

<sup>(1)</sup> GUL 211 del 14.8.2009, pag. 36.



- (6) I gestori dei sistemi di trasporto in determinati sistemi di entrata-uscita trasportano molto più gas negli altri sistemi di quanto ne venga destinato al consumo nel proprio sistema di entrata-uscita. Di conseguenza, le metodologie dei prezzi di riferimento dovrebbero prevedere garanzie per proteggere tali clienti vincolati dai rischi connessi ai grandi flussi di transito.
- (7) Al fine di promuovere la stabilità delle tariffe di trasporto per gli utenti della rete, favorire la stabilità finanziaria ed evitare ripercussioni negative sui ricavi e sulle posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto, dovrebbero essere definiti principi per la perequazione dei ricavi.
- (8) Inoltre, dovrebbero essere stabilite norme relative ai principi tariffari per la capacità incrementale realizzata secondo criteri di mercato seguendo la procedura di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) 2017/459 <sup>(1)</sup> della Commissione. Nel caso in cui la realizzazione della capacità incrementale comporti un livello di sussidi incrociati che non può essere giustificato, in quanto i clienti vincolati sarebbero esposti a gran parte del rischio-volume, il presente regolamento dovrebbe prevedere meccanismi per limitare tale rischio.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte non esentata delle nuove grandi infrastrutture alle quali sia stata concessa, a norma dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, una deroga alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della medesima direttiva. Nei casi in cui la peculiarità degli interconnettori è stata riconosciuta a livello europeo mediante la deroga prevista dall'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE o con altri mezzi, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la facoltà di concedere una deroga alle prescrizioni del presente regolamento che comprometterebbero il funzionamento efficiente di tali interconnettori.
- (10) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione e nazionali in materia di concorrenza, in particolare i divieti di accordi restrittivi (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e di abuso di posizione dominante (articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Le strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas dovrebbero essere concepite in modo tale da evitare la preclusione dei mercati a valle di approvvigionamento del gas.
- (11) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasporto tengano conto delle buone prassi e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione del presente regolamento. Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le norme sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas siano attuate nella maniera più efficace in tutta l'Unione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### Oggetto

Il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce le norme sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, comprese le norme sull'applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, sugli obblighi di consultazione e pubblicazione associati e sul calcolo dei prezzi di riserva per prodotti di capacità standard.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).



## Articolo 2

**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica a tutti i punti di entrata e a tutti i punti di uscita delle reti di trasporto del gas, ad eccezione del capo III, del capo V, del capo VI, articolo 28 e articolo 31, paragrafi 2 e 3, e del capo IX, che si applicano unicamente ai punti di interconnessione. Il capo III, il capo V, il capo VI, articolo 28, e il capo IX si applicano ai punti di entrata da paesi terzi o ai punti di uscita verso paesi terzi, o a entrambi, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione decida di applicare il regolamento (UE) 2017/459 a tali punti.
2. Il presente regolamento non si applica negli Stati membri che beneficiano della deroga di cui all'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE, per la durata di tale deroga.

## Articolo 3


**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009, all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/459, all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/703 della Commissione <sup>(2)</sup> e all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «prezzo di riferimento», prezzo per un prodotto di capacità continua con una durata di un anno, applicabile ai punti di entrata e di uscita e utilizzato per fissare tariffe di trasporto applicate alla capacità;
- 2) «metodologia dei prezzi di riferimento», metodologia applicata alla parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità allo scopo di calcolare i prezzi di riferimento;
- 3) «regime non di *price cap*», regime di regolamentazione, ad esempio il regime del *revenue cap*, del tetto massimo al tasso di rendimento e del *cost plus*, sulla base del quale i ricavi consentiti per il gestore del sistema di trasporto sono stabiliti conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE;
- 4) «ricavi relativi ai servizi non di trasporto», la parte dei ricavi consentiti o previsti recuperata mediante tariffe non di trasporto;
- 5) «periodo di regolamentazione», periodo in cui le regole generali per i ricavi consentiti o previsti sono fissate conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE;
- 6) «ricavi relativi ai servizi di trasporto», la parte dei ricavi consentiti o previsti recuperata mediante le tariffe di trasporto;
- 7) «tariffe di trasporto», corrispettivi dovuti dagli utenti della rete per i servizi di trasporto ad essi forniti;
- 8) «uso della rete intrasistemico», trasporto del gas all'interno di un sistema di entrata-uscita verso clienti connessi al medesimo sistema di entrata-uscita;
- 9) «uso della rete intersistemico», trasporto del gas all'interno di un sistema di entrata-uscita verso clienti connessi a un altro sistema di entrata-uscita;
- 10) «gruppo omogeneo di punti», gruppo di uno dei seguenti tipi di punti: punti di interconnessione di entrata, punti di interconnessione di uscita, punti di entrata nazionali, punti di uscita nazionali, punti di entrata dagli impianti di stoccaggio, punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio, punti di entrata dagli impianti di gas naturale liquefatto (di seguito «impianti GNL»), punti di uscita verso gli impianti GNL e punti di entrata dagli impianti di produzione;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GUL 91 del 27.3.2014, pag. 15).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (GUL 113 dell'1.5.2015, pag. 13).



- 11) «ricavi consentiti», la somma dei ricavi relativi ai servizi di trasporto e dei ricavi relativi ai servizi non di trasporto per l'erogazione di servizi da parte del gestore del sistema di trasporto per un periodo di tempo specifico di un determinato periodo di regolamentazione che il gestore del sistema di trasporto è autorizzato ad ottenere nell'ambito di un regime non di *price cap* e che sono fissati conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE;
- 12) «servizi di trasporto», servizi di trasporto regolamentati forniti dal gestore del sistema di trasporto nell'ambito del sistema di entrata-uscita;
- 13) «tariffe non di trasporto», corrispettivi dovuti dagli utenti della rete per i servizi diversi dai servizi di trasporto ad essi forniti;
- 14) «ricavi previsti», somma dei ricavi attesi relativi ai servizi di trasporto calcolati conformemente ai principi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009 e dei ricavi attesi relativi ai servizi non di trasporto per l'erogazione di servizi da parte del gestore del sistema di trasporto per un periodo di tempo specifico di un determinato periodo di regolamentazione nell'ambito di un regime di *price cap*;
- 15) «servizi non di trasporto», servizi regolamentati diversi dai servizi di trasporto e dai servizi disciplinati dal regolamento (UE) n. 312/2014 forniti dal gestore del sistema di trasporto;
- 16) «moltiplicatore», fattore applicato alla relativa frazione del prezzo di riferimento allo scopo di calcolare il prezzo di riserva per un prodotto di capacità standard non annua;
- 17) «regime di *price cap*», regime di regolamentazione in base al quale viene fissata una tariffa di trasporto massima sulla base dei ricavi previsti conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE;
- 18) «driver di costo», fattore fondamentale dell'attività del gestore del sistema di trasporto correlato ai costi del medesimo gestore, quale ad esempio la distanza o la capacità tecnica;
- 19) «aggregato di punti di entrata o di uscita», gruppo omogeneo di punti o gruppo di punti di entrata o di punti di uscita in prossimità l'uno dell'altro che sono considerati, rispettivamente, come un unico punto di entrata o un unico punto di uscita ai fini dell'applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento;
- 20) «scenario di flusso», combinazione di un punto di entrata e di un punto di uscita che riflette l'uso del sistema di trasporto secondo i probabili modelli dell'offerta e della domanda e per la quale c'è almeno un gasdotto che consente l'immissione del gas nella rete di trasporto attraverso il punto di entrata e il prelievo dalla rete di trasporto attraverso il punto di uscita, indipendentemente dal fatto che la capacità sia o meno contrattualizzata nel punto di entrata e nel punto di uscita in questione;
- 21) «fattore stagionale», fattore che riflette la variazione della domanda durante l'anno che può essere applicato in combinazione con il moltiplicatore pertinente;
- 22) «prezzo da pagare fisso», prezzo calcolato conformemente all'articolo 24, lettera b), in cui il prezzo di riserva non è soggetto ad aggiustamenti;
- 23) «periodo tariffario», periodo di tempo durante il quale è applicabile un determinato livello del prezzo di riferimento avente durata minima di un anno e durata massima corrispondente alla durata del periodo di regolamentazione;
- 24) «conto di regolazione», conto che aggrega almeno il recupero delle somme in difetto e in eccesso rispetto ai ricavi relativi ai servizi di trasporto nell'ambito di un regime non di *price cap*;
- 25) «premio d'asta», la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo di riserva in un'asta;
- 26) «prezzo da pagare variabile», prezzo calcolato conformemente all'articolo 24, lettera a), in cui il prezzo di riserva è soggetto ad aggiustamenti come la perequazione dei ricavi, l'aggiustamento dei ricavi consentiti o l'aggiustamento della capacità contrattuale prevista.

#### Articolo 4

##### Servizi di trasporto e non di trasporto e tariffe correlate

1. Un determinato servizio è considerato un servizio di trasporto se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
  - a) i costi del servizio sono causati dai driver di costo della capacità tecnica o capacità contrattuale prevista e della distanza;
  - b) i costi del servizio sono correlati all'investimento nell'infrastruttura e al funzionamento della medesima infrastruttura che fa parte del capitale investito riconosciuto per la fornitura dei servizi di trasporto.



Qualora una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) non sia soddisfatta, un determinato servizio può essere considerato un servizio di trasporto o un servizio non di trasporto in base ai risultati della consultazione periodica condotta dai gestori dei sistemi di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione e alla decisione presa dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo il disposto degli articoli 26 e 27.

2. Le tariffe di trasporto possono essere fissate in modo da tener conto delle condizioni per i prodotti di capacità continua.

3. I ricavi relativi ai servizi di trasporto sono recuperati mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità.

In via eccezionale, fatta salva l'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, una parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto può essere recuperata soltanto mediante le seguenti tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati, stabilite separatamente le une dalle altre:

a) un corrispettivo basato sul flusso, che risponde a tutti i criteri elencati di seguito:

- i) è riscosso al fine di coprire i costi dovuti principalmente alla quantità del flusso di gas;
- ii) è calcolato sulla base dei flussi previsti o storici, o di entrambi, e stabilito in modo da essere lo stesso per tutti i punti di entrata e lo stesso per tutti i punti di uscita;
- iii) è espresso in termini monetari o in natura;

b) un corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi, che risponde a tutti i criteri elencati di seguito:

- i) è riscosso al fine di gestire il recupero delle somme in difetto e in eccesso relative ai ricavi;
- ii) è calcolato sulla base delle allocazioni di capacità e dei flussi previsti o storici, o di entrambi;
- iii) è applicato a punti diversi dai punti di interconnessione;
- iv) è applicato dopo la conduzione, da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, di una valutazione della sua corrispondenza ai costi e del suo impatto sui sussidi incrociati tra punti di interconnessione e punti diversi dai punti di interconnessione.

4. I ricavi relativi ai servizi non di trasporto sono recuperati mediante tariffe non di trasporto per un determinato servizio non di trasporto. Dette tariffe:

- a) rispecchiano i costi e sono non discriminatorie, oggettive e trasparenti;
- b) sono applicate ai beneficiari di un determinato servizio non di trasporto al fine di ridurre al minimo i sussidi incrociati tra gli utenti della rete all'interno o all'esterno di uno Stato membro o entrambi.

Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione ritenga che un determinato servizio non di trasporto avvantaggi tutti gli utenti della rete, i costi del servizio sono recuperati addebitandoli a tutti gli utenti della rete.

#### Articolo 5

#### Valutazioni della ripartizione dei costi

1. L'autorità nazionale di regolamentazione o il gestore del sistema di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione, effettua le seguenti valutazioni e provvede alla loro pubblicazione nel quadro della consultazione finale di cui all'articolo 26:

a) una valutazione della ripartizione dei costi concernente i ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità e basata unicamente sui driver di costo:

- i) della capacità tecnica; o
- ii) della capacità contrattuale prevista; o
- iii) della capacità tecnica e della distanza; o
- iv) della capacità contrattuale prevista e della distanza;

b) una valutazione della ripartizione dei costi concernente i ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati e basata unicamente sui driver di costo:

- i) dei quantitativi di flussi di gas; o
- ii) dei quantitativi di flussi di gas e della distanza.



2. Le valutazioni della ripartizione dei costi indicano il grado di sussidi incrociati tra l'uso della rete intrasistemico e l'uso della rete intersistemico sulla base della metodologia dei prezzi di riferimento proposta.

3. La valutazione della ripartizione dei costi di cui al paragrafo 1, lettera a), è effettuata come segue:

- a) i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate alla capacità da percepire per l'uso della rete intrasistemico su tutti i punti di entrata e su tutti i punti di uscita sono divisi per il valore dei pertinenti driver di costo della capacità per l'uso della rete intrasistemico al fine di calcolare la proporzione di capacità intrasistemica, definita come unità monetaria per unità di misurazione, ad esempio in euro per MWh/giorno, secondo la seguente formula:

$$\text{Ratio}_{cap}^{intra} = \frac{\text{Revenue}_{cap}^{intra}}{\text{Driver}_{cap}^{intra}}$$

dove:

$\text{Revenue}_{cap}^{intra}$  sono i ricavi, definiti in un'unità monetaria come ad esempio l'euro, ottenuti mediante tariffe applicate alla capacità e addebitati per l'uso della rete intrasistemico;

$\text{Driver}_{cap}^{intra}$  è il valore dei driver di costo relativi alla capacità per l'uso della rete intrasistemico, ad esempio la somma delle capacità previste giornaliere medie contrattualizzate su ciascun punto di entrata intrasistemico e ciascun punto di uscita intrasistemico, o su ciascun aggregato di punti di entrata o di uscita intrasistemici, ed è definito in un'unità di misura come ad esempio MWh/giorno;

- b) i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate alla capacità da percepire per l'uso della rete intersistemico su tutti i punti di entrata e su tutti i punti di uscita sono divisi per il valore dei pertinenti driver di costo della capacità per l'uso della rete intersistemico al fine di calcolare la proporzione di capacità intersistemica, definita come unità monetaria per unità di misurazione, ad esempio in euro per MWh/giorno, secondo la seguente formula:

$$\text{Ratio}_{cap}^{cross} = \frac{\text{Revenue}_{cap}^{cross}}{\text{Driver}_{cap}^{cross}}$$

dove:

$\text{Revenue}_{cap}^{cross}$  sono i ricavi, definiti in un'unità monetaria come ad esempio l'euro, ottenuti mediante tariffe applicate alla capacità e addebitati per l'uso della rete intersistemico;

$\text{Driver}_{cap}^{cross}$  è il valore dei driver di costo relativi alla capacità per l'uso della rete intersistemico, ad esempio la somma delle capacità previste giornaliere medie contrattualizzate su ciascun punto di entrata e di uscita intersistemico, o su ciascun aggregato di punti di entrata o di uscita intersistemici, ed è definito in un'unità di misura come ad esempio MWh/giorno;

- c) l'indice di confronto della ripartizione dei costi connessi alla capacità tra i rapporti di cui alle lettere a) e b), definito in percentuale, è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Comp}_{cap} = \frac{2 \times \left| \text{Ratio}_{cap}^{intra} - \text{Ratio}_{cap}^{cross} \right|}{\text{Ratio}_{cap}^{intra} + \text{Ratio}_{cap}^{cross}} \times 100 \%$$

4. La valutazione della ripartizione dei costi di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata come segue:

- a) i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate ai volumi trasportati da percepire per l'uso della rete intrasistemico su tutti i punti di entrata e su tutti i punti di uscita sono divisi per il valore dei pertinenti driver di costo relativi ai volumi trasportati per l'uso della rete intrasistemico al fine di calcolare la proporzione dei volumi trasportati intrasistemici, definita come unità monetaria per unità di misurazione, ad esempio in euro per MWh, secondo la seguente formula:

$$\text{Ratio}_{comm}^{intra} = \frac{\text{Revenue}_{comm}^{intra}}{\text{Driver}_{comm}^{intra}}$$

dove:

$\text{Revenue}_{comm}^{intra}$  sono i ricavi, definiti in un'unità monetaria come ad esempio l'euro, ottenuti mediante tariffe applicate ai volumi trasportati e addebitati per l'uso della rete intrasistemico;

$\text{Driver}_{comm}^{intra}$  è il valore dei driver di costo relativi ai volumi trasportati per l'uso della rete intrasistemico, ad esempio la somma dei flussi previsti giornalieri medi su ciascun punto di entrata e di uscita intrasistemico, o su ciascun aggregato di punti di entrata o di uscita intrasistemici, ed è definito in un'unità di misura come ad esempio MWh;



- b) i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate ai volumi trasportati da percepire per l'uso della rete intersistemico su tutti i punti di entrata e su tutti i punti di uscita sono divisi per il valore dei pertinenti driver di costo relativi ai volumi trasportati per l'uso della rete intersistemico al fine di calcolare la proporzione dei volumi trasportati intersistemici, definita come unità monetaria per unità di misurazione, ad esempio in euro per MWh, secondo la seguente formula:

$$\text{Ratio}_{\text{comm}}^{\text{cross}} = \frac{\text{Revenue}_{\text{comm}}^{\text{cross}}}{\text{Driver}_{\text{comm}}^{\text{cross}}}$$

dove:

$\text{Revenue}_{\text{comm}}^{\text{cross}}$  sono i ricavi, definiti in un'unità monetaria come ad esempio l'euro, ottenuti mediante tariffe applicate ai volumi trasportati e addebitati per l'uso della rete intersistemico;

$\text{Driver}_{\text{comm}}^{\text{cross}}$  è il valore dei driver di costo relativi ai volumi trasportati per l'uso della rete intersistemico, ad esempio la somma dei flussi previsti giornalieri medi su ciascun punto di entrata e di uscita intersistemico, o su ciascun aggregato di punti di entrata o di uscita intersistemici, ed è definito in un'unità di misura come ad esempio MWh;

- c) l'indice di confronto della ripartizione dei costi connessi ai volumi trasportati tra le proporzioni di cui alle lettere a) e b), definito in percentuale, è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Comp}_{\text{comm}} = \frac{2 \times |\text{Ratio}_{\text{comm}}^{\text{intra}} - \text{Ratio}_{\text{comm}}^{\text{cross}}|}{\text{Ratio}_{\text{comm}}^{\text{intra}} + \text{Ratio}_{\text{comm}}^{\text{cross}}} \times 100 \%$$

5. I ricavi relativi ai servizi di trasporto da percepire per l'uso della rete intrasistemico ai punti di entrata di cui al paragrafo 3, lettera a), e al paragrafo 4, lettera a), sono calcolati come segue:

- il quantitativo di capacità allocata o i flussi attribuiti alla fornitura di servizi di trasporto per l'uso della rete intersistemico su tutti i punti di entrata sono ritenuti equivalenti, rispettivamente, al quantitativo di capacità o ai flussi attribuiti alla fornitura di servizi di trasporto per l'uso della rete intersistemico su tutti i punti di uscita;
- la capacità e, rispettivamente, i flussi, determinati secondo la procedura di cui alla lettera a) sono utilizzati per calcolare i ricavi relativi ai servizi di trasporto da percepire per l'uso della rete intersistemico sui punti di entrata;
- la differenza tra i ricavi complessivi relativi ai servizi di trasporto da ottenere sui punti di entrata e il valore risultante di cui alla lettera b) è uguale ai ricavi relativi ai servizi di trasporto da percepire per l'uso della rete intrasistemico sui punti di entrata.

6. Se la distanza è utilizzata come driver di costo in combinazione con la capacità tecnica o la capacità contrattuale prevista o con i flussi, si utilizza la distanza media ponderata per la capacità o, rispettivamente, la distanza media ponderata per i volumi trasportati. Se i risultati degli indici di confronto della ripartizione dei costi connessi alla capacità o degli indici di confronto della ripartizione dei costi connessi ai volumi trasportati di cui, rispettivamente, al paragrafo 3, lettera c) e al paragrafo 4, lettera c) superano il 10 per cento, l'autorità nazionale di regolamentazione fornisce una giustificazione per detti risultati nella decisione di cui all'articolo 27, paragrafo 4.

## CAPO II

### METODOLOGIE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO

#### Articolo 6

#### Applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento

1. La metodologia dei prezzi di riferimento è stabilita o approvata dall'autorità nazionale di regolamentazione secondo il disposto dell'articolo 27. La metodologia dei prezzi di riferimento da applicare dipende dai risultati delle consultazioni periodiche svolte conformemente all'articolo 26 dai gestori dei sistemi di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo quanto deciso da quest'ultima.



2. L'applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento fornisce un prezzo di riferimento.
3. Fatte salve le eccezioni previste dagli articoli 10 e 11, a tutti i punti di entrata e di uscita di un determinato sistema di entrata-uscita è applicata la stessa metodologia dei prezzi di riferimento.
4. L'applicazione della metodologia dei prezzi di riferimento a tutti i punti di entrata e di uscita può essere adattata solo conformemente all'articolo 9 o a seguito di uno o più dei seguenti eventi:
  - a) ricorso, da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, a un confronto comparativo, per mezzo del quale i prezzi di riferimento su un determinato punto di entrata o di uscita sono adeguati in modo che i valori risultanti siano conformi al livello competitivo dei prezzi di riferimento;
  - b) ricorso, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto o dell'autorità nazionale di regolamentazione (secondo quanto deciso da quest'ultima), alla perequazione, per mezzo della quale ad alcuni o a tutti i punti facenti parte di un gruppo omogeneo di punti è applicato lo stesso prezzo di riferimento;
  - c) ricorso, da parte dei gestori dei sistemi di trasporto o dell'autorità nazionale di regolamentazione (secondo quanto deciso da quest'ultima), al riproporzionamento, per mezzo del quale i prezzi di riferimento su tutti i punti di entrata o tutti i punti di uscita, o su entrambi, sono adeguati moltiplicando i rispettivi valori per una costante oppure aggiungendo o sottraendo una costante ai rispettivi valori.

#### Articolo 7

##### **Scelta di una metodologia dei prezzi di riferimento**

La metodologia dei prezzi di riferimento è conforme all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009 e ai seguenti requisiti. Essa mira a:


- a) consentire agli utenti della rete di riprodurre il calcolo dei prezzi di riferimento ottenendone una previsione accurata;
- b) tener conto dei costi effettivi sostenuti per la fornitura dei servizi di trasporto considerando il livello di complessità della rete di trasporto;
- c) garantire la non discriminazione e prevenire indebiti sussidi incrociati, anche tenendo conto delle valutazioni della ripartizione dei costi di cui all'articolo 5;
- d) garantire che ai clienti finali all'interno di un sistema di entrata-uscita non venga assegnato un rischio-volume significativo, in relazione in particolare ai trasporti in un sistema di entrata-uscita;
- e) garantire che i prezzi di riferimento risultanti non distorcano gli scambi transfrontalieri.

#### Articolo 8

##### **Metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità**

1. I parametri per la metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità sono i seguenti:
  - a) la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità;
  - b) la capacità contrattuale prevista su ciascun punto di entrata o su un aggregato di punti di entrata e su ciascun punto di uscita o su un aggregato di punti di uscita;
  - c) se i punti di entrata e i punti di uscita possono essere combinati in uno scenario di flusso pertinente, la distanza più breve dei gasdotti tra un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata e un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;
  - d) le combinazioni di punti di entrata e punti di uscita, qualora alcuni punti di entrata e alcuni punti di uscita possano essere combinati in uno scenario di flusso pertinente;
  - e) la ripartizione entrata-uscita di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b, punto v), punto 2, è pari a 50/50.

Se i punti di entrata e i punti di uscita non possono essere combinati in uno scenario di flusso, questa combinazione di punti di entrata e punti di uscita non è presa in considerazione.



2. I prezzi di riferimento sono derivati seguendo i passaggi sotto riportati nell'ordine indicato:
- a) la distanza media ponderata per ciascun punto di entrata o per ciascun aggregato di punti di entrata e per ciascun punto di uscita o per ciascun aggregato di punti di uscita è calcolata, tenendo conto ove opportuno delle combinazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), utilizzando le seguenti formule:

- i) per un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata, come la somma dei prodotti di capacità su ciascun punto di uscita o aggregato di punti di uscita e la distanza tra il punto di entrata o l'aggregato di punti di entrata e ciascun punto di uscita o aggregato di punti di uscita, divisa per la somma delle capacità su ciascun punto di uscita o aggregato di punti di uscita:

$$AD_{En} = \frac{\sum_{all\ Ex} CAP_{Ex} \times D_{En,Ex}}{\sum_{all\ Ex} CAP_{Ex}}$$

dove:

$AD_{En}$  è la distanza media ponderata per un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;

$CAP_{Ex}$  è la capacità contrattuale prevista su un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;

$D_{En,Ex}$  è la distanza tra un determinato punto di entrata o aggregato di punti di entrata e un determinato punto di uscita o aggregato di punti di uscita di cui al paragrafo 1, lettera c).

- ii) per un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita, come la somma dei prodotti di capacità su ciascun punto di entrata o aggregato di punti di entrata e la distanza tra il punto di uscita o l'aggregato di punti di uscita e ciascun punto di entrata o aggregato di punti di entrata, divisa per la somma delle capacità su ciascun punto di entrata o aggregato di punti di entrata:

$$AD_{Ex} = \frac{\sum_{all\ En} CAP_{En} \times D_{En,Ex}}{\sum_{all\ En} CAP_{En}}$$

dove:

$AD_{Ex}$  è la distanza media ponderata per un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;

$CAP_{En}$  è la capacità contrattuale prevista su un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;

$D_{En,Ex}$  è la distanza tra un determinato punto di entrata o aggregato di punti di entrata e un determinato punto di uscita o aggregato di punti di uscita di cui al paragrafo 1, lettera c).

- b) l'incidenza del costo per ciascun punto di entrata o per ciascun aggregato di punti di entrata e per ciascun punto di uscita o per ciascun aggregato di punti di uscita è calcolata utilizzando le seguenti formule:

$$W_{c,En} = \frac{CAP_{En} \times AD_{En}}{\sum_{all\ En} CAP_{En} \times AD_{En}}$$

$$W_{c,Ex} = \frac{CAP_{Ex} \times AD_{Ex}}{\sum_{all\ Ex} CAP_{Ex} \times AD_{Ex}}$$

dove:

$W_{c,En}$  è l'incidenza del costo per un determinato punto di entrata o aggregato di punti di entrata;

$W_{c,Ex}$  è l'incidenza del costo per un determinato punto di uscita o aggregato di punti di uscita;


$AD_{En}$  è la distanza media ponderata per un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;

$AD_{Ex}$  è la distanza media ponderata per un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;

$CAP_{En}$  è la capacità contrattuale prevista su un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;

$CAP_{Ex}$  è la capacità contrattuale prevista su un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;

- c) la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di entrata e la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di uscita sono individuate applicando la ripartizione entrata-uscita;



- d) la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su ciascun punto di entrata o su ciascun aggregato di punti di entrata e per ciascun punto di uscita o ciascun aggregato di punti di uscita è calcolata utilizzando le seguenti formule:

$$R_{En} = W_{c,En} \times R_{\Sigma En}$$

$$R_{Ex} = W_{c,Ex} \times R_{\Sigma Ex}$$

dove:

$W_{c,En}$  è l'incidenza del costo per un determinato punto di entrata o aggregato di punti di entrata;

$W_{c,Ex}$  è l'incidenza del costo per un determinato punto di uscita o aggregato di punti di uscita;

$R_{En}$  è la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;

$R_{Ex}$  è la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita;

$R_{\Sigma En}$  è la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di entrata;

$R_{\Sigma Ex}$  è la parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto da recuperare mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di uscita;

- e) i valori risultanti di cui alla lettera d) sono divisi per la capacità contrattuale prevista su ciascun punto di entrata o aggregato di punti di entrata e su ciascun punto di uscita o aggregato di punti di uscita utilizzando le seguenti formule:

$$T_{En} = \frac{R_{En}}{CAP_{En}}$$

$$T_{Ex} = \frac{R_{Ex}}{CAP_{Ex}}$$

dove:

$T_{En}$  è il prezzo di riferimento su un punto di entrata o su ciascun punto di entrata di un aggregato di punti di entrata;

$T_{Ex}$  è il prezzo di riferimento su un punto di uscita o su ciascun punto di uscita di un aggregato di punti di uscita;

$CAP_{En}$  è la capacità contrattuale prevista su un punto di entrata o un aggregato di punti di entrata;

$CAP_{Ex}$  è la capacità contrattuale prevista su un punto di uscita o un aggregato di punti di uscita.

#### Articolo 9

##### **Aggiustamenti delle tariffe sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio e sui punti di entrata dagli impianti GNL e dalle infrastrutture volte a porre fine all'isolamento**

1. Alle tariffe di trasporto applicate alla capacità sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio è applicato uno sconto di almeno il 50 %, salvo se e nella misura in cui un impianto di stoccaggio connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione.

2. Al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, è consentito applicare uno sconto alle tariffe di trasporto applicate alla capacità sui punti di entrata dagli impianti GNL e sui punti di entrata da e sui punti di uscita verso le infrastrutture sviluppate con l'intento di porre fine all'isolamento degli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi sistemi di trasporto del gas.

#### Articolo 10

##### **Norme per i sistemi di entrata-uscita all'interno di uno Stato membro nel caso in cui sia attivo più di un gestore del sistema di trasporto**

1. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, la stessa metodologia dei prezzi di riferimento è applicata congiuntamente da tutti i gestori dei sistemi di trasporto in un sistema di entrata-uscita all'interno di uno Stato membro.



2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione può decidere:
- che ciascun gestore di sistema di trasporto all'interno di un sistema di entrata-uscita applichi la stessa metodologia dei prezzi di riferimento separatamente;
  - in deroga all'articolo 6, paragrafo 3, quando si pianificano fusioni dei sistemi di entrata-uscita, di prevedere fasi intermedie in cui a ciascun gestore di sistema di trasporto all'interno del sistema di entrata-uscita interessato sia consentito applicare separatamente metodologie dei prezzi di riferimento diverse. Detta decisione stabilisce il periodo di tempo per l'applicazione delle fasi intermedie. L'autorità nazionale di regolamentazione o i gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione, effettuano una valutazione d'impatto e un'analisi dei costi e dei benefici prima di dare avvio alle fasi intermedie.

A seguito dell'applicazione separata di differenti metodologie dei prezzi di riferimento, i ricavi relativi ai servizi di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati sono aggiustati di conseguenza.

3. Al fine di consentire la corretta applicazione congiunta della stessa metodologia dei prezzi di riferimento, è istituito un efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto.

La decisione di cui al paragrafo 2, lettera a) o di cui al paragrafo 2, lettera b) può essere presa qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- è istituito un efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto al fine di:
    - evitare ripercussioni negative sui ricavi relativi ai servizi di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati;
    - evitare i sussidi incrociati tra l'uso della rete intrasistemico e l'uso della rete intersistemico;
  - l'applicazione separata garantisce che i costi corrispondano a quelli di un gestore di sistema di trasporto efficiente.
4. Il periodo di tempo massimo stabilito nella decisione di cui al paragrafo 2, lettera a) o di cui al paragrafo 2, lettera b) non è superiore a cinque anni dalla data di cui all'articolo 38, paragrafo 2. Con sufficiente anticipo rispetto alla data fissata in detta decisione, l'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di posticipare tale data.

5. Insieme alla consultazione finale di cui all'articolo 26, l'autorità nazionale di regolamentazione effettua una consultazione sui principi dell'efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto di cui al paragrafo 3 e sulle ripercussioni dello stesso sui livelli tariffari. Il meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto è applicato in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE e pubblicato insieme alle risposte alla consultazione ricevute.

6. Il prezzo di riserva di cui all'articolo 22, paragrafo 1, è calcolato come ivi indicato. In caso di applicazione del paragrafo 2, sono effettuati i due calcoli seguenti:

- il calcolo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, è effettuato da ciascun gestore di sistema di trasporto interessato;
- la media ponderata dei valori risultanti di cui alla lettera a) è calcolata applicando la formula di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), *mutatis mutandis*.

7. La consultazione finale di cui all'articolo 26 è effettuata da tutti i gestori dei sistemi di trasporto congiuntamente o dall'autorità nazionale di regolamentazione. In caso di applicazione del paragrafo 2, detta consultazione è effettuata separatamente da ciascun gestore di sistema di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo quanto deciso da quest'ultima.

8. Le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 sono pubblicate a livello aggregato per tutti i gestori dei sistemi di trasporto interessati. In caso di applicazione del paragrafo 2:

- le informazioni sono pubblicate separatamente per ciascun gestore di sistema di trasporto interessato;
- le informazioni sulla ripartizione entrata-uscita di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto v, punto 2, per il sistema di entrata-uscita sono pubblicate dall'autorità nazionale di regolamentazione.



## Articolo 11

**Norme per i sistemi di entrata-uscita che coprono più Stati membri nel caso in cui sia attivo più di un gestore del sistema di trasporto**

Se in un sistema di entrata-uscita che copre più Stati membri sono attivi più gestori dei sistemi di trasporto, può essere applicata la stessa metodologia dei prezzi di riferimento, congiuntamente o separatamente, oppure possono essere applicate, separatamente, diverse metodologie dei prezzi di riferimento.

## CAPO III

**PREZZI DI RISERVA**

## Articolo 12

**Disposizioni generali**

1. Per i prodotti di capacità standard annua per la capacità continua, i prezzi di riferimento sono utilizzati come prezzi di riserva. Per i prodotti di capacità standard non annua per la capacità continua, i prezzi di riserva sono calcolati nel modo indicato nel presente capo. Per i prodotti di capacità standard sia annua che non annua per la capacità interrompibile, i prezzi di riserva sono calcolati nel modo indicato nel presente capo. Il livello dei moltiplicatori e dei fattori stagionali, stabilito in conformità dell'articolo 13, e il livello degli sconti per i prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile, stabilito in conformità dell'articolo 16, possono essere diversi ai punti di interconnessione.

2. Se il periodo tariffario e l'anno gas non coincidono, possono essere applicati prezzi di riserva distinti, rispettivamente:

- a) per il periodo tra il 1° ottobre e la fine del periodo tariffario prevalente; e
- b) per il periodo che intercorre tra l'inizio del periodo tariffario successivo al periodo tariffario prevalente e il 30 settembre.

3. I rispettivi prezzi di riserva pubblicati conformemente all'articolo 29 sono vincolanti per l'anno gas successivo oppure oltre l'anno gas successivo in caso di applicazione di un prezzo da pagare fisso, a partire da dopo l'asta annuale di capacità annua, a meno che:

- a) gli sconti per i prodotti di capacità standard mensile e giornaliera per la capacità interrompibile non siano ricalcolati nel periodo tariffario in caso di variazione della probabilità di interruzione di cui all'articolo 16 di oltre il 20 %;
- b) il prezzo di riferimento non sia ricalcolato nel periodo tariffario a causa di circostanze eccezionali per cui il mancato aggiustamento dei livelli tariffari comprometterebbe le operazioni del gestore del sistema di trasporto.


## Articolo 13

**Livello dei moltiplicatori e dei fattori stagionali**

1. Il livello dei moltiplicatori rientra nei seguenti intervalli di valori:

- a) per i prodotti di capacità standard trimestrale e per i prodotti di capacità standard mensile, il livello del rispettivo moltiplicatore non è inferiore a 1 ed è inferiore o pari a 1,5;
- b) per i prodotti di capacità standard giornaliera e per i prodotti di capacità standard infragiornaliera, il livello del rispettivo moltiplicatore non è inferiore a 1 ed è inferiore o pari a 3. In casi debitamente giustificati, il livello dei rispettivi moltiplicatori può essere inferiore a 1 ma superiore a 0, o superiore a 3.

2. Nel caso in cui siano applicati fattori stagionali, la media aritmetica calcolata sull'anno gas del prodotto del moltiplicatore applicabile per il rispettivo prodotto di capacità standard e i pertinenti fattori stagionali ricade nello stesso intervallo in cui si situa il livello dei rispettivi moltiplicatori di cui al paragrafo 1.



3. Entro il 1° aprile 2023 il livello massimo dei moltiplicatori per i prodotti di capacità standard giornaliera e per i prodotti di capacità standard infragiornaliera è inferiore o pari a 1,5, se entro il 1° aprile 2021 l'Agenzia formula una raccomandazione conformemente al regolamento (CE) n. 713/2009 in cui esorta a ridurre il livello massimo dei moltiplicatori a tale livello. Detta raccomandazione tiene conto dei seguenti aspetti concernenti l'uso dei moltiplicatori e dei fattori stagionali prima del 31 maggio 2019 e a decorrere da tale data:

- a) variazioni nelle abitudini di prenotazione;
- b) impatto sui ricavi relativi ai servizi di trasporto e sul recupero di tali ricavi;
- c) differenze tra i livelli delle tariffe di trasporto applicabili per due periodi tariffari consecutivi;
- d) sussidi incrociati tra gli utenti della rete che hanno contrattualizzato prodotti di capacità standard annua e non annua;
- e) impatto sui flussi transfrontalieri.

#### Articolo 14

##### **Calcolo dei prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard non annua per la capacità continua in assenza di fattori stagionali**

I prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard non annua per la capacità continua sono calcolati come segue:

- a) per i prodotti di capacità standard trimestrale, mensile e giornaliera, secondo la seguente formula:

$$P_{st} = (M \times T / 365) \times D$$

dove:

$P_{st}$  è il prezzo di riserva per il rispettivo prodotto di capacità standard;

M è il livello del moltiplicatore corrispondente al rispettivo prodotto di capacità standard;

T è il prezzo di riferimento;

D è la durata del rispettivo prodotto di capacità standard espressa in giorni gas;

per gli anni bisestili, la formula è adeguata sostituendo la cifra 365 con la cifra 366;

- b) per i prodotti di capacità standard infragiornaliera, secondo la seguente formula:

$$P_{st} = (M \times T / 8760) \times H$$

dove:

$P_{st}$  è il prezzo di riserva per il prodotto di capacità standard infragiornaliera;

M è il livello del corrispondente moltiplicatore;

T è il prezzo di riferimento;

H è la durata del prodotto di capacità standard infragiornaliera espressa in ore;


per gli anni bisestili, la formula è adeguata sostituendo la cifra 8760 con la cifra 8784;

#### Articolo 15

##### **Calcolo dei prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard non annua per la capacità continua in presenza di fattori stagionali**

1. Se si applicano fattori stagionali, i prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard non annua per la capacità continua sono calcolati applicando l'apposita formula di cui all'articolo 14, moltiplicando il risultato per il rispettivo fattore stagionale calcolato conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2. La metodologia descritta al paragrafo 3 è basata sui flussi previsti, a meno che la quantità del flusso di gas sia pari a 0 per almeno un mese. In tal caso, la metodologia è basata sulla capacità contrattuale prevista.




3. Per i prodotti di capacità standard mensile per la capacità continua, i fattori stagionali sono calcolati seguendo i passaggi sotto riportati nell'ordine indicato:

- a) per ciascun mese di un determinato anno gas è calcolato l'utilizzo del sistema di trasporto sulla base dei flussi previsti o della capacità contrattuale prevista utilizzando:
  - i) i dati per il singolo punto di interconnessione, se i fattori stagionali sono calcolati per ciascun punto di interconnessione;
  - ii) i dati relativi alla media dei flussi previsti o della capacità contrattuale prevista, se i fattori stagionali sono calcolati per alcuni o tutti i punti di interconnessione;
- b) i valori risultanti di cui alla lettera a) sono sommati;
- c) il tasso di utilizzo è calcolato dividendo ognuno dei valori risultanti di cui alla lettera a) per il valore risultante di cui alla lettera b);
- d) ognuno dei valori risultanti di cui alla lettera c) è moltiplicato per 12. Se i valori risultanti sono pari a 0, essi sono portati al valore più basso tra: 0,1 e il più basso dei valori risultanti diversi da 0;
- e) il livello iniziale dei rispettivi fattori stagionali è calcolato elevando ognuno dei valori risultanti di cui alla lettera d) alla stessa potenza, che non è inferiore a 0 né superiore a 2;
- f) sono calcolati la media aritmetica dei prodotti dei valori risultanti di cui alla lettera e) e il moltiplicatore per i prodotti di capacità standard mensile;
- g) il valore risultante di cui alla lettera f) è confrontato con l'intervallo di cui all'articolo 13, paragrafo 1 procedendo nel seguente modo:
  - i) se questo valore ricade in detto intervallo, il livello dei fattori stagionali coincide con i rispettivi valori risultanti di cui alla lettera e);
  - ii) se questo valore non ricade in detto intervallo, si applica la lettera h);
- h) il livello dei fattori stagionali è calcolato come il prodotto dei rispettivi valori risultanti di cui alla lettera e) e il fattore di correzione calcolato nel seguente modo:
  - i) se il valore risultante di cui alla lettera f) è maggiore di 1,5, il fattore di correzione è calcolato dividendo 1,5 per questo valore;
  - ii) se il valore risultante di cui alla lettera f) è minore di 1, il fattore di correzione è calcolato dividendo 1 per questo valore.

4. Per i prodotti di capacità standard giornaliera per la capacità continua e per i prodotti di capacità standard infragiornaliera per la capacità continua, i fattori stagionali sono calcolati seguendo la procedura descritta al paragrafo 3, lettere da f) a h), mutatis mutandis.

5. Per i prodotti di capacità standard trimestrale per la capacità continua, i fattori stagionali sono calcolati seguendo i passaggi sotto riportati nell'ordine indicato:

- a) il livello iniziale dei rispettivi fattori stagionali è calcolato in uno dei seguenti modi:
  - i) è pari alla media aritmetica dei rispettivi fattori stagionali applicabili per i tre mesi pertinenti;
  - ii) non è inferiore al livello più basso e non è superiore al livello più alto dei rispettivi fattori stagionali applicabili per i tre mesi pertinenti;



- b) si completano i passaggi indicati al paragrafo 3, lettere da f) a h), utilizzando i valori risultanti di cui alla lettera a), *mutatis mutandis*.
6. Per tutti i prodotti di capacità standard non annua per la capacità continua, i valori risultanti dal calcolo di cui ai paragrafi da 3 a 5 possono essere arrotondati per eccesso o per difetto.

#### Articolo 16

#### Calcolo dei prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile

1. I prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile sono calcolati moltiplicando i prezzi di riserva per i rispettivi prodotti di capacità standard per la capacità continua calcolati secondo il disposto dell'articolo 14 o 15, a seconda del caso, per la differenza tra il 100 % e il livello dello sconto *ex ante* calcolato seguendo la procedura descritta nei paragrafi 2 e 3.

2. Lo sconto *ex ante* è calcolato applicando la seguente formula:

$$D_{i_{\text{ex-ante}}} = \text{Pro} \times A \times 100 \%$$

dove:

$D_{i_{\text{ex-ante}}}$  è il livello dello sconto *ex ante*;

Pro è un fattore che indica la probabilità di interruzione, fissato o approvato conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE a norma dell'articolo 28 e facente riferimento al tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile;

A è il fattore di aggiustamento, fissato o approvato conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, a norma dell'articolo 28, applicato per riflettere il valore economico stimato del tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile, calcolato per ciascuno, alcuni o tutti i punti di interconnessione, non inferiore a 1.

3. Il fattore Pro di cui al paragrafo 2 è calcolato per ciascuno, alcuni o tutti i punti di interconnessione per tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile offerta secondo la seguente formula sulla base delle informazioni previste relative ai componenti della formula:

$$\text{Pro} = \frac{N \times D_{\text{int}}}{D} \times \frac{\text{CAP}_{\text{av.int}}}{\text{CAP}}$$

dove:

N è il numero di interruzioni atteso per D;

$D_{\text{int}}$  è la durata media delle interruzioni previste espressa in ore;


D è la durata totale, espressa in ore, del rispettivo tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile;

$\text{CAP}_{\text{av.int}}$  è il quantitativo medio atteso di capacità interrotta per ciascuna interruzione relativo al rispettivo tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile;

CAP è il quantitativo totale di capacità interrompibile per il rispettivo tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile.

4. In alternativa all'applicazione di sconti *ex ante* in conformità del paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di applicare uno sconto *ex post*, per mezzo del quale gli utenti della rete vengono indennizzati in seguito al verificarsi delle interruzioni effettive. Detto sconto *ex post* può essere utilizzato solo nei punti di interconnessione in cui nel precedente anno gas non si è verificata alcuna interruzione della capacità dovuta a una congestione fisica.

L'indennizzo *ex post* pagato per ognuno dei giorni in cui si è verificata un'interruzione è pari al triplo del prezzo di riserva per i prodotti di capacità standard giornaliera per la capacità continua.



## CAPO IV

## PEREQUAZIONE DEI RICAVI

## Articolo 17

**Disposizioni generali**

1. Se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera nell'ambito di un regime non di *price cap*, si applicano i seguenti principi:
  - a) il recupero delle somme in difetto o in eccesso rispetto ai ricavi relativi ai servizi di trasporto è ridotto al minimo tenendo in debito conto gli investimenti necessari;
  - b) il livello delle tariffe di trasporto garantisce che i ricavi relativi ai servizi di trasporto siano recuperati dal gestore del sistema di trasporto in maniera tempestiva;
  - c) sono evitate, nella misura del possibile, differenze significative tra i livelli delle tariffe di trasporto applicabili per due periodi tariffari consecutivi;
2. Se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera nell'ambito di un regime di *price cap* o applica l'approccio basato su un prezzo da pagare fisso di cui all'articolo 24, lettera b), non avviene alcuna perequazione dei ricavi e tutti i rischi connessi al recupero delle somme in difetto o in eccesso sono coperti esclusivamente dal premio di rischio. In tal caso, l'articolo 18, l'articolo 19, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 20 non si applicano.
3. Fatte salve le prescrizioni in materia di consultazioni periodiche di cui all'articolo 26 e l'approvazione preventiva prevista dall'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, i ricavi relativi ai servizi non di trasporto possono essere compensati secondo le modalità previste dal presente capo, *mutatis mutandis*.

## Articolo 18

**Recupero delle somme in difetto e in eccesso**

1. Il recupero delle somme in difetto o in eccesso rispetto ai ricavi relativi ai servizi di trasporto è uguale a:  
 $R_A - R$   
dove:  
 $R_A$  corrisponde ai ricavi effettivamente ottenuti e relativi alla fornitura di servizi di trasporto;  
 $R$  corrisponde ai ricavi relativi ai servizi di trasporto.  
I valori di  $R_A$  and  $R$  sono attribuiti allo stesso periodo tariffario e, qualora sia istituito l'efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto di cui all'articolo 10, paragrafo 3, tengono conto di tale meccanismo.
2. Se la differenza calcolata secondo la formula di cui al paragrafo 1 è positiva, essa indica un recupero delle somme in eccesso rispetto ai ricavi relativi ai servizi di trasporto. Una differenza negativa indica invece un recupero delle somme in difetto rispetto ai ricavi relativi ai servizi di trasporto.

## Articolo 19

**Conto di regolazione**

1. Il conto di regolazione indica le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1 per un determinato periodo tariffario e può includere altre informazioni, ad esempio la differenza tra componenti di costo previste ed effettive.
2. Il recupero delle somme in difetto o in eccesso per quanto riguarda i ricavi relativi ai servizi di trasporto del gestore del sistema di trasporto è attribuito al conto di regolazione, a meno che non siano state adottate altre norme in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE.
3. Qualora siano attuati meccanismi di incentivazione per le vendite della capacità, subordinatamente a una decisione a norma dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, solo una parte delle somme recuperate in difetto o in eccesso del gestore del sistema di trasporto è attribuita al conto di regolazione. In tal caso, la parte residua è trattenuta o versata, a seconda dei casi, dal gestore del sistema di trasporto.



4. Ciascun gestore di sistema di trasporto utilizza un unico conto di regolazione.
5. Subordinatamente a una decisione a norma dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, l'eventuale premio d'asta ottenuto può essere attribuito a un apposito conto, separato dal conto di regolazione di cui al paragrafo 4. L'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di utilizzare detto premio d'asta per ridurre la congestione fisica o, qualora il gestore del sistema di trasporto operi unicamente nell'ambito di un regime non di *price cap*, per ridurre le tariffe di trasporto per il o i periodi tariffari successivi secondo il disposto dell'articolo 20.

#### Articolo 20

##### Riconciliazione del conto di regolazione

1. La riconciliazione completa o parziale del conto di regolazione è effettuata conformemente alla metodologia dei prezzi di riferimento applicata e utilizzando il corrispettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) eventualmente applicato.
2. La riconciliazione del conto di regolazione è effettuata nel rispetto delle norme adottate in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE per un determinato periodo di riconciliazione, vale a dire il periodo di tempo in cui il conto di regolazione di cui all'articolo 19 è riconciliato.
3. Il conto di regolazione è riconciliato allo scopo di rimborsare al gestore del sistema di trasporto le somme recuperate in difetto e di restituire agli utenti della rete le somme recuperate in eccesso.

#### CAPO V

##### DETERMINAZIONE DEI PREZZI DELLA CAPACITÀ AGGREGATA E DELLA CAPACITÀ NEI PUNTI DI INTERCONNESSIONE VIRTUALI

#### Articolo 21


##### Determinazione dei prezzi della capacità aggregata

1. Il prezzo di riserva per un prodotto di capacità aggregata è uguale alla somma dei prezzi di riserva per le capacità che contribuiscono a tale prodotto. I prezzi di riserva per le capacità di entrata e di uscita corrispondenti sono resi disponibili nel momento in cui il prodotto di capacità aggregata è offerto e allocato mediante la piattaforma di prenotazione comune di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/459.
2. I ricavi originati dalle vendite dei prodotti di capacità aggregata corrispondenti al prezzo di riserva per il prodotto in questione sono attribuite ai rispettivi gestori dei sistemi di trasporto nel modo seguente:
  - a) dopo ogni transazione per un prodotto di capacità aggregata;
  - b) in proporzione ai prezzi di riserva per le capacità che contribuiscono al prodotto in questione.
3. Il premio d'asta derivante dalle vendite di prodotti di capacità aggregata è attribuito in conformità dell'accordo tra i rispettivi gestori dei sistemi di trasporto, soggetto all'approvazione della o delle autorità nazionali di regolamentazione, che deve essere concessa al più tardi tre mesi prima dell'inizio delle aste annuali per la capacità annua. In assenza di tale approvazione da parte di tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate, il premio d'asta è attribuito ai rispettivi gestori dei sistemi di trasporto secondo una ripartizione in parti uguali.
4. Se il punto di interconnessione interessato connette sistemi di entrata-uscita adiacenti di due Stati membri, le rispettive autorità nazionali di regolamentazione trasmettono all'Agenzia, a scopo informativo, l'accordo di cui al paragrafo 3.

#### Articolo 22

##### Determinazione dei prezzi della capacità in un punto di interconnessione virtuale

1. Il prezzo di riserva per un prodotto di capacità standard non aggregata offerto in un punto di interconnessione virtuale è calcolato seguendo uno dei seguenti approcci:
  - a) è calcolato sulla base del prezzo di riferimento, qualora la metodologia dei prezzi di riferimento applicata consenta di tener conto del punto di interconnessione virtuale stabilito;



- b) corrisponde alla media ponderata dei prezzi di riserva, calcolata secondo la seguente formula sulla base dei prezzi di riferimento per ciascun punto di interconnessione che contribuisce al punto di interconnessione virtuale in questione, qualora la metodologia dei prezzi di riferimento applicata non consenta di tener conto del punto di interconnessione virtuale stabilito:

$$P_{st, VIP} = \frac{\sum_i^n (P_{st,i} \times CAP_i)}{\sum_i^n CAP_i}$$

dove:

$P_{st, VIP}$  è il prezzo di riserva per un determinato prodotto di capacità standard non aggregata nel punto di interconnessione virtuale;

$i$  è un punto di interconnessione che contribuisce al punto di interconnessione virtuale;

$n$  è il numero di punti di interconnessione che contribuiscono al punto di interconnessione virtuale;

$P_{st, i}$  è il prezzo di riserva per un determinato prodotto di capacità standard non aggregata nel punto di interconnessione  $i$ ;

$CAP_i$  è la capacità tecnica o la capacità contrattuale prevista, a seconda dei casi, nel punto di interconnessione  $i$ .

2. Il prezzo di riserva per un prodotto di capacità standard aggregata offerto in un punto di interconnessione virtuale è calcolato nel modo indicato all'articolo 21, paragrafo 1.

#### CAPO VI

#### PREZZO DI AGGIUDICAZIONE E PREZZO DA PAGARE

##### Articolo 23

#### Calcolo del prezzo di aggiudicazione nei punti di interconnessione

Il prezzo di aggiudicazione per un determinato prodotto di capacità standard in un punto di interconnessione è calcolato applicando la seguente formula:

$$P_{cl} = P_{R,au} + AP$$

dove:

$P_{cl}$  è il prezzo di aggiudicazione;

$P_{R,au}$  è il prezzo di riserva applicabile per un prodotto di capacità standard pubblicato nel momento in cui il prodotto è messo all'asta;

$AP$  è l'eventuale premio d'asta.

##### Articolo 24

#### Calcolo del prezzo da pagare nei punti di interconnessione

Il prezzo da pagare per un determinato prodotto di capacità standard in un punto di interconnessione è calcolato secondo una delle seguenti formule:

- a) se si applica l'approccio del prezzo da pagare variabile:

$$P_{flo} = P_{R,flo} + AP$$

dove:

$P_{flo}$  è il prezzo da pagare variabile;

$P_{R,flo}$  è il prezzo di riserva per un prodotto di capacità standard applicabile nel momento in cui il prodotto può essere utilizzato;

$AP$  è l'eventuale premio d'asta.



b) se si applica l'approccio del prezzo da pagare fisso:

$$P_{\text{fix}} = (P_{R,y} \times \text{IND}) + \text{RP} + \text{AP}$$

dove:

$P_{\text{fix}}$  è il prezzo da pagare fisso;

$P_{R,y}$  è il prezzo di riserva applicabile per un prodotto di capacità standard annua pubblicato nel momento in cui il prodotto è messo all'asta;

IND è il rapporto tra l'indice prescelto al momento dell'utilizzo e lo stesso indice nel momento in cui il prodotto è messo all'asta;

RP è il premio di rischio, non inferiore a 0, che riflette i vantaggi in termini di certezza concernenti il livello della tariffa di trasporto;

AP è l'eventuale premio d'asta.

#### Articolo 25

### Condizioni per l'offerta degli approcci del prezzo da pagare

1. Se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera nell'ambito di un regime non di *price cap*, le condizioni per l'offerta degli approcci del prezzo da pagare sono le seguenti:

- a) per i casi in cui è offerta solo la capacità esistente:
    - i) è offerto l'approccio del prezzo da pagare variabile;
    - ii) l'approccio del prezzo da pagare fisso non è consentito;
  - b) per la capacità incrementale e la capacità esistente offerte nella stessa asta o con lo stesso meccanismo alternativo di allocazione:
    - i) è possibile offrire l'approccio del prezzo da pagare variabile;
    - ii) è possibile offrire l'approccio del prezzo da pagare fisso se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
      - 1) è utilizzato un meccanismo alternativo di allocazione quale stabilito all'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/459;
      - 2) un progetto è incluso nell'elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
2. Se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera nell'ambito di un regime di *price cap*, è possibile offrire l'approccio del prezzo da pagare variabile, l'approccio del prezzo da pagare fisso o entrambi.

#### CAPO VII

### OBBLIGHI DI CONSULTAZIONE


#### Articolo 26

### Consultazione periodica


1. L'autorità nazionale di regolamentazione o i gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione, effettuano una o più consultazioni. Per quanto possibile e al fine di rendere più efficace il processo di consultazione, il documento di consultazione dovrebbe essere pubblicato in lingua inglese. La consultazione finale che precede la decisione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, è conforme ai requisiti stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 27 e comprende le seguenti informazioni:

- a) la descrizione della metodologia dei prezzi di riferimento proposta e i seguenti elementi:
  - i) le informazioni indicative di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), ivi inclusi:
    - 1) la giustificazione dei parametri utilizzati che sono relativi alle caratteristiche tecniche del sistema;
    - 2) le informazioni corrispondenti sui rispettivi valori di detti parametri e le ipotesi applicate;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GUL 115 del 25.4.2013, pag. 39).



- ii) il valore degli aggiustamenti proposti per le tariffe di trasporto applicate alla capacità di cui all'articolo 9;
  - iii) i prezzi di riferimento indicativi oggetto di consultazione;
  - iv) i risultati, le componenti e i dettagli di questi elementi per le valutazioni della ripartizione dei costi di cui all'articolo 5;
  - v) la valutazione della metodologia dei prezzi di riferimento proposta conformemente all'articolo 7;
  - vi) se la metodologia dei prezzi di riferimento proposta è diversa dalla metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità descritta nell'articolo 8, il confronto della prima con la seconda insieme alle informazioni di cui al punto iii);
- b) le informazioni indicative di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punti i), iv) e v):
- c) le seguenti informazioni sulle tariffe di trasporto e non di trasporto:
- i) qualora siano proposte le tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati di cui all'articolo 4, paragrafo 3:
    - 1) il modo in cui sono stabilite;
    - 2) la percentuale dei ricavi consentiti o previsti che si prevede di recuperare da tali tariffe;
    - 3) le tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati indicative;
  - ii) qualora siano proposti servizi non di trasporto forniti agli utenti della rete:
    - 1) la relativa metodologia delle tariffe per i servizi non di trasporto;
    - 2) la percentuale dei ricavi consentiti o previsti che si prevede di recuperare da tali tariffe;
    - 3) il modo in cui è effettuata la perequazione dei ricavi relativi ai servizi non di trasporto associati di cui all'articolo 17, paragrafo 3;
    - 4) le tariffe non di trasporto indicative per i servizi non di trasporto forniti agli utenti della rete;
- d) le informazioni indicative di cui all'articolo 30, paragrafo 2:
- e) se l'approccio del prezzo da pagare fisso di cui all'articolo 24, paragrafo b, è considerato come offerto nell'ambito di un regime di *price cap* per la capacità esistente:
- i) l'indice proposto;
  - ii) il calcolo proposto e il modo in cui sono utilizzati gli eventuali ricavi derivanti dal premio di rischio;
  - iii) il punto o i punti di interconnessione e il periodo o i periodi tariffari per i quali è proposto l'approccio;
  - iv) il processo di offerta della capacità su un punto di interconnessione in cui sono proposti entrambi gli approcci del prezzo da pagare fisso e del prezzo da pagare variabile di cui all'articolo 24.
2. La consultazione finale che precede la decisione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, è aperta per almeno due mesi. I documenti di consultazione per le consultazioni di cui al paragrafo 1 possono richiedere che le risposte fornite includano una versione non riservata idonea alla pubblicazione.
3. Entro un mese dalla chiusura della consultazione, il o i gestori dei sistemi di trasporto o l'autorità nazionale di regolamentazione, a seconda del soggetto che pubblica il documento di consultazione di cui al paragrafo 1, pubblicano le risposte alla consultazione ricevute e una sintesi delle stesse. Per quanto possibile e al fine di rendere più efficace il processo di consultazione, la sintesi dovrebbe essere fornita in lingua inglese.
4. Le successive consultazioni periodiche sono effettuate secondo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 5.
5. Dopo aver consultato la rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (di seguito «ENTSO-G»), l'Agenzia elabora un modello per il documento di consultazione di cui al paragrafo 1. Il modello è messo a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione e dei gestori dei sistemi di trasporto entro il 5 luglio 2017.



## Articolo 27

**Processo decisionale periodico dell'autorità nazionale di regolamentazione**

1. Al momento di avviare la consultazione finale a norma dell'articolo 26 e prima della decisione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, l'autorità nazionale di regolamentazione o i gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione, trasmettono all'Agenzia i documenti di consultazione.
2. L'Agenzia analizza i seguenti aspetti del documento di consultazione:
  - a) se sono state pubblicate tutte le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1;
  - b) se gli elementi oggetto della consultazione a norma dell'articolo 26 sono conformi ai seguenti requisiti:
    - 1) se la metodologia dei prezzi di riferimento proposta è conforme ai requisiti di cui all'articolo 7;
    - 2) se sono soddisfatti i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
    - 3) se sono soddisfatti i criteri per la determinazione delle tariffe non di trasporto di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
3. Entro due mesi dal termine della consultazione di cui al paragrafo 1, l'Agenzia pubblica e invia all'autorità nazionale di regolamentazione o al gestore del sistema di trasporto, a seconda del soggetto che ha pubblicato il documento di consultazione, e alla Commissione le conclusioni della sua analisi di cui al paragrafo 2, in lingua inglese.

L'Agenzia mantiene la riservatezza delle eventuali informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

4. Entro cinque mesi dal termine della consultazione finale, l'autorità nazionale di regolamentazione, agendo in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, adotta e pubblica una decisione motivata su tutti gli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1. Al momento della pubblicazione, l'autorità nazionale di regolamentazione invia all'Agenzia e alla Commissione la sua decisione.

5. La procedura, che prevede la consultazione finale sulla metodologia dei prezzi di riferimento in conformità dell'articolo 26, la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione in conformità del paragrafo 4, il calcolo delle tariffe in base a tale decisione e la pubblicazione delle tariffe conformemente al capo VIII, può essere avviata a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è conclusa entro il 31 maggio 2019. Nell'ambito di tale procedura si tiene conto delle prescrizioni di cui ai capi II, III e IV. Le tariffe applicabili per il periodo tariffario prevalente al 31 maggio 2019 saranno applicabili fino al termine del periodo. Detta procedura è ripetuta almeno ogni cinque anni a decorrere dal 31 maggio 2019.

## Articolo 28

**Consultazione sugli sconti, sui moltiplicatori e sui fattori stagionali**

1. Contemporaneamente alla consultazione finale effettuata in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione conduce una consultazione con le autorità omologhe di tutti gli Stati membri direttamente connessi e con le parti interessate sui seguenti aspetti:
  - a) il livello dei moltiplicatori;
  - b) se del caso, il livello dei fattori stagionali e i calcoli di cui all'articolo 15;
  - c) il livello degli sconti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 16.

Al termine della consultazione è adottata una decisione motivata in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE sugli aspetti di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo. Ciascuna autorità nazionale di regolamentazione tiene conto del parere delle autorità omologhe degli Stati membri direttamente connessi.

2. Le successive consultazioni sono condotte in ogni periodo tariffario a partire dalla data della decisione di cui al paragrafo 1. In seguito a ciascuna consultazione e secondo quanto previsto dall'articolo 32, lettera a), l'autorità nazionale di regolamentazione adotta e pubblica una decisione motivata sugli aspetti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).



3. Quando adotta la decisione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto delle risposte alla consultazione ricevute e dei seguenti aspetti:

- a) per i moltiplicatori:
  - i) il bilanciamento tra l'agevolazione degli scambi di gas a breve termine e la necessità di fornire segnali a lungo termine per investimenti efficienti nel sistema di trasporto;
  - ii) l'impatto sui ricavi relativi ai servizi di trasporto e sul recupero di tali ricavi;
  - iii) la necessità di evitare i sussidi incrociati tra gli utenti della rete e di fare in modo che i prezzi di riserva siano maggiormente commisurati ai costi;
  - iv) le situazioni della congestione fisica e contrattuale;
  - v) l'impatto sui flussi transfrontalieri;
- b) per i fattori stagionali:
  - i) l'impatto sull'agevolazione di un utilizzo economico ed efficiente dell'infrastruttura;
  - ii) la necessità di migliorare i prezzi di riserva sotto il profilo della corrispondenza ai costi.

#### CAPO VIII


#### OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

##### Articolo 29

#### **Informazioni da pubblicare prima dell'asta annuale per la capacità annua**

Per i punti di interconnessione, e per i punti diversi dai punti di interconnessione per i quali l'autorità nazionale di regolamentazione decide di applicare il regolamento (UE) 2017/459, le seguenti informazioni sono pubblicate prima dell'asta annuale per la capacità annua conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 32 dall'autorità nazionale di regolamentazione o dal gestore o dai gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione:

- a) per i prodotti di capacità standard per la capacità continua:
  - i) i prezzi di riserva applicabili almeno fino alla fine dell'anno gas che inizia dopo l'asta annuale per la capacità annua;
  - ii) i moltiplicatori e i fattori stagionali applicati ai prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard non annua;
  - iii) la giustificazione dell'autorità nazionale di regolamentazione per il livello dei moltiplicatori;
  - iv) la giustificazione per l'applicazione di eventuali fattori stagionali;
- b) per i prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile:
  - i) i prezzi di riserva applicabili almeno fino alla fine dell'anno gas che inizia dopo l'asta annuale per la capacità annua;
  - ii) una valutazione della probabilità di interruzione che include:
    - 1) l'elenco di tutti i tipi di prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile offerta con l'indicazione della rispettiva probabilità di interruzione e del livello di sconto applicato;
    - 2) la spiegazione del modo in cui è calcolata la probabilità di interruzione per ciascun tipo di prodotto di cui al punto 1);
    - 3) i dati storici o previsti, o entrambi, utilizzati per stimare la probabilità di interruzione di cui al punto 2).



## Articolo 30

**Informazioni da pubblicare prima del periodo tariffario**

1. Le seguenti informazioni sono pubblicate prima del periodo tariffario conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 32 dall'autorità nazionale di regolamentazione o dal gestore o dai gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione:

- a) le informazioni sui parametri utilizzati nella metodologia dei prezzi di riferimento applicata che si riferiscono alle caratteristiche tecniche del sistema di trasporto, quali:
  - i) la capacità tecnica ai punti di entrata e di uscita e le ipotesi associate;
  - ii) la capacità contrattuale prevista ai punti di entrata e di uscita e le ipotesi associate;
  - iii) la quantità e la direzione del flusso di gas per i punti di entrata e di uscita e le ipotesi associate, ad esempio gli scenari di domanda e offerta per il flusso di gas in condizioni di picco;
  - iv) la rappresentazione strutturale della rete di trasporto con un adeguato grado di dettaglio;
  - v) informazioni tecniche aggiuntive sulla rete di trasporto, ad esempio la lunghezza e il diametro dei gasdotti e la potenza delle stazioni di compressione;
- b) le seguenti informazioni:
  - i) i ricavi consentiti o previsti, o entrambi, del gestore del sistema di trasporto;
  - ii) le informazioni relative alle variazioni annuali dei ricavi di cui al punto i);
  - iii) i seguenti parametri:
    - 1) i tipi di beni inclusi nel capitale investito riconosciuto e il loro valore aggregato;
    - 2) il costo del capitale e la rispettiva metodologia di calcolo;
    - 3) la spesa in conto capitale, compresi:
      - a) le metodologie per determinare il valore iniziale dei beni;
      - b) le metodologie per rivalutare i beni;
      - c) le spiegazioni circa l'evoluzione del valore dei beni;
      - d) i tempi di ammortamento e gli importi per tipo di bene;
    - 4) le spese operative;
    - 5) i meccanismi di incentivazione e gli obiettivi di efficienza;
    - 6) gli indici di inflazione;
  - iv) i ricavi relativi ai servizi di trasporto;
  - v) i seguenti rapporti per i ricavi di cui al punto iv):
    - 1) la ripartizione capacità-volumi trasportati, ossia la suddivisione tra i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate alla capacità e i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate ai volumi trasportati;
    - 2) la ripartizione entrata-uscita, ossia la suddivisione tra i ricavi derivanti da tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di entrata e i ricavi derivanti da tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di uscita;
    - 3) la ripartizione intrasistemico-intersistemico, ossia la suddivisione tra i ricavi provenienti dall'uso della rete intrasistemico sia sui punti di entrata che sui punti di uscita e i ricavi provenienti dall'uso della rete intersistemico sia sui punti di entrata che sui punti di uscita, il cui calcolo è effettuato come indicato all'articolo 5;



- vi) se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera in base a un regime non di *price cap*, le seguenti informazioni sulla riconciliazione del conto di regolazione relative al precedente periodo tariffario:
- 1) i ricavi effettivamente ottenuti, il recupero delle somme in difetto o in eccesso rispetto ai ricavi consentiti e la parte di tale recupero attribuita al conto di regolazione e, se del caso, ai sottoconti del conto di regolazione;
  - 2) il periodo di riconciliazione e i meccanismi di incentivazione attuati;
- vii) l'uso previsto del premio d'asta;
- c) le seguenti informazioni sulle tariffe di trasporto e non di trasporto, accompagnate dalle pertinenti informazioni relative al calcolo delle stesse:
- i) le eventuali tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
  - ii) le eventuali tariffe non di trasporto per i servizi non di trasporto di cui all'articolo 4, paragrafo 4;
  - iii) i prezzi di riferimento e altri prezzi applicabili in punti diversi da quelli di cui all'articolo 29.
2. Inoltre, sono pubblicate le seguenti informazioni per quanto riguarda le tariffe di trasporto:
- a) una spiegazione di quanto segue:
- i) la differenza nel livello delle tariffe di trasporto per lo stesso tipo di servizio di trasporto applicabili per il periodo tariffario prevalente e per il periodo tariffario per il quale sono pubblicate le informazioni;
  - ii) la differenza stimata nel livello delle tariffe di trasporto per lo stesso tipo di servizio di trasporto applicabili per il periodo tariffario per il quale sono pubblicate le informazioni e per ciascun periodo tariffario entro il restante periodo di regolamentazione;
- b) almeno un modello tariffario semplificato, aggiornato regolarmente e corredato di una spiegazione del modo in cui utilizzarlo, che permetta agli utenti della rete di calcolare le tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario prevalente e di stimarne la possibile evoluzione oltre tale periodo.
3. Per i punti esclusi dalla definizione di punti pertinenti di cui all'allegato I, punto 3.2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2009, le informazioni sulla quantità di capacità contrattuale prevista e sulla quantità di flusso di gas prevista sono pubblicate secondo il disposto dell'allegato I, punto 3.2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009.

#### Articolo 31

##### Forma della pubblicazione

1. Le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 sono pubblicate secondo il disposto dell'articolo 32 mediante un link sulla piattaforma di cui all'allegato I, punto 3.1.1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 715/2009 sul sito web del soggetto pertinente.

Dette informazioni sono accessibili al pubblico e gratuite e non presentano limitazioni per quanto attiene al loro utilizzo. Esse sono pubblicate:

- a) in una forma che ne consenta una facile consultazione;
- b) in modo da essere chiare e facilmente accessibili e su base non discriminatoria;
- c) in un formato scaricabile;
- d) in una o più lingue ufficiali dello Stato membro interessato e, a meno che una delle lingue ufficiali dello Stato membro non sia l'inglese, nella misura del possibile, in inglese.

2. Per i punti di interconnessione sulla piattaforma di cui all'allegato I, punto 3.1.1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 715/2009 sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) nello stesso periodo indicato all'articolo 29, i prezzi di riserva per i prodotti di capacità standard per la capacità continua e per i prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile;
- b) nello stesso periodo indicato all'articolo 30, il corrispettivo basato sul flusso di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), ove applicato.



3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono pubblicate come segue:
- a) secondo quanto disposto nel paragrafo 1, lettere da a) a c);
  - b) in inglese;
  - c) in una tabella standard *che include almeno le seguenti informazioni*:
    - i) il punto di interconnessione;
    - ii) la direzione del flusso di gas;
    - iii) i nomi dei pertinenti gestori dei sistemi di trasporto;
    - iv) il periodo di inizio e di fine del prodotto;
    - v) se la capacità è continua o interrompibile;
    - vi) l'indicazione del prodotto di capacità standard;
    - vii) la tariffa applicabile per kWh/h e per kWh/g in valuta locale e in euro, tenendo conto di quanto segue:
      - 1) se l'unità di capacità applicata è il kWh/h, le informazioni sulla tariffa applicabile per kWh/g non sono vincolanti e viceversa;
      - 2) se la valuta locale è diversa dall'euro, le informazioni sulla tariffa applicabile in euro non sono vincolanti.
- Inoltre, nel periodo indicato nell'articolo 30, detta tabella standard include la simulazione di tutti i costi per un flusso di 1 GWh/giorno/anno per ciascun punto di interconnessione in valuta locale e in euro, fatto salvo il punto vii 2).
4. In caso di divergenza fra le informazioni di cui al paragrafo 2 e quelle di cui al paragrafo 1, prevalgono le informazioni di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 32

##### **Termini per la pubblicazione**

Il termine per la pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 29 e 30 è il seguente:

- a) per le informazioni di cui all'articolo 29, entro il trentesimo giorno precedente l'asta annuale per la capacità annua;
- b) per le informazioni di cui all'articolo 30, entro il trentesimo giorno precedente il rispettivo periodo tariffario;
- c) per le tariffe di trasporto aggiornate nel periodo tariffario di cui all'articolo 12, paragrafo 3, subito dopo l'approvazione in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE.

Ogni aggiornamento delle tariffe di trasporto è corredato di informazioni che indicano i motivi delle variazioni nel livello delle tariffe. Se si applica l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), esso è corredato anche della relazione aggiornata di cui all'articolo 29, lettera b) per il rispettivo tipo di prodotto di capacità standard per la capacità interrompibile.

#### CAPO IX

##### **CAPACITÀ INCREMENTALE**

#### Articolo 33

##### **Tariffe principali per la capacità incrementale**

1. Il prezzo minimo al quale i gestori dei sistemi di trasporto accettano una richiesta di capacità incrementale è il prezzo di riferimento. Per il test economico, i prezzi di riferimento sono calcolati includendo nella metodologia dei prezzi di riferimento le pertinenti ipotesi relative all'offerta di capacità incrementale.



2. Se per la capacità incrementale si considera l'offerta dell'approccio del prezzo da pagare fisso di cui all'articolo 24, lettera b), il prezzo di riserva di cui all'articolo 24, lettera b) è basato sui costi d'investimento e i costi di esercizio previsti. Una volta commissionata la capacità incrementale, detto prezzo di riserva è adeguato in proporzione alla differenza, positiva o negativa, tra i costi d'investimento previsti e quelli effettivi.

3. Se l'allocazione di tutta la capacità incrementale al prezzo di riferimento non genererebbe ricavi sufficienti ad ottenere un esito positivo del test economico, è possibile applicare un premio minimo obbligatorio nella prima asta o nel meccanismo alternativo di allocazione in cui è offerta la capacità incrementale. Il premio minimo obbligatorio può essere applicato anche nelle aste successive in cui è offerta la capacità rimasta inizialmente invenduta o la capacità inizialmente riservata a norma dell'articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2017/459. La decisione sull'eventuale applicazione di un premio minimo obbligatorio e sulle aste in cui applicarlo è presa in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE.

4. Il livello del premio minimo obbligatorio consente di ottenere un esito positivo del test economico con i ricavi generati dalla capacità offerta nella prima asta o nel meccanismo alternativo di allocazione in cui è offerta la capacità incrementale. L'intervallo in cui si situa il livello del premio minimo obbligatorio, a seconda della capacità allocata prevista, è comunicato per approvazione alla pertinente autorità nazionale di regolamentazione conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/459.

5. Un premio minimo obbligatorio approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione è aggiunto al prezzo di riferimento per i prodotti di capacità aggregata sul rispettivo punto di interconnessione ed è attribuito unicamente ai gestori dei sistemi di trasporto per i quali il premio minimo obbligatorio è stato approvato dalla rispettiva autorità nazionale di regolamentazione. Questo principio generalmente applicato per l'attribuzione di un premio minimo obbligatorio non pregiudica la ripartizione di un eventuale premio d'asta aggiuntivo in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3 o la conclusione di un accordo alternativo tra le autorità nazionali di regolamentazione interessate.

#### CAPO X

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

##### Articolo 34

#### **Metodologie e parametri utilizzati per determinare i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto**

1. Entro il 6 aprile 2019 l'Agenzia pubblica una relazione sulle metodologie e i parametri utilizzati per determinare i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto. La relazione prende in considerazione almeno i parametri di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

2. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono all'Agenzia, seguendo la procedura definita da quest'ultima, tutte le informazioni necessarie relative alle metodologie e ai parametri utilizzati per determinare i ricavi consentiti o previsti dei gestori dei sistemi di trasporto.

##### Articolo 35

#### **Contratti esistenti**

1. Il presente regolamento non pregiudica i livelli delle tariffe di trasporto derivanti da contratti o prenotazioni di capacità conclusi prima del 6 aprile 2017 se tali contratti o prenotazioni di capacità non prevedono variazioni nei livelli delle tariffe di trasporto applicate alla capacità e/o ai volumi trasportati, a parte l'eventuale indicizzazione.

2. Le disposizioni contrattuali relative alle tariffe di trasporto e alle prenotazioni di capacità di cui al paragrafo 1 non sono rinnovate, prorogate o riproposte dopo la loro data di scadenza.

3. Entro il 6 maggio 2017 i gestori dei sistemi di trasporto inviano i contratti o le eventuali informazioni sulle prenotazioni di capacità di cui al paragrafo 1 all'autorità nazionale di regolamentazione.



## Articolo 36

**Controllo dell'attuazione**

1. Al fine di assistere l'Agenzia nei suoi compiti di controllo previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ENTSO-G controlla e analizza, conformemente all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 715/2009, il modo in cui i gestori dei sistemi di trasporto hanno attuato il presente regolamento. In particolare, l'ENTSO-G si accerta della completezza e della correttezza di tutte le pertinenti informazioni che i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a trasmettere. L'ENTSO-G trasmette dette informazioni all'Agenzia nel rispetto delle seguenti scadenze:

a) il 31 marzo 2018 per gli obblighi di cui al capo VIII;

b) il 31 marzo 2020 per tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

2. I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono all'ENTSO-G, secondo le scadenze indicate di seguito, tutte le informazioni richieste dall'ENTSO-G per ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1:

a) il 31 dicembre 2017 per gli obblighi di cui al capo VIII;

b) il 31 dicembre 2019 per tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

3. Il ciclo di controllo dell'attuazione stabilito ai paragrafi 1 e 2 è ripetuto negli anni successivi subordinatamente alle corrispondenti richieste della Commissione.

4. L'ENTSO-G e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

5. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia pubblica una relazione sull'applicazione delle metodologie dei prezzi di riferimento negli Stati membri.

## Articolo 37

**Potere di concedere deroghe**

1. Su richiesta del soggetto che gestisce un interconnettore oggetto di una deroga alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE a norma dell'articolo 36 della medesima direttiva o di una deroga analoga, le autorità nazionali di regolamentazione possono concedere congiuntamente a tale soggetto una deroga all'applicazione di uno o più articoli del presente regolamento, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, qualora l'applicazione di tali articoli al soggetto comportasse una o più delle seguenti conseguenze negative:

a) non faciliterebbe lo scambio efficiente di gas e la concorrenza;

b) non fornirebbe incentivi agli investimenti in nuova capacità o agli investimenti finalizzati a mantenere i livelli esistenti di capacità;

c) provocherebbe irragionevoli alterazioni degli scambi transfrontalieri;

d) falserebbe la concorrenza con gli altri gestori di infrastrutture che offrono servizi analoghi a quelli dell'interconnettore;

e) non sarebbe attuabile tenendo conto della peculiarità degli interconnettori.

2. Il soggetto che chiede la deroga di cui al paragrafo 1 include nella sua richiesta una motivazione dettagliata corredata di tutti i documenti giustificativi, ivi inclusa, se del caso, un'analisi di costi e benefici, che dimostri che una o più condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) sono soddisfatte.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione interessate valutano congiuntamente la richiesta di deroga e la gestiscono in stretta cooperazione. Qualora esse concedano una deroga, ne precisano la durata nelle rispettive decisioni.



4. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano all'Agenzia e alla Commissione le loro decisioni favorevoli alla deroga di cui sopra.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono revocare una deroga se le circostanze o le motivazioni soggiacenti, o entrambe, non sussistono più o su raccomandazione motivata dell'Agenzia o della Commissione di revocare una deroga per assenza di motivazione.

#### Articolo 38

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a partire dalla sua entrata in vigore.

3. Tuttavia, i capi VI e VIII si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017. I capi II, III e IV si applicano a decorrere dal 31 maggio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

17CE1119



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/461 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 marzo 2017**

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire procedure comuni, formati e modelli che consentano alle autorità competenti di effettuare una valutazione accurata delle notifiche dei progetti di acquisizione o di aumento, diretti o indiretti, di partecipazioni qualificate in enti creditizi, se il candidato acquirente è un soggetto sottoposto a vigilanza in un altro Stato membro o settore, l'impresa madre di tale soggetto o la persona fisica o giuridica che lo controlla. In tali casi le autorità competenti interessate dovrebbero consultarsi e fornirsi reciprocamente le informazioni richieste e tutte le altre informazioni essenziali.
- (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, il processo di consultazione di cui all'articolo 24 di detta direttiva si applica anche alla valutazione degli azionisti e dei soci di un ente creditizio ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio. Le procedure comuni, i formati e i modelli dovrebbero pertanto consentire anche la consultazione tra le autorità competenti interessate quando la valutazione degli azionisti o dei soci con partecipazioni qualificate è svolta nell'ambito della valutazione delle domande di autorizzazione degli enti creditizi.
- (3) Al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti e di assicurare uno scambio di informazioni efficiente, le autorità competenti dovrebbero designare appositi punti di contatto al fine specifico del processo di consultazione di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE e pubblicare tali informazioni sui loro siti web.
- (4) Per assicurare una cooperazione tempestiva ed efficace tra le autorità competenti, la procedura di consultazione dovrebbe prevedere precisi termini di tempo.
- (5) Le procedure di consultazione dovrebbero altresì consentire alle autorità competenti di cooperare al miglioramento del processo di consultazione promuovendo, ove opportuno, un feedback sulla qualità e sulla pertinenza delle informazioni ricevute.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici pertinenti e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE tra i seguenti soggetti:

- a) l'autorità competente di un ente creditizio esistente oggetto di un progetto di acquisizione o aumento di una partecipazione qualificata o l'autorità competente responsabile di rilasciare l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio («l'autorità richiedente»);
- b) l'autorità competente interessata del candidato acquirente, azionista o socio, se tale candidato rientra in una delle categorie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE («l'autorità interpellata»).

#### Articolo 2

##### Designazione di punti di contatto

Ai fini del processo di consultazione di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti interessate designano, tramite un unico indirizzo di uno specifico servizio o di posta elettronica, punti di contatto per la trasmissione degli avvisi di consultazione e di altre comunicazioni in conformità del presente regolamento e pubblicano tali punti di contatto sui loro siti web.

#### Articolo 3

##### Avviso di consultazione

1. L'autorità richiedente trasmette l'avviso di consultazione all'autorità interpellata il prima possibile dopo il ricevimento di una notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e, in ogni caso, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dopo l'inizio del periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva.
2. Qualora la valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE sia effettuata nell'ambito della valutazione di una domanda di autorizzazione di un ente creditizio a iniziare la sua attività, l'autorità richiedente invia l'avviso di consultazione all'autorità interpellata il prima possibile dopo il ricevimento di una domanda siffatta e, in ogni caso, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui all'articolo 15 della direttiva 2013/36/UE.
3. L'autorità richiedente trasmette l'avviso di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2, per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, e lo invia al punto di contatto designato dall'autorità interpellata.
4. L'autorità richiedente trasmette gli avvisi di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2 compilando il modello di cui all'allegato I, nel quale fornisce le informazioni principali riguardanti il progetto relativo alla partecipazione e specifica quali informazioni chiede a riguardo all'autorità interpellata.

#### Articolo 4


##### Avviso di ricevimento dell'avviso di consultazione

L'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente un avviso di ricevimento dell'avviso di consultazione di cui all'articolo 3 entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di consultazione.

#### Articolo 5

##### Risposta dell'autorità interpellata

1. La risposta all'avviso di consultazione è trasmessa per iscritto, utilizzando il modello di cui all'allegato II, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. È indirizzata al punto di contatto designato dall'autorità richiedente di cui all'articolo 2, salvo se diversamente specificato dall'autorità richiedente.



2. L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente il prima possibile, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di consultazione:
  - a) tutte le pertinenti informazioni richieste nell'avviso di consultazione, inclusi eventuali pareri o riserve in merito all'acquisizione da parte del candidato acquirente;
  - b) tutte le informazioni essenziali, di propria iniziativa.
3. Se non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente delle ragioni che giustificano tale ritardo e indica la data prevista per la risposta. L'autorità interpellata informa regolarmente in merito ai progressi compiuti, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità richiedente.
4. Qualora, in giustificati casi di necessità, non sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata provvede a:
  - a) fornire le informazioni che sono già disponibili entro il termine di cui al paragrafo 2, utilizzando il modello di cui all'allegato II;
  - b) fornire eventuali informazioni mancanti non appena disponibili in una maniera, anche verbale, che garantisca la rapida adozione dei provvedimenti necessari.
5. Se fornite verbalmente a norma del paragrafo 4, lettera b), le informazioni richieste sono successivamente confermate per iscritto a norma del paragrafo 1, a meno che le autorità competenti coinvolte convengano diversamente.

#### Articolo 6

#### Procedura di consultazione

1. Per le comunicazioni relative all'avviso di consultazione e alla relativa risposta l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano il mezzo più rapido tra quelli previsti all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente.
2. Le informazioni fornite dall'autorità interpellata sono, per quanto a sua conoscenza, complete, esatte e aggiornate.
3. Dopo aver ricevuto l'avviso di consultazione, l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, in maniera tempestiva, se necessita di eventuali chiarimenti in merito alle informazioni richieste.

L'autorità richiedente risponde a sua volta prontamente alle richieste di chiarimento dell'autorità interpellata.

4. Se le informazioni richieste sono detenute da un'altra autorità dello stesso Stato membro che però non costituisce l'autorità competente ai fini dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità interpellata si adopera sollecitamente per raccogliere le informazioni e trasmetterle all'autorità richiedente conformemente all'articolo 5.

Se le informazioni richieste sono detenute da un'altra autorità di un diverso Stato membro o da un'altra autorità dello stesso Stato membro che costituisce l'autorità competente ai fini dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità interpellata ne informa immediatamente l'autorità richiedente.

5. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nel rispondere ad una richiesta.
6. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente si informano reciprocamente dell'esito della valutazione nel quadro della quale è avvenuto il processo di consultazione e, se del caso, dell'utilità delle informazioni o di ogni altra assistenza ricevuta e degli eventuali problemi riscontrati nel prestare l'assistenza o nel fornire le informazioni.



7. Se nel periodo di valutazione emergono informazioni nuove o sorge la necessità di informazioni aggiuntive, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata assicurano lo scambio di tutte le informazioni essenziali e pertinenti. A tal fine sono utilizzati, ove opportuno, i modelli di cui agli allegati I e II.

8. Durante il processo di consultazione le autorità competenti utilizzano una lingua ufficiale di uno Stato membro dell'Unione che è di uso comune per la cooperazione internazionale in materia di vigilanza e indicano la lingua o le lingue scelte sui loro siti web. Le autorità competenti degli Stati membri che hanno una lingua ufficiale comune o decidono di comune accordo di utilizzare un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro dell'Unione possono utilizzare tale lingua.

#### Articolo 7

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

**Modello per l'avviso di consultazione****[Articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione]**

## Avviso di consultazione

Data: .....

DA:

Stato membro:

Autorità richiedente:

Indirizzo:

(dati del punto di contatto designato)

Telefono:

E-mail:

Numero di riferimento:

A:

Stato membro:

Autorità interpellata:

Indirizzo:

(dati del punto di contatto designato)

Telefono:

E-mail:

Gentili signori,

a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione <sup>(1)</sup>, si trasmette con la presente un avviso di consultazione in relazione alle materie indicate più in dettaglio qui di seguito.

Si informa che il termine della procedura di valutazione scade il [indicare la data] <sup>(2)</sup>. Pertanto vi saremmo grati se poteste fornirci le informazioni richieste e tutte le altre informazioni essenziali, nonché comunicarci eventuali vostre opinioni o riserve sul progetto di partecipazione, entro un termine di 20 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della presente; qualora ciò non fosse possibile, vi preghiamo di indicare quando prevedete di poter fornire l'assistenza richiesta.

Il presente avviso di consultazione, la vostra risposta e il relativo trattamento sono soggetti alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 57).

<sup>(2)</sup> In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE o, se del caso, dell'articolo 15 della direttiva.

<sup>(3)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).



**Informazioni relative al progetto di partecipazione**

Identità del/dei candidato/i acquirente/i, azionista/i o socio/i:

.....  
.....  
.....

*[Per le persone fisiche, si prega di inserire i dati personali, compresi il nome, la data e il luogo di nascita, il numero di identificazione personale (ove disponibile) e l'indirizzo. Per le persone giuridiche, si prega di inserire la denominazione registrata, l'indirizzo registrato della sede centrale, l'indirizzo postale (se diverso) e il numero di identificazione nazionale (ove disponibile)]*

Denominazione del/dei soggetto/i regolamentati/i pertinente/i nello Stato membro dell'autorità interpellata e relazione con il candidato acquirente, azionista o socio:

.....  
.....  
.....

*[Se il candidato acquirente, azionista o socio è un soggetto regolamentato di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, è sufficiente il nome del candidato acquirente, azionista o socio. Se il candidato acquirente, azionista o socio rientra in una delle categorie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) o c), della direttiva 2013/36/CE, è inoltre necessario specificare la relazione esistente tra il candidato acquirente, azionista o socio e il pertinente soggetto regolamentato stabilito nello Stato membro dell'autorità interpellata]*

Identità dell'impresa oggetto di un progetto di acquisizione o aumento di partecipazione o dell'ente per cui si richiede l'autorizzazione:

.....  
.....  
.....

*[Inserire la denominazione registrata, l'indirizzo registrato della sede centrale, l'indirizzo postale (se diverso) e il numero di identificazione nazionale (ove disponibile)]*

Dimensioni dell'attuale e prevista partecipazione diretta o indiretta del candidato acquirente, azionista o socio nell'impresa oggetto di un progetto di acquisizione o aumento di partecipazione o nell'ente per cui si richiede l'autorizzazione:

.....  
.....  
.....

*[Inserire le informazioni sulle azioni dell'impresa oggetto di un progetto di acquisizione o aumento di partecipazione o dell'ente per cui è richiesta l'autorizzazione possedute, o destinate ad essere possedute, dal candidato acquirente, azionista o socio (se del caso prima e dopo l'acquisizione prevista), ivi compresi i) il numero e il tipo di azioni, siano esse ordinarie o non, dell'impresa possedute, o destinate ad essere acquisite, dal candidato acquirente, azionista o socio (se del caso prima e dopo l'acquisizione prevista) ed il valore nominale di tali azioni, ii) la quota dell'intero capitale dell'impresa rappresentata dalle azioni possedute, o destinate ad essere acquisite, dal candidato acquirente, azionista o socio (se del caso prima e dopo l'acquisizione prevista) e iii) la quota dei diritti di voto totali dell'impresa rappresentata dalle azioni possedute, o destinate ad essere possedute, dal candidato acquirente, azionista o socio (se del caso prima e dopo l'acquisizione prevista), se diversa dalla quota di capitale dell'impresa. Per le acquisizioni indirette, le informazioni devono essere fornite mutatis mutandis.]*



Dati relativi ad eventuali altre autorità coinvolte:

.....  
.....  
.....

[Indicare se l'autorità richiedente ha contattato o contatterà altre autorità dello Stato membro dell'autorità interpellata in relazione all'oggetto della richiesta o altre autorità che, a conoscenza dell'autorità richiedente, hanno un interesse attivo nell'oggetto della richiesta]

[Informazioni aggiuntive fornite dall'autorità richiedente (se del caso):

.....  
.....  
.....  
..... ]

**Tipo di assistenza richiesta**

Informazioni specifiche richieste:

.....  
.....  
.....  
.....

[Inserire una descrizione dettagliata delle informazioni specifiche richieste, compresi tutti i documenti richiesti. Le informazioni devono comprendere:

- ove disponibile, l'esito della più recente valutazione dell'idoneità (in termini di onorabilità e competenza) del candidato acquirente, azionista o socio o dei funzionari interessati del pertinente soggetto regolamentato;
- ove disponibile, l'esito della più recente valutazione della solidità finanziaria del candidato acquirente, azionista o socio o del soggetto regolamentato pertinente, assieme alle relazioni di audit pubbliche o esterne;
- ove disponibile, l'esito della più recente valutazione, da parte dell'autorità interpellata, della qualità della struttura di management del candidato acquirente, azionista o socio o del soggetto regolamentato pertinente, delle sue procedure amministrative e contabili, dei suoi sistemi di controllo interno, del suo governo societario, della struttura del suo gruppo ecc.;
- se vi sono motivi di sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione o di partecipazione, siano in corso o siano stati compiuti un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

e le eventuali altre informazioni specifiche richieste dall'autorità richiedente.]

Distinti saluti.

[firma]

\_\_\_\_\_



ALLEGATO II

**Modello per la risposta dell'autorità interpellata**  
*[Articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione]*

Risposta dell'autorità interpellata

Data: .....

**Informazioni generali**

DA:

Stato membro:

Autorità interpellata:

Indirizzo:

(dati del punto di contatto designato)

Telefono:

E-mail:

Numero di riferimento dell'autorità interpellata:

A:

Stato membro:

Autorità richiedente:

Indirizzo:

(dati del punto di contatto designato)

Telefono:

E-mail:

Numero di riferimento dell'autorità richiedente:

Gentili signori,

a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione <sup>(1)</sup>, il vostro avviso di consultazione datato [gg.mm.aaaa] con il numero di riferimento di cui sopra è stato da noi trattato.

Questa risposta è soggetta alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.

Se del caso, riportare gli eventuali dubbi in relazione alle informazioni specifiche richieste o in merito ad altri aspetti di questa valutazione:

.....  
.....  
.....

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 57).

<sup>(2)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).



Inserire le informazioni o indicare il riferimento ai pertinenti allegati contenenti le informazioni richieste:

.....  
.....  
.....

Se vi sono altre informazioni essenziali o ritenute pertinenti dall'autorità interpellata, riportarle di seguito o spiegare come saranno fornite o far riferimento ai pertinenti allegati in cui sono contenute:

.....  
.....  
.....

*[Fornire tutte le informazioni essenziali quali la struttura del gruppo o le valutazioni più recenti della solidità finanziaria del candidato acquirente o del soggetto regolamentato pertinente.]*

Inserire qui eventuali opinioni o riserve sul progetto di acquisizione:

.....  
.....  
.....

Se le informazioni richieste non erano disponibili al momento dell'elaborazione della presente risposta e l'eventuale attesa di tali informazioni avrebbe impedito di rispondere nei tempi previsti, indicare tali informazioni in questo punto e precisare quando se ne prevede la trasmissione:

.....  
.....  
.....

Distinti saluti.

*[firma]*

17CE1120



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/462 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2017

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	184,2
	MA	98,3
	SN	196,7
	TN	182,1
	TR	96,3
	ZZ	151,5
0707 00 05	EG	241,9
	TR	178,3
	ZZ	210,1
0709 93 10	MA	46,4
	TR	135,9
	ZZ	91,2
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	43,7
	IL	69,3
	MA	54,3
	TN	55,3
	TR	70,7
	ZZ	58,7
	ZZ	58,7
0805 50 10	TR	66,0
	ZZ	66,0
0808 10 80	CL	122,2
	CN	154,7
	US	105,5
	ZA	116,3
	ZZ	124,7
0808 30 90	AR	126,5
	CL	134,8
	CN	74,5
	TR	148,9
	ZA	113,6
	ZZ	119,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/463 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2017

**che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2017 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (G.U.L. 309 del 27.11.2007, pag. 40).



## ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 (in kg)
09.4091	280 000
09.4092	2 000 000

17CE1122



**DECISIONE (PESC) 2017/464 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA****del 7 marzo 2017****relativa alla nomina del comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione BiH/21/2014 (BiH/24/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione UE.
- (2) Il 18 marzo 2014 il CPS ha adottato la decisione BiH/21/2014 <sup>(2)</sup>, che nomina il generale Sir Adrian BRADSHAW, vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (DSACEUR), quale comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.
- (3) La NATO ha deciso di nominare il tenente generale Sir James EVERARD vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (DSACEUR), in sostituzione del generale Sir Adrian BRADSHAW. La nomina del tenente generale Sir James EVERARD ha effetto dal 28 marzo 2017. Dalla stessa data, il tenente generale Sir James EVERARD dovrebbe sostituire il generale Sir Adrian BRADSHAW altresì nella sua funzione di comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.
- (4) È opportuno, pertanto, abrogare la decisione BiH/21/2014.
- (5) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.
- (6) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'Unione che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il tenente generale Sir James EVERARD è nominato comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 28 marzo 2017.

*Articolo 2*

La decisione BiH/21/2014 è abrogata.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 28 marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017

*Per il Comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

W. STEVENS

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.<sup>(2)</sup> Decisione BiH/21/2014 del Comitato politico e di sicurezza del 18 marzo 2014 relativa alla nomina del comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione BiH/17/2011 (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 29).

**DECISIONE N. 45/2016 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL  
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI  
D'AMERICA**

**del 1º marzo 2017**

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla  
compatibilità elettromagnetica [2017/465]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

*A nome degli Stati Uniti d'America*

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 13 febbraio 2017

*A nome dell'Unione europea*

Ignacio IRUARRIZAGA


Firmata a Bruxelles, il 1º marzo 2017

—  
Allegato A

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione  
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale  
sulla compatibilità elettromagnetica**

PRIMA RICERCA & SVILUPPO S.r.l.  
via Campagna, 92  
22020 Faloppio (Como)  
ITALIA

17CE1124



**DECISIONE N. 46/2016 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL  
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI  
D'AMERICA**

**del 1º marzo 2017**

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle  
apparecchiature per le telecomunicazioni [2017/466]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

*A nome degli Stati Uniti d'America*

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 13 febbraio 2017

*A nome dell'Unione europea*

Ignacio IRUARRIZAGA


Firmata a Bruxelles, il 1º marzo 2017

—  
*Allegato A*

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione  
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale  
sulle apparecchiature per le telecomunicazioni**

AT4 wireless S.A.U.  
Parque Tecnológico de Andalucía  
C/Severo Ochoa 2 y 6  
29590 Málaga  
SPAGNA

17CE1125



**DECISIONE N. 47/2016 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL  
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI  
D'AMERICA**

**del 1º marzo 2017**

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla  
compatibilità elettromagnetica [2017/467]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

*A nome degli Stati Uniti d'America*

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 13 febbraio 2017

*A nome dell'Unione europea*

Ignacio IRUARRIZAGA


Firmata a Bruxelles, il 1º marzo 2017

—  
*Allegato A*

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione  
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale  
sulla compatibilità elettromagnetica**

Intertek Deutschland GmbH.  
Innovapark 20  
87600 Kaufbeuren  
GERMANIA

17CE1126



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 11 del 14 gennaio 2017)

Pagina 1081, articolo 1, paragrafo 1, lettera d):

*anziché:* «d) l'applicazione a titolo provvisorio dei capi 22, 23 e 3 dell'accordo rispetta la distribuzione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.»

*leggasi:* «d) l'applicazione a titolo provvisorio dei capi 22, 23 e 24 dell'accordo rispetta la distribuzione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri.»

17CE1127

---

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2017-GUE-040) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
 validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
 (di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
 (di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 5 2 5 \*

€ 21,00

